Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Anno XXXVIII - N. 43 **Venezia, martedì 8 maggio 2007**

San Donà di Piave (Ve), Campi sportivi.
La città di San Donà di Piave è sempre stata terreno fertile per lo sport del rugby. Per diffondere questa pratica sportiva tra i ragazzi dai 6 ai 15 anni si è costituita, nel 1988, l'Associazione Rugby Educativo San Donà. Tra le attività proposte dall'Associazione spicca il Trofeo Gallinaro al quale partecipano circa 1000 ragazzi provenienti dall'Italia e dall'estero. Il torneo si svolge, abitualmente, nell'ultimo fine settimana di maggio.

(Foto Associazione Rugby Educativo San Donà)

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **78** del 17 aprile 2007 [9.1]
Art. 1, comma 6, del regolamento del Comitato Pari Opportunità. Ridefinizione della composizione..... 11
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **79** del 24 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a proporre impugnazione avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Veneto - sez. II^ - n. 74 del 12.01.2007, notificata il 26.02.2007 che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Ferraresso Giovanni c/ Regione del Veneto e Comune di Fossò..... 11
[Affari legali e contenzioso]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI

n. **36** del 24 aprile 2007
Identificazione dei Centri autorizzati alla diagnosi e piano

terapeutico per i farmaci con "note limitative" e/o con particolari modalità di prescrizione. Aggiornamento. 11
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA

n. **119** del 18 aprile 2007
Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000-2006. Misura Y - "Aiuti per l'utilizzo di servizi di consulenza aziendale". Dgr n. 1311 del 10 maggio 2006. Riconoscimento degli Organismi di consulenza. Quarto elenco di domande ammissibili. 12
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

n. **203** del 24 aprile 2007
Decreto n. 22 del 25/01/2006 "Nomina rappresentanti per la Commissione d'esame di cui al Dpr 495/92 art. 240 lettera h) e successive modifiche ed integrazioni Dgr n.1363 del 10/05/2006 e Dgr n. 1568 del 23/05/2006 per "Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore". Variazione componente supplente per la provincia di Belluno. 14
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI

n. **30** del 16 aprile 2007
"Fondazione Masi", con sede in località Gargagnago di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del Dpr n. 361/2000 e dell'art. 14 del Dpr n. 616/1977. 15
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **760** del 28 marzo 2007 [6.3]
L.R. 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici". Comune di Pieve d'Alpago (BL). Accertamento delle terre di uso civico. 16
[Foreste ed economia montana]

n. **839** del 3 aprile 2007 [4.2]
Ditta: Società Agricola California S.r.l. Rinnovo della concessione di acqua termale denominata " Bagnarolo ", in comune di Galzignano Terme (PD) - L.R. n. 40 del 10.10.1989. 29
[Acque]

n. **894** del 3 aprile 2007 [1.1]
Dgr n. 3958/2001 - Attività progettuali nelle aree dei servizi sociali. "Progetto pilota Ufficio Informazione e consulenza su accessibilità ed ausili e connesso progetto di monitoraggio sociale della montagna" realizzato dalla Provincia di Belluno. Assegnazione a saldo. 30
[Servizi sociali]

n. **943** del 17 aprile 2007 [2.3]
Accordo di collaborazione con La Biennale di Venezia per la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e di documentazione e per l'utilizzo del Padiglione Venezia in occasione di eventi espositivi. L.R. n.2/2007 art.17. 30
[Cultura e beni culturali]

n. **944** del 17 aprile 2007 [2.3]
Accordo di Programma Manifestazioni Culturali Asiago 2007. Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Asiago (VI) 30
[Cultura e beni culturali]

n. **945** del 17 aprile 2007 [2.3]
Delega alle Province in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche. L.R. 11/2001 - art. 147 lett a), e in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico. L.R. 11/2001 - art. 147 lett. b). Impegno di spesa. Esercizio finanziario 2007. 31
[Cultura e beni culturali]

n. **947** del 17 aprile 2007 [2.2]
Interventi di informazione istituzionale su stampa. Anno 2007. 31
[Informazione ed editoria regionale]

n. **948** del 17 aprile 2007 [9.5]
Direzione Sede di Bruxelles: rifinanziamento per l'anno 2007 del Desk Balcani. 32
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **951** del 17 aprile 2007 [7.13]
Progetto integrato di promozione dell'agriturismo veneto - Anno 2007. Programma promozionale per il settore primario 2007 - Scheda progetto n. 4. Legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica". Legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e successive modificazioni. 32
[Agricoltura]

n. **952** del 17 aprile 2007 [7.3]
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli n.118 e n.119. Concessione contributo al Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Club Alpino Italiano. Anno 2007. 34
[Turismo]

n. **953** del 17 aprile 2007 [4.2]
Ditta Fonte Regina Staro S.r.l. Nuova intestazione dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Valli del Pasubio (VI). (L.R. 40/89). 34
[Acque]

n. **954** del 17 aprile 2007 [4.2]
Ditta: Solfin S.r.l. Rilascio del Permesso di ricerca di acqua termale denominato "Solfin" in comune di Caorle (VE) - L.R.40/89 35
[Acque]

n. **955** del 17 aprile 2007 [4.2]
Valutazione Ambientale Strategica (Vas) del Piano Regionale Attività di Cava (Prac). Affidamento incarico di consulenza. L.R. 7 settembre 1982, n. 44. Direttiva n. 2001/42/CE in data 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 36
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **956** del 17 aprile 2007 [3.1]
Autostrada A4 -Passante di Mestre. Ratifica dell'accordo con Ministero delle Infrastrutture e con l'Anas Spa. sottoscritto il 2 aprile 2007. Istituzione di un gruppo di lavoro..... 37
[Trasporti e viabilità]

n. **957** del 17 aprile 2007 [3.1]
L.R. 25/10/2001 n. 29. Impegno di spesa di funzionamento in favore della Società "Veneto Strade S.p.A.". Anno 2007. 38
[Trasporti e viabilità]

n. **958** del 17 aprile 2007 [3.1]
Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 14 e s.m.i. Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Contributo al Comune di Cornedo Vicentino (VI). 38
[Trasporti e viabilità]

n. **959** del 17 aprile 2007 [3.2]
Attuazione dell'Art 69 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7. Assegnazione dei trasferimenti necessari alla società a prevalente capitale regionale Sistemi Territoriali S.p.a relativamente alle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili già di competenza del Centro Operativo per la Navigazione Interna. 38
[Trasporti e viabilità]

n. **960** del 17 aprile 2007 [3.2]
LL.RR. n. 49/1979 e n. 50/1979. Interventi di manutenzione e ristabilimento di linee navigabili e porti interni ricadenti nel territorio regionale, incluso le opere interessanti la navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate. Assegnazione per il 2007 di un budget operativo a favore delle Unità periferiche del Genio civile di Venezia e Padova. 39
[Trasporti e viabilità]

n. **961** del 17 aprile 2007 [3.2]
L.R. 10.8.1979, n. 50. Spese per la manutenzione e per il ristabilimento di opere di navigazione interna interregionale. Approvazione del piano degli interventi e delle spese previste per l'anno 2007. 40
[Trasporti e viabilità]

n. **962** del 17 aprile 2007 [3.3]
Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta - Riqualificazione idraulico-ambientale dello Scolo Poggese - Comune di localizzazione: Abano Terme (PD) - Comuni interessati: Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo (PD). Procedura di V.I.A. e Approvazione ai sensi dell' art. 11 e dell' art. 23 della L.R. n. 10/99. Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale e approvazione del progetto. 41
[Ambiente e beni ambientali]

n. **963** del 17 aprile 2007 [3.1]
Nomina del consulente tecnico di parte in quattro giudizi instaurati avanti la Corte di Appello di Venezia dai Sigg. Scattolon Guido, Scattolon Stefano, Scattolon Andrea e dalla Sig.ra Pinton Antonella di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio di alcuni beni immobili. 41
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **964** del 17 aprile 2007 [3.1]
Assegnazione alla Società "Veneto Strade S.p.A." delle risorse finanziarie correlate alle risorse umane ex D.Lgs. n. 112/98. Anno 2007. 42
[Trasporti e viabilità]

n. **966** del 17 aprile 2007 [6.3]
Partecipazione regionale all'invito a presentare proposte della Commissione Europea, nell'ambito di un progetto "Creazione di gruppi guida di centri di ricerca regionali per la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico nelle aree rurali per l'applicazione della protezione dell'ambiente e del protocollo di Kyoto" (Regeen), nell'ambito del "7° Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico"..... 42
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **967** del 17 aprile 2007 [4.1]
"Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28/12/1995, n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2003. Tabella B, primo riparto". Dgr n. 4163 del 30/12/2003. Proroga termine conclusione lavori a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero (VR). 42
[Ambiente e beni ambientali]

n. **968** del 17 aprile 2007 [4.1]
"Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28/12/1995, n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2003. Tabella B, primo riparto". Dgr n. 4163 del 30/12/2003 e Dgr n. 1678 del 5/07/2005. Proroga termine finale in favore del Consorzio Bacino Padova 3..... 42
[Ambiente e beni ambientali]

n. **969** del 17 aprile 2007 [4.1]
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva di n. 1 impianto mobile di recupero di rifiuti. Società: Pigaiani S.r.l. con sede legale in via Eridania 9/b 45030 Occhiobello (RO) - C.F. P.IVA 01297800292. 43
[Ambiente e beni ambientali]

n. **970** del 17 aprile 2007 [4.1]
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva

di n. 2 impianti mobili di recupero di rifiuti. Società: Cazzaro S.p.a. con sede legale in via Rizzanti, 3 - 31059 Zero Branco (TV) - C.F. P.IVA 00284420262. 44
[Ambiente e beni ambientali]

n. **971** del 17 aprile 2007 [4.1]
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva di n. 1 impianto mobile di recupero di rifiuti. Società: Piccola Società Cooperativa Rosolinese Trasporti e Movimento Terra A.r.l. con sede legale in Via Zanini, 14/3 - 45010 Rosolina (RO) - C.F. P.Iva 00572810299. 46
[Ambiente e beni ambientali]

n. **972** del 17 aprile 2007 [4.1]
Syndial S.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Boldrini, 1 - C.F. e P.IVA 09702540155. Discarica di 2^ Categoria Tipo B - Ex Augusta Industriale - in conto proprio sita in località Porto Marghera Comune di Venezia. Approvazione del Piano di Adeguamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 36/2003. 47
[Ambiente e beni ambientali]

n. **973** del 17 aprile 2007 [0.8]
Assemblea dei Soci della società Rocca di Monselice s.r.l. del 20 aprile 2007..... 47
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **974** del 17 aprile 2007 [0.8]
Veneto Sviluppo S.p.A. - Concorso alle spese sostenute per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. n. 19/04). Esercizio 2006. 48
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **975** del 17 aprile 2007 [8.1]
Recepimento nel bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009 della legge regionale 23 marzo 2007, n. 7, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 10)..... 53
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **976** del 17 aprile 2007 [8.1]
Variazione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'art. 6, L.R. 19/02/2007, n. 3. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 29 novembre 2001 n. 39. (provvedimento di variazione n. 9). 53
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **977** del 17 aprile 2007 [6.5]
Partecipazione della Regione Veneto alla manifestazione "Slow-fish" che si svolgerà a Genova dal 4 al 7 maggio 2007. Acquisizione ed allestimento degli spazi espositivi riservati alla Regione del Veneto (Cap.100563 "Spesa per attività promozionali nel comparto della pesca e acquacoltura" art.5, D.Lgs. 26/05/2004 n.154). Autorizzazione..... 56
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **978** del 17 aprile 2007 [8.2]
Variazioni al bilancio per l'anno 2007, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 - Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine, dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 11). 57
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **979** del 17 aprile 2007 [8.3]
Autorizzazione di un budget operativo per l'esercizio finanziario 2007 per le attività di supporto alla gestione dell'indebitamento. (Articolo 49, L.R. 39/2001)..... 58
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **980** del 17 aprile 2007 [8.3]
Autorizzazione di un budget operativo per l'esercizio finanziario 2007 (art. 49, L.R. 39/2001) per le attività di supporto alle politiche fiscali e finanziarie..... 59
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **981** del 17 aprile 2007 [8.3]
Programma delle operazioni di finanziamento per l'anno 2007..... 60
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **982** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Bortolazzi Enrico e Pievatolo Carla c/ Regione del Veneto e Comune di Bassano del Grappa per l'annullamento, tra l'altro, della Dgrv n. 1161 del 18.04.2006 di approvazione in variante al Prg del Comune di Bassano del Grappa per il progetto di ampliamento del dormitorio pubblico sito in via Cà Erizzo. 60
[Affari legali e contenzioso]

n. **983** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Franchin Giuseppe c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della Dgrv 02.02.1999 n. 276 di approvazione, con proposte di modifica, della variante parziale al Prg Terraferma di Venezia..... 60
[Affari legali e contenzioso]

n. **984** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Pievatolo Giuseppina c/ Regione del Veneto e Comune di Bassano del Grappa per l'annullamento, tra l'altro, della Dgrv n. 3959 del 12.12.2006 di riapprovazione della variante al Prg del Comune di Bassano del Grappa per il progetto di ampliamento del dormitorio pubblico sito in via Ca' Erizzo..... 60
[Affari legali e contenzioso]

n. **985** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Triremi srl c/ Regione del Veneto e Comune di Sernaglia della Battaglia per l'annullamento, tra l'altro, della Dgrv n. 5781 del 17.12.1996 di approvazione, con modifiche d'ufficio, delle varianti nn. 2 e 3 al Prg del Comune di Sernaglia della Battaglia, nonchè dell'annesso parere C.T.R. 6.11.96 n. 355..... 60
[Affari legali e contenzioso]

n. **986** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso per motivi aggiunti avanti il Tar Veneto proposto da Gottardo Maria Luisa e Carraro Ottorino c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 121 del 21.01.2005 di variante al Prg del Comune di Padova. Ratifica Decreto Presidente della Regione del Veneto n. 57 del 21.03.2006. 60
[Affari legali e contenzioso]

n. **987** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a promuovere ricorso per insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L.F. per il recupero di tasse auto. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **988** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia n. 712 in data 3.5.2007. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **989** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia n. 714 in data 3.5.2007. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **990** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Dolo - n. 61 notificata in data 22.03.2007. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **991** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Società Immobiliare Sviluppo sas di Funghi Rag. Lorenzo c/ Comune di Padova e la Regione del Veneto per l'annullamento, tra l'altro, avverso la DgrV n. 3239 del 17.10.2006 di approvazione variante al PRG del Comune di Padova. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **992** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto dallo Stabilimento Tipolitografico Scarpis di G. Scarpis & C. sas contro la Regione del Veneto ed altri, per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 17 del 29.01.2007 della Direzione Regionale Industria. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **993** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Conforti Maria Immacolata contro la Regione del Veneto, per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001646272006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **994** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Eredi Bustreo Sas di Bustreo Cristian & C. contro la Regione del Veneto, avverso tre distinti avvisi di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 002151202006, n. 002175252006 e n. 002199922006 riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **995** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Fontana Giuseppe contro la Regione del Veneto per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000803702006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **996** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Squarcina Gianni contro la Regione del Veneto, per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000749272006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **997** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Zanocco Antonio contro la Regione del Veneto, per l'annullamento degli avvisi di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 002156872006/TA n. 002180982006/TA e n. 002205462006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **998** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto dalla Società TPA Impex spa contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001910522006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003. 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **999** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Brembo spa c/ Regione Veneto ed altri. 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1000** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 1093/06 proposto avanti il Tribunale di Vicenza - sezione lavoro in materia di indennizzo ex lege 210/92. 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1001** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 1354/06 proposto avanti il Tribunale di Verona - sezione lavoro in materia di invalidità civile. 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1002** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 160/07 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92..... 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1003** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 202/07 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92..... 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1004** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 35/07 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92. 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1005** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 355/07 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92. 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1006** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 358/07 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92. 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1007** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Corte Suprema di Cassazione di Roma proposto da Barel Annita c/ Regione Veneto ed altri avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 467/2006..... 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1008** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Venezia nella causa promossa da Federconsorzi - Federazione Italiana Consorzi Agrari - ed altri contro Regione Veneto..... 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1009** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto da Cristanini spa (già Determach srl) contro Regione del Veneto e altri per la parziale riforma della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia n. 1861 del 23.11.2006. 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1010** del 17 aprile 2007 [12.0]
Non costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 2424/05 RGNR presso il Tribunale Ordinario di Belluno. 63
[Affari legali e contenzioso]

n. **1011** del 17 aprile 2007 [12.0]
Non costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 4277/04 RGNR presso il Tribunale Ordinario di Belluno. 63
[Affari legali e contenzioso]

n. **1012** del 17 aprile 2007 [12.0]
Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Architetture Società d'Ingegneria s.r.l. e Bringhenti Alberto c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Rovigo n. 243 del 9.11.2006 di revoca di precedenti provvedimenti relativi ad interventi di riqualificazione del "Parco Langher". 63
[Affari legali e contenzioso]

n. **1013** del 17 aprile 2007 [12.0]
Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Vianello Francesco c/ Regione del Veneto e Comune di Venezia per l'annullamento, tra l'altro, del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 76/700 espresso nella seduta 12/06 dell'11.07.2006. 63
[Affari legali e contenzioso]

n. **1014** del 17 aprile 2007 [12.0]
Non impugnazione della sentenza Tar Veneto - 1^ sezione n. 444 del 14.02.2007. Ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Pinzin Lucia e Chevre Joseph c/ Regione del Veneto e Comune di Riese Pio X. 63
[Affari legali e contenzioso]

n. **1015** del 17 aprile 2007 [12.0]
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AAROI - Associazione Anestesisti Rianimatori contro Regione del Veneto per l'annullamento della Dgr n. 344 del 11.02.2005. Conferimento dell'incarico all'Avvocatura Regionale. 63
[Affari legali e contenzioso]

n. **1016** del 17 aprile 2007 [12.0]
Tribunale di Venezia. Autorizzazione a promuovere ricorso per insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L. F..... 63
[Affari legali e contenzioso]

n. **1017** del 17 aprile 2007 [12.0]
Tribunale di Verona. Autorizzazione a promuovere ricorso per insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L. F. nei confronti della società R.C.I..... 63
[Affari legali e contenzioso]

n. **1018** del 17 aprile 2007 [12.0]
Tribunale di Verona. Autorizzazione a promuovere ricorso per insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L. F..... 63
[Affari legali e contenzioso]

n. **1019** del 17 aprile 2007 [3.2]
Autorizzazione a partecipare alla Fiera Interalpin 2007. Innsbruck, (Austria) 18 - 19 -20 aprile 2007. 63
[Autorizzazioni varie]

n. **1020** del 17 aprile 2007 [0.9]
L.R. 2/2003 "Interventi regionali a favore dei Veneti nel Mondo". Programma 2007. Punto 2.1. Convocazione meeting giovani oriundi veneti. 63
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1021** del 17 aprile 2007 [0.9]
L.R. 2/2003. Programma 2007. Convocazione Consulta Regionale dei Veneti nel Mondo 64
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1024** del 17 aprile 2007 [5.5]
Protezione Civile - Iniziative di Comunicazione e Informazione. Civilprotec (BZ) 2007 - Fiera specializzata per calamità e Protezione Civile. Partecipazione della Regione del Veneto. 64
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1025** del 17 aprile 2007 [5.5]
Protezione Civile. Realizzazione di un progetto inerente la Comunicazione ed Informazione in materia di Protezione Civile. 64
[Informazione ed editoria regionale]

n. **1027** del 17 aprile 2007 [7.4]
Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Regolamento per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28/11/1965 n. 1329 65
[Secondario, settore]

n. **1028** del 17 aprile 2007 [7.1]
Veronafiere. Convocazione Assemblea dei Soci. Provvedimenti. 65
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1030** del 17 aprile 2007 [0.5]
Partecipazione all'International Benchmark Club Forum - Basilea; 13, 14 e 15 giugno 2007. Autorizzazione della missione. 65
[Autorizzazioni vaire]

n. **1031** del 17 aprile 2007 [7.7]
Adesione della Regione del Veneto al progetto di ricerca Regions For Research (R4R), finanziato dalla Commissione Europea in coerenza agli obiettivi ed alle priorità del Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) 65
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1032** del 17 aprile 2007 [7.1]
Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione. Legge Regionale n. 33/2004 - art. 3. Attualizzazione componenti 65
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1033** del 17 aprile 2007 [0.5]
Presa d'atto ed attuazione della proroga del protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (Inea), l'Istat e le Regioni e le Province autonome per l'effettuazione di un'indagine annuale sui risultati economici delle aziende agricole per l'anno 2006. Approvazione del relativo schema di convenzione e degli ulteriori adempimenti previsti 66
[Agricoltura]

n. **1034** del 17 aprile 2007 [5.1]
Aggiornamento dell'Elenco regionale dei collaudatori Tecnici. (L.R. 27/2003, art. 47). 66
[Opere e lavori pubblici]

n. **1037** del 17 aprile 2007 [5.4]
L.R. 3 febbraio 2006 n. 2, art. 28. Azioni di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva. Riparto esercizio 2007 70
[Opere e lavori pubblici]

n. **1038** del 17 aprile 2007 [5.4]
Legge 65/87 contributo per impianti sportivi. Comune di Conegliano (TV) rideterminazione quadro tecnico economico per adeguamento manto pista di atletica. 72
[Opere e lavori pubblici]

n. **1039** del 17 aprile 2007 [5.4]
Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto, la Fondazione "Unione Sportiva Petrarca di Padova e la Fondazione Giorgio Zanotto di Verona concernente la realizzazione del Progetto EISE - "Excellence In Sport and Education" 72
[Sport e tempo libero]

n. **1040** del 17 aprile 2007 [4.10]
Rete Metrex (Rete delle Regioni e delle Aree Metropolitane Europee) - Organizzazione XXIII Incontro sul tema "L'Europa e i suoi vicini" - Vicenza 23-26 maggio 2007 72
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1041** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Agna (PD). Piano Regolatore Generale. Variante parziale - settore produttivo. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 72
[Urbanistica]

n. **1042** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Calvene (VI).. Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 3. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61 75
[Urbanistica]

n. **1043** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Cencenighe Agordino (BL). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61 84
[Urbanistica]

n. **1044** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Cervarese Santa Croce (PD). Piano Regolatore Generale - Variante parziale edifici zone "A". Presa d'atto

dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 88
[Urbanistica]

n. **1045** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Gambellara (VI) . Piano Regolatore Generale - Variante 3/2004. Adozione D.C.C. n. 35 del 12.07.2004. Approvazione con proposte di modifica Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61..... 89
[Urbanistica]

n. **1047** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Pedemonte (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio . Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 96
[Urbanistica]

n. **1048** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Quinto di Treviso (TV). Piano Regolatore Generale - Variante per individuazione . e disciplina attività produttive in zona impropria. Approvazione definitiva Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61. 100
[Urbanistica]

n. **1049** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Spinea (VE). Piano Regolatore Generale - Variante S.F.M.R.. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 100
[Urbanistica]

n. **1050** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Tombolo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante n. 9. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61. 102
[Urbanistica]

n. **1051** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Velo d'Astico (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 21- Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione - Bacini idrici di Villa Velo. Restituzione. Art. 47 - L.R. 27.06.1985, n. 61..... 108
[Urbanistica]

n. **1052** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Velo d'Astico (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 22. Adozione D.C.C. n. 16 del 28.02.2005. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 110
[Urbanistica]

n. **1053** del 17 aprile 2007 [4.9]
Comune di Vescovana (PD). Piano Regolatore Generale - Variante zone produttive. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 113
[Urbanistica]

n. **1054** del 17 aprile 2007 [4.9]
Partecipazione alla conferenza dal titolo 'Paesaggi terrazzati: Esperienze e culture a confrontò con l'Università Iuav di Venezia e l'Università degli Studi di Padova, come da Dgr n.399 del 20.02.07..... 117
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1060** del 17 aprile 2007 [4.10]
Concorso Fotografico "Vivere i parchi e i territori ad alta naturalità del veneto" - 1^ Edizione anno 2006 - Organizzazione evento premiazione. 117
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1061** del 17 aprile 2007 [4.10]
L.R. 16.08.1984, n.40, art.28. Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi Regionali. Esercizio 2007 capitolo 51050. Erogazione 1° acconto. 117
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1062** del 17 aprile 2007 [4.10]
Partecipazione agli eventi fieristici di Padova per "Civitas 2007" dal 4 al 6 maggio 2007 e di Udine per "Naturalmente Show - Salone dinamico del Vivere con la natura" dal 18 al 20 maggio 2007..... 118
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1066** del 17 aprile 2007 [4.10]
Approvazione nuove Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione Dgr 4441 del 30.12.2005. 118
[Cartografia regionale]

n. **1067** del 17 aprile 2007 [4.10]
Iniziative per la diffusione di studi e ricerche per la valorizzazione della biodiversità del Veneto. Acquisto copie del volume "Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto"..... 118
[Informazione ed editoria regionale]

n. **1068** del 17 aprile 2007 [1.3]
ACN. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo mediante intesa della Conferenza Stato - Regioni 23 marzo 2005 e Accordo Regionale per la medicina convenzionata di cui alla Dgr n. 4395/2005. Modifiche alla disciplina dell'attribuzione degli incarichi provvisori di continuità assistenziale ai sensi del comma 15, art. 70 dell'ACN. 118
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1069** del 17 aprile 2007 [1.3]
ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo mediante intesa della Conferenza Stato - Regioni 23 marzo 2005 e Accordo Regionale per la medicina convenzionata di cui alla Dgr n. 4395/2005. Disciplina relativa alle modalità di computo dei massimali individuali ai sensi dei commi 11 e 12, art. 39 dell'ACN. 119
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1070** del 17 aprile 2007 [1.3]
DgrV n. 269 del 6 febbraio 2007. Commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore. Integrazione composizione. 119
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1071** del 17 aprile 2007 [1.3]
DgrV n. 2871 del 4 ottobre 2005: "Progetto Europeo: "EUNetHTA - European Network for Health Technology Ases-

sment" - Approvazione partecipazione al progetto". Modifica ed integrazione. 119
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1072** del 17 aprile 2007 [1.3]
Dispensazione di medicinali in esecuzione dell'art. 8 della legge 405/2001. Avvio di un progetto sperimentale per la razionalizzazione del processo distributivo del farmaci PHT e recepimento dell'intesa per il rinnovo della convenzione per la distribuzione per conto delle Ulss della provincia di Venezia e dell'Ulss n. 18 di Rovigo. 120
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1074** del 17 aprile 2007 [1.6]
Approvazione Accordo di Collaborazione per la realizzazione del Progetto "GenitoriPiù" - Campagna Nazionale di Comunicazione per la Promozione della Salute nei primi anni di vita. 121
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1075** del 17 aprile 2007 [1.5]
Partecipazione della Regione del Veneto alla "E-health conference Berlino 2007 - From strategies to applications". Berlino 17 -18 aprile 2007. Modifica Dgr. n. 883 del 3 aprile 2007. 121
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1076** del 17 aprile 2007 [1.0]
Corso strategico per esperti regionali dell'emergenza sanitaria sul management di trauma, emergenze, maxiemergenze convenzionali e non, information technology, televideosorveglianza di pazienti cronici ed emergenza programmata. Israele, 24 maggio-14 giugno 2007. 121
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1077** del 17 aprile 2007 [1.0]
Incarico di collaborazione alla dr.ssa Flavia Dal Bosco con riferimento al Centro Acquisti Regionale. 122
[Autorizzazioni varie]

n. **1078** del 17 aprile 2007 [1.0]
Rinnovo iscrizione per l'anno 2007 alla Rete dell'OMS delle Regioni che promuovono la Salute (RHN). Dgr n. 2038/1998. 122
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1079** del 17 aprile 2007 [1.4]
Day Service Ambulatoriale: modello organizzativo di assistenza ambulatoriale complessa ed integrata. 123
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1081** del 17 aprile 2007 [1.4]
Erogatori privati preaccreditati per la funzione ospedaliera che non sono preaccreditati per la corrispondente branca specialistica ambulatoriale ai sensi della Dgr n. 5007 dell' 8.11.1996. Riconoscimento temporaneo all'erogazione delle prestazioni di ricovero ricondotte anche al regime ambulatoriale. 123
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1082** del 17 aprile 2007 [1.1]
Civitas 2007 - Mostra convegno della solidarietà, dell'economia sociale e civile Padova. 123
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1083** del 17 aprile 2007 [3.1]
Progettazione preliminare della nuova linea AC/AV Venezia-Trieste. Convenzione Regione Veneto - R.F.I. S.p.A. del 18/11/2005. Indicazioni sul tracciato. 124
[Trasporti e viabilità]

n. **1084** del 17 aprile 2007 [4.12]
Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112. Manifestazione "SEP - Hydrica" che si terrà presso la Fiera di Padova dal 18 al 21 aprile 2007. 124
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1085** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Cacciatori Ivan contro la Regione del Veneto, per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001905522006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003. 124
[Affari legali e contenzioso]

n. **1086** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Palafavera srl contro Regione del Veneto e altri per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1606 del 23.5.2006. 124
[Affari legali e contenzioso]

n. **1087** del 17 aprile 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Paginoro srl contro Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro, del provvedimento del dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive n. 47001/57.02 del 25.1.2007. 124
[Affari legali e contenzioso]

n. **1088** del 17 aprile 2007 [12.0]
Giudizio di legittimità costituzionale in ordine all'articolo 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.26 "Istituzione dell'Istituto oncologico veneto", promosso dal Governo con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione ad accettare la rinuncia parziale del Presidente del Consiglio dei Ministri. 125
[Affari legali e contenzioso]

n. **1089** del 17 aprile 2007 [12.0]
Ricorsi gerarchici impropri presentati, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dai Sigg. Cagnoni Dante e Stoppa Brunetto avverso provvedimento assunto dall'Amministrazione provinciale di Rovigo n. 31 dell'1 marzo

2007 (prot. n. 8748). Istanze di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Decisione. 125
[Affari legali e contenzioso]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr*).

[0.5] Direzione sistema statistico regionale
[0.8] Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie
[0.9] Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori
[1.0] Segreteria regionale sanità e sociale
[1.1] Direzione servizi sociali
[1.3] Direzione piani e programmi socio sanitari
[1.4] Direzione servizi sanitari
[1.5] Direzione risorse socio sanitarie
[1.6] Direzione prevenzione
[2.2] Direzione comunicazione e informazione
[2.3] Unità di progetto attività culturali e spettacolo
[3.1] Direzione infrastrutture
[3.2] Direzione mobilità
[3.3] Direzione valutazione progetti e investimenti
[4.1] Direzione tutela ambiente
[4.2] Direzione geologia e attività estrattive
[4.9] Direzione urbanistica
[4.10] Direzione pianificazione territoriale e parchi
[4.12] Unità complessa tutela atmosfera
[5.1] Direzione lavori pubblici
[5.4] Unità di progetto sport
[5.5] Servizio protezione civile
[6.3] Direzione foreste ed economia montana
[6.5] Unità di progetto caccia e pesca
[7.1] Direzione promozione e internazionalizzazione
[7.3] Direzione turismo
[7.4] Direzione industria
[7.7] Direzione sviluppo economico ricerca e innovazione
[7.13] Direzione promozione turistica integrata
[8.1] Direzione bilancio
[8.2] Direzione ragioneria e tributi
[8.3] Direzione risorse finanziarie
[9.1] Direzione risorse umane
[9.5] Direzione sede di Bruxelles
[9.7] Direzione affari generali
[12.0] Avvocatura regionale

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 78 del 17 aprile 2007

Art. 1, comma 6, del regolamento del Comitato Pari Opportunità. Ridefinizione della composizione.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che il Comitato Pari Opportunità, istituito con decreto n. 209 del 12 settembre 2006 è costituito da componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative e da componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale;

Viste le note di dimissioni da componenti del Comitato Pari Opportunità delle Sig.re Maria Margherita Fabris (componente titolare in rappresentanza dell'Amministrazione) e Morena Quaresimin (componente supplente di designazione sindacale) presentate rispettivamente in data 16.02.2007 e 26.02.2007;

Considerata l'esigenza di sostituire le suddette componenti;

Viste le candidature pervenute da parte dei dipendenti regionali e le designazioni inviate dalle organizzazioni sindacali;

Visto l'art. 1, comma 6, del regolamento del Comitato Pari Opportunità, di cui alla Dgr n. 3838 del 20.12.2001;

Su conforme proposta della Direzione Risorse Umane, che ha attestato la avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

decreta

1.di ridefinire la composizione del "Comitato pari opportunità" così come indicato nell'allegato A, formante parte integrante del presente decreto.

Galan

Allegato

Componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative

(Cisl) Maschio Roberta	Componente	Fuss Maria	Supplente
(Uil) Zollo Donatella	Componente	Manao Monica	Supplente
(Confsal) Giorio Maria Paola	Componente	Verardo Lorena	Supplente
(Csa) Forte Laura	Componente	Perrone Silvana	Supplente
(Cgil) Fiasconaro Paola	Componente	Pollastrelli Marina	Supplente
(Direv) Greco Maria Antonietta	Componente	Ceci Rossana	Supplente

Componenti in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale

Barbasetti Di Prun Francesca	Componente	Boccardo Adriana	Supplente
Quaresimin Morena	Componente	Bresin Silvia	Supplente
Gamba Anna	Componente	Bertoldo Alessandra	Supplente
De Pietro Caterina	Componente	Rossetto Elisabetta	Supplente
Manoni Maria Teresa	Componente	Majerle Annamaria	Supplente
Cortese Francesca	Componente	Montan Alessandra	Supplente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 79 del 24 aprile 2007

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Veneto - sez. II^ - n. 74 del 12.01.2007, notificata il 26.02.2007 che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Ferraresso Giovanni c/ Regione del Veneto e Comune di Fossò.
[Affari legali e contenzioso]

Galan

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 36 del 24 aprile 2007

Identificazione dei Centri autorizzati alla diagnosi e piano terapeutico per i farmaci con "note limitative" e/o con particolari modalità di prescrizione. Aggiornamento.
[Sanità e igiene pubblica]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di approvare l'integrazione all'elenco dei centri autorizzati alla diagnosi e piano terapeutico per i farmaci con note limitative come specificato nell'allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

2. Di trasmettere il presente provvedimento a ciascuna Azienda Ulss ed Ospedaliera del Veneto e a tutte le Regioni.

Rupolo

Allegato A

Ulss n. 7
Principio attivo
Modafinil, Entacapone, Levodopa/carbidopa/entacapone
Centri autorizzati
Conegliano - Irccs "E. Medea" presidio di riabilitazione "La Nostra Famiglia"

Ulss n. 16
Principio attivo: Insulina glargine, insulina detemir
Centri autorizzati
Abano Terme - Casa di cura Abano Terme: Centro antidiabetico

Ulss n. 17
Nota 36: Testosterone, Metiltestosterone
Centri autorizzati
Monselice U.O. Medicina (solo specialista endocrinologo)
Este U.O. Medicina (solo specialista endocrinologo)

Ulss n. 22
Nota 30: Filgrastim, Molgramostim, Lenograstim
Nota 30 Bis: Pegfilgrastim
Centri autorizzati
Peschiera del Garda - Casa di cura dr. Pederzoli - U.O. Medicina generale (solo specialista in oncologia)

Nota 32 Bis: Lamivudina
Centri autorizzati
Peschiera del Garda - Casa di cura dr. Pederzoli - U.O. Medicina generale (solo specialista in gastroenterologia)

Nota 40: Lanreotide, Octrotide
Centri autorizzati
Peschiera del Garda - Casa di cura dr. Pederzoli - U.O. Medicina generale (solo specialista in oncologia)

Nota 51: Buserelina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina
Centri autorizzati
Peschiera del Garda - Casa di cura dr. Pederzoli - U.O. Medicina generale (solo specialista in oncologia)

Principio attivo: Insulina glargine
Centri autorizzati
Peschiera del Garda - Casa di cura dr. Pederzoli - Centro antidiabetico

Principio attivo: Ribavirina
Centri autorizzati
Peschiera del Garda- Casa di cura dr. Pederzoli - solo specialisti in Gastroenterologia

Principio attivo: Leflunomide
Centri autorizzati
Peschiera del Garda - Casa di cura dr. Pederzoli - specialisti in Reumatologia

Azienda Ospedaliera di Padova
Principio attivo: Everolimus
Centri autorizzati
Nefrologia I e II

Nota 74: Follitropina Alfa da Dna ricombinante; Follitropina Beta da Dna ricombinante; Menotropina; Urofolitropina; Lutropina Alfa
Centri autorizzati
Area omogenea di Medicina Interna

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA n. 119 del 18 aprile 2007

Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000-2006. Misura Y - "Aiuti per l'utilizzo di servizi di consulenza aziendale". Dgr n. 1311 del 10 maggio 2006. Riconoscimento degli Organismi di consulenza. Quarto elenco di domande ammissibili.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di riconoscere, in via cautelativa, per i motivi indicati nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, previsti dalla Misura Y del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto, all'ente/organismo indicato nell'elenco di cui all'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di specificare, per l'ente/organismo interessato, le limitazioni e le prescrizioni di ordine tecnico riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di disporre, in via cautelativa, l'iscrizione dell'ente/organismo indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, nell'Elenco Regionale degli Organismi di consulenza;
4. di disporre che il riconoscimento dell'idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza aziendale dell'ente/organismo indicato nell'elenco di cui all'Allegato A al presente provvedimento rimane subordinato all'esito del giudizio di cui allo specifico ricorso proposto dal Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati per l'annullamento della Dgr n. 1311 del 10 maggio 2006 (Registro Generale n. 1660/2006) e alla eventuale verifica del possesso del requisito di cui alla Dgr n. 1311 del 10 maggio 2006, allegato A, paragrafo 4, punto a);
5. di richiamare che l'Amministrazione regionale non potrà essere ritenuta responsabile dei danni che potrebbero derivare a terzi (imprese agricole, dipendenti e collaboratori dell'ente/organismo interessato, ecc.) e all'ente/organismo indicato nell'elenco di cui all'Allegato A al presente provvedimento, a seguito di servizi di consulenza aziendale erogati, da parte del medesimo, avvalendosi del riconoscimento, in via cautelativa, oggetto del presente provvedimento;
6. di stabilire che venga data comunicazione all'ente/organismo in oggetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-

mento, del riconoscimento, in via cautelativa, dell'idoneità e conseguente iscrizione nell'Elenco regionale degli Organismi di consulenza, nonché le limitazioni e le prescrizioni di ordine tecnico, fornendo altresì tutte le indicazioni previste dalla Dgr n. 1311 del 10 maggio 2006;

7. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al Tar del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

8. di pubblicare l'Elenco Regionale degli Organismi di consulenza, per estratto, sul sito internet della Giunta regionale del Veneto (www.regione.veneto.it).

De Gobbi

(segue allegato)

Allegato A

Reg. (CE) n. 1257/99 – Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000-2006
Misura Y – "Aiuti per l'utilizzo di servizi di consulenza aziendale"
DGR n. 1311 del 10 maggio 2006
Riconoscimento degli Organismi di consulenza.
Quarto elenco di domande ammissibili.

N. Ord.	ID. Domanda	Denominazione	Codice fiscale	SEDE OPERATIVA							Area di operatività (province)
				Indirizzo	C.A.P.	Comune	Prov.	Telefono	Fax	Posta elettronica	
1	07ORGY0034	SERVIZI AGRICOLI INTEGRATI (*)	03641650233	Via Valpolicella n. 58	37020	San Pietro in Cariano	VR	045-770.19.66	045-770.19.66	laiti@agrotecnici.it	BL-PD-RO-TV-VE-VR-VI

(*) Ente/organismo privo di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero al R.E.A. o ad altro pubblico registro.
Riconoscimento effettuato in via cautelativa e subordinato all'esito del giudizio di cui al ricorso proposto avanti il TAR del Veneto (Registro Generale n. 1660/2006).

Allegato B

Reg. (CE) n. 1257/99 – Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000-2006
Misura Y – "Aiuti per l'utilizzo di servizi di consulenza aziendale"
DGR n. 1311 del 10 maggio 2006
Riconoscimento degli Organismi di consulenza.
Quarto elenco di domande ammissibili - Limitazioni e prescrizioni

N. Ord.	ID. Domanda	Denominazione	Operatori non idonei	Motivazione della non idoneità	Operatori con obbligo formativo da assolvere	Prescrizioni tecniche
1	07ORGY0034	SERVIZI AGRICOLI INTEGRATI	-	-	Prodomi Andrea, Carmagnani Roberto, Lonardi Daniele	-

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 203 del 24 aprile 2007

Decreto n. 22 del 25/01/2006 "Nomina rappresentanti per la Commissione d'esame di cui al Dpr 495/92 art. 240 lettera h) e successive modifiche ed integrazioni Dgr n.1363 del 10/05/2006 e Dgr n. 1568 del 23/05/2006 per "Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore". Variazione componente supplente per la provincia di Belluno.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Dirigente regionale

- Visto il proprio decreto n. 22 del 25/01/2006 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del corso per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore per la provincia di Belluno;
- Considerato che con il suddetto provvedimento sono stati designati per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale componente effettivo il signor Bee ing. Gianni quale componente supplente il sig. Burigo ing. Fabio;
- Vista la nota del 19/04/2007 prot. n. 3429 - fasc. 050 S.I.I.T. con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato il nominativo del signor Casolla ing. Nicola da designarsi quale componente effettivo in sostituzione del summenzionato funzionario sig. Bee ing. Gianni;
- Ritenuto pertanto di confermare i rimanenti nominativi disposti con D.D.R. n. 22 succitato e di procedere alla nomina del signor Casolla ing. Nicola quale componente effettivo della Commissione esaminatrice per la Provincia di Belluno per "Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore";
- Attesa la regolarità dell'istruttoria la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, in particolare con le disposizioni della L.R. 39/2001;

decreta

- La nomina della Commissione esaminatrice per la Provincia di Belluno per "Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" che risulta così composta:

Nominativi componenti	Effettivo	Supplente
Presidente Rappresentanza Regione Veneto	Frare dott.ssa Susanna	Pierantonio Belcaro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Casolla ing. Nicola	Burigo ing. Fabio
Unione Province Italiane	Frison Danilo	Fant Marco
Associazione Nazionale Comuni	Raccanello Luigino	Longo Massimo

Caccin

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI n. 30 del 16 aprile 2007

"Fondazione Masi", con sede in località Gargagnago di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del Dpr n. 361/2000 e dell'art. 14 del Dpr n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Il Dirigente

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, in data 6 luglio 2000, rep. n. 54644, si costituiva la "Fondazione Masi", con sede in località Gargagnago di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), avente finalità di promozione e valorizzazione, in tutte le sue forme, della Civiltà Veneta storicamente e linguisticamente appartenuta ai territori della Repubblica Serenissima, nonché della cultura vitivinicola;
- il Consiglio di Fondazione, in data 13 maggio 2005, come da atto a rogito del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (VR), pari data, rep. n. 924 e in data 12 settembre 2006, come da atto a rogito della dott.ssa Laura Curzel, notaio in Verona, pari data, rep. n. 26904, apportava alcune modifiche statutarie;
- con documentata istanza datata 10 novembre 2006 (prot. reg. n. 659012/41.15 del 16 novembre 2006) il Vice Presidente della Fondazione chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- con nota del 21 dicembre 2006 (prot. reg. n. 734531/41.15) la scrivente Direzione formulava alcuni rilievi in ordine allo statuto concernenti, in particolare, le funzioni del Vice Presidente, il numero dei membri il Consiglio di Fondazione e l'ammontare del fondo iniziale dell'Ente, ritenuto non adeguato;
- dopo interlocutorie, il Consiglio di Fondazione in data 29 gennaio 2007, come da atto a rogito della dott.ssa Laura Curzel, notaio in Verona, pari data, rep. n. 27768, apportava modifiche allo statuto adeguandosi ai rilievi di cui alla citata nota regionale del 21 dicembre 2006;
- con nota del 22 febbraio 2007 (prot. reg. n. 115485/41.15 del 27 febbraio 2007) il Vice Presidente trasmetteva il verbale del Consiglio di Fondazione in data 29 gennaio 2007, con allegato lo statuto così modificato; la citata nota veniva integrata con successiva documentazione in data 26 marzo 2007 (prot. reg. n. 184498/41.15 del 30 marzo 2007);
- scopo attuale della Fondazione, risultante dallo statuto di cui all'atto notarile del 29 gennaio 2007, è quello di promuovere e valorizzare il territorio, la popolazione, il patrimonio culturale e le grandi capacità dell'ingegno e produttive della Civiltà Veneta;
- la Fondazione, c.f. n. 93135650237, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto; la stessa dispone di un patrimonio iniziale complessivo, risultante dall'atto costitutivo del 6 luglio 2000 e dall'atto notarile del 29 gennaio 2007, di € 50.000,00.

Tutto ciò premesso:

- Visto l'atto a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, in data 6 luglio 2000, rep. n. 54644, costitutivo della Fondazione;
- Visti gli atti a rogito del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (VR), in data 13 maggio 2005, rep. n. 924, e della dott.ssa Laura Curzel, notaio in Verona, in data 12 settembre 2006, rep. n. 26904;
- Vista l'istanza del Vice Presidente della Fondazione datata 10 novembre 2006 (prot. reg. n. 659012/41.15 del 16 novembre 2006);
- richiamata la nota della scrivente Direzione in data 21 dicembre 2006 (prot. reg. n. 734531/41.15);
- Visto l'atto a rogito della dott.ssa Laura Curzel, notaio in Verona, in data 29 gennaio 2007, rep. n. 27768;
- Viste le note del Vice Presidente della Fondazione datate 22 febbraio 2007 (prot. reg. n. 115485/41.15 del 27 febbraio 2007) e 26 marzo 2007 (prot. reg. n. 184498/41.15 del 30 marzo 2007);
- Visti gli artt. 1 e 7 del Dpr n. 361/2000 e l'art. 14 del Dpr n. 616/1977;
- richiamato l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e la conseguente Dgr n. 400/2000;
- richiamata la Dgr n. 112/2001, istitutiva del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, integrata e modificata con Dgr n. 3898/2003;
- Visto, infine, l'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997;

decreta

1. sussistono i presupposti di diritto e di fatto per il conferimento della personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Masi", con sede in località Gargagnago di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), c.f. n. 93135650237, costituita con atto a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, in data 6 luglio 2000, rep. n. 54644;
2. si approva lo statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito della dott.ssa Laura Curzel, notaio in Verona, in data 29 gennaio 2007, rep. n. 27768, consistente in n. 27 (ventisette) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);
3. si iscrive con effetto costitutivo, comportante il conferimento della personalità giuridica di diritto privato, la predetta Fondazione al n. 394 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Boaretto

Allegato

(omissis)

(L'allegato statuto, rep. n. 27.768 del 29 gennaio 2007, con atto a rogito della dott.ssa Laura Curzel, notaio in Verona, di cui si omette la pubblicazione, è depositato presso il Registro regionale delle Persone Giuridiche - sito in Mestre (VE), via Poerio n. 34, Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti - e può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 3 del Dpr 10 febbraio 2000, n. 361, *ndr*).

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 760 del 28 marzo 2007

L.R. 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici". Comune di Pieve d'Alpago (BL). Accertamento delle terre di uso civico.

[Foreste ed economia montana]

L'Assessore regionale alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Con la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, lo Stato ha emanato le disposizioni per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici.

Con R.D. 26.2.1928 n. 332 è stato approvato il regolamento per la esecuzione della L. 16.6.1927 n. 1766.

Successivamente la Regione del Veneto, con Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, ha disciplinato l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle, nel caso esistano, all'uso previsto dalla L. 1766/27, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

In ottemperanza alle disposizioni della Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, l'Amministrazione Comunale di Pieve d'Alpago ha deciso di avviare la pratica per l'accertamento delle terre di uso civico di propria pertinenza.

Con provvedimento n. 27 del 9.3.1999 la Giunta Comunale di Pieve d'Alpago pertanto ha deliberato di proporre alla Regione del Veneto la nomina del geom. Elio Olivotto, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Belluno, quale perito incaricato delle operazioni di accertamento della consistenza delle terre di uso civico nel Comune di Pieve d'Alpago. In attuazione di tale deliberazione il Sindaco ha formalizzato l'istanza di nomina con nota prot. n. 1568 del 23.3.1999.

Il Dirigente regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana, con proprio decreto n. 2128 del 4.11.1999, ha nominato, quale perito istruttore incaricato di eseguire le operazioni di accertamento delle terre di uso civico in Comune di Pieve d'Alpago, il citato geom. Elio Olivotto.

A seguito della conclusione delle operazioni di accertamento da parte del perito, il Consiglio Comunale di Pieve d'Alpago, con provvedimento n. 53 del 20.11.2000, ha deliberato di approvare tutti gli atti progettuali relativi all'accertamento delle terre di uso civico, ivi comprese le relative proposte di riordino. L'ammontare complessivo delle terre collettive di uso civico in Comune di Pieve d'Alpago risulta pari a ha 554.75.60; in particolare, il Consiglio comunale ha approvato la reintegra di diversi mappali, per una superficie complessiva di ha 506.16.10, goduti in modo promiscuo dai frazionisti di Plois e Curago e dalla Mensa vescovile, ora intestati solamente all'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero e, secondo la perizia del geom. Olivotto, occupati senza titolo dall'Istituto.

Detta deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, gli elaborati del progetto di accertamento sono stati depositati per trenta giorni a partire dal 24.11.2000 presso la Segreteria del Comune, ed è stato notificato agli interessati l'avvenuto deposito. In risposta a tale notifica ricevuta il 27.11.2000, l'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero (I.D.S.C.), rappresentato dall'Avv. Pio Silvio Lott, ha inviato una comunicazione, registrata al protocollo del Comune di Pieve d'Alpago al n. 6956 del 23.12.2000, nella quale manifestava la sua opposizione alla delibera n. 53 del 20.11.2000 e chiedeva al Consiglio Comunale di annullarla, relativamente alle parti concernenti l'Istituto Diocesano. L'opposizione dell'I.D.S.C. sosteneva, in sintesi, che i terreni in questione non sono mai stati di esclusiva proprietà del Comune di Pieve d'Alpago e, quindi, non hanno mai fatto parte dei beni demaniali o patrimoniali del Comune.

Con deliberazione n. 2 del 22.1.2001, il Consiglio Comunale di Pieve d'Alpago, dopo aver consultato il perito Geom. Elio Olivotto, ha esaminato l'opposizione pervenuta, e ha approvato in via definitiva il progetto di accertamento delle terre di uso civico, ritenendo che l'osservazione ricevuta non apporti nuovi elementi allo studio storico sul quale si è basato l'accertamento.

Con nota prot. n. 668 del 6.2.2001, il Sindaco di Pieve d'Alpago ha trasmesso alla Regione del Veneto, per l'adozione del provvedimento finale di chiusura delle operazioni di accertamento e riordino, gli elaborati progettuali redatti dal geom. Elio Olivotto, unitamente alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 20.11.2000 e n. 2 del 22.1.2001, e all'osservazione pervenuta dall'I.D.S.C.

La Direzione Foreste ed Economia montana, dopo aver esaminato il progetto di accertamento e riordino delle terre di uso civico in Comune di Pieve d'Alpago, le connesse deliberazioni del Consiglio Comunale, e l'osservazione presentata dall'I.D.S.C., ha richiesto al Comune, con nota prot. n. 2653/48.03/730 del 13.3.2003, alcuni chiarimenti ed integrazioni agli elaborati progettuali. In tale nota la Direzione, nel confutare gli argomenti dell'Istituto Diocesano, ha comunque evidenziato la necessità di chiarire il possesso controverso con l'I.D.S.C. e di procedere a un esperimento di conciliazione, ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/27.

Il geom. Elio Olivotto ha fornito, in data 18.3.2003 e in data 28.3.2003, i chiarimenti richiesti, mentre l'Amministrazione comunale ha avviato un tentativo di avvicinamento all'I. D.S.C. domandando, con nota prot. n. 1113 del 21.2.2005, la collaborazione della Direzione Regionale Foreste ed Economia montana, che ha manifestato la propria disponibilità al riguardo.

In un incontro tenutosi presso la sede della Direzione Regionale Foreste ed Economia montana, il Sindaco di Pieve d'Alpago ha comunicato all'Amministrazione regionale che, a seguito di accordi intervenuti con l'I.D.S.C., è stata delineata la soluzione transattiva della controversia in argomento, finalizzata a riconoscere la piena ed esclusiva proprietà dei terreni in questione ai frazionisti di Plois e Curago. In tale occasione la Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana ha indicato le azioni necessarie per perfezionare l'accordo transattivo nel frattempo raggiunto con l'Istituto Diocesano.

Infine con nota prot. n. 3702 del 13.6.2006 il Comune di Pieve d'Alpago ha trasmesso all'Amministrazione regionale, per

la relativa approvazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/27, l'atto di conciliazione n. 159 di repertorio del 12.6.2006, rogato dal proprio Segretario comunale, avente per oggetto "Conciliazione stragiudiziale tra il Comune di Pieve d'Alpago e l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero per la definizione della controversia relativa alla contestazione di titolarità, possesso e godimento sui terreni di estensione pari a ha 506.16.10 siti in Comune di Pieve d'Alpago località Monte Venal e Monte Scalet - art. 29 della L. 1766/27".

Il contenuto della Conciliazione può essere riassunto come segue:

- il Comune di Pieve d'Alpago si impegna a corrispondere all'I.D.S.C. la somma di Euro 25.000,00 affinché sia riconosciuto al Comune per le frazioni di Plois e di Curago la piena ed esclusiva proprietà, possesso e godimento dei terreni individuati al N.C.T. al fg 1, mappali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e al fg 2, mappali nn. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 46, 47, 49, 51, 57 e al N.C.E.U. al fg 2 mappale n. 59, immobili siti in Comune di Pieve d'Alpago, in località Monte Venal e Monte Scalet;
- i beni oggetto della conciliazione restano assoggettati al regime giuridico degli usi civici a favore dei frazionisti di Plois e Curago;
- le parti riconoscono che, per effetto della realizzazione dell'impianto di derivazione idrica già compiuta nel 1929, il mappale 12 del fg. 2, alienato dalla Mensa Vescovile nel 1929 alla Società Idroelettrica Sile di Treviso, ha irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreno boschivo o pascolivo e il Comune di Pieve d'Alpago chiede pertanto alla Regione del Veneto la sclassificazione della particella ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31/94.

All'atto di conciliazione sono allegati:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I. D.S.C. n. 2 del 28.3.2006 che approva la definizione della controversia con il Comune di Pieve d'Alpago e ne chiarisce le condizioni;
- il parere tecnico di congruità del corrispettivo per la conciliazione, rilasciato dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Pieve d'Alpago;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dell'11.4.2006 che approva gli atti preliminari della conciliazione e attribuisce al Sindaco il mandato di sottoscrivere l'atto definitivo.

A seguito dell'esame conclusivo, da parte dell'Amministrazione regionale, della documentazione relativa all'accertamento, la Direzione Foreste ed Economia montana, con nota prot. n. 484848/48.0303 del 16.8.2006, ha chiesto di conoscere la destinazione attuale e le proposte di riordino aggiornate relative all'ex mappale 595 del fg 17, già inserito tra le terre di uso civico e ora frazionato in tre nuove particelle catastali. Il Comune di Pieve d'Alpago, con note prot. n. 6030 del 6.10.2006, n. 6459 del 27.10.2006 e n. 1148 del 26.2.2007, ha fornito le informazioni richieste, trasmettendo inoltre la Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 18.12.2006, con la quale sono state formalizzate le proposte di riordino inerenti i mappali 1115, 1116 e 1117 derivanti dal frazionamento del mappale 595 del fg. 17.

La situazione risultante dalle operazioni di accertamento delle terre civiche del Comune di Pieve d'Alpago medesimo può essere, pertanto, riassunta nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A:	Elenca le terre di uso civico in Comune di Pieve d'Alpago individuate nel progetto di accertamento presentato dal Comune medesimo. La superficie complessiva di dette terre è pari a ha 554.75.60.	
Allegato B:	Atto di conciliazione riguardante "Conciliazione stragiudiziale tra il Comune di Pieve d'Alpago e l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero per la definizione della controversia relativa alla contestazione di titolarità, possesso e godimento sui terreni di estensione pari a ha 506.16.10 siti in Comune di Pieve d'Alpago località Monte Venal e Monte Scalet - art. 29 della L. 1766/27", stipulato in data 12.6.2006 tra il Comune di Pieve d'Alpago e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e riguardante i terreni, compresi tra quelli elencati nell'allegato A, distinti al catasto di Pieve d'Alpago come segue: N.C.T. al fg 1, mappali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e al fg 2, mappali nn. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 46, 47, 49, 51, 57 e N.C.E.U. al fg 2 mappale n. 59. La superficie complessiva di dette terre è pari a ha 506.16.10. L'atto di conciliazione comprende anche il terreno censito al fg 2 mappale 12 di ha 0.40.10, oggetto in passato di alienazione finalizzata alla realizzazione di impianto idroelettrico. Tale mappale viene riconosciuto in piena ed esclusiva proprietà della Società Dalmazia Trieste S.p.A.	
Allegato C:	Individua le terre di uso civico, comprese tra quelle elencate nell'allegato A, che hanno irreversibilmente perduto la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate. La perdita irreversibile della destinazione agro-silvo-pastorale è dovuta al fatto che tali beni sono occupati da edifici e opere relativi a un impianto di derivazione idroelettrica e da un magazzino e una pertinenza stradale. Tali terre possono essere sclassificate, ai sensi dell'art. 7, comma II, della L.R. 31/94, come richiesto dall'Amministrazione Comunale. La superficie complessiva di dette terre è pari a ha 0.41.26.	
Allegato D,	tabella 1:	Individua le terre di uso civico, comprese tra quelle elencate nell'allegato A, in piena disponibilità delle Collettività titolari, sulle quali sono esercitabili gli usi civici di pascolo e legnatico, da dichiarare quali attuali terreni di uso civico del Comune di Pieve d'Alpago per le sue frazioni di Plois, Curago e Garna, e da assegnare alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/27. La superficie complessiva di dette terre è pari a ha 48.18.24;
	tabella 2:	Individua le terre di uso civico, comprese tra quelle elencate nell'allegato A, oggetto della conciliazione stragiudiziale tra il Comune e l'Istituto Diocesano di sostentamento del clero, da dichiarare quali attuali terreni di uso civico di appartenenza delle frazioni di Plois e Curago, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo e legnatico, e da assegnare alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/27. La superficie complessiva di dette terre è pari a ha 506.16.10.
	La superficie totale delle terre elencate nell'allegato D pertanto ammonta a ha 554.34.34.	

Considerato quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di:

1) approvare il progetto aggiornato di accertamento e riordino delle terre di uso civico e la connessa documentazione presentata dal Comune di Pieve d'Alpago;

2) prendere atto che dall'esecuzione delle operazioni di accertamento del demanio civico risulta un ammontare complessivo di terre di uso civico in Comune di Pieve d'Alpago pari a ettari 554.75.60, costituite dai mappali catastali individuati nell'elenco dell'allegato A;

3) procedere, ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/27, all'approvazione dell'atto di conciliazione "Conciliazione stragiudiziale tra il Comune di Pieve d'Alpago e l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero per la definizione della controversia relativa alla contestazione di titolarità, possesso e godimento sui terreni di estensione pari a ha 506.16.10 siti in Comune di Pieve d'Alpago località Monte Venal e Monte Scalet - art. 29

della L. 1766/27", stipulato in data 12.6.2006 tra il Comune e l'Istituto Diocesano di Belluno, di cui all'allegato B, e riguardante i terreni distinti al catasto di Pieve d'Alpago come segue: N.C.T. al fg 1, mappali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e al fg 2, mappali nn. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 46, 47, 49, 51, 57; N.C.E.U. al fg 2 mappale n. 59. L'atto di conciliazione comprende anche il terreno censito al fg 2 mappale 12 di ha 0.40.10, oggetto in passato di alienazione finalizzata alla realizzazione di impianto idroelettrico. Tale mappale viene riconosciuto in piena ed esclusiva proprietà della Società Dalmazia Trieste S.p.A.;

4) procedere, ai sensi dell'art. 7 comma II della L.R. 31/94 e per i motivi sopra indicati, alla sclassificazione delle terre di uso civico individuate nell'elenco dell'allegato C, per una superficie complessiva pari a ettari 0.41.26;

5) Di dare atto che, per l'utilizzo dei beni sclassificati di cui all'allegato C il Comune di Pieve d'Alpago è tenuto:
- ad acquisire le eventuali autorizzazioni ulteriori che fossero previste dall'ordinamento in capo ad altre pubbliche autorità, necessarie sulla base di specifiche norme di settore;
- a rispettare e/o indennizzare i diritti e gli interessi in qualunque modo acquisiti o preesistenti di soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
- a destinare i proventi derivanti da eventuali successive alienazioni dei beni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico;
- a lasciare indenne la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei beni oggetto di sclassificazione.

6) dichiarare quali attuali terre di uso civico del Comune di Pieve d'Alpago le terre individuate nell'elenco dell'allegato D, tabelle 1 e 2, di superficie complessiva pari a ettari 554.34.34, per le quali si dispone l'assegnazione a categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/27;

7) di stabilire che il Comune di Pieve d'Alpago deve presentare ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/94, domanda di autorizzazione al mutamento di destinazione del terreno di uso civico censito al fg 17, mappale 1115.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla contabilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il Dpr 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 e relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 2128 del 4.11.1999;

Esaminato il progetto di riordino delle terre di uso civico del Comune di Pieve d'Alpago (BL), redatto dal geom. Elio Olivotto e relativi elaborati istruttori suppletivi, nonché le connesse integrazioni documentali e le osservazioni pervenute;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Pieve d'Alpago n. 53 del 20.11.2000, n. 2 del 22.1.2001, n. 13 dell'11.4.2006 e n. 56 del 18.12.2006;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. n. 2 del 28.3.2006;

Visto l'atto di conciliazione n. 159 di rep. del 12.6.2006;

Viste le note della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 2653/48.03/730 del 13.3.2003, n. 232057/48.0303 del 31.3.2005 e n. 484848/48.0303 del 16.8.2006;

Viste le note dell'Amministrazione comunale di Pieve d'Alpago (BL) prot. n. 1568 del 23.3.1999, n. 668 del 6.2.2001, n. 1113 del 21.2.2005, n. 3702 del 13.6.2006, n. 6030 del 6.10.2006, n. 6459 del 27.10.2006 e n. 1148 del 26.2.2007;

delibera

1. Di dichiarare quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare il progetto complessivo di accertamento delle terre di uso civico del Comune di Pieve d'Alpago (BL), redatto dal perito geom. Elio Olivotto e la connessa documentazione presentata dal Comune di Pieve d'Alpago.

3. Di prendere atto che, dall'esecuzione delle operazioni di accertamento del demanio civico del Comune di Pieve d'Alpago, risulta un ammontare complessivo di terre di uso civico pari a ettari 554.75.60, costituite dai mappali catastali individuati nell'elenco dell'allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).

4. Di approvare, ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/27, l'atto di conciliazione n. 159 di repertorio del 12.6.2006, rogato dal Segretario comunale, avente per oggetto "Conciliazione stragiudiziale tra il Comune di Pieve d'Alpago e l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero (I.D.S.C.) per la definizione della controversia relativa alla contestazione di titolarità, possesso e godimento sui terreni di estensione pari a ha 506.16.10 siti in Comune di Pieve d'Alpago località Monte Venal e Monte Scalet - art. 29 della L. 1766/27", stipulato tra il Comune di Pieve d'Alpago e l'I.D.S.C., di cui all'allegato B (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) e riguardante i terreni distinti al catasto di Pieve d'Alpago come segue: N.C.T. al fg 1, mappali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e al fg 2, mappali nn. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 46, 47, 49, 51, 57 e N.C.E.U. al fg 2 mappale n. 59.

L'atto di conciliazione comprende anche il terreno censito al fg 2 mappale 12 di ha 0.40.10, oggetto in passato di alienazione finalizzata alla realizzazione di impianto idroelettrico; tale mappale viene riconosciuto in piena ed esclusiva proprietà della Società Dalmazia Trieste S.p.A.

5. Di disporre, per le motivazioni meglio indicate in premessa, la sclassificazione, ai sensi dell'art. 7, comma II, della L.R. 31/94, delle terre di uso civico individuate di cui all'allegato C (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate; la superficie complessiva di dette terre è pari a ettari 0.41.26.

6. Di dare atto che, per l'utilizzo dei beni sclassificati di cui all'allegato C, il Comune di Pieve d'Alpago è tenuto:
- ad acquisire le eventuali autorizzazioni ulteriori che fossero previste dall'ordinamento in capo ad altre pubbliche autorità, necessarie sulla base di specifiche norme di settore;
- a rispettare e/o indennizzare i diritti e gli interessi in qualunque modo acquisiti o preesistenti di soggetti pubblici o privati nell'area interessata;

- a destinare i proventi derivanti da eventuali successive alienazioni dei beni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico;
- a lasciare indenne la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei beni oggetto di sclassificazione.

7. Di dichiarare quali attuali terre di uso civico del Comune di Pieve d'Alpago, sulle quali sono esercitabili gli usi civici di pascolo e legnatico, e per le quali si dispone l'assegnazione a categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/27, le terre individuate nell'elenco dell'allegato D - Tabelle 1 e 2 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di superficie complessiva pari a ettari 554.34.34, distinte come segue:

- allegato D - Tabella 1: terre di uso civico, già in piena disponibilità delle Collettività titolari. La superficie risultante è pari a ettari 4.18.24;
- allegato D - Tabella 2: terre di uso civico, di appartenenza delle frazioni di Plois e Curago, oggetto di conciliazione stragiudiziale tra il Comune e l'Istituto Diocesano. La superficie risultante è pari a ettari 506.16.10.

8. Di stabilire che il Comune di Pieve d'Alpago deve presentare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/94, domanda di autorizzazione al mutamento di destinazione del terreno di uso civico censito al fg 17, mappale 1115.

9. Di inviare il presente provvedimento al Comune di Pieve d'Alpago, affinché venga affisso all'Albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi, nonché al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e all'Istituto Diocesano di sostentamento del clero.

10. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.6.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Dpr 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente provvedimento.

(segue allegato)

Allegato A

**Comune di Pieve d'Alpago - Terre di uso civico originarie,
come risultanti dalle operazioni di accertamento,
appartenenti ai frazionisti di Plois, Curago e Garna del Comune di Pieve d'Alpago**

Fg.	N. map.	Superficie in ettari			Qualità di coltura	Note	Beneficiari
		ha	a	ca			
1	1	77	83	0	incolto sterile		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	2	34	2	40	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	3	60	9	80	incolto sterile		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	4	44	61	40	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	5	20	10	30	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	6	71	21	60	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	7	17	82	20	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	8	1	85	80	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	9	13	66	0	bosco ceduo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	10	5	31	0	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	11	5	55	40	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	12	8	3	50	incolto sterile		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	13	14	37	70	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	14	1	75	10	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	15	0	82	20	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	16	0	43	60	incolto sterile		Abitanti della frazione di Curago
1	17	5	89	30	bosco ceduo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	1	10	90	30	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	2	0	86	90	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	3	1	30	90	incolto sterile		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	5	0	10	80	incolto sterile		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	6	0	0	90	fabbricato urbano	impianto di derivazione idrica	
2	7	0	43	70	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	8	1	33	80	pascolo		Abitanti della frazione di Plois e di Curago
2	9	31	52	70	pascolo		Abitanti della frazione di Plois e di Curago

Fg.	N. map.	Superficie in ettari			Qualità di coltura	Note	Beneficiari
		ha	a	ca			
2	10	3	85	80	incolto produttivo		Abitanti della frazione di Plois e di Curago
2	11	4	21	0	pascolo		Abitanti della frazione di Plois e di Curago
2	12	0	40	20	fabbricato urbano	impianto di derivazione idrica	
2	13	4	68	30	bosco ceduo		Abitanti della frazione di Plois e di Curago
2	14	10	2	60	bosco ceduo		Abitanti della frazione di Plois e di Curago
2	15	0	47	50	pascolo		Abitanti della frazione di Plois e Curago
2	16	0	51	50	bosco ceduo		Abitanti della frazione di Plois e Curago
2	46	2	79	20	pascolo		Abitanti della frazione di Plois e Curago
2	47	3	16	50	incolto produttivo		Abitanti della frazione di Plois e Curago
2	48	0	1	50	fabbricato rurale		Abitanti della frazione di Plois e Curago
2	49	47	33	0	incolto produttivo		Abitanti della frazione di Plois e Curago
2	50	1	83	50	pascolo		Abitanti della frazione di Plois e Curago
2	51	1	21	60	pascolo		Abitanti della frazione di Plois e Curago
2	57	0	73	75	pascolo	deriva dal frazionamento del mappale 4, ora soppresso	Abitanti della frazione di Plois e Curago
2	59	0	2	35	fabbricato rurale	deriva dal frazionamento del mappale 4, ora soppresso	Abitanti della frazione di Plois e Curago
3	1	17	81	30	pascolo		Abitanti della frazione di Curago
3	2	24	99	0	incolto sterile		Abitanti della frazione di Curago
9	138	0	19	30	incolto produttivo		Abitanti della frazione di Plois
9	161	0	19	80	bosco ceduo		Abitanti della frazione di Plois
10	119	0	1	90	bosco ceduo		Abitanti della frazione di Plois
10	204	0	1	80	incolto produttivo		Abitanti della frazione di Plois
17	720	0	12	10	bosco ceduo		Abitanti della frazione di Garna
17	822	0	3	10	seminativo		Abitanti della frazione di Garna
17	1115	0	18	54	seminativo	in parte destinato a parcheggio pubblico	Abitanti della frazione di Garna
17	1116	0	0	14	Ente Urbano	magazzino; unito alla particella 1142	
17	1117	0	0	2	seminativo	pertinenza strada pubblica	
superficie totale		**554**	**75**	**60**			

Allegato B

Repubblica Italiana
Comune di Pieve d'Alpago Provincia di Belluno

Rep. nr. 159

Conciliazione stragiudiziale tra il comune di Pieve d'Alpago e l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero per la definizione della controversia relativa alla contestazione di titolarità possesso e godimento sui terreni di estensione pari a 506.16.10 ha siti in comune di Pieve d'Alpago località Monte Venal e Monte Scalet- art. 29 della legge n.1766/1927

L'anno 2006 (duemilasei), addì 12 del mese di giugno,

12/06/2006

nella Residenza Municipale di Pieve d'Alpago in Via Roma 31, avanti a me dr.ssa Carmela Cipullo, Segretario Comunale del Comune di Pieve d'Alpago, abilitato dall'art. 97, comma 4 lett.c) del D.Lgs. 267/2000 a rogare atti pubblici nei quali il comune è parte, sono comparsi i signori:

1) Erminio Mazzucco, nato a Pieve d'Alpago il 25/12/1959, residente in Pieve d'Alpago, alla via S.Antonio n.5, in qualità di Sindaco pro-tempore in rappresentanza del Comune di Pieve d'Alpago (Belluno), C.F. e P. Iva 00206340259, domiciliato per questo atto presso il Municipio di Via Roma, 31, del Comune di Pieve d'Alpago che dichiara di agire in nome, conto ed interesse del Comune stesso, all'uopo autorizzato dal Consiglio Comunale, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11.04.2006;

2) dr. Cesare Zaccone, nato a Rebbio-Como il 15.05.1934, Presidente del Consiglio di Amministrazione del'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Belluno Feltre, che dichiara di agire in nome, conto ed interesse del medesimo Istituto Diocesiano, all'uopo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, giusta verbale del C.d.A nr.2 del 28.03.2006.

I predetti Comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono

che con deliberazione del Consiglio Comunale di Pieve d'Alpago n. 53 del 20.11.2000 è stato approvato il progetto di

accertamento delle terre di uso civico appartenenti alle collettività del Comune di Pieve d'Alpago, tra cui quelle delle frazioni di Plois e di Curago, redatto, ai sensi della L.R. 22.07.1994 n. 31, dal perito incaricato Geom. Elio Olivotto;

che tale progetto è in corso di istruttoria da parte della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, ai fini dell'adozione del provvedimento finale di chiusura delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico del Comune di Pieve d'Alpago;

che dal citato progetto di accertamento, a seguito della ricostruzione dei passaggi storici inerenti il demanio civico del Comune di Pieve d'Alpago, è risultata l'esistenza di antiche controversie su alcuni terreni, di estensione pari a 454.66.70 Ha siti in Comune di Pieve d'Alpago - località Monte Scalet e Monte Venal e distinti al cessato Catasto Austriaco come segue:

mappali 723 - 724 - 725 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740;

intestati alla Mensa Vescovile di Belluno in possesso di Monsignor Conte Luigi Zuppani ed abitanti delle frazioni di Plois e Curago;

che soggetti di tale controversia sono il Comune di Pieve d'Alpago per le frazioni di Plois e Curago e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, i quali hanno ereditato l'antica contestazione di possesso tra le collettività di Plois e Curago e il Vescovo di Belluno;

che, in particolare, dalle indagini storiche e catastali effettuate nell'ambito del citato progetto di accertamento, è emerso quanto segue:

- i terreni del comprensorio Monte Venal e Monte Scalet da tempo immemorabile sono gravati dal diritto di uso civico di pascolo e legnatico a favore dei frazionisti di Plois e di Curago con riserva del Vescovo di Belluno del diritto di pascolo nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto;
- nel corso del tempo tali terreni sono stati oggetto di diverse intestazioni catastali, tra cui dapprima la Mensa Vescovile di Belluno in possesso di Monsignor Conte Luigi Zuppani ed abitanti delle frazioni di Plois e Curago, poi il Demanio nazionale ed infine l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero;
- in mancanza di titoli o documenti dimostrativi della patrimonialità di tali terreni, questi sono da ritenersi originarie terre collettive;
- attualmente i terreni del comprensorio Monte Venal e Monte Scalet, ivi compreso l'immobile-ente urbano di cui appresso, intestati all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, presentano una superficie territoriale di estensione pari complessivamente a 506.16.10 ettari, corrispondente, in Comune censuario di Pieve d'Alpago N.C.T., ai mappali nnr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 del Fgl.1 ed ai mappali del Fgl.2 nnr. 1,2,3,5,7,9,10,11,13,14,46,47,49,51,57 e l'immobile, mapp. 59 - Ente Urbano, Fgl.2 del NCEU;
- I mappali 57 e 59 appena citati costituiscono l'ex mapp 4, così risultanti a seguito di frazionamento tipo mappale n.13150.1/2003 del 18.11.2003;
- l'attuale maggiore superficie dei terreni afferenti al comprensorio Monte Venal e Monte Scalet rispetto a quella indicata nel vecchio catasto Austriaco (Ha 454.66.70) è dovuta ad una rettifica dei confini con il Comune di Soverzene e con la Provincia di Pordenone;
- tra le terre oggetto dell'antica controversia è compreso anche il terreno attualmente censito al catasto del Comune di Pieve d'Alpago al Fg. 2 mappale 12 (ex mappali del catasto austriaco 725 b e d - 729 b - 730 b) di mq 4.020, che in passato è stato venduto dalla Mensa Vescovile di Belluno alla Società Idroelettrica SILE, con contratto n. 3090 di repertorio del 16.05.1929 dott. Alessandro Da Borso, Notaio in Longarone, iscritto nel ruolo del distretto notarile (BL), registrato a Belluno il 17 maggio 1929 con il n. 1507, trascritto a Belluno il 17.05.1929 al n. Vol 444 N.1626 R.G. e n. Vol. 202 n.1748 R.P.;
- il suddetto terreno censito al Fg. 2 mappale 12 è stato oggetto dei seguenti passaggi di proprietà e di conferimento:
  - Dalla Soc.tà Idroelettrica Sile a Soc. Idroelettrica di Belluno con sede in Belluno (atto Notaio Maranello di Treviso del 30.03.1929 n.10630 reg. a Treviso il 19.04.1929 n.1951 -vol.118- trascritto a Bl. il 08.05.1929 n.1540, nella cui nota di trascrizione si dà atto che i

mappali 729-730 e 725 derivano dalla proprietà della Mensa Vescovile di Belluno e che su questi terreni si trovano gli edifici e le opere del 1° salto d'Alpago);

- Dalla Soc.tà Idroelettrica Sile a Soc. Idroelettrica di Belluno con sede in Belluno per conferimento d'azienda di tutti gli impianti (atto notaio Galante di Mogliano Veneto del 6.03.1931, rep.n.1146, registrato a Treviso il 21.03.1931 n.1701 vol 122);
- da Soc. Idroelettrica di Belluno con sede in Belluno a Soc.tà Idroelettrica Veneta con sede in Venezia (atto Notaio Candiani di Venezia del 21.07.32 n. 14567, reg. a Venezia il 27.07.32 n. 315 vol 197 - viene precisato il 1° salto d'Alpago);
- dalla Soc. Idroelettrica Veneta con sede in Venezia alla SADE con sede in Venezia con atto di conferimento (Atto notaio Candiani di Venezia del 4.08.34 n. 16252, reg. a Venezia 24.08.34 n. 607 vol 202);
- dalla Sade a favore di Ente Nazionale per l'Energia Elettrica -Enel S.pA con sede in Roma a seguito della nazionalizzazione energia elettrica del 1963;
- da Ente Nazionale per l'Energia Elettrica -Enel S.pA con sede in Roma alla Dalmazia Trieste spa con sede in Roma (con atto Notaio Capasso Alberto Vladimiro rep. n.57573 del 24.10.2003, trasc. nr. 2778.1/04);

Evidenziato che per effetto della realizzazione dell'impianto di derivazione elettrica, cd. 1° salto d'Alpago, già realizzato nell' anno 1929, come sopra detto, il terreno censito al Fg. 2 mappale 12 ha ormai irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreno boschivo o pascolivo e pertanto allo stesso terreno può essere applicato l'istituto della sclassificazione previsto dall'art. 7 della L.R. 31 del 22.07.1994;

Che con la predetta deliberazione del Consiglio Comunale di Pieve d'Alpago n. 53 del 20.11.2000 sono state approvate le risultanze del progetto di accertamento delle terre di uso civico appartenenti alle collettività del Comune di Pieve d'Alpago ed in particolare la proposta di reintegra al demanio collettivo dei terreni afferenti al comprensorio Monte Venal e Monte Scalet attualmente intestati all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero;

Che l'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero con nota in data 20.12.2000 ha presentato osservazione - opposizione alla proposta di reintegra dei terreni in argomento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Pieve d'Alpago n. 53 del 20.11.2000, notificata con lettera comunale prot. 6371 del 24.11.2000, rivendicando la proprietà dei beni medesimi;

Che il Consiglio Comunale di Pieve d'Alpago con provvedimento n. 2 del 22.01.2001 ha deliberato di non accogliere le osservazioni - opposizione formulate dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero;

Che l'Amministrazione regionale, dopo aver esaminato il progetto di accertamento delle terre di uso civico appartenenti alle collettività del Comune di Pieve d'Alpago e la connessa documentazione, con nota prot. N. 2653/48.03/730 del 13.03.2003, (acclarata al prot. del comune al nr. 1534 del 17.03.2003), ha segnalato, tra l'altro, la necessità di definire il possesso controverso con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, attraverso l'esperimento di una conciliazione, ai sensi dell'art. 29 della L. 16.06.1927 n. 1766;

Che le parti interessate, rappresentate dal Sindaco di Pieve d'Alpago e dal dr. Zaccone, a seguito di diversi colloqui, culminati nella richiesta formale del Comune di Pieve d'Alpago del 16.03.2006 (prot. comune nr. 1691/06/1) e nel verbale nr. 2 del 28.03.2006 di Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesiano per il Sostentamento del Clero, hanno concordato sull'opportunità di individuare in via transattiva, allo scopo di prevenire ogni lite e togliere ogni controversia, quale corrispettivo da riconoscere all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, da parte del Comune di Pieve d'Alpago per le frazioni di Plois e Curago e da parte delle frazioni medesime, l'importo complessivo di € 25.000,00 (di cui 3.000,00 direttamente dal Comune e 22.000,00 dalle frazioni di Plois e di Curago), affinché l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero rinunci ad ogni azione di reintegra o rivendica, a qualunque titolo, nei confronti del Comune di Pieve d'Alpago, e suoi eventuali aventi causa, relativamente ai sopra citati terreni censiti al catasto del Comune di Pieve d'Alpago al Fg.1 mappali nnr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 del Fgl.1 ed ai mappali nnr. 1,2,3, 5,7,9,10,11,13,14,46,47,49,51,57 e 59 - Ente Urbano, (questi ultimi due ex mapp 4, così risultanti a seguito di frazionamento tipo mappale n.13150.1/2003 del 18.11.2003), del Fgl.2 del comune censuario di Pieve d'Alpago e riconosca al Comune di Pieve d'Alpago per le frazioni di Plois e Curago la piena ed esclusiva proprietà (di suolo e soprassuolo), possesso e il godimento dei terreni in argomento;

Che l'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero con il predetto verbale nr.2/2006 di deliberazione di Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di trasferire, tramite atto di conciliazione stragiudiziale, al Comune di Pieve d'Alpago e/o altro Ente da questo indicato, al prezzo convenuto di 25.000,00 euro, tutti i diritti che l'Istituto possiede e vanta sui mappali in oggetto (mappali che vengono elencati puntualmente nella suddetta delibera e come sopra pure elencati), con contestuale rinuncia di ogni diritto posseduto su tali beni e ad ogni azione di reintegra o rivendica, a qualunque titolo, nei confronti del Comune di Pieve d'Alpago e suoi eventuali aventi causa;

Che l'Amministrazione comunale di Pieve d'Alpago ha verificato la congruità dell'importo oggetto di transazione, in funzione dei diritti rivendicati dalle parti, tramite attestazione effettuata dal proprio ufficio Tecnico Comunale, allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale nr.13 del 11.04.2006, esecutiva, di approvazione del presente schema di accordo, deliberazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Che le Frazioni di Plois e di Curago riunitesi in apposita Assemblea, hanno formalmente stabilito in data 29.05.2006, relativamente deliberando, di supportare il Comune di Pieve d'Alpago nella conciliazione con l'istituto Diocesiano per il Sostentamento del Clero, mettendo a disposizione la somma di euro 22.000,00, (oltre quella di euro 3.000,00 che riceveranno dal Comune quale somma vincolata per il medesimo scopo), a condizione che i terreni di cui alla contestazione vengano intestati al Comune di Pieve d'Alpago per le frazioni di Plois e di Curago;

Che nella medesima deliberazione l'Assemblea di frazionisti, riportando l'intesa raggiunta con il dr. Zaccone, rappresentante dell'Istituto Diocesano, precisa che la somma concordata di complessivi 25.000,00 euro, verrà versata all'Istituto in due rate, e precisamente: 1^ rata di euro 16.500,00 alla sottoscrizione del presente atto di conciliazione stragiudiziale e la 2^ rata, a saldo, entro un anno dalla medesima sottoscrizione;

Che le parti interessate hanno ritenuto pertanto di non procedere ad acquisizione di ulteriori valutazioni da parte di tecnici diversi, in considerazione del già raggiunto accordo tra le parti medesime;

Che l'Amministrazione comunale di Pieve d'Alpago, con deliberazione di Consiglio Comunale nr.13 del 11.04.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, ha espresso formalmente la propria volontà di addivenire alla conciliazione in oggetto, stabilendo:

- di provvedere alla stipula dell'atto di conciliazione stragiudiziale tra il Comune di Pieve d'Alpago e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Belluno-Feltre, quale conciliazione ai sensi dell'art. 29 dellla L. 1766/27, finalizzato a dirimere la controversia relativa alla contestazione di possesso sui terreni di estensione pari a 506.16.10 Ha siti in Comune di Pieve d'Alpago località Monte Venal e Monte Scalet;
- di approvare in complessivi € 25.000,00 (venticinquemila) il corrispettivo da riconoscere all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero per acquisire la piena ed esclusiva proprietà (di suolo e soprassuolo), possesso e il godimento dei terreni dell'area di Ha 506.16.10 siti in Comune di Pieve d'Alpago località Monte Venal e Monte Scalet, identificata al catasto del Comune stesso al Fg. 1 mappali nnr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 ed al Fgl.2 mapp. nnr. 1,2,3, 5,7,9,10,11,13,14,46,47,49,51,57 e 59 - Ente Urbano, (questi ultimi due ex mapp 4, così risultanti a seguito di frazionamento tipo mappale n.13150.1/2003 del 18.11.2003);
- di dare atto che il predetto importo complessivo di € 25.000,00 è costituito da un contributo di euro 3.000,00 a carico del Comune di Pieve d'Alpago, già stanziato in bilancio (residui 2005) da corrispondersi alla Consulta alla sottoscrizione della presente conciliazione, e dalla restante somma di € 22.000,00 direttamente a carico della Consulta di Plois e di Curago, di cui € 13.500,00 da versarsi pure alla sottoscrizione dell'atto e la restante quota di € 8.500,00 a saldo, entro un anno dalla medesima firma;
- di dare atto altresì che, con tale atto transattivo, l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero rinuncia espressamente e definitivamente ad ogni e qualsiasi diritto sulla suddetta area di complessivi Ha 506.16.10 attualmente corrispondente, nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pieve d'Alpago ai mappali nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,17 del Fg. 1, mapp. nnr. 1,2,3,5,7,9,10,11,13,14, 46,47,49,51,57 (ex mapp.4) del Fgl.2 e, nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Fgl. 2 mapp. nr. 59 (ex mapp. 4), che sarà quindi catastalmente intestata al solo Comune di Pieve d'Alpago per le frazioni di Plois e di Curago e resterà assoggettata al regime degli usi civici a favore delle frazioni di Plois e di Curago nella misura e con le modalità che saranno accertate dalla Regione Veneto in sede di approvazione del progetto di riordino degli usi civici comunali;
- di dare atto che, con tale atto conciliativo il Comune di Pieve d'Alpago e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero riconoscono che il terreno censito al catasto del Comune di Pieve d'Alpago al Fg. 2 mappale 12 (ex mappali del catasto austriaco 725 b e d - 729 b - 730 b) di mq 4.020 oggetto di vendita alla Società Nazionale per l'Energia Elettrica -Enel S.pA da parte della Società Idroelettrica Sile con contratto nr. 3090 di repertorio del 16.05.1929, per effetto della realizzazione dell'impianto di derivazione idrica già compiuta nel 1929 ha ormai irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreno boschivo o pascolivo, e può pertanto essere sclassificato ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31 del 22.07.1994;
- di dare atto che, con tale atto conciliativo, il Comune di Pieve d'Alpago e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero riconoscono che il terreno censito al catasto del Comune di Pieve d'Alpago al Fg. 2 mapp.12 rimane in piena ed esclusiva proprietà (di suolo e soprassuolo), possesso e godimento alla Società Dalmazia Trieste S.p.A. con sede in Roma, c.f. 80109290587;
- di dare atto che le spese per gli atti e gli adempimenti formali relativi alla presente conciliazione graveranno interamente sul Comune di Pieve d'Alpago.

Che l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero - Diocesi di Belluno -Feltre, approvando il citato accordo transattivo, ha disposto con la predetta deliberazione di Consiglio di Amministrazione nr. 2 del 28.03.2006, di rinunciare espressamente e definitivamente ad ogni e qualsiasi diritto sui terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pieve d'Alpago ai mappali nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 del Fg. 1, mapp. nnr. 1,2,3,5,7,9,10,11,13,14,46,47,49,51,57 (ex mapp.4) del Fgl.2 e, nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Fgl. 2 mapp. nr. 59 (ex mapp. 4), per l'importo concordato di € 25.000,00;

Tutto ciò premesso tra le parti a prevenire ogni lite e togliere ogni controversia in merito ai beni di che trattasi, in esecuzione della sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 11.04.2006, che in copia si allega per farne parte integrante e sostanziale, si conviene di addivenire alla seguente conciliazione:

Art. 1
Valore delle premesse

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo e si intendono dalle Parti interamente accettate.

Art. 2
Impegni del Comune di Pieve d'Alpago ed effetti dell'atto di conciliazione.

Il Comune di Pieve d'Alpago, rappresentato dal Sindaco pro-tempore come sopra costituito, si obbliga a corrispondere all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Belluno - Feltre, che a mezzo del suo rappresentante pure sopra costituito accetta, ad approvazione intervenuta del presente atto, la somma complessiva di € 25.000,00 alle seguenti scadenze:

- 1^ rata di euro 16.500,00 alla sottoscrizione del presente atto di conciliazione stragiudiziale;
- 2^ rata, a saldo, di euro 8.500,00 entro un anno dalla medesima sottoscrizione, con quietanza a saldo che verrà rilasciata contestualmente da rappresentante dell'Istituto Diocesano.

Si precisa che il Comune di Pieve d'Alpago, alla sottoscrizione del presente atto, verserà alla Consulta frazionale di Plois e di Curago il contributo di euro 3.000 in premessa descritto, somma vincolata alla presente conciliazione. A tal riguardo si richiama la deliberazione assemblea dei frazionisti di Plois e

di Curago del 29.05.2006, il cui verbale è stato trasmesso al Comune di Pieve d'Alpago che lo ha acclarato al proprio prot. in data 31.05.2006 al nr.3371, agli atti del Comune ed in atti della pratica, contenente chiaro e formale impegno alle corresponsioni in parola.

Il Comune di Pieve d'Alpago, altresì, si rende garante della corresponsione della somma a saldo da versarsi nei tempi sopra stabiliti.

Quanto sopra allo scopo di prevenire ogni lite ed eliminare ogni controversia riguardante i terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pieve d'Alpago, mappali nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 del Fg. 1, mapp. nnr. 1,2,3,5,7,9,10,11,13,14,46,47,49,51,57 (ex mapp.4) del Fgl.2 e, nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Fgl. 2 mapp. nr. 59 (ex mapp. 4), per complessivi Ha 506.16.10, immobili siti tutti in Comune di Pieve d'Alpago località Monte Venal e Monte Scalet, affinchè sia riconosciuta al Comune per le frazioni di Plois e di Curago la piena ed esclusiva proprietà (di suolo e soprassuolo), possesso e godimento dei terreni medesimi, ad esclusione del terreno censito al Fg. 2. Mappale 12 come meglio precisato al successivo art. 4.

I beni censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pieve d'Alpago, mappali nnr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 del Fgl. 1, e mapp. nnr. 1,2,3,5,7,9,10,11,13,14,46,47,49,51,57 (ex mapp.4) del Fgl.2, e mapp. nr. 59 Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Fgl. 2 restano assoggettati al regime giuridico delle terre di uso a favore del Comune di Pieve d'Alpago per le Frazioni di Plois e Curago.

Art. 3
Impegni dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero, rappresentato nella persona del dr. Cesare Zaccone, dichiara di accettare il versamento, alle scadenze fissate nel precedente art.2, della somma complessiva di € 25.000,00 (venticinquemila) e di rinunciare ad ogni azione di reintegra o rivendica, a qualunque titolo, nei confronti del Comune di Pieve d'Alpago, e suoi eventuali aventi causa, relativamente ai terreni censiti al catasto del Comune di Pieve d'Alpago quali riportati nel precedente art.2, e comunque a corpo su tutti i terreni usualmente denominati "Montagna del Vescovo", affinchè sia riconosciuta al Comune per le frazioni di Plois e di Curago la piena ed esclusiva proprietà (di suolo e soprassuolo), possesso e godimento dei mappali medesimi.

Il dr. Zaccone come sopra costituito, dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento euro), quale prima rata del corrispettivo pattuito, per cui, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia quietanza dell'avvenuto versamento.

Art. 4
Situazione del terreno censito al Fg.2 mappale 12.

Le parti come sopra rappresentate danno atto che con contratto n. 3090 di repertorio del 16.05.1929 a rogito dott. Alessandro Da Borso, già Notaio in Longarone, iscritto nel ruolo del distretto notarile (BL), registrato a Belluno il 17 maggio 1929 con il n. 1507, trascritto a Belluno il 17.05.1929 al n. Vol 444 N.1626 R.G. e n. Vol. 202 n.1748 R.P., la Mensa Vescovile di Belluno ha venduto alla Società Idroelettrica Sile di Treviso il terreno attualmente censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pieve d'Alpago al Fg.2 mappale 12 (ex mappali 725b, 725d, 729b, 730b), per l'importo di L. 2.835, affinché fosse realizzato un impianto di derivazione acqua.

Successivamente il terreno in questione censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pieve d'Alpago al Fg.2 mappale 12 è stato oggetto di diversi passaggi di proprietà e di conferimenti, quali descritti nelle premesse. Attualmente esso è intestato alla Dalmazia Trieste S.p.A. con sede in Roma, c.f. 80109290587.

Le parti riconoscono che, per effetto della realizzazione dell'impianto di derivazione idrica già compiuta nell'anno 1929, la suddetta particella catastale ha ormai irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreno boschivo o pascolivo ed il Comune di Pieve d'Alpago chiede, pertanto, che la Regione del Veneto, con l'approvazione del presente atto, approvi anche la sclassificazione della particella stessa ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31 del 22.07.1994.

A tale proposito, il Comune di Pieve d'Alpago richiama espressamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 511 del 19 dicembre 1991, dalla quale risulta fra l'altro, quanto segue: "La sclassificazione è un atto di natura meramente dichiarativa, che accerta la perdita delle caratteristiche che qualificavano i terreni come beni di demanio collettivo, con conseguente esclusione di questa specifica ragione di nullità della vendita stipulata senza le condizioni dell'art. 12 della legge del 1927, e quindi, se la vendita fosse già avvenuta, restando esclusa la necessità di rinnovazione del contratto".

Alla luce di quanto sopra esposto e della citata sentenza della Corte Costituzionale, le parti riconoscono che sono fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti da terzi, per effetto degli atti sopra elencati, sul terreno censito al catasto del Comune di Pieve d'Alpago al Fg. 2 mappale 12.

Art. 5
Effetti della transazione

Le parti come sopra rappresentate danno atto che con la presente definizione conciliativa:

a) viene eliminata ogni controversia in ordine ai terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pieve d'Alpago ai mappali nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 del Fg. 1, mapp. nnr. 1,2,3,5,7,9,10,11,13,14,46,47,49,51,57 (ex mapp.4) del Fgl.2 ed all'immobile censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Fgl. 2 mapp. nr. 59 (ex mapp. 4), per una superficie complessiva di Ha 506.16.10, siti in Comune di Pieve d'Alpago località Monte Venal e Monte Scalet;
b) conseguentemente i terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pieve d'Alpago contraddistinti dai mappali nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 del Fg. 1, mapp. nnr. 1,2,3,5,7,9,10,11,13,14,46,47,49,51,57 (ex mapp.4) del Fgl.2 e, nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Fgl. 2 mapp. nr. 59 (ex mapp. 4), di Ha 506.16.10 risultano e sono da riconoscere di piena ed esclusiva proprietà (di suolo e soprassuolo), possesso e godimento del Comune di Pieve d'Alpago per le frazioni di Plois e Curago, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con uso civico a favore delle frazioni di Plois e Curago fino all'eventuale ricostituzione delle antiche Regole di Plois e di Curago;

c) il terreno censito al catasto del Comune di Pieve d'Alpago al Fg. 2. mappale 12 di mq 4.020 rimane in piena ed esclusiva proprietà (di suolo e soprassuolo), possesso e godimento alla Società Dalmazia Trieste S.p.A. con sede in Roma, c.f. 80109290587.(Suo dante causa è stata la Società Enel S.P.A con sede in Roma);

Art. 6
Spese

Tutte le spese contrattuali del presente atto, comprese quelle eventualmente fiscali, graveranno interamente sul Comune di Pieve d'Alpago.

Art. 7
Efficacia

Il presente atto di transazione, ai sensi dell'art. 29 della L. 16.06.1927 n. 1766, avrà efficacia dopo l'approvazione da parte della Regione Veneto e solo dopo tale approvazione sarà registrato, trascritto e volturato.

Art. 8
Agevolazioni fiscali

Le parti invocano per il presente atto le agevolazioni fiscali vigenti e, in particolare, l'esenzione di imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al Dpr 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni, e l'esenzione da "imposta di bollo, di registro e da altre imposte" prevista dall'art. 2 della legge 1 dicembre 1981 n. 692.

Si richiama inoltre l'art. 14 del Dpr 26 aprile 1986, n. 131, in base al quale il termine per la registrazione del presente atto decorrerà dal giorno in cui il Comune di Pieve d'Alpago avrà notizia del provvedimento regionale di approvazione dell'atto stesso.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa la Parte che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Comune è finalizzato alla redazione del presente atto ed alla sua registrazione e trascrizione, in base alle vigenti norme in materia ed avverrà presso il Comune di Pieve d'Alpago ed i competenti Ufficio del Registro e Agenzia delle entrate con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata diffusione dei dati comporta la non registrazione dell'atto. Agli interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del predetto D.Lgs.196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Pieve d'Alpago, la persona addetta cui rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è il Segretario Comunale.

E richiesto io Segretaria Comunale, dr.ssa Carmela Cipullo, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ai Comparenti che lo confermano e che poi, con me, lo sottoscrivono a norma di legge, unitamente all'allegato, di cui mi dispensano dalla lettura per averne già preso conoscenza.

Il presente atto, scritto in parte con sistema elettronico da me pubblico ufficiale rogante, occupa di carta resa legale facciate intere numero undici e parte della dodicesima fin qui, escluse le firme.

Per il Comune
Sindaco avv. Erminio Mazzucco _____
Per l'istituto Diocesiano per il Sostentamento del Clero
Diocesi di Belluno Feltre
dr. Cesare Zaccone _____

Il Segretario Comunale
dr.ssa Carmela Cipullo

(omissis)

Allegato C

Comune di Pieve d'Alpago - Terre di uso civico originarie, oggetto di sclassificazione in quanto hanno irreversibilmente perduto la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate

Fg.	N. map.	Superficie in ettari			Qualità di coltura	Note	Determinazioni assunte
		ha	a	ca			
2	6	0	0	90	fabbricato urbano	impianto di derivazione idrica	sclassificazione
2	12	0	40	20	fabbricato urbano	impianto di derivazione idrica	sclassificazione
17	1116	0	0	14	Ente Urbano	muro di contenimento della rampa di accesso alla chiesa di Garna - magazzino	sclassificazione
17	1117	0	0	2	seminativo	pertinenza strada pubblica	sclassificazione
superficie totale		**0**	**41**	**26**			

Allegato D

Tabella 1

Comune di Pieve d'Alpago - Attuali terre di uso civico sulle quali sono esercitabili i diritti di pascolo e legnatico, in piena disponibilità delle Collettività titolari, da assegnare alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/27

Fg.	N. map.	Superficie in ettari			Qualità di coltura	Beneficiari
		ha	a	ca		
1	16	0	43	60	incolto sterile	Abitanti della frazione di Curago
2	8	1	33	80	pascolo	Abitanti della frazione di Plois e di Curago
2	15	0	47	50	pascolo	Abitanti della frazione di Plois e di Curago
2	16	0	51	50	bosco ceduo	Abitanti della frazione di Plois e di Curago
2	48	0	1	50	fabbricato rurale	Abitanti della frazione di Plois e di Curago
2	50	1	83	50	pascolo	Abitanti della frazione di Plois e di Curago
3	1	17	81	30	pascolo	Abitanti della frazione di Curago
3	2	24	99	0	incolto sterile	Abitanti della frazione di Curago
9	138	0	19	30	incolto produttivo	Abitanti della frazione di Plois
9	161	0	19	80	bosco ceduo	Abitanti della frazione di Plois
10	119	0	1	90	bosco ceduo	Abitanti della frazione di Plois
10	204	0	1	80	incolto produttivo	Abitanti della frazione di Plois
17	720	0	12	10	bosco ceduo	Abitanti della frazione di Garna
17	822	0	3	10	seminativo	Abitanti della frazione di Garna
17	1115	0	18	54	seminativo	Abitanti della frazione di Garna
superficie totale		**48**	**18**	**24**		

segue tabella 2

Tabella 2

Comune di Pieve d'Alpago - Attuali terre di uso civico, oggetto di conciliazione, sulle quali sono esercitabili i diritti di pascolo e legnatico, in piena disponibilità delle Collettività titolari e da assegnare alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/27

Fg.	N. map.	Superficie in ettari			Qualità di coltura	Note	Beneficiari
		ha	a	ca			
1	1	77	83	0	incolto sterile		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	2	34	2	40	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	3	60	9	80	incolto sterile		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	4	44	61	40	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	5	20	10	30	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	6	71	21	60	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	7	17	82	20	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	8	1	85	80	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	9	13	66	0	bosco ceduo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	10	5	31	0	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	11	5	55	40	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	12	8	3	50	incolto sterile		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	13	14	37	70	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	14	1	75	10	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	15	0	82	20	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
1	17	5	89	30	bosco ceduo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	1	10	90	30	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	2	0	86	90	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	3	1	30	90	incolto sterile		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	5	0	10	80	incolto sterile		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	7	0	43	70	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	9	31	52	70	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago

Fg.	N. map.	Superficie in ettari			Qualità di coltura	Note	Beneficiari
		ha	a	ca			
2	10	3	85	80	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	11	4	21	0	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	13	4	68	30	bosco ceduo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	14	10	2	60	bosco ceduo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	46	2	79	20	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	47	3	16	50	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	49	47	33	0	incolto produttivo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	51	1	21	60	pascolo		Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	57	0	73	75	pascolo	deriva dal frazionamento del mappale 4, ora soppresso	Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
2	59	0	2	35	fabbricato rurale	deriva dal frazionamento del mappale 4, ora soppresso	Abitanti delle frazioni di Plois e di Curago
superficie totale		**506**	**16**	**10**			
superficie totale tabella 1 e tabella 2		**554**	**34**	**34**			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 839 del 3 aprile 2007

Ditta: Società Agricola California S.r.l. Rinnovo della concessione di acqua termale denominata " Bagnarolo ", in comune di Galzignano Terme (PD) - L.R. n. 40 del 10.10.1989.

[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di rinnovare, per quanto in premessa esposto, alla ditta Società Agricola California S.r.l. con sede a Padova, Zona Industriale, Via VI Strada, C.F. 82003830286, - la concessione di acqua termale denominata "Bagnarolo" in comune di Galzignano Terme (PD), per la durata di anni dieci dalla data di scadenza del precedente rinnovo, e quindi fino al 19.1.2017;
2. di vietare il trasferimento dell'acqua termale allo stabilimento di utilizzo, mediante contenitori;
3. di stabilire che la ditta titolare della concessione è tenuta a:
- corrispondere alla Regione Veneto il diritto annuo anticipato, qualora non già versato;
- far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;
- sottostare a tutti gli altri obblighi imposti con la Dgrn.251del 19.1.1982 e la Dgrn.4372 del 27.7.1990 nelle premesse citate, che si intendendono qui integralmente trascritte;
- provvedere, prima dell'uso dell'acqua, a far eseguire le prescritte le analisi chimiche, chimico - fisiche e batteriologiche, come previsto dal protocollo analitico per l'utilizzo curativo- terapeutico dell'acqua termale.

4. di stabilire altresì, che il rinnovo è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi e che la consegna del presente provvedimento è subordinata alla presentazione del "certificato antimafia" come previsto dalla normativa vigente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 894 del 3 aprile 2007

Dgr n. 3958/2001 - Attività progettuali nelle aree dei servizi sociali. "Progetto pilota Ufficio Informazione e consulenza su accessibilità ed ausili e connesso progetto di monitoraggio sociale della montagna" realizzato dalla Provincia di Belluno. Assegnazione a saldo.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare e liquidare € 111.306,67.= alla Provincia di Belluno a saldo per la realizzazione del "Progetto pilota Ufficio informazione e consulenza su accessibilità ed ausili e connesso progetto di monitoraggio sociale della montagna", di cui alla Dgr n. 3958 del 31.12.2001;
3. di impegnare la spesa di € 111.306,67.= al Cap. 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali" del Bilancio Regionale per l'anno 2007 che presenta la necessaria disponibilità, capitolo che ha sostituito con altri capitoli, tra i quali il capitolo 61401, che riguarda la materia oggetto del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 943 del 17 aprile 2007

Accordo di collaborazione con La Biennale di Venezia per la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e di documentazione e per l'utilizzo del Padiglione Venezia in occasione di eventi espositivi. L.R. n.2/2007 art.17.

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'accordo di collaborazione triennale con la Fondazione La Biennale di Venezia previsto dall'art.17 della legge finanziaria regionale 2007, di cui allo schema allegato (sub A) al presente provvedimento;
2. di dare atto che l'art.17 della legge finanziaria regionale per l'anno 2007 ha destinato all'attuazione dell'accordo di collaborazione suddetto risorse ammontanti ad € 1.000.000,00 in favore della Biennale di Venezia, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
3. di affidare, per quanto di competenza della Regione, la cura scientifica della mostra che sarà allestita in occasione della prossima edizione della Biennale Arti Visive allo storico dell'arte dottoressa Chiara Bertola, Responsabile del settore Arti Contemporanee della Fondazione Querini Stampalia, e di nominare la medesima in qualità di curatore delegato a rappresentare la Regione del Veneto in seno alla Commissione di esperti che sarà appositamente attivata con il Comune di Venezia e la Provincia di Venezia;
4. di impegnare in favore della Fondazione La Biennale di Venezia la somma complessiva di € 1.000.000,00 con imputazione al capitolo 100924 "Azioni regionali a favore delle attività della Fondazione La Biennale di Venezia" del bilancio di previsione per l'esercizio 2007;
5. di liquidare alla Fondazione La Biennale di Venezia la somma di cui al precedente punto 4., in più soluzioni, secondo i tempi e le modalità indicati nell'accordo di collaborazione, comunque entro il 31 dicembre 2008;
6. di incaricare il Dirigente regionale della Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione di cui in allegato.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 944 del 17 aprile 2007

Accordo di Programma Manifestazioni Culturali Asiago 2007. Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Asiago (VI).

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'accordo di programma relativo al progetto Manifestazioni Culturali Asiago 2007, da sottoscrivere tra Regione del Veneto e Amministrazione Comunale di Asiago, così come individuato nello schema di accordo che, allegato A al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante. L'accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo e, per l'Amministrazione Comunale di Asiago, dal rappresentante dell'Ente individuato dagli organi competenti, dando atto della partecipazione finanziaria della Regione all'iniziativa con la somma di € 35.000,00;
2. di impegnare la somma di € 35.000,00, con imputazione al cap. 70226 "Finanziamento di interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con enti locali" dell'esercizio finanziario 2007, a favore del Comune di Asiago;
3. di incaricare il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/1997 e delle conseguenti deliberazioni della Giunta Regionale.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 945 del 17 aprile 2007

Delega alle Province in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche. L.R. 11/2001 - art. 147 lett a), e in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico. L.R. 11/2001 - art. 147 lett. b). Impegno di spesa. Esercizio finanziario 2007.

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le seguenti ripartizioni delle risorse da assegnare a ciascuna Provincia per l'esercizio delle deleghe per l'anno 2007 relativamente alla lett. a), contributi per la promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche:

Provincia di Belluno	€	34.758,00
Provincia di Padova	€	139.185,00
Provincia di Rovigo	€	40.159,00
Provincia di Treviso	€	127.869,00
Provincia di Venezia	€	134.302,00
Provincia di Verona	€	134.377,00
Provincia di Vicenza	€	128.608,00
Totale	€	739.258,00

e alla lett. b), contributi per la realizzazione di corsi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico:

Provincia di Belluno	€	12.281,00
Provincia di Padova	€	49.098,00
Provincia di Rovigo	€	14.184,00
Provincia di Treviso	€	45.108,00
Provincia di Venezia	€	47.351,00
Provincia di Verona	€	47.377,00
Provincia di Vicenza	€	45.343,00
Totale	€	260.742,00

2. di impegnare la somma, relativa alla delega di cui alla L.R. 11/2001, art. 147 lett. a), pari ad € 739.258,00, calcolata secondo quanto indicato in premessa, con imputazione al capitolo 100029 u.p.b. U0166 "Trasferimento alle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di spettacolo" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 che presenta sufficiente disponibilità e la somma relativa alla delega di cui L.R. 11/2001 art. 147 lett. b), pari ad € 260.742,00, calcolata secondo quanto indicato in premessa, con imputazione al capitolo 100029 u.p.b. U0166 "Trasferimento alle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di spettacolo" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 che presenta sufficiente disponibilità;

3. di incaricare il Segretario regionale alla Cultura di promuovere uno o più incontri con gli assessori provinciali competenti in materia di spettacolo per una valutazione dei primi cinque anni di attività della delega e una eventuale revisione dei criteri, riservandosi, con successivo atto, di approvare eventuali diverse modalità di attuazione della delega stessa;

4. di liquidare alle Province le somme sottoelencate di cui alla L.R. 11/2001 art. 147 lett. a), previa accettazione da parte delle stesse, per un totale di €739.258,00 così ripartito:

Provincia di Belluno	€	34.758,00
Provincia di Padova	€	139.185,00
Provincia di Rovigo	€	40.159,00
Provincia di Treviso	€	127.869,00
Provincia di Venezia	€	134.302,00
Provincia di Verona	€	134.377,00
Provincia di Vicenza	€	128.608,00

Fermo restando, così come previsto dall'art. 5 dell'Atto di indirizzo approvato con Dgr n. 1526 del 7.06.2002, l'invio entro il 30 giugno di ogni anno della relazione sullo stato di attuazione della delega riferita all'anno precedente.

5. di liquidare alle Province le somme sottoelencate, di cui alla L.R. 11/2001 art. 147 lett. b), previa accettazione da parte delle stesse, per un totale di €260.742,00, così ripartito:

Provincia di Belluno	€	12.281,00
Provincia di Padova	€	49.098,00
Provincia di Rovigo	€	14.184,00
Provincia di Treviso	€	45.108,00
Provincia di Venezia	€	47.351,00
Provincia di Verona	€	47.377,00
Provincia di Vicenza	€	45.343,00

Fermo restando, così come previsto dall'art. 5 dell'Atto di indirizzo approvato con Dgr n. 2558 del 13.09.2002, l'invio entro il 31 dicembre di ogni anno della relazione sullo stato di attuazione della delega riferita all'anno precedente.

6. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/97 e della deliberazione della Giunta regionale n. 400 del 8.02.2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 947 del 17 aprile 2007

Interventi di informazione istituzionale su stampa. Anno 2007.

[Informazione ed editoria regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare gli interventi di informazione istituzionale mediante l'utilizzo di spazi sui quotidiani nazionali e locali individuati alle premesse del presente provvedimento, per un importo pari ad € 195.100,50 (Iva inclusa), da utilizzarsi fino a completo esaurimento degli interventi citati in premessa.

2. Di dare atto che agli interventi di cui al precedente punto 1 potranno aggiungersi ulteriori acquisti di spazi su riviste di

settore che saranno individuati con successivi decreti del Dirigente Regionale della Direzione Comunicazione e Informazione, d'intesa con il Segretario Regionale alla Cultura ed il Capo Ufficio Stampa, entro l'importo massimo di €. 30.000,00 oltre Iva, mediante interventi singoli per ogni rivista di settore sino ad un massimo di € 5.000,00 oltre Iva, sempre da utilizzarsi fino a completo esaurimento degli eventuali ulteriori interventi.

3. Di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Comunicazione e Informazione l'adozione, con successivi decreti, degli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 1 e 2, sul cap. 3426 del bilancio di previsione in corso che presenta sufficiente disponibilità, nonché l'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 948 del 17 aprile 2007

Direzione Sede di Bruxelles: rifinanziamento per l'anno 2007 del Desk Balcani.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di rifinanziare per l'anno 2007 e secondo le modalità tutte indicate in premessa, il "Desk Balcani" istituito presso la Direzione Sede di Bruxelles,;
- di impegnare la somma di Euro 18.000 sul capitolo di bilancio n. 3464 "Spese connesse al funzionamento della Sede di rappresentanza di Bruxelles (L.R. 6/9/1996, n. 30)", dell'esercizio 2007, che presenta sufficiente disponibilità, da corrispondere a Veneto Lavoro per Euro 16.000 a titolo di diarie ai funzionari ospitati presso la Direzione Sede di Bruxelles ed Euro 2.000 per imposte e tasse relative ai contratti che Veneto Lavoro andrà a stipulare con i funzionari delle autorità governative o locali di Paesi dell'area balcanica;
- di liquidare la somma complessiva di 18.000 Euro a Veneto Lavoro su presentazione di note di addebito e rendicontazione delle spese sostenute per le voci di cui al punto precedente alla fine di ciascun trimestre di gestione del Desk Balcani oggetto del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 951 del 17 aprile 2007

Progetto integrato di promozione dell'agriturismo veneto - Anno 2007. Programma promozionale per il settore primario 2007 - Scheda progetto n. 4. Legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica". Legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e successive modificazioni.

[Agricoltura]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di adottare il "Progetto integrato di promozione dell'agriturismo veneto - Anno 2007" - all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale -, relativo ad azioni da realizzarsi nell'anno solare 2007, congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Amministrazioni Provinciali del Veneto, secondo quanto previsto dal Programma Promozionale per il Settore Primario 2007 di cui alla d.g.r. 340/2007, a valere sulla l.r, 9/97 che prevede all'art. 17 la concessione di contributi sulle spese sostenute dalle Provincie per attività promozionali dell'agriturismo.

2. Di approvare - ai fini della realizzazione del progetto di cui al precedente punto 1 - lo schema di accordo di programma, nei termini e nei contenuti di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, atto a disciplinare i rapporti tecnico-amministrativi fra la Regione del Veneto e le Amministrazioni Provinciali del Veneto, attraverso la definizione delle modalità operative, degli aspetti finanziari e delle obbligazioni reciproche.

3. Di delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al precedente punto 2, in nome e per conto della Giunta regionale, il Dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata.

4. Di prevedere che le Province concorrano alla realizzazione del progetto mediante un cofinanziamento complessivo di € 83.000,00 secondo il riparto indicato nell'accordo di programma di cui al precedente punto 2. della presente deliberazione.

5. Di concedere - ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della l.r. 9/97 - alle sotto indicate Amministrazioni Provinciali del Veneto la somma a fianco di ciascuna indicata, quale contributo regionale per l'attuazione delle iniziative previste dal "Progetto integrato di promozione dell'agriturismo veneto - Anno 2007", per un importo complessivo di € 160.000,00:

beneficiario	codice fiscale	importo concesso
Amministrazione Provinciale di Belluno	93005430256	18.760,69
Amministrazione Provinciale di Padova	80006510285	23.043,82
Amministrazione Provinciale di Rovigo	93006330299	14.332,38
Amministrazione Provinciale di Treviso	80008870265	30.012,96
Amministrazione Provinciale di Venezia	80008840276	18.325,12
Amministrazione Provinciale di Verona	00654810233	29.577,39
Amministrazione Provinciale di Vicenza	00496080243	25.947,63

6. Di individuare la Provincia di Padova quale soggetto capofila per la realizzazione operativa del "Progetto integrato di promozione dell'agriturismo veneto - Anno 2007".

7. Di impegnare l'importo di € 160.000,00 sul capitolo n. 100875 ("Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per iniziative regionali finalizzate alla promozione economica-fieristica del settore primario - l.r. 14/3/80 n. 16") del bilancio 2007, che reca adeguata disponibilità.

Allegato B *(omissis)*

Allegato A

Progetto di promozione integrata dell'agriturismo veneto - Anno 2007.

1. Premesse

Da alcuni anni il settore del turismo enogastronomico registra quote sempre più consistenti di presenze di turisti stranieri che dichiarano di scegliere l'Italia quale meta privilegiata di vacanze; infatti tedeschi, austriaci, belgi, olandesi e svizzeri percorrono le strade italiane alla ricerca non solo di paesaggi, natura ed arte, ma anche del mangiare e bere "bene".

Per aumentare la conoscenza sui mercati esteri, dal 2004 il sistema dell'agriturismo veneto, attraverso un programma concertato degli enti che si occupano della sua promozione, è stato presente alle principali manifestazioni fieristiche europee.

Le informazioni ricavate dalle predette esperienze fieristiche e dalle conferenze stampa realizzate sui mercati europei di Austria, Germania e Belgio hanno confermato il crescente interesse per il settore, manifestato anche con costante crescita delle visite al sito www.veneto-agriturismo.it. appositamente creato, d'intesa fra le Amministrazioni Provinciali e la Regione del Veneto per promuovere l'offerta agrituristica regionale.

Premesso che per poter incidere sui mercati-obiettivo occorre una partecipazione continuativa pluriennale alle principali manifestazioni specializzate di settore, è stato predisposto - in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria dell'agriturismo veneto - il seguente programma che si propone di portare, date le premesse, vantaggi a tutte le oltre millecento aziende agrituristiche presenti sul territorio regionale e che sempre più si qualificano nell'offerta, sia relativa all'ospitalità per soggiorno che all'enogastronomia, attività, quest'ultima, particolarmente utile anche per la promozione della tipicità della cucina regionale e dei prodotti tipici del territorio.

2. Descrizione delle azioni

Sulla base delle considerazioni riportate nelle premesse è stato predisposto il presente programma, le cui iniziative sono di seguito descritte.

a) Realizzazione e stampa guida agli agriturismo del Veneto

Stampa di una guida agli agriturismi del Veneto, sulla base delle indicazioni operative di dettaglio che verranno successivamente concordate fra Regione e Province.

Gli agriturismi saranno suddivisi per località e corredati da foto illustrative e breve descrizione degli stessi.

Il volume sarà pubblicato utilizzando carta leggera, in italiano, inglese, francese e tedesco secondo lo schema riassuntivo di massima sotto riportato. Le traduzioni saranno eseguite da personale di madrelingua coadiuvato da esperti italiani del settore; i dati saranno reperiti nel sito www.veneto-agriturismo.it.

Lingua	n. copie Totale
Italiano	5.000
Inglese	3.000
Tedesco	6.000
Francese	2.000

b) Realizzazione e stampa guide provinciali sull'agriturismo

Saranno stampate 7.000 copie in italiano (1.000 per Provincia) in forma di estratti della guida regionale e relativi all'offerta agrituristica di ogni singola Provincia, per l'uso diretto da parte dell'Ente interessato.

c) Partecipazione a fiere nazionali ed estere:
- Austria - "Ferien": Vienna 2007,
- Belgio - "Salon des Vacances": Bruxelles 2007,
- Germania - "CBR": Monaco 2007,
- Italia - "BIT": Milano 2007,
- Germania - "ITB": Berlino 2007,
- Germania - "Mondo Italia": Stoccarda 2007.

Dette partecipazioni si concretizzeranno:
- Nelle manifestazioni fieristiche: Austria - "Ferien": Vienna 2007; - Belgio - "Salon des Vacances": Bruxelles 2007: nella prenotazione ed acquisizione dello spazio espositivo, nell'allestimento dello stesso con aree dedicate alla degustazione, esposizione ed elaborazione di piatti tipici dell'agriturismo (compresi utensili, attrezzature e varie), nel reperimento, acquisizione e trasporto di materie prime da utilizzare nelle aree degustazione ed esposizione (prodotti tipici DOP, IGP, DOC), nel trasporto, alloggio e vitto per il personale necessario per la manifestazione, nella gestione dello spazio destinato alla degustazione all'interno dello stand, nel trasporto e fornitura delle Guide che si riterranno necessario in ogni manifestazione.
- Nelle manifestazioni fieristiche: Germania - "CBR": Monaco 2007, - Italia - "BIT": Milano 2007 esposizione ed elaborazione di piatti tipici dell'agriturismo (compresi utensili, attrezzature e varie), nel reperimento, acquisizione e trasporto di materie prime da utilizzare nelle aree degustazione ed esposizione (prodotti tipici DOP, IGP, DOC), nel trasporto, alloggio e vitto per il personale necessario per la manifestazione, nella gestione dello spazio destinato alla degustazione all'interno dello stand, nel trasporto e fornitura delle Guide che si riterranno necessario in ogni manifestazione.
- Nelle manifestazioni fieristiche Germania - "ITB": Berlino 2007, "Mondo Italia": Stoccarda 2007 la fornitura di materiale informativo sull'agriturismo veneto e la presenza di personale preparato per descrivere lo stesso ai visitatori delle manifestazioni.

d) Azioni riservate all'Olanda

Considerato l'interesse emergente dei Paesi Bassi nei confronti dell'agriturismo veneto, constatabile anche dal numero di contatti al sito interprovinciale, e poiché in detto Paese non viene prevista la partecipazione a manifestazioni fieristiche, si prevede in alternativa l'attuazione di un'azione mirata di comunicazione pubblicitaria nelle riviste specializzate di settore con tiratura non inferiore alle 50.000 copie.

e) Azioni informative attraverso emittenti televisive regionali.

Per ogni manifestazione fieristica è prevista la realizzazione di un filmato televisivo da trasmettere attraverso almeno tre emittenti locali venete fra quelle a maggiore diffusione.

3. Piano finanziario

La spesa massima prevista per la realizzazione del Progetto è di € 243.000,00 ripartiti fra Regione ed Amministrazioni Provinciali secondo lo schema di ripartizione di seguito evidenziato.

Schema di ripartizione costi									
			Cofinanziamento Regione			Cofinanziamento Province			
Province	N. aziende agrituristiche per provincia	% su totale regionale	quota fissa	quota in % su n. agriturismi	totale	quota fissa	quota in % su n. agriturismi	totale stanziamento	Totale generale
Belluno	101	9,17	11.428,57	7.332,12	18.760,69	5.928,57	3.803,54	9.732,11	28.492,81
Padova	160	14,52	11.428,57	11.615,25	23.043,82	5.928,57	6.025,41	11.953,98	34.997,80
Rovigo	40	3,63	11.428,57	2.903,81	14.332,38	5.928,57	1.506,35	7.434,92	21.767,31
Treviso	256	23,23	11.428,57	18.584,39	30.012,96	5.928,57	9.640,65	15.569,22	45.582,19
Venezia	95	8,62	11.428,57	6.896,55	18.325,12	5.928,57	3.577,59	9.506,16	27.831,28
Verona	250	22,69	11.428,57	18.148,82	29.577,39	5.928,57	9.414,70	15.343,27	44.920,66
Vicenza	200	18,15	11.428,57	14.519,06	25.947,63	5.928,57	7.531,76	13.460,33	39.407,96
	1102	100	80.000,00	80.000,00	160.000,00	41.500,00	41.500,00	83.000,00	243.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 952 del 17 aprile 2007

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli n.118 e n.119. Concessione contributo al Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Club Alpino Italiano. Anno 2007.

[Turismo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di concedere al Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Club Alpino Italiano, con sede in Belluno, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, il contributo di euro 360.000,00 per lo svolgimento nell'anno 2007 delle attività di prevenzione e soccorso previste dal comma 2 dell'articolo 118;

2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a euro 360.000,00 sul capitolo 31044 "Interventi a favore del Soccorso Alpino (art. 118, 119 e 120, L.R. 4/11/2002, n. 33)" del bilancio di previsione 2007 a favore del Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Club Alpino Italiano, con sede in Belluno;

3. di erogare tale contributo in due rate, secondo quanto prevede il comma 2 dello stesso articolo 119: la prima, quale acconto, nella misura del 70%, pari a euro 252.000,00 all'approvazione del presente provvedimento; la quota residua successivamente alla verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta e dell'attività svolta, comprovate dalla seguente documentazione:

- relazione che illustri gli interventi realizzati nel conseguimento delle finalità del citato articolo 118;
- rendiconto delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante;
- giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali) in originale o copia conforme, regolarmente quietanzati;
- attestazione che non sono stati ricevuti altri finanziamenti pubblici e privati per le voci di spesa oggetto di contributo regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 953 del 17 aprile 2007

Ditta Fonte Regina Staro S.r.l. Nuova intestazione dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Valli del Pasubio (VI). (L.R. 40/89).

[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di intestare, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Fonte Regina Staro S.r.l. con sede in Valli del Pasubio (VI), via Fonte Regina n.2 - C.F. e P.IVA 03079460246 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali naturali provenienti dalle concessioni "Fonte Regina" e "Sorgente Lonera" e delle relative bibite analcoliche, in comune di Valli del Pasubio (VI), con la composizione già autorizzata con Dgr n.6275 del 5.12.1995;

2. di stabilire che la ditta Fonte Regina Staro S.r.l. è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- impiegare esclusivamente l'acqua proveniente dai pozzi delle concessioni minerarie autorizzate;
- attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano la materia;
- assicurare ai funzionari della Regione e dell'Ulss n.4 "Alto Vicentino" la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sull'idoneità igienico-sanitaria dello stabilimento di produzione, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
- Richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;

- Comunicare alla Regione tramite l'Ulss competente ogni variazione del Direttore Sanitario con le modalità di cui all'art.39 della L.R.40/89;
- versare, prima della consegna del presente provvedimento, sul c/c 318303, intestato a Regione Veneto - tasse di Concessioni Regionali - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia, l'importo di € 939,44 (euro novecentotrentanove/44) per tasse di concessione regionale;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti dalle autorizzazioni Ministeriali e Regionali che si intendono qui integralmente trascritti;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero della Sanità, all'U.L.L.S. n.4 "Alto Vicentino" e al sindaco di Valli del Pasubio (VI).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 954 del 17 aprile 2007

Ditta: Solfin S.r.l. Rilascio del Permesso di ricerca di acqua termale denominato "Solfin" in comune di Caorle (VE) - L.R.40/89.

[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di rilasciare alla ditta Solfin S.r.l. con sede a Spilimbergo (PN) Zona Industriale Cosa C.F.00094510930 - Amministratore unico, Soligon Gianni- il permesso di ricerca di acqua termale denominato "Solfin" in comune di Carole (VE);

2. di delimitare, per una estensione di Ha 2.80.50(due ettari,ottanta are,cinquanta centiare), misurata graficamente, con linea rossa continua sul piano topografico in scala 1:5000, e con linea tratteggiata rossa sul piano topografico in scala 1:2000, allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante, la zona entro cui il titolare del permesso può eseguire i lavori di ricerca (Allegato A)

3. di stabilire che la durata del permesso di ricerca è di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento;

4. di dare atto che il presente provvedimento - a norma dell'art.25 della L.R. 40/89 - tiene luogo ad ogni altro atto, nulla osta, od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente gli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative, fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti nell'area ed in particolare a quanto stabilito dal P.R.G. del Comune di Caorle;

5. di assoggettare la ditta titolare del permesso di ricerca alle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca;
- dovranno essere rispettate tutte le norme del Dpr 09.04.1959, n.128 (in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28) e quelle del D.Lgs. 26.11.1996.n.624;
- nella perforazione del pozzo la ditta dovrà tener conto delle distanze imposte dall'art.62 del Dpr 128/59;
- per ridurre eventuali interferenze con il litorale marino, il pozzo dovrà essere posizionato il più lontano possibile dalla linea di battigia.
- il pozzo dovrà avere un area di salvaguardia assoluta delle dimensioni di m. 3 x 3 isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione;
- il pozzo dovrà rispettare la distanza di 12 metri, misurata orizzontalmente, dalle strutture e murature portanti. Sono esclusi i manufatti quali tettoie, coperture, pensiline, servizi tecnologici, piscine coperte e scoperte, opere di urbanizzazione primaria, volumi entro terra, nonché altro volume di servizio di un solo piano e con altezza utile fuori terra non superiore a 4,5 metri. È vietata, comunque qualsiasi costruzione a meno di 3 metri dai pozzi, ad esclusione delle strade e dei piazzali privati per i quali tale distanza è ridotta ad un metro;
- le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato, dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero termale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate all'Ufficio competente in materia di acque termali, almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse;
- durante la perforazione dovrà essere tenuto in cantiere il "giornale di sonda" così come previsto dall'art. 67 del Dpr128/59. Al termine dei lavori, dovrà esser trasmessa copia fotostatica del citato giornale alla Regione;
- il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione in acciaio, o di pari resistenza meccanica e agli agenti erosivi, cementata fino al piano campagna. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente alla Regione la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
- il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra falde e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente alla Regione la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;
- l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa, anche di tipo sommerso;
- il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 mesi, dei campioni di terreno attraversati con la perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Geologia e Attività Estrattive per studi, analisi, ricerche, ecc.. Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "catting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
- il concessionario dovrà altresì inviare alla Regione, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del concessionario;
- qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Regione,

al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente a cementare ed abbandonare il pozzo, nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
- dovranno essere consentite ed agevolate in ogni momento, durante la perforazione, le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Regione o da personale dalla stessa incaricato;
- l'acqua rinvenuta, in fase di permesso di ricerca, potrà essere utilizzata esclusivamente per le analisi e le prove idrogeologiche previste;
- la portata dei pozzi della futura eventuale concessione, non dovrà superare complessivamente i 5 litri al secondo. Tale portata, tuttavia, potrà essere ridotta dalla Giunta regionale sulla base delle indagini idrogeologiche e delle prove in pozzo, effettuate durante il permesso di ricerca;
- lo scarico dell'acqua termale dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare dall'art.102 del D.Lgs.3.4.2006 n.152.

La ditta dovrà altresì:
- corrispondere il diritto annuo anticipato di € 2,58 (Euro due e cinquantotto centesimi) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso di ricerca, per complessivi € 7,74 (sette Euro e settantaquattro centesimi)
- trasmettere annualmente alla Giunta regionale e per conoscenza al Comune interessato una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e dovrà inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere;
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al Programma Lavori previsto;
- fornire ai funzionari della Regione ed alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e tutte le informazioni che venissero richieste;
- attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione e dalle autorità competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e dell'uso della risorsa rinvenuta;
- astenersi da qualsiasi utilizzo delle acque rinvenute e comunicare preventivamente alla Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua, l'estrazione dell'acqua, per le analisi previste;

6. di trasmettere, in applicazione del D.Lgs. 22.01.2004 n.42, il presente provvedimento, con relativa documentazione di progetto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

7. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione decorre a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di ricevimento al citato Ministero, della documentazione di cui al punto precedente;

8. di stabilire infine che il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 955 del 17 aprile 2007

Valutazione Ambientale Strategica (Vas) del Piano Regionale Attività di Cava (Prac). Affidamento incarico di consulenza. L.R. 7 settembre 1982, n. 44. Direttiva n. 2001/42/CE in data 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di richiamare tutto quanto esplicitato nelle premesse, a costituire parte integrante del presente provvedimento;

2) di affidare l'incarico di consulenza per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas) del Piano Regionale Attività di Cava (Prac), come descritto in premessa, a:
- studio tecnico Progettazione Tecnica Organizzata (Proteco), con sede in via Cesare Battisti 39 - 30027 San Donà di Piave (VE), P.Iva 01853870275, nella persona di Roberto Rossetto;
- Studio Dozzi, corso del Popolo 133 - 30172 Venezia, P.Iva 00423090273, nella persona di Luciano Dozzi;

3) di prendere atto dei curricula dei consulenti sopraindicati, allegati alla presente deliberazione e contrassegnati come Allegato A e Allegato B, riscontrandone i rispettivi profili professionali in relazione alle prestazioni richieste;

4) di precisare che l'attività di consulenza consiste in:
- predisposizione della relazione preliminare a corredo del documento preliminare del Piano;
- redazione del Rapporto ambientale, finalizzato ad evidenziare la sostenibilità ambientale del Piano;

5) di stabilire, in conformità a quanto indicato in premessa, che il compenso previsto per ciascuno dei consulenti incaricati con il presente provvedimento ammonta complessivamente a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), ed è comprensivo di Iva e di ogni altra spesa, imposta, tassa, contributi previdenziali e assistenziali, nonché qualsiasi eventuale altro onere, ivi incluse le spese di trasferta (pasti, pernottamenti, uso del mezzo proprio, treno, bus, taxi, etc.) ed i costi inerenti e conseguenti l'utilizzo di apparecchiatura tecnica necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidato;

6) di stabilire che la durata dell'incarico dei consulenti è articolata nella redazione della relazione preliminare e del Rapporto ambientale, secondo le seguenti scadenze:
- relazione preliminare entro due mesi dalla decorrenza dell'incarico;
- Rapporto ambientale entro due mesi dal parere della Commissione VAS sulla relazione preliminare.

L'incarico decorre dalla data di stipula dell'apposita convenzione ed è prorogabile per motivate esigenze tecniche, senza compensi aggiuntivi. L'incarico è altresì rinnovabile, per eventuali ulteriori necessità;

7) di demandare al Dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive la stipula della convenzione con i consulenti incaricati con il presente provvedimento, nonché l'adozione degli atti necessari per la liquidazione dei relativi compensi, previa verifica di regolare esecuzione e fornitura;

8) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e contrassegnato come Allegato C;

9) di provvedere a disporre l'impegno di spesa a valere sul capitolo U 100218 (UPB U0088) - "Spese connesse al Piano

regionale per le attività estrattive (art. 44, L.R. 14/01/2003, n. 3)" - del bilancio regionale per l'anno 2007 della somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila/00), per far fronte ai compensi relativi agli incarichi di consulenza affidati con il presente provvedimento;

10) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. del Veneto;

11) di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 956 del 17 aprile 2007

Autostrada A4 - Passante di Mestre. Ratifica dell'accordo con Ministero delle Infrastrutture e con l'Anas Spa. sottoscritto il 2 aprile 2007. Istituzione di un gruppo di lavoro. *[Trasporti e viabilità]*

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ratificare, sulla base di quanto indicato nelle premesse, l'accordo sottoscritto il 2 aprile 2007 dalla Regione del Veneto con il Ministero delle Infrastrutture e la società Anas Spa per l'istituzione di un gruppo di lavoro che verifichi la compatibilità, con la normativa nazionale e comunitaria, della proposta di affidare ad una società per azioni, controllata in modo paritario tra la Regione e l'Anas S.P.A., le attività di soggetto gestore del Passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova nonché individui le modalità di affidamento alla costituenda società. Il suddetto accordo è allegato e costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);

2. di prendere atto che del gruppo di lavoro istituito con l'accordo succitato fa parte per l'amministrazione regionale l'avv. Alfredo Biagini, qualificato ed esperto nella materia, come risulta dal curriculum di cui all'Allegato C, parte integrante della presente deliberazione;

3. di approvare l'allegato schema di convenzione (Allegato B), che disciplina l'incarico all'avv. Biagini di cui al punto 2);

4. di disporre che per l'incarico di cui al precedente punto 2) venga corrisposto un compenso pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00), IVA, Cassa previdenza ed assistenza e ogni altro onere compreso, da liquidarsi nelle modalità previste dall'allegato schema di convenzione, che fa parte integrante della presente deliberazione;

5. di impegnare l'importo di €. 10.000,00 sul capitolo n. 7010 del bilancio regionale 2007, denominato "Spese per studi, indagini,ricerche e consulenze "art. 184, L.R. 10/06/1991 n. 12" che presenta sufficiente disponibilità;

6. di incaricare la Direzione Infrastrutture dell'esecuzione del presente provvedimento, dando mandato al Dirigente responsabile della struttura di sottoscrivere la convenzione con il professionista incaricato in nome e per conto dell'amministrazione regionale;

7. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Allegati B e C *(omissis)*

Allegato A

Accordo tra Ministero delle Infrastrutture -
Regione Veneto - A.N.A.S. Spa
attuativo della delibera Cipe in data 26 gennaio 2007 -
Autostrada A4 - Passante di Mestre

In giorno 2 Aprile 2007, presso la sede della Regione Veneto - Palazzo Balbi - Venezia

tra

- Ministero delle Infrastrutture, per il quale interviene nel presente atto il Minstro On.le Dott. Antonio Di Pietro
- Regione del Veneto, per la quale interviene nel presente atto il Presidente On.le Dott. Giancarlo Galan
- A.N.A.S. Spa, per la quale interviene nel presente atto il Presidente Dott. Ing. Pietro Ciucci

Premesso che

- in data 24 ottobre 2003 è stata sottoscritta l'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione del Veneto;
- con deliberazione del CIPE n. 80/2003 è stato approvato il progetto preliminare del Passante autostradale di Mestre, opera prevista nel Primo Programma di opere strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001, attuativo della L.n. 443/2001;
- con contratto in data 30 aprile 2004 l'opera è stata appaltata a contraente generale ed i relativi lavori sono attualmente in avanzata fase di realizzazione
- con successive deliberazioni il CIPE ha definito le modalità per garantire il finanziamento dell'opera e per la sua successiva gestione:

Vista in particolare la delibera del CIPE, assunta in data 26 gennaio 2007, di parziale modifica delle precedenti deliberazioni n. 6/2004 e n. 128/2006;

Considerato che, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla citata delibera, è necessario verificare la compatibilità della proposta con la normativa nazionale e comunitaria, nonchè individuare le modalità di affidamento alla Società prevista dal medesimo provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano il seguente

Accordo

Art. 1

È istituito un Gruppo di Lavoro tra Ministero delle Infrastrutture, Regione del Veneto e ANAS Spa composto dai seguenti Signori:

- per il Ministero delle Infrastrutture: dott. Volpe
- per la Regione del Veneto: avv. Alfredo Biagini
- per ANAS Spa: prof. Roberto Mastroianni

per la verifica delle compatibilità con al normativa nazionale comunitaria, nonchè per l'individuazione delle modalità di affidamento ad una società per azioni, controllata in modo paritetico da Regione ed ANAS Spa, delle attività di soggetto gestore del Passante di Mestre e dalla delibera assunta dal CIPE in data 26 gennaio 2007.

Tale Gruppo di Lavoro dovrà presentare ai Soggetti firmatari del presente Accordo le conclusioni della propria attività entro 60 giorni dalla data odierna.

Venezia, 2 aprile 2007

Ministero delle Infrastrutture
Ministro On.le Dott. Antonio Di Pietro

Regione del Veneto
Per il Presidente On.le Dott. Giancarlo Galan

ANAS Spa
Presidente dott. ing. Pietro Ciucci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 957 del 17 aprile 2007

L.R. 25/10/2001 n. 29. Impegno di spesa di funzionamento in favore della Società "Veneto Strade S.p.A.". Anno 2007.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

8. di impegnare a favore di "Veneto Strade S.p.A.", per l'anno 2007, l'importo di € 2.000.000,00 sul capitolo n. 45902, denominato "Spese di funzionamento della Società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali (art. 6, L.R. 25.10.2001, n. 29)" del bilancio regionale per l'esercizio 2007, che presenta la necessaria disponibilità;

9. di disporre che l'erogazione dell'importo di cui al punto 1), per il corrente esercizio, venga effettuata nell'ambito dell'effettiva disponibilità di cassa, su richiesta della Società, con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute a tutto il 31.12.2007, da presentare entro il 31.03.2008;

10. di incaricare la Direzione Infrastrutture dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la verifica degli atti di rendicontazione di cui al precedente punto 2).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 958 del 17 aprile 2007

Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 14 e s.m.i. Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Contributo al Comune di Cornedo Vicentino (VI).

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di assegnare al Comune di Cornedo Vicentino (VI) il contributo di € 300.000,00, per la realizzazione dell'intervento denominato "Pista ciclabile Agno - Guà. Realizzazione di uno stralcio funzionale in comune di Cornedo Vicentino tra le località Spagnago e Ponte dei Nori" il cui importo di progetto è pari ad € 600.000,00;

2) di demandare al Dirigente Regionale la Direzione Infrastrutture l'assunzione dei relativi atti di impegno di spesa con successivo provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 959 del 17 aprile 2007

Attuazione dell'Art 69 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7. Assegnazione dei trasferimenti necessari alla società a prevalente capitale regionale Sistemi Territoriali S.p.a relativamente alle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili già di competenza del Centro Operativo per la Navigazione Interna.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di stabilire che in base al conferimento alla società Sistemi Territoriali S.p.A con sede in Mestre (VE) - Via Poerio n. 34, delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale, per l'esercizio in corso viene assegnata alla stessa società la somma di € 4.300.000,00 quanto a € 3.365.000,00 per spese per il personale, ed quanto a € 935.000,00 per spese di funzionamento;

2) di autorizzare la Sistemi Territoriali S.p.A. all'utilizzo della somma di € 25.252,73, corrispondenti all'avanzo di gestione per l'esercizio 2006, ad implementazione delle somme assegnate con il presente provvedimento per le spese di funzionamento;

3) di impegnare la spesa di € 4.300.000,00 sul capitolo del bilancio regionale n. 100740 denominato "trasferimenti di risorse alla società Sistemi Territoriali S.p.A per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito regionale (art. 69, L.R. 22/02/1999, n. 7), che per l'esercizio in corso presenta sufficiente disponibilità, dando atto nel contempo che la somma di € 25.252,73 risulta già impegnata con Dgr n. 659 del 14.02.2006;

4) di stabilire che la liquidazione delle somme di cui sopra a favore della Società Sistemi Territoriali S.p.A. sarà a cura della Direzione Mobilità, sulla base del disciplinare che regola i rapporti tra Regione del Veneto e la Sistemi Territoriali S.p.A., approvato con Dgr n. 663 del 14.03.2006.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 960 del 17 aprile 2007

LL.RR. n. 49/1979 e n. 50/1979. Interventi di manutenzione e ristabilimento di linee navigabili e porti interni ricadenti nel territorio regionale, incluso le opere interessanti la navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate. Assegnazione per il 2007 di un budget operativo a favore delle Unità periferiche del Genio civile di Venezia e Padova.

[Trasporti e viabilità]

Riferisce l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso:

Le LL.R. n. 49/1979 e n. 50/79 prevedono la possibilità da parte della Giunta regionale del Veneto di finanziare interventi di manutenzione e ristabilimento di linee navigabili e porti interni ricadenti nel territorio regionale, incluse le opere interessanti la navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate.

Ogni anno vengono stanziate nel bilancio regionale le somme necessarie con le quali sono stati realizzati numerosi interventi e di far fronte alle spese di gestione e funzionamento degli impianti ricadenti sulle linee navigabili regionali ed interregionali.

Alla realizzazione delle opere di cui sopra provvede la Direzione Mobilità competente per materia, avvalendosi delle Unità periferiche del Genio Civile competenti per circondario idraulico.

I lavori da eseguire con i finanziamenti sopra indicati consistono nella manutenzione ordinaria di briccole, segnaletica, caselli, conche ecc., nell'esecuzione di espurghi d'alveo ed altri lavori manutentori lungo le linee navigabili, con utilizzo degli importi stanziati nei singoli bilanci annuali secondo la cantierabilità delle opere.

La manutenzione e gestione dei manufatti e delle linee di navigazione comporta una serie di oneri continuativi cosi sinteticamente descritti:

- spese derivanti da contratti di allacciamento ed utenze varie quali energia elettrica, telefono, acqua, gas;
- piccoli interventi di manutenzione straordinaria agli apparati elettromeccanici, derivanti da rotture improvvise e delle apparecchiature informatiche e di telecontrollo;
- piccoli interventi di manutenzione degli immobili e relativa pulizia;
- pulizie varie ed asporto materiali di risulta ed altro, intorno alle porte vinciane delle conche di navigazione;
- acquisto di materiali di consumo quali oli grasso necessari per il funzionamento degli impianti;

Considerato, che la Legge Regionale n. 39 del 29.11.2001, in materia di bilancio e contabilità regionale, all'art. 49, contempla la facoltà da parte della Giunta regionale, di assegnare uno o più Budget Operativi presso il Tesoriere regionale, a favore dei Dirigenti titolari di centri di responsabilità, per dar corso sollecitamente ai pagamenti di spese di natura operativa, qualora non risulti possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione ed erogazione della spesa, si ritiene opportuno che tale facoltà debba essere esercitata nei confronti dell'Unità Periferica Genio Civile di Padova e dell'Unità Periferica Genio Civile di Venezia.

Pertanto in base alle esigenze segnalate dagli Uffici periferici e considerate le risorse disponibili in bilancio, per il corrente anno è possibile assegnare i seguenti budget operativi:

- € 40.000,00 a favore del Dirigente dell'Unità Periferica Genio Civile di Padova Ing. Tiziano Pinato ed in caso di assenza o impedimento del dirigente viene indicato come sostituto il nominativo dell'Ing. Mazzoli Mauro quale Dirigente del Servizio tecnico dell'Unità periferica stessa;
- € 50.000,00 suddivisi in due budget operati rispettivamente di € 20.000,00 e di € 30.000,00 a favore del Dirigente dell'Unità Periferica Genio Civile di Venezia Ing. Enzo Zennaro ed in caso di assenza o impedimento del dirigente viene indicato come sostituto il nominativo dell'Ing. Patti Salvatore quale Dirigente del Servizio Opere Marittime dell'Unità periferica stessa.

Qualora si determinino avvicendamenti in corso d'esercizio dei Dirigenti titolari dei Budget Operativi di cui sopra, al fine di consentire la prosecuzione amministrativa e contabile dei budget assegnati, si ritiene opportuno demandare alla Struttura regionale gerarchicamente sovraordinata (nella fattispecie la Segreteria Ambiente e Territorio), l'individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente Titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto.

L'utilizzo del budget operativo è realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento da trarsi presso gli sportelli del Tesoriere regionale. I summenzionati Dirigenti, titolari di budget operativo, sono autorizzati all'emissione di buoni di prelevamento fino all'importo massimo di Euro 1.000,00, al fine di provvedere al pagamento in contanti di minute spese. Per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il Dirigente responsabile dovrà attenersi alle disposizioni recate dai commi 5 e 6 dell'art. 49 della legge regionale 29.11.2001, n. 39. Copia del rendiconto suddetto sarà trasmessa alla Struttura regionale gerarchicamente sovraordinata, alla quale la Direzione regionale Ragioneria e Tributi trasmetterà, nel più breve tempo possibile, un parere attestante l'effettuazione del controllo di regolarità contabile di competenza sul rendiconto medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della citata L.R. n. 39/2001, corredato della documentazione in originale, quale complemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto da parte della suddetta Segreteria Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. 10.08.1979, n. 49 e successivi rifinanziamenti;
- Vista la L.R. 04.02.1980, n. 6 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39;

delibera

1) di assegnare per l'esercizio 2007, facendo proprio quanto esposto nelle premesse, un budget operativo di € 40.000,00 a favore del Dirigente Regionale Ing. Tiziano Pinato, quale responsabile del Genio Civile di Padova, ed in caso di sua assenza o impedimento al dirigente Ing. Mazzoli Mauro, quale Dirigente dell'Unità periferica stessa, che viene indicato come sostituto;

2) di assegnare per l'esercizio 2007, facendo proprio quanto esposto nelle premesse, due budget operativi rispettivamente di € 20.000,00 e di € 30.000,00 per un complessivo di € 50.000,00 a favore del Dirigente Regionale dell'Unità periferica del Genio Civile di Venezia Ing. Enzo Zennaro, ed in caso di assenza o impedimento del dirigente viene indicato come sostituto il nominativo dell'Ing. Patti Salvatore quale Dirigente del Servizio Opere Marittime dell'Unità periferica stessa;

3) di demandare alla Segreteria Ambiente e Territorio qualora si determinino avvicendamenti in corso d'esercizio dei Dirigenti titolari dei Budget Operativi di cui sopra, l'individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente Titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto;

4) di autorizzare il Dirigente assegnatario di budget operativo ad effettuare pagamenti in contanti per un importo massimo di € 1.000,00 mediante ricorso a buoni di prelevamento, da trarsi presso gli sportelli del Tesoriere regionale dislocati sul territorio;

5) di dare atto che l'utilizzo dello strumento del budget operativo si rende necessario per garantire il pagamento degli oneri derivanti dalla manutenzione e gestione dei manufatti e delle linee di navigazione, così sinteticamente elencati:
- spese derivanti da contratti di allacciamento ed utenze varie quali energia elettrica, telefono, acqua, gas;
- piccoli interventi di manutenzione straordinaria agli apparati elettromeccanici, derivanti da rotture improvvise e delle apparecchiature informatiche e di telecontrollo;
- piccoli interventi di manutenzione degli immobili e relativa pulizia;
- pulizie varie ed asporto materiali di risulta ed altro, intorno alle porte vinciane delle conche di navigazione;
- acquisto di materiali di consumo quali oli grasso necessari per il funzionamento degli impianti;

6) di dare atto che le spese di cui trattasi dovranno essere effettuate dal Dirigente come sopra individuato, nel rispetto della disciplina di approvvigionamento e manutenzione e conservazione dei beni regionali, i cui criteri sono fissati dalla L.R. n. 6/1980 e successive modificazioni e integrazioni;

7) di far obbligo al Dirigente, come sopra individuati, di produrre il consuntivo delle spese nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29.11.2001 n. 39 e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria e Tributi e per la definitiva approvazione del medesimo alle Strutture regionali gerarchicamente sovraordinate (nella fattispecie la Segreteria regionale Ambiente e Lavori Pubblici);

8) di impegnare la somma di € 60.000,00, in due quote distinte di € 40.000,00 e di € 20.000,00 al capitolo numero 45112 del bilancio regionale denominato "Spese per manutenzione di opere di navigazione interna e di porti interni e spese di gestione e di funzionamento dei cantieri - officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili di competenza regionale (L.R. n. 49/1979)" che per l'esercizio in corso presenta sufficiente disponibilità;

9) di impegnare la somma di € 30.000,00, al capitolo numero 45110 del bilancio regionale denominato "Spese per manutenzione di opere di navigazione interna interregionale e spese di gestione di funzionamento dei cantieri - officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili interregionali (L.R. n. 50/79)", che per l'esercizio in corso presenta sufficiente disponibilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 961 del 17 aprile 2007

L.R. 10.8.1979, n. 50. Spese per la manutenzione e per il ristabilimento di opere di navigazione interna interregionale. Approvazione del piano degli interventi e delle spese previste per l'anno 2007.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare per l'esercizio 2007 il piano degli interventi e spese relative alla manutenzione e per il ristabilimento di opere di navigazione interna interregionale, da finanziare per l'anno in corso ai sensi della L.R. 50/1979, così definito:

a) Spese necessarie a garantire il servizio di navigazione interna interregionale e il funzionamento dei manufatti, del circondario idraulico di Venezia, quali utenze telefoniche, energia elettrica, gas, acqua. A cura dell'Unità periferica del Genio Civile di Venezia.	€ 30.000,00
b) Organizzazione di un servizio per la gestione e la manovra delle conche di navigazione attualmente in consegna agli Uffici del Genio Civile di Venezia e dei ponti mobili di Monselice in consegna all'Unità periferica del Genio Civile di Padova. Intervento a cura della società Sistemi Territoriali S.p.A. (somma già impegnata con Dgr n. 556 del 13.03.2007)	€ 225.960,00
c) Progettazione e realizzazione di interventi di messa a norma degli impianti elettrici ed oleodinamici della Conca di Volta Grimana. Intervento a cura della società Sistemi Territoriali S.p.A..	€ 180.000,00
d) Manutenzione conche sulla linea Fissero - Tartaro - Canalbianco e ponti mobili. Intervento a cura della società Sistemi Territoriali S.p.A..	€ 474.000,00
e) Manutenzione degli specchi acquei con smaltimento dei rifiuti e dei prodotti erbosi accumulati a ridosso dei sostegni, e sistemazione aree verdi. Intervento a cura della società Sistemi Territoriali S.p.A..	€ 138.000,00
f) Ripristino dei fondali navigabili in punti dei canali di avvicinamento e accesso al Rio Interno di Caorle appartenenti alla Litoranea Veneta in Comune di Caorle a cura dell'Unità periferica del Genio Civile di Venezia.	€ 250.000,00
g) Incentivi per la pianificazione in applicazione dell'articolo 18 della legge 109/1994	€ 2.040,00
Totale complessivo	€ 1.300.000,00

2) la Direzione Mobilità provvederà a comunicare al Comitato Interregionale per la Navigazione Interna per il recepimento, il piano di cui al presente provvedimento;

3) di nominare l'Ing. Bruno Carli, dirigente della Direzione Mobilità, quale responsabile del procedimento relativamente all'attività di pianificazione di cui al presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 4 del 14 ottobre 2002 recante il seguente titolo "Applicazione dell'articolo 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni";

4) di dare atto che in base al conferimento alla società Sistemi Territoriali S.p.A con sede in Mestre (VE) - Via Poerio n. 34, delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale, nella realizzazione degli interventi di cui al punto 1) lettere b) c) d) e), la Sistemi Territoriali S.p.A. applicherà le norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;

5) di nominare per gli interventi di cui al punto 1) lettera f), l'ing. Enzo Zennaro Dirigente dell'Unità periferica del Genio Civile di Venezia, quale responsabile del procedimento per le seguenti attività:

a) espletamento delle gare d'appalto e relativa aggiudicazione
b) stipula del contratto d'appalto
c) realizzazione dei lavori e relativa liquidazione delle spese
d) approvazione del certificato di regolare esecuzione e della relativa contabilità finale
e) porre in essere, per ciascun intervento tutti gli atti amministrativi successivi al decreto di impegno della spesa sul bilancio regionale;

6) di dare atto che agli impegni di spesa si provvederà ai sensi dell'art. 42 della L.R. 29.11.2001, n. 39.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 962 del 17 aprile 2007

Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta - Riqualificazione idraulico-ambientale dello Scolo Poggese - Comune di localizzazione: Abano Terme (PD) - Comuni interessati: Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo (PD). Procedura di V.I.A. e Approvazione ai sensi dell' art. 11 e dell' art. 23 della L.R. n. 10/99. Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale e approvazione del progetto.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 152 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 28/02/2007, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e ai fini dell'approvazione del progetto di riqualificazione idraulico-ambientale dello Scolo Poggese, presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta;

2. di esprimere ai sensi della L.R. n. 10/99 giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto con le prescrizioni specificate in premessa;

3. di approvare secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R.10/99 l'intervento in oggetto con le prescrizioni indicate in premessa fatti salvi eventuali altri pareri, nulla osta e/o autorizzazioni necessari;

4. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta con sede in via Vescovado, 11 - 35141 Padova, alla Provincia di Padova, al Comune di Abano Terme (PD), al Comune di Saccolongo (PD), al Comune di Selvazzano Dentro (PD), al Comune di Teolo (PD), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento Provinciale Arpav di Padova, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Regionale Urbanistica, alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, all'Unità Periferica Genio Civile di Padova, al Distretto Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Gorzone, all'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 963 del 17 aprile 2007

Nomina del consulente tecnico di parte in quattro giudizi instaurati avanti la Corte di Appello di Venezia dai Sigg. Scattolon Guido, Scattolon Stefano, Scattolon Andrea e dalla Sig.ra Pinton Antonella di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio di alcuni beni immobili.

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di nominare il quale consulente tecnico di parte nei procedimenti e per le motivazioni di cui alle premesse il geom. Ettore Bertolin di Salzano (VE), il cui curriculum risulta dall'Allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di delegare alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2 del presente deliberato il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture;

4. di impegnare la somma complessiva di nette € 5.000,00 + 4% per Cassa Previdenza Geometri (€. 200,00) + 20% di IVA (€. 1.040,00) per un complessivo di €. 6.240,00 (euro seimiladuecentoquaranta/00), a favore del professionista incaricato, a titolo di corrispettivo per l'attività da svolgersi, sul Cap. 5180 "Spese per attività e difesa della Regione ed istituzionali di inerenza legale" del bilancio 2007 che presenta sufficiente disponibilità.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 964 del 17 aprile 2007

Assegnazione alla Società "Veneto Strade S.p.A." delle risorse finanziarie correlate alle risorse umane ex D.Lgs. n. 112/98. Anno 2007.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare, per le motivazioni in premessa, alla Società "Veneto Strade S.p.A.", per l'anno 2007, l'importo di € 711.086,56 (€ 858.267,05 - € 147.180,49) in conto spese per il personale transitato e monetizzato ex D.Lgs n. 112/1998;

2. di impegnare conseguentemente l'importo di € 711.086,56 di cui al precedente punto 1) sul capitolo n. 45907 del bilancio in corso, denominato "Spese per la realizzazione di interventi per l'adeguamento della rete viaria trasferita", che presenta la dovuta disponibilità;

3. di liquidare alla Società "Veneto Strade S.p.A." di cui al punto 1) la somma complessiva di € 711.086,56;

4. di demandare al Dirigente della Direzione Infrastrutture la determinazione dell'eventuale definitivo conguaglio annuale per il 2007, in ordine alle eventuali spettanze di cui all'oggetto con l'emanazione dei relativi atti contabili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 966 del 17 aprile 2007

Partecipazione regionale all'invito a presentare proposte della Commissione Europea, nell'ambito di un progetto "Creazione di gruppi guida di centri di ricerca regionali per la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico nelle aree rurali per l'applicazione della protezione dell'ambiente e del protocollo di Kyoto" (Regeen), nell'ambito del "7° Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico".

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, la partecipazione della Regione del Veneto all'invito a presentare proposte della Commissione Europea con il progetto dal titolo"Regeen Creazione di gruppi guida di centri di ricerca regionali per la promozione della ricerca e sviluppo tecnologico nelle aree rurali per l'applicazione della protezione dell'ambiente e del protocollo di Kyoto" per sopperire alla mancanza di coordinamento che attualmente caratterizza le politiche per lo sviluppo della aree rurali nell'ambito territoriale dei paesi partner;

2. Di demandare alla Direzione Foreste ed Economia Montana la predisposizione degli atti necessari presso gli Uffici della Commissione Europea entro il termine fissato del 24.4.2007;

3. Di rinviare a un successivo provvedimento l'adozione degli atti conseguenti e l'iscrizione delle pertinenti UPB e capitoli di entrata ed uscita del Bilancio regionale, nel caso di favorevole accoglimento della proposta da parte della Commissione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 967 del 17 aprile 2007

"Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28/12/1995, n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2003. Tabella B, primo riparto". Dgr n. 4163 del 30/12/2003. Proroga termine conclusione lavori a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero (VR).

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di confermare in capo al Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero (VR) il contributo al medesimo già concesso con Dgr n. 4163 del 30/12/2003 ed ammontante a complessivi € 100.000,00, per le motivazioni e secondo le modalità realizzative espresse in premessa;

2. di concedere inoltre il rinnovo, a tutto il 31/12/2007, del termine per la presentazione ai competenti Uffici regionali dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta, oltre a dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte;

3. di dare atto che la richiesta di liquidazione della somma prevista al punto 1) sarà inoltrata sollecitamente ai competenti Uffici regionali, comprensiva dei documenti giustificativi della spesa di cui al punto precedente;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero, Piazza Vittorio Emanuele, 3/A, 37010 - S. Ambrogio di Valp. (VR).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 968 del 17 aprile 2007

"Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28/12/1995, n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2003. Tabella B, primo riparto". Dgr n. 4163 del 30/12/2003 e Dgr n. 1678 del 5/07/2005. Proroga termine finale in favore del Consorzio Bacino Padova 3.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di confermare in capo al Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani- Bacino Padova 3 (PD) il contributo allo stesso già concesso con Dgr n. 4163 del 30/12/2003 ed ammontante a complessivi € 100.000,00, il tutto per le motivazioni e secondo le modalità realizzative espresse in premessa;

2. di concedere a tutto il 31/12/2008 la proroga del termine per la presentazione ai competenti uffici regionali dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta oltre a dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte;

3. di precisare che il termine di cui al punto n. 2) del presente provvedimento coincide con la scadenza del quinto anno dall'approvazione della Dgr n. 4163 del 30/12/2003, con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi da finanziare ed ha impegnato le relative somme: pertanto l'inosservanza di detto termine da parte del soggetto beneficiario comporterà irrimediabilmente (ai sensi di quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 7/04/2003 nonché dall'art. 54, comma 6, della L.R. n. 27 del 7/11/2003) la decadenza del contributo concesso e la conseguente revoca, con obbligo di restituzione delle somme già erogate, senza possibilità di concessione di ulteriori proroghe o rinnovi;

4. di dare atto che la richiesta di liquidazione della somma prevista al punto 1) sarà inoltrata sollecitamente ai competenti Uffici regionali, comprensiva dei documenti giustificativi della spesa di cui al punto precedente;

5. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Bacino Padova 3, Via Rovigo n. 69, 35042 - Este (PD).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 969 del 17 aprile 2007

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva di n. 1 impianto mobile di recupero di rifiuti. Società: Pigaiani S.r.l. con sede legale in via Eridania 9/b 45030 Occhiobello (RO) - C.F. P.IVA 01297800292.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare in via definitiva - ai sensi dell'articolo 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l'impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi descritto in premessa e denominato:
Impianto di vagliatura:
modello SM 518 Profi - N. Telaio 9222
Casa produttrice "Werner Doppstadt"
Potenzialità massima: 80 m3/h
Gestito dalla ditta Pigaiani S.r.l. con sede legale in via Eridania 9/b, 45030 Occhiobello (RO) - C.F. P.IVA 01297800292.

2. Le tipologie di rifiuti trattabili con l'impianto mobile autorizzato, sono quelle individuate nell'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

3. L'impianto mobile, di cui al presente provvedimento, non può essere utilizzato presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli ex artt. 27 e 28, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, così come sostituiti dall'art. 208, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

4. La presente autorizzazione ha durata di anni cinque e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Veneto di apposita domanda, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata, ai sensi della DgrV. n. 994/2000 e s.m.i., corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;

5. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa all'impianto interessato, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Regione Veneto" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

6. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.

7. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/Ce concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;

8. Per quanto attiene all'attivazione dell'impianto in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal Dpcm del 14.11.1997.

9. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;

10. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 7 - gestione impianti mobili - in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1 febbraio 2000;

11. Per l'esecuzione delle singole campagne di attività in Regione Veneto, la ditta dovrà attenersi a quanto puntualmente stabilito nella DgrV. n. 994/2000, in particolare per l'impianto dovrà essere stipulata una polizza assicurativa RC inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 515.456,90.

12. Nell'esercizio dell'impianto, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;

13. Nel caso in cui dalle attività dell'impianto, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;

14. Relativamente al funzionamento dell'impianto e di tutte le componenti elettro - meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie Ce 98/37 ("direttiva macchine"), Cee 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e Cee 73/23 sulla bassa tensione;

15. Relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre nell'esercizio dell'impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi;

16. Si richiama l'osservanza delle modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

17. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, Mud, comunicazioni ecc.);

18. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

19. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

20. Si prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

21. Il presente provvedimento va comunicato alla ditta Pigaiani S.r.l. con sede legale in via Eridania, 9/b 45030 Occhiobello (RO), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'Arpav- Osservatorio regionale sui Rifiuti e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

22. Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 970 del 17 aprile 2007

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva di n. 2 impianti mobili di recupero di rifiuti. Società: Cazzaro S.p.a. con sede legale in via Rizzanti, 3 - 31059 Zero Branco (TV) - C.F. P.IVA 00284420262.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare in via definitiva - ai sensi dell'articolo 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - gli impianti mobili di recupero di rifiuti non pericolosi descritti in premessa e denominati:
Impianto di frantumazione:
modello Omtrack Apollo - N. Matricola 99C06200T
Casa produttrice "Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.a."
Potenzialità massima: 240 t/h
Impianto di vagliatura:
modello Omscreen Eolo - N. Matricola 99D02500T
Casa produttrice "Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.a."
Potenzialità massima: 210 t/h
Gestiti dalla ditta Cazzaro S.p.a. con sede legale in Via Rizzanti, 3 31059 Zero Branco (TV) - C.F. P.IVA 00284420262.

Gli impianti, oggetto della presente autorizzazione, potranno essere adoperati singolarmente o accoppiati, a seconda delle esigenze operative.

2 Le tipologie di rifiuti trattabili con gli impianti mobili autorizzati, sono quelle individuate nell'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; tuttavia il codice di rifiuto 20 02 02 è autorizzato purchè non putrescibile.

3 Di escludere dalla presente autorizzazione, per le motivazioni addotte in premessa, la tipologia di rifiuti individuata dal codice Cer 17 05 06, riportata nell'istanza presentata dalla ditta.

4 Gli impianti mobili, di cui al presente provvedimento, non possono essere utilizzati presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli ex artt. 27 e 28, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, così

come sostituiti dall'art. 208, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

5 La presente autorizzazione ha durata di anni cinque e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Veneto di apposita domanda, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata, ai sensi della DgrV. n. 994/2000 e s.m.i., corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;

6 Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Regione Veneto" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

7 L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.

8 Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;

9 Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.

10 Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;

11 Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 7 - gestione impianti mobili - in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1 febbraio 2000;

12 Per l'esecuzione delle singole campagne di attività in Regione Veneto, la ditta dovrà attenersi a quanto puntualmente stabilito nella DgrV. n. 994/2000, in particolare per ciascuno degli impianti dovrà essere stipulata una polizza assicurativa RC inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 515.456,90.

13 Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;

14 Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;

15 Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro - meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie Ce 98/37 ("direttiva macchine"), Cee 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e Cee 73/23 sulla bassa tensione;

16 Relativamente al funzionamento degli impianti si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre nell'esercizio degli impianti dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi;

17 Si richiama l'osservanza delle modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

18 Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, Mud, comunicazioni ecc.);

19 L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

20 La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

21 Si prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

22 Il presente provvedimento va comunicato alla ditta Cazzaro S.p.a. con sede legale in Via Rizzanti, 3 31059 Zero Branco (TV), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'Arpav- Osservatorio regionale sui Rifiuti e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

23 Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 971 del 17 aprile 2007

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva di n. 1 impianto mobile di recupero di rifiuti. Società: Piccola Società Cooperativa Rosolinese Trasporti e Movimento Terra A.r.l. con sede legale in Via Zanini, 14/3 - 45010 Rosolina (RO) - C.F. P.Iva 00572810299.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- Di autorizzare in via definitiva - ai sensi dell'articolo 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l'impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi descritto in premessa e denominato:

Impianto di vagliatura:
modello PRIMUS F8104 - N. Matricola 40149
Casa produttrice "FARWICK Gmbh & Co. KG"
Potenzialità massima: 70 m3/h
Gestito dalla ditta Piccola Società Cooperativa Rosolinese Trasporti e Movimento Terra A.r.l. con sede legale in via Zanini, 14/3 45010 Rosolina (RO) - C.F. P.Iva 00572810299.

- Le tipologie di rifiuti trattabili con l'impianto mobile autorizzato, sono quelle individuate nell'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, limitatamente ai rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e a quelli giacenti sulle spiagge;
- L'impianto mobile, di cui al presente provvedimento, non può essere utilizzato presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli ex artt. 27 e 28, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, così come sostituiti dall'art. 208, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- La presente autorizzazione ha durata di anni cinque e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Veneto di apposita domanda, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata, ai sensi della DgrV. n. 994/2000 e s.m.i., corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
- Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa all'impianto interessato, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Regione Veneto" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;
- L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.
- Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;
- Per quanto attiene all'attivazione dell'impianto in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.
- Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
- Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 7 - gestione impianti mobili - in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1 febbraio 2000;
- Per l'esecuzione delle singole campagne di attività in Regione Veneto, la ditta dovrà attenersi a quanto puntualmente stabilito nella DgrV. n. 994/2000, in particolare per l'impianto dovrà essere stipulata una polizza assicurativa RC inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 515.456,90.
- Nell'esercizio dell'impianto, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;
- Nel caso in cui dalle attività dell'impianto, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;
- Relativamente al funzionamento dell'impianto e di tutte le componenti elettro - meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e Cee 73/23 sulla bassa tensione;
- Relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre nell'esercizio dell'impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi;
- Si richiama l'osservanza delle modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

- Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, Mud, comunicazioni ecc.);
- L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
- La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
- Si prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
- Il presente provvedimento va comunicato alla ditta Piccola Società Cooperativa Rosolinese Trasporti e Movimento Terra A.r.l. con sede legale in via Zanini, 14/3 45010 Rosolina (RO), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'Arpav- Osservatorio regionale sui Rifiuti e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 972 del 17 aprile 2007

Syndial S.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Boldrini, 1 - C.F. e P.IVA 09702540155. Discarica di 2^ Categoria Tipo B - Ex Augusta Industriale - in conto proprio sita in località Porto Marghera Comune di Venezia. Approvazione del Piano di Adeguamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 36/2003.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il piano di adeguamento della discarica di 2^ categoria tipo B in contro proprio sita in località Marghera nel Comune di Venezia, gestita dalla Ditta Syndial S.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Boldrini, 1 - C.F. e P.Iva 09702540155, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs n.36/2003, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate nell'allegato parere favorevole della C.T.R.A. n. 3420 del 14.12.2006 (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. Di classificare la discarica in "discarica per rifiuti non pericolosi" ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n. 36/2003;

3. Di stabilire che per la realizzazione dei lavori previsti dal Piano di adeguamento la Ditta Syndial S.p.a. dovrà impegnarsi:

a) ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento in capo ad altre autorità;
b) a garantire in ogni fase di utilizzo dell'impianto la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;
c) a lasciare indenne la Regione Veneto da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dai lavori e dall'esercizio dell'impianto.

4. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale.

5. Il presente provvedimento va comunicato alla ditta Syndial S.p.a. (via Della Chimica n.5 Porto Marghera Venezia), al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, all' Arpav di Venezia, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e Albo Gestori Ambientali.

6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 973 del 17 aprile 2007

Assemblea dei Soci della società Rocca di Monselice s.r.l. del 20 aprile 2007.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di incaricare dott. Massimo Picciolato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dott. Massimo Marzano Bernardi, con procura speciale del Presidente della Giunta regionale, di rappresentare la Regione del Veneto, in sede di partecipazione all'assemblea dei soci della società Rocca di Monselice s.r.l., secondo quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 974 del 17 aprile 2007

Veneto Sviluppo S.p.A. - Concorso alle spese sostenute per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. n. 19/04). Esercizio 2006.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare la Veneto Sviluppo S.p.A. ad applicare, nei limiti indicati nella allegata tabella (Allegato C) le percentuali di ristoro costi ivi indicate, per quanto riguarda i fondi di rotazione, alla disponibilità dei fondi stessi e con riferimento al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre 2005, e, per quanto riguarda i fondi per contributi a fondo perduto, con riferimento alla consistenza di ciascun fondo al 31 dicembre 2005;

2. di autorizzare la Veneto Sviluppo S.p.A. a prelevare, nei limiti indicati nella allegata tabella (Allegato C), dalla disponibilità dei fondi, gli importi risultanti dall'applicazione delle percentuali di ristoro costi determinate con il presente provvedimento ed indicati nella appena citata tabella, ferme restando le disposizioni previste in altri provvedimenti della Giunta regionale in relazione all'effettuazione del prelievo o del pagamento;

3. di incaricare le Strutture regionali competenti per materia ad esercitare l'attività di verifica e controllo, entro il termine del 30 giugno 2007, che sostituisce, per la presente annualità, il termine già fissato dall'Allegato A alla Dgr n. 998/2005;

4. di incaricare le Segreterie e le Strutture regionali competenti, congiuntamente ed in collaborazione con la società Veneto sviluppo S.p.A, secondo quanto riportato in premessa, di predisporre il testo di convenzione quadro che consenta di definire in maniera unitaria le modalità di gestione dei fondi regionali affidati a quest'ultima e di elaborare un nuovo metodo di determinazione dell'importo degli specifici oneri tecnici di gestione dei fondi stessi sostenuti dalla società, che tenga conto anche delle novità che devono essere introdotte secondo nuovi principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).

Allegati A e B *(omissis)*

(segue allegato)

LINEE DI ATTIVITA' SVOLTE DALLA VENETO SVILUPPO SPA PER CONTO REGIONE VENETO STRUTTURA REGIONALE AFFIDATARIA: **Direzione Artigianato**			INDICAZIONE IMPORTO DELLA BASE DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE A VALERE SUL FONDO	% COMMISSIONE	IMPORTO COMPENSO / COMMISSIONE			IMPORTO DA SCOMPUTARE	IMPONIBILE RICALCOLATO	IVA RICALCOLATA	IVA NON DOVUTA A SEGUITO DEL RICALCOLO	SOMME PER LE QUALI SI AUTORIZZA IL PRELIEVO O IL PAGAMENTO	% COMMISSIONE RICALCOLATA	INDICAZIONI
FONDI DI ROTAZIONE			FINANZIAMENTI RESIDUI IN ESSERE		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE							
	Misura 1.2	Misura 1.2 docup 20	31.761.151,10	0,41%	129.373,40		129.373,40	8.640,19	120.733,21			120.733,21	0,38	Prelievo autorizzato nei limiti della normativa comunitaria.
	Misura 1.2 docup	Misura 1.2 docup 20	22.544.420,34	0,41%	91.830,68		91.830,68	6.132,90	85.697,78			85.697,78	0,38	Prelievo autorizzato nei limiti della normativa comunitaria.
	L.R. 2/02	Imprese artigiane	99.682.252,01	0,31%	304.528,43		304.528,43	20.337,90	284.190,53			284.190,53	0,29	
	Misura 5.	Investimenti in Provincia di Rovigo	8.204.551,09	0,20%	16.709,89		16.709,89	1.115,97	15.593,92			15.593,92	0,19	
	Totali		**162.192.374,54**	**0,33%**	**542.442,40**		**542.442,40**	**36.226,96**	**506.215,44**			**506.215,44**		

LINEE DI ATTIVITA' SVOLTE DALLA VENETO SVILUPPO SPA PER CONTO REGIONE VENETO STRUTTURA REGIONALE AFFIDATARIA: **Direzione Commercio**			INDICAZIONE IMPORTO DELLA BASE DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE A VALERE SUL FONDO	% COMMISSIONE	IMPORTO COMPENSO / COMMISSIONE			IMPORTO DA SCOMPUTARE	IMPONIBILE RICALCOLATO	IVA RICALCOLATA	IVA NON DOVUTA A SEGUITO DEL RICALCOLO	SOMME PER LE QUALI SI AUTORIZZA IL PRELIEVO O IL PAGAMENTO	% COMMISSIONE RICALCOLATA	INDICAZIONI
FONDI DI ROTAZIONE			FINANZIAMENTI RESIDUI IN ESSERE		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE							
	L. R. 1/99	Commercio	130.518.515,41	0,31%	398.732,96		398.732,96	26.629,34	372.103,62			372.103,62	0,29	
	Totali		**130.518.515,41**	**0,31%**	**398.732,96**	**0**	**398.732,96**	**26.629,34**	**372.103,62**			**372.103,62**		

LINEE DI ATTIVITA' SVOLTE DALLA VENETO SVILUPPO SPA PER CONTO REGIONE VENETO STRUTTURA REGIONALE AFFIDATARIA: **Direzione Edilizia Abitativa**			INDICAZIONE IMPORTO DELLA BASE DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE A VALERE SUL FONDO	% COMMISSIONE	IMPORTO COMPENSO / COMMISSIONE			IMPORTO DA SCOMPUTARE	IMPONIBILE RICALCOLATO	IVA RICALCOLATA	IVA NON DOVUTA A SEGUITO DEL RICALCOLO	SOMME PER LE QUALI SI AUTORIZZA IL PRELIEVO O IL PAGAMENTO	% COMMISSIONE RICALCOLATA	INDICAZIONI
FONDI DI ROTAZIONE			FINANZIAMENTI RESIDUI IN ESSERE		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE							
	L. R. 2/99	Edilizia residenziale pubblica	20.854.290,38	0,41%	84.946,24		84.946,24	5.673,13	79.273,11			79.273,11	0,38	
	Totali		**20.854.290,38**	**0,41%**	**84.946,24**	**0**	**84.946,24**	**5.673,13**	**79.273,11**			**79.273,11**		

LINEE DI ATTIVITA' SVOLTE DALLA VENETO SVILUPPO SPA PER CONTO REGIONE VENETO STRUTTURA REGIONALE AFFIDATARIA: **Direzione Foreste ed Economia Montana**			INDICAZIONE IMPORTO DELLA BASE DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE A VALERE SUL FONDO	% COMMISSIONE	IMPORTO COMPENSO / COMMISSIONE			IMPORTO DA SCOMPUTARE	IMPONIBILE RICALCOLATO	IVA RICALCOLATA	IVA NON DOVUTA A SEGUITO DEL RICALCOLO	SOMME PER LE QUALI SI AUTORIZZA IL PRELIEVO O IL PAGAMENTO	% COMMISSIONE RICALCOLATA	INDICAZIONI
FONDI DI ROTAZIONE			FINANZIAMENTI RESIDUI IN ESSERE		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE							
	L. R. 46/1999 art. 52	Fondo Forestale Reg	3.071.993,28	0,20%	6.256,61		6.256,61	417,85	5.838,76			5.838,76	0,19	
	Totali		**3.071.993,28**	**0,20%**	**6.256,61**		**6.256,61**	**417,85**	**5.838,76**			**5.838,76**		

LINEE DI ATTIVITA' SVOLTE DALLA VENETO SVILUPPO SPA PER CONTO REGIONE VENETO STRUTTURA REGIONALE AFFIDATARIA: **Direzione Industria**			INDICAZIONE IMPORTO DELLA BASE DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE A VALERE SUL FONDO	% COMMISSIONE	IMPORTO COMPENSO / COMMISSIONE			IMPORTO DA SCOMPUTARE	IMPONIBILE RICALCOLATO	IVA RICALCOLATA	IVA NON DOVUTA A SEGUITO DEL RICALCOLO	SOMME PER LE QUALI SI AUTORIZZA IL PRELIEVO O IL PAGAMENTO	% COMMISSIONE RICALCOLATA	INDICAZIONI
FONDI DI ROTAZIONE			FINANZIAMENTI RESIDUI IN ESSERE		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE							
	L.R. 3/95 art. 2	Rafforzamento sez. A	350.114,68	0,10%	356,53		356,53	23,81	332,72			332,72	0,10	
	L.R. 3/95 art. 2	Rafforzamento sez. I	225.893,40	0,10%	230,03		230,03	15,36	214,67			214,67	0,10	
	L.R. 5/01	PMI	220.799.272,87	0,31%	674.539,90		674.539,90	45.049,07	629.490,83			629.490,83	0,29	
	L.R. 9/84	Innovazione tecnologica	616.545,80	0,10%	627,85		627,85	41,93	585,92			585,92	0,10	
	L.R. 9/84	Animazione econom	173.372,56	0,10%	176,55		176,55	11,79	164,76			164,76	0,10	
	L.R. 9/99	Subfornitura	154.516,13	0,10%	157,35		157,35	10,51	146,84			146,84	0,10	
	L.R. 18/9	Aree di confine	58.492.327,95	0,10%	59.564,52		59.564,52	3.978,01	55.586,51			55.586,51	0,10	
	L.R. 51/8	Animazione econom	592.765,98	0,10%	603,63		603,63	40,31	563,32			563,32	0,10	
	L.R. 51/8	Animazione economica Basso Veneto	143.501,15	0,10%	146,13		146,13	9,76	136,37			136,37	0,10	
	Totali		**281.548.310,52**	**0,12%**	**736.402,49**	**0**	**736.402,49**	**49.180,56**	**687.221,93**			**687.221,93**		

LINEE DI ATTIVITA' SVOLTE DALLA VENETO SVILUPPO SPA PER CONTO REGIONE VENETO STRUTTURA REGIONALE AFFIDATARIA: **Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione**		IMPORTO DELLA BASE DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE A VALERE SUL FONDO	% COMMISSIONE	IMPORTO COMPENSO / COMMISSIONE			IMPORTO DA SCOMPUTARE	IMPONIBILE RICALCOLATO	IVA RICALCOLATA	IVA NON DOVUTA A SEGUITO DEL RICALCOLO	SOMME PER LE QUALI SI AUTORIZZA IL PRELIEVO O IL PAGAMENTO	% COMMISSIONE RICALCOLATA	INDICAZIONI
FONDI PER CONTRIBUTI		CONSISTENZA DEL FONDO		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE							
	Misura 1.7 C DOCUP 2000/20	6.747.259,06	0,12%	8.408,15	1.681,63	10.089,78	561,54	7.846,61	1.569,32	112,31	9.415,94	0,14	Prelievo autorizzato nei limiti della normativa comunitaria.
	Legge 598/94 R&S - bando 20	18.842.450,36	0,08%	15.653,77	3.130,75	18.784,52	1.045,44	14.608,33	2.921,67	209,08	17.530,00	0,09	Restano ferme le disposizioni previste in altri provvedimenti della Giunta Regionale in relazione all'effettuazione del prelievo o del pagamento
	Legge 215/92 Imprenditoria Fe	7.610.585,11	0,12%	9.483,99	0	9.483,99	633,39	8.850,60	0,00	0,00	8.850,60	0,12	Restano ferme le disposizioni previste in altri provvedimenti della Giunta Regionale in relazione all'effettuazione del prelievo o del pagamento
	Totali	**33.200.294,53**	**0,11%**	**33.545,91**	**4.812,38**	**38.358,29**	**2.240,36**	**31.305,55**	**4.490,99**	**321,39**	**35.796,54**		

LINEE DI ATTIVITA' SVOLTE DALLA VENETO SVILUPPO SPA PER CONTO REGIONE VENETO STRUTTURA REGIONALE AFFIDATARIA: **Direzione Mobilità**			INDICAZIONE IMPORTO DELLA BASE DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE A VALERE SUL FONDO	% COMMISSIONE	IMPORTO COMPENSO / COMMISSIONE			IMPORTO DA SCOMPUTARE	IMPONIBILE RICALCOLATO	IVA RICALCOLATA	IVA NON DOVUTA A SEGUITO DEL RICALCOLO	SOMME PER LE QUALI SI AUTORIZZA IL PRELIEVO O IL PAGAMENTO	% COMMISSIONE RICALCOLATA	INDICAZIONI
FONDI DI ROTAZIONE			FINANZIAMENTI RESIDUI IN ESSERE		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE							
	L. R. 6/97	Impianti a fune	3.211.401,37	0,20%	6.540,54	0	6.540,54	436,81	6.103,73	0,00	0,00	6.103,73	0,19	
	Totali		**3.211.401,37**	**0,20%**	**6.540,54**	**0**	**6.540,54**	**436,81**	**6.103,73**	**0,00**	**0,00**	**6.103,73**		

LINEE DI ATTIVITA' SVOLTE DALLA VENETO SVILUPPO SPA PER CONTO REGIONE VENETO STRUTTURA REGIONALE AFFIDATARIA: **Direzione Turismo**			IMPORTO DELLA BASE DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE A VALERE SUL FONDO	% COMMISSIONE	IMPORTO COMPENSO / COMMISSIONE			IMPORTO DA SCOMPUTARE	IMPONIBILE RICALCOLATO	IVA RICALCOLATA	IVA NON DOVUTA A SEGUITO DEL RICALCOLO	SOMME PER LE QUALI SI AUTORIZZA IL PRELIEVO O IL PAGAMENTO	% COMMISSIONE RICALCOLATA	INDICAZIONI
			FINANZIAMENTI RESIDUI IN ESSER		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE							
FONDI ROTATIVI	L.R. 33/02	Turismo	51.273.195,30	0,41%	208.852,24	0	208.852,24	13.948,17	194.904,07	0,00	0,00	194.904,07	0,38	Nel rispetto del limite massimo dello 0,50% dei fondi in dotazione previsto dalla L.R. 33/02.
	Totali		**51.273.195,30**	**0,41%**	**208.852,24**	**0**	**208.852,24**	**13.948,17**	**194.904,07**	**0,00**	**0,00**	**194.904,07**		

LINEE DI ATTIVITA' SVOLTE DALLA VENETO SVILUPPO SPA PER CONTO REGIONE VENETO STRUTTURA REGIONALE AFFIDATARIA: **Direzione Turismo**		INDICAZIONE IMPORTO DELLA BASE DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE A VALERE SUL FONDO	% COMMISSIONE	IMPORTO COMPENSO / COMMISSIONE			IMPORTO DA SCOMPUTARE	IMPONIBILE RICALCOLATO	IVA RICALCOLATA	IVA NON DOVUTA A SEGUITO DEL RICALCOLO	SOMME PER LE QUALI SI AUTORIZZA IL PRELIEVO O IL PAGAMENTO	% COMMISSIONE RICALCOLATA	INDICAZIONI
FONDI PER CONTRIBUTI		CONSISTENZA DEL FONDO		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE								
	Misura 3.1 Turismo - Bando 20	18.848.471,61	0,08%	15.658,78	3.131,76	18.790,54	0,00				0,00		Prelievo non autorizzato, in quanto non ammesso dai Regolamenti comunitari
	Misura 3.1 Turismo - Bando 20	2.047.267,89	0,08%	1.700,81	340,16	2.040,97	0,00				0,00		Prelievo non autorizzato, in quanto non ammesso dai Regolamenti comunitari
	L. 33/02 - Turismo Veneto Orie	236.797,30	0,12%	295,08	0,00	295,08	19,71	275,37	0,00	0,00	275,37	0,12	Restano ferme le disposizioni previste in altri provvedimenti della Giunta Regionale in relazione all'effettuazione del prelievo o del pagamento
	L. 33/02 - Turismo Rifugi	965.425,53	0,17%	1.604,10	0,00	1.604,10	107,13	1.496,97	0,00	0,00	1.496,97	0,16	Restano ferme le disposizioni previste in altri provvedimenti della Giunta Regionale in relazione all'effettuazione del prelievo o del pagamento
	L. 33/02 - Turismo Ostelli	52.415,09	0,12%	65,32	0,00	65,32	4,36	60,96	0,00	0,00	60,96	0,12	Restano ferme le disposizioni previste in altri provvedimenti della Giunta Regionale in relazione all'effettuazione del prelievo o del pagamento
	Totali	**22.150.377,42**	**0,11%**	**19.324,09**	**3.471,92**	**22.796,01**	**131,20**	**1.833,30**	**0,00**	**0,00**	**1.833,30**		

LINEE DI ATTIVITA' SVOLTE DALLA VENETO SVILUPPO SPA PER CONTO REGIONE VENETO STRUTTURA REGIONALE AFFIDATARIA: **Direzione Politiche Agroalimentari e per le Imprese**			INDICAZIONE IMPORTO DELLA BASE DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE A VALERE SUL FONDO	% COMMISSIONE	IMPORTO COMPENSO / COMMISSIONE			IMPORTO DA SCOMPUTARE	IMPONIBILE RICALCOLATO	IVA RICALCOLATA	IVA NON DOVUTA A SEGUITO DEL RICALCOLO	SOMME PER LE QUALI SI AUTORIZZA IL PRELIEVO O IL PAGAMENTO	% COMMISSIONE RICALCOLATA	INDICAZIONI
ROTAZIONE FONDI			FINANZIAMENTI RESIDUI IN ESSERE		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE							
	L.R.	Settore Primario	198.000,00	0,41%	806,52		806,52	0,00	806,52	0,00	0,00	806,52	0,41	
	Totali		**198.000,00**	**0,41%**	**806,52**	**0**	**806,52**	**0,00**	**806,52**	**0,00**	**0,00**	**806,52**		Prelievo non autorizzato ai sensi dei Regolamenti comunitari. Il ristoro costi avviene mediante risorse a valere sul cap U12006 UPB 0045 bilancio regionale esercizio finanziaro 2006, già impegnate con Decreto del Dirigente della Direzione Produzioni Agroalimentari.

TOTALE GENERALE					2.037.850,00	8.284,30	2.046.134,30	134.884,37	1.885.606,04	4.490,99	321,39	1.890.097,03	

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI A VENETO SVILUPPO S.P.A.	
COPERTURA DEI COSTI	**EURO**
CON AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DAI FONDI ROTATIVI	1.852.467,19
CON AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DAI FONDI PER CONTRIBUTI O AL PAGAMENTO	37.629,84
Totale autorizzazione al prelievo o al pagamento ex L.R. 19/2004	**1.890.097,03**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 975 del 17 aprile 2007

Recepimento nel bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009 della legge regionale 23 marzo 2007, n. 7, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 10).

[Bilancio e contabilità regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009 la variazione secondo quanto riportato dall'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità come riportato nello stesso allegato;

2. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2007 COMPETENZA	2007 CASSA	2008 COMPETENZA	2009 COMPETENZA
Cap. 060009	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE - PARTE CORRENTE - IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTIVO, PROGRAMMI E AZIONI PROGRAMMATICHE (L. 27/12/1983, N. 730 - ART.17, L.R. 20/07/1989, N. 21 - L.R. 14/09/1994, N. 55 - ART.24, L.R. 09/02/2001, N. 5)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UPB: U0140	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE RISORSE SOCIO SANITARIE				
Cap. 100956 (cni)	COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LA SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE (L.R. 23/03/2007, N. 7)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UPB: U0140	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE PREVENZIONE				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 976 del 17 aprile 2007

Variazione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'art. 6, L.R. 19/02/2007, n. 3. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 29 novembre 2001 n. 39. (provvedimento di variazione n. 9).

[Bilancio e contabilità regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2007 la variazione di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2007 secondo quanto riportato dall'allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2007 COMPETENZA	2007 CASSA	2008 COMPETENZA	2009 COMPETENZA
Cap. 007030	SPESE PER STUDI, RICERCHE, INDAGINI E CONSULENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
UPB: U0029	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
Cap. 007040	SPESE PER L'ATTIVITA' DEL SEGRETARIATO PER LA CONCERTAZIONE	0,00	15.000,00	0,00	0,00
UPB: U0029	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
Cap. 011481	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO (ART. 8, L.R. 07/09/2000, N. 17)	0,00	-16.836,00	0,00	0,00
UPB: U0038	PROMOZIONE E SERVIZI A FAVORE DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DEL SETTORE FLORICOLO				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
Cap. 011485	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE STRADE DEL VINO (L. 27/07/1999, N. 268)	0,00	16.836,00	0,00	0,00
UPB: U0038	PROMOZIONE E SERVIZI A FAVORE DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DEL SETTORE FLORICOLO				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
Cap. 020521	INCENTIVI ALLE IMPRESE (L. 28/11/1965, N. 1329)	0,00	817.029,31	0,00	0,00
UPB: U0061	INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA				
Cap. 040060	FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.19, L.R. 02/04/1996, N. 10 - ART. 52, LR 03/02/2006, N. 2)	0,00	-1.043.114,45	0,00	0,00
UPB: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 050034	CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA (L.R. 09/02/2001, N. 5)	0,00	-697.216,82	0,00	0,00
UPB: U0115	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE IDRICHE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
Cap. 071003	REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (ART.7, L. 11/01/1996, N. 23)	0,00	194.226,56	0,00	0,00
UPB: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				

		2007 COMPETENZA	2007 CASSA	2008 COMPETENZA	2009 COMPETENZA
Cap. 071020	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (L.R. 24/12/1999, N. 59)	0,00	-194.226,56	0,00	0,00
UPB: U0173	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 073002	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (ART. 2, LETT. A, C, D, E, F, G, L, N, O, P, ART. 10, C. 7, L.R. 05/04/1993, N. 12)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
UPB: U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
Centro di responsabilità:	U.P. SPORT				
Cap. 073014	SPESE PER L'ACQUISTO DI COPPE, MEDAGLIE ED ALTRI OGGETTI DI LIMITATO VALORE DA CONSEGNARE AD ATLETI OD ORGANISMI PER FINI PROMOZIONALI O DI RICONOSCIMENTO (ART. 2, C. 1 BIS, L.R. 05/04/1993, N. 12)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
UPB: U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
Centro di responsabilità:	U.P. SPORT				
Cap. 100069	ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART.73, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
UPB: U0111	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
Cap. 100070	INTERVENTI REGIONALI PER LA BONIFICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (ART.17, D.LGS 05/02/1997, N. 22 - D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	697.216,82	0,00	0,00
UPB: U0111	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
Cap. 100237	PROGRAMMA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2001-2003 E SPESE GESTIONE PROGRAMMA (PCR 31/07/2002, N. 74)	0,00	1.043.114,45	0,00	0,00
UPB: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100391	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RISANAMENTO DELL'AMBIENTE (L.R. 16/04/1985, N. 33 - L. 01/06/2002, N. 120)	0,00	150.000,00	0,00	0,00
UPB: U0111	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
Cap. 100841	INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI IN RICERCA INDUSTRIALE (ART. 11, D.L. 29/08/1994, N. 516 - L. 27/10/1994, N. 598)	0,00	-817.029,31	0,00	0,00
UPB: U0061	INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UPB (U0034) SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA

		2007 COMPETENZA	2007 CASSA	2008 COMPETENZA	2009 COMPETENZA
Cap. 075206	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER FAVORIRE LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (L.R. 28/04/1998, N. 19)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
Cap. 100563	SPESA PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI NEL COMPARTO DELLA PESCA E ACQUACOLTURA (ART.5, D.LGS 26/05/2004, N. 154)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
Cap. 100632	INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (L.R. 28/04/1998, N. 19)	-365.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				

UPB (U0148) SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA

		2007 COMPETENZA	2007 CASSA	2008 COMPETENZA	2009 COMPETENZA
Cap. 100646	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - SOSTEGNO DI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI (INSERIMENTI ISTITUZIONALI) (ART. 133, C. 3, LETT. I), L.R. 13/04/2001, N. 11 - ART. 56, L.R. 30/01/2004, N. 1)	-44.018,53	0,00	0,00	0,00
Centro di responsabilità:	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
Cap. 100648	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE: PROGETTI CONSULTORI FAMILIARI (L. 27/12/2002, N. 289, ART. 46, C. 2)	44.018,53	0,00	0,00	0,00
Centro di responsabilità:	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
Saldo totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 977 del 17 aprile 2007

Partecipazione della Regione Veneto alla manifestazione "Slow-fish" che si svolgerà a Genova dal 4 al 7 maggio 2007. Acquisizione ed allestimento degli spazi espositivi riservati alla Regione del Veneto (Cap.100563 "Spesa per attività promozionali nel comparto della pesca e acquacoltura" art.5, D.Lgs. 26/05/2004 n.154). Autorizzazione.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare all'organizzazione "Slow-food" con sede in via Mendicità Istruita 14 - 12042 Brà (CN) - Partita Iva 02106030048, nei termini di cui alle premesse, la fornitura degli spazi e dell'allestimento grafico per la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Slow-fish" che si svolgerà a Genova dal 4 al 7 maggio 2007 per un importo complessivo massimo di Euro 136.800,00;

3. di disporre l'impegno di Euro 136.800,00 a favore dell'Organizzazione "Slow-food", sul competente capitolo 100563 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007 che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che compete al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca la liquidazione del corrispettivo che verrà perfezionata, ai sensi dell'art.44 della legge regionale n.39/2001, sulla base di idonea documentazione contabile nonchè di verifica puntuale in ordine alla congruità a consuntivo dei servizi acquisiti e degli oneri a carico del bilancio regionale.

4. di disporre la trasmissione all'Organizzazione "Slow-food di copia del presente provvedimento per quanto di competenza;

5. di disporre la trasmissione del presente atto alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 978 del 17 aprile 2007

Variazioni al bilancio per l'anno 2007, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 - Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine, dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 11).

[Bilancio e contabilità regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2007 le seguenti variazioni, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39:

Capitolo	Upb	Descrizione	Importo Competenza	Importo Cassa
Stato di previsione della Spesa - Variazioni in aumento:				
3400	U0010	Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni	345.000,00	345.000,00
Centro di responsabilità:		Segreteria regionale alla Cultura		
5100	U0021	Spese per l'affitto dei locali degli uffici e servizi della Giunta regionale	1.000.000,00	1.000.000,00
Centro di responsabilità:		Direzione Affari Generali		
5140	U0023	Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni	40.000,00	40.000,00
Centro di responsabilità:		Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo		
45780	U0128	Spese per i servizi ferroviari integrativi (Art. 9, C.3, Lett.B), D.Lgs 19/11/1997, N. 422)	270.000,00	270.000,00
Centro di responsabilità:		Direzione Mobilità		
		Totale variazioni in aumento	1.655.000,00	1.655.000,00
Stato di previsione della Spesa - Variazioni in diminuzione:				
80010	U0187	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 17, L.R. 29/11/2001, N. 39)	1.000.000,00	1.000.000,00
Centro di responsabilità:		Direzione Ragioneria e Tributi		
80020	U0188	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 18, L.R. 29/11/2001, N. 39)	655.000,00	655.000,00
Centro di responsabilità:		Direzione Ragioneria e Tributi		
		Totale variazioni in diminuzione	1.655.000,00	1.655.000,00
		Variazione netta della Spesa	0,00	0,00

2. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 979 del 17 aprile 2007

Autorizzazione di un budget operativo per l'esercizio finanziario 2007 per le attività di supporto alla gestione dell'indebitamento. (Articolo 49, L.R. 39/2001).

[Bilancio e contabilità regionale]

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue:

"L'articolo 49 dell'ordinamento contabile regionale (legge regionale 39/2001) regola il budget operativo quale strumento di gestione particolarmente utile quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura della spesa.

Il budget operativo, riferito ad un solo capitolo di spesa e assegnato ad un dirigente titolare è da questi gestito direttamente in quanto liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento su apposite posizioni di conto aperte presso il Tesoriere regionale, osservando le disposizioni sulla liquidazione e sul pagamento delle spese stabilite dalla stessa legge di contabilità.

La Direzione Risorse finanziarie si occupa dell'indebitamento regionale, attuando una gestione attiva del debito regionale.

Poiché il quadro relativo all'indebitamento regionale è in continua evoluzione e la Regione è spesso chiamata ad un'attività propositiva, si ritiene indispensabile il potenziamento degli strumenti atti a mantenere un costante aggiornamento. Per espletare in maniera sempre più efficace tali attività e implementare la gestione dell'indebitamento è necessario l'acquisto di materiale di supporto (es. riviste economiche, abbonamento a quotidiani, libri di testo, software, collegamenti a siti web, ecc.).

Appare opportuno, quindi, assicurare alla Direzione Risorse finanziarie, per il corrente anno, strumenti di gestione dinamici in grado rispondere meglio alle diverse esigenze esposte. Si tratta della facoltà di autorizzare direttamente spese che rientrano tutte nella classificazione di "acquisto di beni e servizi" secondo il codice Siope e che quindi individuano costi che saranno intercettati attraverso il rendiconto con le procedure in essere sulla contabilità economica.

Pertanto, con riferimento a quanto previsto dal già citato art. 49 della L.R. 39/2001, si ravvisa la necessità di autorizzare, al fine di realizzare le iniziative delle Direzione Risorse finanziarie, un budget operativo di Euro 15.000,00 a favore del dott. Antonio Strusi, Dirigente della Direzione Risorse finanziarie, a carico del capitolo 80502 "Spese connesse all'emissione di prestiti obbligazionari regionali ed alla gestione attiva del debito" dell'esercizio in corso, per poter provvedere in tempi brevi al pagamento delle spese che si rivelassero necessarie.

L'utilizzo del budget operativo sarà realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento, da trarsi presso gli sportelli del tesoriere regionale ed eventualmente mediante utilizzo di carta di credito, secondo le modalità indicate dalla Dgr 2529 del 28/09/2001. Il Dirigente titolare di budget operativo è autorizzato all'emissione di buoni di prelevamento fino all'importo massimo di Euro 2.000,00, al fine di provvedere al pagamento in contanti di spese minute. Per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il Dirigente responsabile dovrà attenersi alle disposizioni recate dai commi 5 e 6 dell'art. 49 della L.R. 39/2001.

Il rendiconto suddetto sarà trasmesso alla Direzione Ragioneria e Tributi per il controllo di regolarità contabile di competenza, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della citata L.R. 39/2001, quale complemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto con atto della struttura regionale gerarchicamente sovraordinata (nella fattispecie la Segreteria regionale Bilancio e Finanza)."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

Visti gli articoli 36, 44 e 49 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009".

Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore.

delibera

1. di autorizzare il budget operativo pari ad Euro 15.000,00 (diconsi euro quindicimila) presso il Tesoriere regionale in favore del dott. Antonio Strusi, Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, impegnando tale cifra a carico del capitolo 80502 "Spese connesse all'emissione di prestiti obbligazionari regionali ed alla gestione attiva del debito" del Bilancio di Previsione 2007, che presenta sufficiente disponibilità, per sostenere spese classificate come "acquisti di beni e servizi" nella codificazione SIOPE per attività riconducibili ai compiti della Direzione Risorse Finanziarie e della Segreteria regionale Bilancio e Finanza;

2. di dare atto che l'utilizzo del budget operativo sarà realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento da trarsi presso gli sportelli del Tesoriere regionale ed eventualmente carta di credito, autorizzando a tal fine il Dirigente Regionale titolare di budget operativo all'emissione di buoni di prelevamento fino ad un importo massimo giornaliero di Euro 2.000,00, allo scopo di provvedere al pagamento in contanti di spese minute;

3. di far obbligo al Dirigente Regionale, come sopra individuato, di produrre il consuntivo delle spese nei modi e tempi previsti dall'articolo 49 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria e Tributi e per la definitiva approvazione del medesimo alla struttura regionale gerarchicamente sovraordinata (nella fattispecie la Segreteria regionale Bilancio e Finanza);

4. di demandare al Segretario regionale della Segreteria Bilancio e Finanza, gerarchicamente sopraordinato alla Struttura di appartenenza del Titolare del Budget Operativo, l'individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente Titolare subentrante e dell'eventuale sostituto, qualora si determinino avvicendamenti in corso d'esercizio dei Dirigenti titolari di Budget Operativo, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei budget assegnati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 980 del 17 aprile 2007

Autorizzazione di un budget operativo per l'esercizio finanziario 2007 (art. 49, L.R. 39/2001) per le attività di supporto alle politiche fiscali e finanziarie.

[Bilancio e contabilità regionale]

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

L'articolo 49 dell'ordinamento contabile regionale (legge regionale 39/2001) regola il budget operativo quale strumento di gestione particolarmente utile quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura della spesa.

Il budget operativo, riferito ad un solo capitolo di spesa e assegnato ad un dirigente titolare, è da questi gestito direttamente in quanto liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento su apposite posizioni di conto aperte presso il Tesoriere regionale, osservando le disposizioni sulla liquidazione e sul pagamento delle spese stabilite dalla stessa legge di contabilità.

Il processo di attuazione del Federalismo fiscale intrapreso negli ultimi anni, ancora incompiuto e in continua evoluzione, ha cambiato radicalmente la struttura delle entrate regionali: si è passati, infatti, da una finanza in gran parte costituita da trasferimenti statali ad una in cui le entrate tributarie rappresentano la quota prevalente. In un contesto di questo tipo aumenta il volume di attività e la responsabilità regionale nella gestione delle proprie risorse.

La Direzione Risorse finanziarie si occupa della previsione e del monitoraggio del gettito dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali e dell'implementazione delle politiche fiscali regionali.

Poiché il quadro di finanza regionale è in continua evoluzione e la Regione è spesso chiamata ad un'attività propositiva, si ritiene indispensabile il potenziamento degli strumenti atti a mantenere un costante aggiornamento. Per espletare in maniera sempre più efficace tali attività, si rende necessario l'acquisto di materiale di supporto all'implementazione delle politiche fiscali (es. riviste economiche, abbonamenti a quotidiani, riviste telematiche, collegamenti internet a banche dati finanziarie, libri di testo, software, ecc.).

Appare opportuno, quindi, assicurare alla Direzione Risorse finanziarie, per il corrente anno, la possibilità di utilizzare strumenti di gestione dinamici in grado di meglio rispondere alle diverse esigenze esposte. Si tratta della facoltà di autorizzare direttamente spese che rientrano tutte nella classificazione di "acquisto di beni e servizi" secondo il codice SIOPE e che quindi individuano costi che saranno intercettati attraverso il rendiconto con le procedure in essere sulla contabilità economica.

Pertanto, con riferimento a quanto previsto dal già citato art. 49 della L.R. 39/2001, si ravvisa la necessità di autorizzare, al fine di realizzare le iniziative delle Direzione Risorse finanziarie, un budget operativo di € 15.000,00 a favore del dott. Antonio Strusi, Dirigente della Direzione Risorse finanziarie, a carico del capitolo 100833, "Attività di analisi a supporto delle politiche fiscali e di indebitamento (art.2, L.R. 03/02/1998, n.3)" dell'esercizio in corso, per poter provvedere in tempi brevi al pagamento delle spese che si rivelassero necessarie.

L'utilizzo del budget operativo sarà realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento, da trarsi presso gli sportelli del tesoriere regionale ed eventualmente mediante utilizzo di carta di credito, secondo le modalità indicate dalla Dgr 2529 del 28/09/2001. Il Dirigente titolare di budget operativo è autorizzato all'emissione di buoni di prelevamento fino all'importo massimo di € 2.000,00, al fine di provvedere al pagamento in contanti di spese minute. Per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il Dirigente responsabile dovrà attenersi alle disposizioni recate dai commi 5 e 6 dell'art. 49 della L.R. 39/2001.

Il rendiconto suddetto sarà trasmesso alla Direzione Ragioneria e Tributi per il controllo di regolarità contabile di competenza, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della citata L.R. 39/2001, quale complemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto con atto della struttura regionale gerarchicamente sovraordinata (nella fattispecie la Segreteria regionale Bilancio e Finanza).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visti gli artt. 36, 44, e 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39;
- Visto l'art. 1, comma 79 della legge 30/12/2004, n. 311;
- Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1) di autorizzare il budget operativo pari a € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila) presso il Tesoriere regionale in favore del dott. Antonio Strusi, Dirigente della Direzione Risorse finanziarie, impegnando tale cifra a carico del capitolo 100833 del Bilancio di previsione 2007 "Attività di analisi a supporto delle politiche fiscali e di indebitamento (art.2, L.R. 03/02/1998, n.3)", che presenta sufficiente disponibilità, per sostenere spese classificate come "acquisti di beni e servizi" nella codificazione SIOPE per attività riconducibili ai compiti della Direzione Risorse finanziarie e della Segreteria Bilancio e Finanza;

2) di dare atto che l'utilizzo del budget operativo sarà realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento da trarsi presso gli sportelli del Tesoriere regionale ed eventuale carta di credito, autorizzando a tal fine il Dirigente Regionale titolare di budget operativo all'emissione di buoni di prelevamento fino ad un importo massimo giornaliero di € 2.000,00, allo scopo di provvedere al pagamento in contanti di spese minute;

3) di far obbligo al Dirigente Regionale, come sopra individuato, di produrre il consuntivo delle spese nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39 e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria e Tributi e per la definitiva approvazione del medesimo alla struttura regionale gerarchicamente sovraordinata (nella fattispecie la Segreteria regionale Bilancio e Finanza);

4) di demandare al Segretario regionale della Segreteria Bilancio e Finanza, gerarchicamente sovra ordinato alla Struttura di appartenenza del Titolare del Budget Operativo, l'individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente Titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora di determinino avvicendamenti in corso d'esercizio dei Dirigenti titolari di Budget Operativo, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei budget assegnati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 981 del 17 aprile 2007

Programma delle operazioni di finanziamento per l'anno 2007.

[Bilancio e contabilità regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare il Programma per l'acquisizione dei finanziamenti per l'anno 2007 di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto che costituisce "Avviso di Preinformazione" ai fini dell'articolo 63, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di dare atto che l'effettiva iscrizione e attivazione dei finanziamenti e delle relative spese è condizionata dalle compatibilità con gli obiettivi del Patto di Stabilità interno 2007;

3. di incaricare la Direzione Risorse Finanziarie alla predisposizione ed adozione degli schemi di contratto di finanziamento, di regolamento del prestito, bando ed avviso di gara, nonché al perfezionamento delle operazioni di cui all'Allegato A del presente atto e di demandare alla Direzione stessa l'adozione di ogni ulteriore atto inerente e conseguente che interessi i succitati finanziamenti per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate.

Allegato A

Programma delle operazioni di finanziamento per l'anno 2007

1) Accensione di prestiti a pareggio per investimenti autorizzati con il Bilancio di previsione regionale 2007 ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3. Importo indicativo: Euro 587.540.000,00.

2) Accensione di prestiti finalizzati alla estinzione anticipata di prestiti in ammortamento ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39. Imposto indicativo: Euro 105.000.000,00.

3) Finanziamento per il proseguimento degli investimenti sulla linea ferroviaria Adria - Mestre ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 con utilizzo dei seguenti contributi statale:

a) un limite di impegno quindicennale di Euro 424.011,11;
b) due limiti di impegno quindicennale di Euro 452.133,02.

4) Finanziamento destinato alla costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana-Veneta ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 con utilizzo del seguente contributo statale:

a) un limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.275,00.

5) Finanziamento per l'attuazione del servizio idrico integrato in base alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, Intesa Istituzionale di programma Governo Regione Veneto APQ2, con utilizzo dei seguenti contributi statali:

a) un limite di impegno quindicennale di Euro 544.125,09;
b) un limite di impegno quindicennale di Euro 538.406,28.

6) Finanziamento per gli interventi nei territori colpiti da calamità naturali ai sensi dell'ordinanza n. 3534 del 25 luglio 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con utilizzo del seguente contributo statale:

a) un limite di impegno quindicennale di Euro 75.900,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 982 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Bortolazzi Enrico e Pievatolo Carla c/ Regione del Veneto e Comune di Bassano del Grappa per l'annullamento, tra l'altro, della Dgrv n. 1161 del 18.04.2006 di approvazione in variante al Prg del Comune di Bassano del Grappa per il progetto di ampliamento del dormitorio pubblico sito in via Cà Erizzo.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 983 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Franchin Giuseppe c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della Dgrv 02.02.1999 n. 276 di approvazione, con proposte di modifica, della variante parziale al Prg Terraferma di Venezia.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 984 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Pievatolo Giuseppina c/ Regione del Veneto e Comune di Bassano del Grappa per l'annullamento, tra l'altro, della Dgrv n. 3959 del 12.12.2006 di riapprovazione della variante al Prg del Comune di Bassano del Grappa per il progetto di ampliamento del dormitorio pubblico sito in via Cà Erizzo.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 985 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Triremi srl c/ Regione del Veneto e Comune di Sernaglia della Battaglia per l'annullamento, tra l'altro, della Dgrv n. 5781 del 17.12.1996 di approvazione, con modifiche d'ufficio, delle varianti nn. 2 e 3 al Prg del Comune di Sernaglia della Battaglia, nonchè dell'annesso parere C.T.R. 6.11.96 n. 355.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 986 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso per motivi aggiunti avanti il Tar Veneto proposto da Gottardo

Maria Luisa e Carraro Ottorino c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 121 del 21.01.2005 di variante al Prg del Comune di Padova. Ratifica Decreto Presidente della Regione del Veneto n. 57 del 21.03.2006.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 987 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a promuovere ricorso per insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L.F. per il recupero di tasse auto.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 988 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia n. 712 in data 3.5.2007.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 989 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia n. 714 in data 3.5.2007.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 990 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Dolo - n. 61 notificata in data 22.03.2007.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 991 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Società Immobiliare Sviluppo sas di Funghi Rag. Lorenzo c/ Comune di Padova e la Regione del Veneto per l'annullamento, tra l'altro, avverso la DgrV n. 3239 del 17.10.2006 di approvazione variante al PRG del Comune di Padova.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 992 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto dallo Stabilimento Tipolitografico Scarpis di G. Scarpis & C. sas contro la Regione del Veneto ed altri, per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 17 del 29.01.2007 della Direzione Regionale Industria.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 993 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Conforti Maria Immacolata contro la Regione del Veneto, per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001646272006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 994 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Eredi Bustreo Sas di Bustreo Cristian & C. contro la Regione del Veneto, avverso tre distinti avvisi di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 002151202006, n. 002175252006 e n. 002199922006 riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 995 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Fontana Giuseppe contro la Regione del Veneto per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000803702006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 996 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Squarcina Gianni contro la Regione del Veneto, per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000749272006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 997 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Zanocco Antonio contro la Re-

gione del Veneto, per l'annullamento degli avvisi di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 002156872006/TA n. 002180982006/TA e n. 002205462006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 998 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto dalla Società TPA Impex spa contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001910522006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 999 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Brembo spa c/ Regione Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1000 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 1093/06 proposto avanti il Tribunale di Vicenza - sezione lavoro in materia di indennizzo ex lege 210/92.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1001 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 1354/06 proposto avanti il Tribunale di Verona - sezione lavoro in materia di invalidità civile.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1002 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 160/07 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1003 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 202/07 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1004 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 35/07 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1005 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 355/07 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1006 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 358/07 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1007 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Corte Suprema di Cassazione di Roma proposto da Barel Annita c/ Regione Veneto ed altri avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 467/2006.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1008 del 17 aprile 2007

Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Venezia nella causa promossa da Federconsorzi - Federazione Italiana Consorzi Agrari - ed altri contro Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1009 del 17 aprile 2007

Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto da Cristanini spa (già Determach srl) contro Regione del Veneto e altri per la parziale riforma della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia n. 1861 del 23.11.2006.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1010 del 17 aprile 2007

Non costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 2424/05 RGNR presso il Tribunale Ordinario di Belluno.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1011 del 17 aprile 2007

Non costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 4277/04 RGNR presso il Tribunale Ordinario di Belluno.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1012 del 17 aprile 2007

Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Architetture Società d'Ingegneria s.r.l. e Bringhenti Alberto c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Rovigo n. 243 del 9.11.2006 di revoca di precedenti provvedimenti relativi ad interventi di riqualificazione del "Parco Langher".

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1013 del 17 aprile 2007

Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Vianello Francesco c/ Regione del Veneto e Comune di Venezia per l'annullamento, tra l'altro, del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 76/700 espresso nella seduta 12/06 dell'11.07.2006.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1014 del 17 aprile 2007

Non impugnazione della sentenza Tar Veneto - 1^ sezione n. 444 del 14.02.2007. Ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Pinzin Lucia e Chevre Joseph c/ Regione del Veneto e Comune di Riese Pio X.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1015 del 17 aprile 2007

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AAROI - Associazione Anestesisti Rianimatori contro Regione del Veneto per l'annullamento della Dgr n. 344 del 11.02.2005. Conferimento dell'incarico all'Avvocatura Regionale.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1016 del 17 aprile 2007

Tribunale di Venezia. Autorizzazione a promuovere ricorso per insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L. F.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1017 del 17 aprile 2007

Tribunale di Verona. Autorizzazione a promuovere ricorso per insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L. F. nei confronti della società R.C.I.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1018 del 17 aprile 2007

Tribunale di Verona. Autorizzazione a promuovere ricorso per insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L. F.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1019 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a partecipare alla Fiera Interalpin 2007. Innsbruck, (Austria) 18 - 19 -20 aprile 2007.

[Autorizzazioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare la partecipazione alla Fiera Interalpin 2007 che si terrà ad Innsbruck, (Austria) dal 18 - 19 - 20 aprile 2007 del dott. Ivan Fava, del geom. Maurizio Giubbilo e del sig. Piermario Gasperi, tutti in servizio presso l'Ufficio Impianti a Fune della Direzione Mobilità in uno dei tre giorni di svolgimento della fiera.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1020 del 17 aprile 2007

L.R. 2/2003 "Interventi regionali a favore dei Veneti nel Mondo". Programma 2007. Punto 2.1. Convocazione meeting giovani oriundi veneti.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di convocare il meeting dei Giovani oriundi veneti nei modi e nei tempi descritti in premessa, parte integrante del presente provvedimento

2. di incaricare, per i motivi descritti in premessa, l'Associazione Bellunesi nel Mondo di Belluno, a collaborare con i competenti uffici regionali alla organizzazione del meeting di cui al punto 1), prevedendo un costo complessivo di € 35.000,00 da imputare al capitolo 100231 del bilancio regionale corrente

3. di demandare al Dirigente della Direzione Sicurezza Pubblica e Flussi Migratori l'adozione dei provvedimenti conseguenti l'approvazione del presente atto, compreso l'impegno di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1021 del 17 aprile 2007

L.R. 2/2003. Programma 2007. Convocazione Consulta Regionale dei Veneti nel Mondo.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di convocare la Consulta dei veneti nel mondo nei modi e nei tempi descritti in premessa, parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare, per i motivi descritti in premessa, l'Associazione Trevisani nel Mondo di Treviso, a collaborare con i competenti uffici regionali alla organizzazione della Consulta prevedendo un costo complessivo di € 60.000,00 da imputare al capitolo 100231 del bilancio regionale corrente;

3. di demandare al Dirigente della Direzione Sicurezza Pubblica e Flussi Migratori l'adozione dei provvedimenti conseguenti l'approvazione del presente atto, compreso l'impegno di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1024 del 17 aprile 2007

Protezione Civile - Iniziative di Comunicazione e Informazione. Civilprotec (BZ) 2007 - Fiera specializzata per calamità e Protezione Civile. Partecipazione della Regione del Veneto.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare la partecipazione regionale, alla manifestazione denominata CIVILPROTEC 2007 (Fiera specializzata per calamità e Protezione Civile) organizzata dal Centro Fiera Spa di Bolzano, in programma dal 18 al 20 maggio 2007, con il proprio stand organizzato di concerto con il "Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e Prevenzione in materia di Protezione Civile" di Longarone.

2) di riservare la somma presunta di € 15.000,00, necessari a garantire gli spazi espositivi da parte del Centro Fiera Spa di Bolzano e per predisporre quanto necessario dal punto di vista delle dotazioni espositive e promozionali, gadget, da consegnare a ospiti e visitatori che puntualmente vengono coinvolti e partecipano alle manifestazioni, a valere sul Capitolo 53733 - spese per attività di comunicazione ed informazione in materia di Protezione Civile -, del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio 2007, che offre la sufficiente disponibilità.

3) di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente competente in materia l'impegno delle somme, come di seguito specificato:

- € 13.000,00 a favore del Centro Regionale di Longarone per lo sviluppo delle attività previste per il reintegro nonché all'aggiornamento, di materiale utile a promuovere l'azione espositiva, di informazione e comunicazione, svolta dalla Regione del Veneto nel campo specifico della materia Protezione Civile, nonché dar corso alla fornitura di alcuni gadget promozionali con lo scopo di completare l'aspetto espositivo dello stand e di consegnare a ospiti e visitatori che puntualmente vengono coinvolti e partecipano alle manifestazioni;
- € 2.000,00, presunti, a favore del Centro Fiera Spa di Bolzano per garantire gli spazi espositivi occupati dalla Regione e delle relative utenze messe a disposizione, nonché l'attività di pulizia e servizi esenziali.

4) di rinviare a successivi provvedimenti, a carico del Servizio Protezione Civile della Segreteria Regionale Lavori Pubblici, l'impegno della relativa somma secondo le risorse economiche messe a disposizione nel bilancio regionale 2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1025 del 17 aprile 2007

Protezione Civile. Realizzazione di un progetto inerente la Comunicazione ed Informazione in materia di Protezione Civile.

[Informazione ed editoria regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di procedere alla realizzazione del progetto in premessa citato, al fine di fornire e promuovere la consapevolezza civica del lavoro svolto dalla Regione del Veneto e dalle Organizzazioni di Volontariato nell'articolato settore della Protezione civile, avvalendosi della ditta Seat Pagine Gialle Spa - Direzione Grandi Clienti - di Milano, al costo complessivo di € 24.500,00 più IVA.

2. di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'impegno della somma di € 29.400,00, sul Capitolo 53733 - spese per attività di comunicazione ed informazione in materia di Protezione Civile -, del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio 2007, che offre la sufficiente disponibilità.

3. di incaricare la Struttura competente in materia a svolgere l'attività amministrativa e di controllo per il corretto ed efficace impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1027 del 17 aprile 2007

Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Regolamento per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28/11/1965 n. 1329.

[Secondario, settore]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le prescrizioni operative per la concessione degli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Legge "Sabatini") riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il Dirigente della Direzione Industria a porre in essere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione alla presente deliberazione, compresa l'approvazione dell'apposita modulistica da utilizzare per la richiesta agli incentivi in argomento.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1028 del 17 aprile 2007

Veronafiere. Convocazione Assemblea dei Soci. Provvedimenti.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di dare mandato all'Assessore Giancarlo Conta e, in caso di sua assenza o impedimento, al dott. Massimo Picciolato di rappresentare la Regione del Veneto con procura speciale del Presidente della Giunta regionale all'Assemblea ordinaria dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona (Veronafiere) corrente in Verona, Viale del Lavoro n. 8, che si terrà in prima convocazione il giorno 25 aprile 2007 ore 22.00 e in seconda convocazione il giorno 26 aprile 2007 ore 17.30 presso la sede sociale;

2) il rappresentante designato al punto precedente è incaricato di relazionare successivamente in ordine ai punti di cui all'Ordine del giorno dell'Assemblea.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1030 del 17 aprile 2007

Partecipazione all'International Benchmark Club Forum - Basilea; 13, 14 e 15 giugno 2007. Autorizzazione della missione.

[Autorizzazioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione del dr. Adriano Rasi Caldogno, Segretario Generale alla Programmazione e della dr.ssa Maria Teresa Coronella, Dirigente Responsabile della Direzione Sistema Statistico Regionale, all'International Benchmark Club Forum 2007 che si terrà a Basilea nei giorni 13, 14 e 15 giugno prossimi;

2. di dare atto che alle spese derivanti dalla partecipazione alla missione del Segretario Generale e del Dirigente della Direzione Sistema Statistico Regionale si provvederà mediante l'utilizzo dei fondi impegnati sul capitolo 5016 del bilancio 2007, denominato "Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1031 del 17 aprile 2007

Adesione della Regione del Veneto al progetto di ricerca Regions For Research (R4R), finanziato dalla Commissione Europea in coerenza agli obiettivi ed alle priorità del Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1032 del 17 aprile 2007

Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione. Legge Regionale n. 33/2004 - art. 3. Attualizzazione componenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di nominare, per i motivi di cui in premessa, quale componente del Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione di cui all'articolo 3 della L.R. n. 33 del 24 dicembre 2004 il:

- Sig. Michele Noal - Provincia di Treviso - Assessore al Lavoro, Attività Produttive e Trasporti;

2) di accogliere la proposta di sostituzione del componente designato da Federveneto API (ora Confapi Veneto) nominando quale componente del Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione, in sostituzione del Sig. Enrico Storti la:

- Dr.ssa Alessandra Novello - Confapi Veneto - Responsabile dell'Ufficio Estero di Apindustria Vicenza;

3) il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e notificato ai componenti del Comitato di cui ai punti 1) e 2) e ai rispettivi Enti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1033 del 17 aprile 2007

Presa d'atto ed attuazione della proroga del protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (Inea), l'Istat e le Regioni e le Province autonome per l'effettuazione di un'indagine annuale sui risultati economici delle aziende agricole per l'anno 2006. Approvazione del relativo schema di convenzione e degli ulteriori adempimenti previsti.

[Agricoltura]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1- di approvare quanto esposto nella premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2- di prendere atto della proroga del Protocollo d'intesa per l'effettuazione di una indagine annuale sui risultati economici delle aziende agricole (allegato A) approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 14 dicembre 2006 e sottoscritto da ISTAT, INEA e Regioni-Province autonome;

3- di approvare l'allegato schema di convenzione tra la Regione e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) (allegato B), relativo alla realizzazione delle indagini REA (Risultati economici delle aziende agricole) e RICA-REA per l'esercizio 2006, dando incarico al Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale di provvedere alla relativa sottoscrizione;

4- di confermare, anche ai fini degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 3), in particolare per quanto riguarda l'attività di rilevazione RICA, le funzioni ed i compiti assegnati alla "Rete regionale di informazione economico-contabile del Veneto", ai sensi della L.R. n.2/2002, art.7 e successivi provvedimenti attuativi, prevedendo le necessarie integrazioni ed adeguamenti del relativo Programma operativo e confermando, a tale scopo, l'incarico attribuito al Dirigente regionale della Direzione Piani Programmi Settore Primario con Dgr n. 1100/2006, ai fini dell'approvazione degli eventuali atti amministrativi e degli ulteriori adempimenti necessari, sentito anche il parere della Direzione Sistema Statistico Regionale;

5- di prevedere, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dalla convenzione di cui al precedente punto 3) e per il relativo periodo di validità, una spesa di € 10.920,80 per la realizzazione dell'indagine REA;

6- di impegnare l'importo di € 10.920,80 a favore dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, codice fiscale 01008660589, sul capitolo 7208 del bilancio 2007, denominato "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica ", che presenta l'occorrente disponibilità;

7- di autorizzare la liquidazione dell'importo suddetto secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al punto 3.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1034 del 17 aprile 2007

Aggiornamento dell'Elenco regionale dei collaudatori Tecnici. (L.R. 27/2003, art. 47).

[Opere e lavori pubblici]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di procedere all'iscrizione di n. 13 nuovi nominativi nell'Elenco regionale collaudatori alla sezione Tecnici, secondo quanto riportato nell'Allegato A alla presente delibera;
- di autorizzazione le variazioni relativamente all'estensione dell'iscrizione ad ulteriore categoria di competenza professionale di n. 2 collaudatori, alla variazione di residenza di n. 1 collaudatore e alla variazione di posizione professionale (da Pubblico dipendente a Pubblico dipendente in quiescenza) di n. 1 collaudatore, iscritti all'Elenco, nella Sezione "Tecnici", secondo quanto riportato nell'Allegato B alla presente delibera.

(segue allegato)

Allegato A

AGOSTINELLI	BERNARDO	Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007	C 1411	1 OPERE EDILIZIE
N VR SAN BONIFACIO	21/07/1956	
R PD ABANO TERME	VIA XI FEBBRAIO, 2/A	
L INGEGNERIA CIVILE		
P L.P.		

BARBINI	RENZO	Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007	C 1412	1 OPERE EDILIZIE
N VE VENEZIA	15/12/1946	
R VE VENEZIA	MESTRE - VIALE GARIBALDI, 15	
L INGEGNERIA CIVILE	TRASPORTI	
P L.P.		

BENVENUTI	MASSIMO	Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007	C 1413	3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'
		5 FOGNAT. ACQUED. CONDOTTE IMP. TRATTAM. ACQUE
N PD PIOVE DI SACCO	28/06/1960	
R PD PADOVA	VIA SAVONAROLA, 209	
L INGEGNERIA CIVILE		
P PUBB. DIP.		
PD COMUNE DI PADOVA		

DA RIN BETTINA	CRISTIANO	Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007	C 1414	1 OPERE EDILIZIE
N BL PIEVE DI CADORE	24/04/1967	
R BL DOMEGGE DI CADORE	VIA CALVI, 4	
L ARCHITETTURA		
P L.P.		

DRIGO	VITTORIO	Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007	C 1415	2 IMPIANTI TECNOLOGICI E IMPIANTI ELETTRICI
N VE FOSSALTA DI PORTOGRUARO	15/10/1953	
R VE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VIA MUTTARONE, 5	
L INGEGNERIA ELETTROTECNICA		
P L.P.		

FARINATI	PIETRO	Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007	C 1416	1 OPERE EDILIZIE
		2 IMPIANTI TECNOLOGICI E IMPIANTI ELETTRICI
N RO ADRIA	23/07/0961	3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'
R VE MIRANO	VIA DELLA VITTORIA, 27	5 FOGNAT. ACQUED. CONDOTTE IMP. TRATTAM. ACQUE

L INGEGNERIA CIVILE EDILE
P PUBB. DIP.
PD COMUNE DI PADOVA

GIRARDI FABIO Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007 C 1417 5 FOGNAT. ACQUED. CONDOTTE IMP. TRATTAM. ACQUE

N VI VICENZA 23/01/1954
R PD PADOVA VIA MONTE GRAPPA, 2
L INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA
P L.P.

GRIGOLETTI UMBERTO Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007 C 1418 5 FOGNAT. ACQUED. CONDOTTE IMP. TRATTAM. ACQUE

N VR VERONA 04/03/1962
R VR VERONA VIA CANTARANE, 7
L INGEGNERIA CIVILE EDILE
P PUBB. DIP.
TN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

OLTRAMARI GIANNI Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007 C 1419 1 OPERE EDILIZIE
3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'

N VI VICENZA 11/04/1963
R VR VERONA VIA EGIDIO MENEGHETTI, 12
L INGEGNERIA CIVILE TRASPORTI
P PUBB. DIP.
VR CONSORZIO ZAI - INTERPORTO QUADRANTE EUROPA -

PELTRERA FABIANO Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007 C 1420 1 OPERE EDILIZIE

N VE VENEZIA 08/02/1957
R VE VENEZIA MESTRE - VIA TEVERE, 80/8
L ARCHITETTURA
P PUBB. DIP.
VE DOCENTE UNIVERSITA' STUDI - VENEZIA

SEGATO GIROLAMO Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007 C 1421 1 OPERE EDILIZIE
3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'

N VE CHIOGGIA 26/05/1960
R VE VENEZIA MESTRE - C/O STUDIO LUMES - VIA HERMADA, 9/B
L ARCHITETTURA
P L.P.

VIERO	LUCIANO	Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007	C 1422	2 IMPIANTI TECNOLOGICI E IMPIANTI ELETTRICI

N VI MAROSTICA 15/02/1956
R PD SAONARA VILLATORA - VIA XI FEBBRAIO, 2/A
L INGEGNERIA MECCANICA
P L.P.

ZANAGLIA	RENATO	Categorie di competenza professionale
Anno Iscr. 2007	C 1423	1 OPERE EDILIZIE

N VR VERONA 29/06/1949
R VR VERONA VIA MURARI BRA, 37
L INGEGNERIA CIVILE EDILE
P PUBB. DIP.
VR AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA

ABBREVIAZIONI
C: NUMERO PROGRESSIVO D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO
N: LUOGO E DATA DI NASCITA
L: LAUREA, TITOLI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONI
P: POSIZIONE PROFESSIONALE
R/D: RECAPITO/RESIDENZA

CATEGORIE DI COMPETENZA PROFESSIONALE
01 = OPERE EDILIZIE
02 = IMPIANTI TECNOLOGICI E IMPIANTI ELETTRICI
03 = OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'
04 = OPERE IDRAULICHE E MARITTIME
05 = FOGNATURE, ACQUEDOTTI, CONDOTTE IN GENERE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
06 = OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE E TRATTAMENTO RIFIUTI
07 = SISTEMAZ. IDRAULICO-FORESTALI, MIGLIORAM. FONDIARI, OPERE INGEGN. NATURAL.

Allegato B

Variazioni Tecnici:

Iscrizioni ad ulteriori categorie di competenza professionale

1) CAROLI ROBERTO	ing. L.P. - TV	n. iscr. 1363	CONCESSA 1-opere edilizie.
2) PINATO TIZIANO	ing.reg. – PD	n. iscr. 859	CONCESSA 2-impianti tecnologici e impianti elettrici.

a) Variazione di residenza

- STEFANETTO Stefano arch. n. iscr. 1345 ERACLEA (VE)
via Roma, 16/11

c) Da pubblico dipendente a pubblico dipendente in quiescenza:
(ha dichiarato di essere iscritto all'Albo professionale)

- MINGARDI Mario arch. n. iscr. 1167

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1037 del 17 aprile 2007

L.R. 3 febbraio 2006 n. 2, art. 28. Azioni di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva. Riparto esercizio 2007.

[Opere e lavori pubblici]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di richiamare il programma di intervento straordinario al fine di qualificare il territorio attraverso la presenza di impianti sportivi di eccellenza adottato con propria deliberazione del 5 dicembre 2006 n. 3812 e riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa;

2) di dare atto che con la propria deliberazione di cui al precedente punto 1) sono stati finanziati nell'esercizio 2006 i seguenti soggetti

- Comune di Padova (PD)
- Comune di Giavera del Montello (TV)
- Comune di Roana (VI)
- Comune di Belluno (BL)
- Comune di Sappada (BL)
- Fraglia Vela Malcesine (VR)

di cui la società Fraglia Vela Malcesine (VR) ed il Comune di Sappada (BL) a residuo, con riserva di integrazione nell'esercizio seguente sino a concorrenza del contributo spettante in base ai criteri fissati dal bando in relazione alla spesa indicata a preventivo;

3) di provvedere allo scorrimento della graduatoria, sino a completo esaurimento delle domande posizionate in fascia "A" del programma di intervento straordinario, assegnando ai seguenti soggetti i contributi a fianco di ognuno indicati, per i rispettivi interventi:

Soggetti pubblici	
- Comune di Sappada (BL) stadio del fondo e calcio	155.000,00 (ad integrazione)
- Coni Servizi Schio (VI) centro preparazione olimpica	1.292.330,00
- Comune di Spinea (VE) impianto pattinaggio	351.380,00
- Comune di Mel (BL) impianto tiro con l'arco	743.321,00
- Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) stadio del ghiaccio	1.500.000,00
	4.042.031,00
Soggetti privati	
- Fraglia Vela Malcesine (VR) centro velico	224.345,00 (ad integrazione)
- Compagnia della Vela (VE) centro velico	1.050.000,00
- Canoa Club Verona (VR) centro kayak	721.223,00
- ASD Tav Sporting Zevio (VR) tiro a volo	337.500,00
- Polisportiva Terraglio (VE) palestra	499,893,00
- ASD Equestrian Club (PD) centro equitazione	1.500.000,00
	4.332.961,00

4) di impegnare la somma di Euro 4.042.031,00 al capitolo di spesa 100794 u.p.b. UO 179 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 "Trasferimenti alla Amministrazioni pubbliche per interventi straordinari per l'impiantistica sportiva" e la somma di Euro 4.332.961,00 al capitolo di spesa 100896, u.p.b. UO 179, del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 "Interventi straordinari per l'impiantistica sportiva", che presentano sufficiente disponibilità;

5) di riservarsi di individuare, con successiva deliberazione, l'uso delle somme non assegnate con il presente provvedimento disponibili al capitolo di spesa 100794 u.p.b. UO 179 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 ed al capitolo di spesa 100896, u.p.b. UO 179, del bilancio di previsione per l'esercizio 2007.

(segue allegato)

Allegato A

FASCIA A

IMPIANTI DI ECCELLENZA - INTERVENTI PER PROVINCIA

finanziamento per provincia, per punteggio e per importo contributo (50% spesa)

Liv.	VERONA	spesa	VENEZIA	spesa	PADOVA	spesa	TREVISO	spesa	VICENZA	spesa	BELLUNO	spesa
1	A1 12 FRAGLIA VELA MALCESINE	2.978.659	12 COMPAGNIA DELLA VELA	2.100.000	9 COMUNE DI PADOVA	2.250.000	8 COMUNE GIAVERA MONTELLO	980.000	8 COMUNE ROANA	2.980.000	8 COMUNE BELLUNO	3.758.841
2	A1 10 CANOA CLUB VERONA	1.422.446	10 POLISPORTIVA TERRAGLIO	999.785	9 ASD EQUESTRIAN CLUB PD	7.000.000			7 CONI SERVIZI SCHIO	2.584.659	7 COMUNE SAPPADA	1.100.000
3	12 ASD TAV SPORTING ZEVIO	675.000	6 COMUNE SPINEA	722.760							6 COMUNE MEL	1.486.642
4											5 COMUNE CORTINA	6.000.000

GRADUATORIE

		PUBBLICI		contributo			PRIVATI		contributo				
PADOVA	liv. 1	9	COMUNE DI PADOVA	1.125.000	finanziato 2006	A1	12	FRAGLIA VELA MALCESINE	**1.264.985**	liv. 1 2006	VERONA	**224.345**	2007
TREVISO	liv. 1	8	COMUNE GIAVERA M.	490.000	finanziato 2006		12	COMPAGNIA DELLA VELA	1.050.000	liv. 1	VENEZIA	**1.050.000**	2007
VICENZA	liv. 1	8	COMUNE ROANA	1.490.000	finanziato 2006	A1	10	CANOA CLUB VERONA	721.223			**721.223**	2007
BELLUNO	liv. 1	8	COMUNE BELLUNO	1.500.000	finanziato 2006		12	ASD TAV SPORTING ZEVIO	337.500			**337.500**	2007
		7	**COMUNE SAPPADA**	**395.000**	**155.000**	2007	10	POLISPORTIVA TERRAGLIO	499.893			**499.893**	2007
		7	**CONI SERVIZI SCHIO**	**1.292.330**	**1.292.330**	2007	9	ASD EQUESTRIAN CLUB PD	1.500.000			**1.500.000**	2007
		6	**COMUNE SPINEA**	**351.380**	**351.380**	2007				**TOTALE**		**4.332.961**	2007
		6	**COMUNE MEL**	**743.321**	**743.321**	2007							
		5	**COMUNE CORTINA**	**1.500.000**	**1.500.000**	2007							
				TOTALE	**4.042.031**	2007							

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1038 del 17 aprile 2007

Legge 65/87 contributo per impianti sportivi. Comune di Conegliano (TV) rideterminazione quadro tecnico economico per adeguamento manto pista di atletica.
[Opere e lavori pubblici]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di prendere atto della approvazione del nuovo quadro economico di spesa approvato dal Comune di Conegliano (TV) con deliberazione della Giunta comunale in data 16 novembre 2006 n. 640.
- di prendere atto che le economie di spesa derivanti dalla adozione del suddetto provvedimento vengono utilizzate per interventi da eseguirsi sul medesimo complesso sportivo destinatario del contributo concesso al Comune ai sensi della Legge 65/87.
- di ritenere che nulla osta a quanto stabilito dal Comune di Conegliano (TV) con la suddetta deliberazione 640/2006.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1039 del 17 aprile 2007

Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto, la Fondazione "Unione Sportiva Petrarca di Padova e la Fondazione Giorgio Zanotto di Verona concernente la realizzazione del Progetto EISE - "Excellence In Sport and Education".
[Sport e tempo libero]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, il Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, la Fondazione "Unione Sportiva Petrarca" di Padova e la Fondazione "Giorgio Zanotto" di Verona nel testo che, allegato A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1040 del 17 aprile 2007

Rete Metrex (Rete delle Regioni e delle Aree Metropolitane Europee) - Organizzazione XXIII Incontro sul tema "L'Europa e i suoi vicini" - Vicenza 23-26 maggio 2007.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di organizzare, per i motivi di cui in premessa il XXIII meeting sul tema "L'Europa e i suoi vicini", che si terrà a Vicenza dal 23-26 maggio p.v. di cui si allega il programma (Allegato A) prevedendo per l'organizzazione dell'evento la somma di € 25.000,00;

2) di individuare la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi quale struttura di riferimento per la realizzazione di quanto previsto dalla presente delibera in collaborazione con la Direzione Comunicazione e informazione;

3) di prenotare la somma di € 25.000,00.= che trova imputazione nei seguenti capitoli: Cap. 3400 € 10.000,00.=; cap. 7006 € 7.500,00.=; Cap. 100196 € 7.500,00.=;

4) di demandare al Dirigente della Direzione. Pianificazione e Parchi, l'incarico di provvedere - con apposito decreto - all'impegno della somma necessaria, che troverà imputazione come indicato nel punto 3);

5) di provvedere al pagamento della somma prestabilita, su presentazione di relative fatture, previo accertamento e verifica di regolare effettuazione del servizio.

6) di dare mandato al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, Ing. Roberto Casarin, di sovrintendere e promuovere tutte le azioni ritenute opportune per la regolarità e il buon esito dell' iniziativa.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1041 del 17 aprile 2007

Comune di Agna (PD). Piano Regolatore Generale. Variante parziale - settore produttivo. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Agna (PD). è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale 3060 in data 9/7/1996, successivamente modificato;

Con deliberazione di Consiglio n. 1 del 28/2/2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n., 3834 in data 11/07/2005, acquisita agli atti della Regione in data 11/7/2005;

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni;

La medesima è stata inviata in Regione il 11/7/2005 e recepita al prot. regionale al n. 500691 in data 11/7/2005.

Il Dirigente Regionale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 167 del 28/3/2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, le varianti al Piano Regolatore Generale del Comune di Agna (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 167 del 28/03/2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

· tav 13/3/b variante parziale; ampliamento della zona produttiva per insediamenti artigianali-industriali e commerciali (ZTO D1-D2), scala 1:2000;

· Estratto NTA; ampliamento della zona produttiva per insediamenti artigianali-industriali e commerciali (ZTO D1-D2),

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 167 del 28/3/2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 28/3/2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 167774/57.09, in data 22/3/2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 28/3/2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Segretario Regionale all'Ambiente e al Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 167 del 28/3/2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Agna (PD), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Casarin

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 167 in data 28.3.2007

Premesse:

• Il Comune di Agna (PD). è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3060 in data 9/7/1996;

• Con deliberazione di Consiglio n. 1 del 28/02/2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3834 in data 11/07/2005, acquisita agli atti della Regione in data 11/7/2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini nè fuori termine;

• l'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 61086 del 31/5/2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota del 6/04/2006 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, il quale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni con nota n. 3697 del 14/04/2006;

• il Genio Civile di PADOVA con nota n. 338668 del 1/06/2006 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

Si sottolinea che sul territorio del Comune di Agna non è stato individuato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e del D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE ";

Compatibilità con il PTCP

Sono state acquisite in data 28/3/2007 le valutazioni della Provincia di Padova in merito alla compatibilità della presente variante al PRG con il PTCP adottato con deliberazione di CP n.46 in data 31/7/2006, ora in regime di salvaguardia ai sensi dell'art 10. N.T.

Si riportano le precisazioni a seguito dell'accertamento effettuato dalla Provincia di Padova con le quali si dichiara:

"La compatibilità delle proposte contenute nella variante parziale al PRG del Comune di Agna, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28 febbraio 2005, rispetto alle previsioni del P.T.C.P., in regime di salvaguardia, con le seguenti precisazioni:

Ubicazione delle aree interessate dalla variante

Le nuove aree produttive sono localizzate all'estremità est del Capoluogo, in prossimità del confine comunale oltre il quale

si entra nel territorio di Cona in provincia di Venezia, e in adiacenza ad altre zone destinate allo stesso scopo dal P.R.G..

La scelta dell'amministrazione è quindi quella di saturare l'ambito territoriale compreso fra lo Scolo Mestrina a nord e la S.P. n. 5 a sud, sfruttando la possibilità di utilizzare le reti infrastrutturali già esistenti.

In particolare, le nuove aree produttive a nord, oltre lo Scolo Mestrina, confinano visivamente con aree agricole E2 ormai quasi racchiuse fra margini edificati, e con un'attività individuata ai sensi della L.R.11/1987; invece a sud, ed est (in territorio di Cona), la visuale spazia sul paesaggio rurale aperto.

Sistema Ambientale

Fragilità del suolo

Tutto il Comune rientra nell'ambito del "Piano del Bacino scolante in Laguna" (art. 16, punto B delle N.T.A.)

Nell'ambito dell'Accordo di Pianificazione di cui alla L.R. n. 35/2002, il Comune aveva presentato la Valutazione di Compatibilità idraulica, nella quale dava precise indicazioni per interventi di mitigazione degli impatti, ed altri dispositivi per la captazione e trattamento delle acque di prima pioggia.

Inoltre, era stata presentata la V.A.S., che oltre a presentare gli aspetti positivi della variante, quali migliori condizioni di lavoro e nuovi servizi alla popolazione, al contempo evidenziava i seguenti impatti negativi: sottrazione di suolo, movimento veicolare diffuso, cambiamento della permeabilità del suolo, una maggiore produzione di rifiuti. Quindi, la stessa indicava come indispensabili una serie di interventi, ai quali si rimanda, fra questi alcuni riguardanti le superfici a verde.

Risorse naturali

Patrimonio agro-forestale: il territorio agricolo di Agna risulta sfruttato in particolare ai fini della produzione di uve per la vinificazione e di vino d.o.c. "Corti benedettine del Padovano".

Sistema Insediativo - Produttivo

Il Comune di Agna - con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - non rientra fra i Comuni ricompresi dal P.T.C.P. nei Poli produttivi di rilevanza provinciale, bensì fra quelli di rilievo comunale normati dall'Art. 35 delle N.T.A.

Il P.T.C.P., dispone che le aree specializzate per attività produttive previste/programmate nei P.R.G. sono indirizzate:

- al consolidamento e sviluppo prioritariamente delle attività produttive già insediate nel rispetto dei criteri e disposizioni da prevedere negli accordi intercomunali (P.A.T.I.)
- all'insediamento di nuove attività per il reinsediamento di quelle già presenti in aree urbane del Comune stesso o dei Comuni territorialmente appartenenti al P.A.T.I., che debbano trasformarsi e delle opportunità offerte in caso di dismissioni
- all'insediamento di nuove attività con preferenza di quelle ubicate "fuori zona" individuate come "incongrue" dal P.A.T., ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004

L'intervento risulta localizzato ai margini del centro urbano esistente, favorendone quindi il consolidamento della struttura insediativa, coerentemente agli indirizzi del P.T.C.P."

Verifica art 41 PTRC

si dà atto che è stata effettuata dal Comune la verifica ai sensi dell'art 41 PTRC in merito alla situazione di utilizzo delle zone produttive esistenti.

La verifica ha accertato che la zona produttiva di Agna pari a mq 215.227 mq è utilizzata per mq 120.527 pari al 70% mentre quella disponibile ammonta a mq 51.655 pari al 30% circa del complessivo.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'Amministrazione Comunale il Agna, come evidenziato nel Documento d'intesa della Provincia di Padova del 25/02/2005 con i Comuni di Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Arre;

pertanto con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al PRG:,

Zonizzazione

Var. n. 1. riclassificazione da zona agricola E2 a zona produttiva nuove aree D1 e D2. L'area si estende per complessivi 75.125 mq a est della attuale maggiore area produttiva (in Via Cona), a pochi metri dal confine con il Comune di Cona ed è delimitata a Sud dalla Strada Provinciale n. 5 Annia e a Nord dallo scolo Mestrina. Non verrà eseguito nessun nuovo innesto nella provinciale in quanto è previsto il collegamento dall'attuale D1/9 utilizzando un lotto non edificato.

La normativa prevista è quella del piano vigente.

Considerazioni

Dall'esame della documentazione emerge una sostanziale diversità fra gli elaborati in scala 1:2000 e quelli in scala 1:5000.

Pertanto gli elaborati di progetto in scala 1:5000 andranno adeguati a quanto previsto da quelli in scala 1:2000 le cui previsioni prevalgono.

Emerge inoltre una incongruenza della viabilità di accesso dalla strada provinciale SP n. 5 laddove il verde pubblico va a sovrapporsi alla viabilità.

Manca inoltre nella relazione l'indicazione e il computo della zona F4d/3.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di dover esprimere le seguenti prescrizioni ai sensi dell'art 45, 6° c.:

L'ambito di intervento contenente la proposta di variante alla zona produttiva e soggetto a piano attuativo e perimetrato con pallino nero pieno, deve essere esteso alla parte evidenziata con tratto blu nella planimetria in scala 1:2000 "13/3/b - Variante" in modo che sia ricompressa anche la viabilità di accesso e distribuzione. In caso contrario si avrebbe una zona produttiva interclusa.

Si Precisa che qualora la zona interessata fosse ricompresa all'interno di uno strumento attuativo ancora in essere dovrà essere predisposta la necessaria variante di adeguamento.

Si evidenzia che l'ambito di intervento della variante soggetto ad obbligo di strumento attuativo comprende anche una fascia di circa 10 ml relativa alla parte produttiva già edificata

e che va a sovrapporsi agli edifici esistenti, realizzando di fatto una impossibilità di intervento in tali fabbricati. Pertanto la nuova perimetrazione dovrà escludere tali ambiti fino al perimetro segnato con tratto di colore blu.

La distribuzione degli spazi come prevista nella tav 1:2000 è da considerare indicativa e soggetta a verifica successiva da eseguirsi in ambito di approvazione dello strumento attuativo.

Lungo il lato est verso il confino comunale si prevista una fascia alberata di mitigazione ambientale.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al settore produttivo del Piano Regolatore Generale del Comune di Agna (PD), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav 13/3/b variante parziale; ampliamento della zona produttiva per insediamenti artigianali-industriali e commerciali (ZTO D1-D2), scala 1:2000;
- Estratto NTA; ampliamento della zona produttiva per insediamenti artigianali-industriali e commerciali (ZTO D1-D2),

Vanno vistati n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1042 del 17 aprile 2007

Comune di Calvene (VI).. Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 3. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Calvene (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5685 in data 10.10.1989 successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 27.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1635 in data 07.05.2005, acquisita agli atti della Regione in data 16.05.2005, prot. 356811.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini e nessuna fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21.10.2004.

Direttamente in Regione risultano pervenute n. 2 osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 143 del 14.03.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale del Comune di Calvene (VI), con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 143 del 14.03.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- NTA - Norme Tecniche di Attuazione.
- Tav. n. 13.1: P.R.G. - Intero territorio comunale - Variante 3 - scala 1: 5000.
- Tav. n. 13.2: P.R.G. - Zone significative - Variante 3 - scala 1: 2.000.
- Tav. n. 13.3: P.R.G. - Zone significative - Elenco modifiche - scala 1: 2.000.

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 143 del 14.03.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 14.03.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 137140/57.09, in data 08.03.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.03.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 143 del 14.03.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 3 al Piano Regolatore Generale

del Comune di Calvene (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2004 erale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5685 in data 10.10.1989;

- Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 27.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1635 in data 07.05.2005, acquisita agli atti della Regione in data 16.05.2005, prot. 356811;
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini e nessuna fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21.10.2004;
- l'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 39036 del 6.09.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;
- Direttamente in Regione risultano pervenute n. 2 osservazioni:

N.	Prot. - Data	Nominativo delle ditte
1 RV	prot. 460146 del 1.08.2006.	Sindaco del Comune di Calvene.
2 RV	prot. 524537 del 12.09.2006	Sartori Dino e Daniela, Testolin Giovanna.

- Il Genio Civile di Vicenza, con nota n. 697747 46.12/27 del 11.10.2005, in merito alla Dgr 3637 del 13.12.2002, ha espresso nel merito della variante, vista l'asseverazione predisposta dal Tecnico Progettista, parere favorevole.
- L'Ulss n. 4 "Alto Vicentino", con nota n. 20869/70.01.41 del 24.11.2004, ha espresso in merito alla variante parere favorevole con indicazioni.
- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 2102.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S).", non risultano individuati S.I.C. e Z.P.S.
- Si da atto che è stata effettuata, da parte del servizio geologia della regione, la verifica delle aree oggetto di variante.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002. La variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. 27.12.2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia. Tale accordo di pianificazione non è stato preventivamente redatto e sottoscritto così come risulta dalla nota a firma del Presidente della Provincia di Vicenza n. 50056 del 27.08.2004.

Pertanto con riferimento alla L.R. n. 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura non è stata regolarmente seguita dal Comune, che in sede di esame delle osservazioni pervenute ne ha preso atto cola Deliberazione di C.C. n. 48 in data 21/10/2004, demandando alla Regione Veneto lo stralcio della nuova "Z.T.O. D1/2" in sede di approvazione definitiva della Variante in argomento.

Il Comune con comunicazione tramite fax del 6.03.2007 prot. 130861/57.00, ha evidenziato che alcune modifiche contenute nella presente varianti stilata ai sensi del 3° comma della L.R. 561/85, sono comprese anche in quella stilata ai sensi del 9° comma della medesima Legge Regionale. Comunque le modifiche sono circoscritte alla ZTO C2/7 ora vigente. Pertanto l'Amm.ne Comunale, dichiara che le modifiche 16b, 16c e 16g della variante n. 3, sono superate dalle modifiche predisposte con la variante stilata ai sensi del 9° comma L.R. 61/85.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PTCP come previsto dalla L.R. 11 del 23 aprile 2004. In base a quanto dispone l'art. 3 comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al P.R.G. adottate ai sensi della L.R. 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2004 di adozione della variante, sono i seguenti:

- Fascicolo unico contenente: Relazione Illustrativa e verifica del dimensionamento;
- NTA - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. n. 13.1: P.R.G. - Intero territorio comunale - Variante 3 - scala 1: 5000;
- Tav. n. 13.2: P.R.G. - Zone significative - Variante 3 - scala 1: 2.000;
- Tav. n. 13.3: P.R.G. - Zone significative - Elenco modifiche - scala 1: 2.000.

Descrizione della variante

La variante V3 in esame che, complessivamente tratta n. 78 variazioni, prevede quattro tipologie di interventi, come di seguito specificato:

1. Interventi puntuali su edifici esistenti (Var. n. V3 1).

Sono interventi volti a dare maggiore volume edificabile attraverso previsioni di sopraelevazione e di limitati ampliamenti planimetrici, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici.

2. Interventi sulle zone territoriali omogenee:

Var. n. V3 2.1 - Sono varianti relative alla ZTO C1/1 e limitrofe. Complessivamente l'operazione di ridisegno dell'area C1/1 comporta una diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc 700.

Var. n. V3 2.2 - Sono varianti relative al ridisegno del P.P.i.pu. denominato Giola. Complessivamente l'operazione di ridisegno dell'area "Giola" comporta un aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc 1.062 e della dotazione di aree per servizi pari a mq. 1.378.

Var. n. V3 2.3 - Sono varianti relative alla modifica della ZTO C1/3. Complessivamente l'operazione comporta un aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 2.912 e la diminuzione della dotazione di aree per servizi pari a mq 405.

Var. n. V3 2.4 - Sono varianti relative alla modifica della ZTO C1/6 e del P1. È prevista la creazione di un nuovo lotto edificabile e spostamento dell'area a parcheggio in modo da dividere l'onere della sua attuazione tra più proprietari, che rimangono legati all'obbligo della formazione di un "progetto unitario" (art. 33/NTA).

Complessivamente l'operazione comporta un aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc 800 e la diminuzione della dotazione di aree per servizi pari a mq 57.

Var. n. V3 2.5 - Sono varianti relative alla modifica della ZTO C2/6 - SUA Bordogni e aree limitrofe.
L'Amm.ne Comunale ha deciso di rinunciare alla nuova strada a ovest del centro e di modificare le previsioni di zona, eliminando alcune aree che sono difficilmente edificabili e inserendone delle altre, e limitando la zona C2/6 al più vasto settore più a valle sul quale, essendo la viabilità esistente molto stretta, si devono individuare edifici con tipologie e volumi controllati in modo da limitare il carico urbanistico dell'intera area. Contestualmente si eliminano le previsioni edificatorie dove non sono richieste e si completa l'edificabilità della ZTO C1/8. In conseguenza dell'eliminazione della strada di piano viene leggermente modificato il perimetro della zona F1/3.
Complessivamente l'operazione di ridisegno delle aree che ruotano attorno alla ZTO C2/6 comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc 2.391,00 e l'aumento della dotazione di aree per servizi pari a mq 2.641,00.

Var. n. V3 2.6 - Sono varianti relative all'ampliamento della B1 e della sistemazione della zona per l'istruzione. Complessivamente l'operazione di ridisegno delle aree adiacenti alla zona per l'istruzione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 487,00 e la diminuzione della dotazione di aree per servizi pari a mq 511.

Var. n. V3 2.7 - Sono varianti relative alla ZTO C2/5 di Via Postilliera. L'insieme delle variazioni comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc 718 e l'aumento di mq 108 di aree per servizi (standard s.u.a.)

Var. n. V3 2.8 - Sono varianti relative alla ZTO C2/4, C1/12 e A1/10.
L'insieme delle variazioni comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc 543,00 e la diminuzione di mq 12,00 di standard.

Var. n. V3 2.9 - Sono varianti relative alla ZTO A2/2 Pradelgiglio.
È inerente la correzione grafica dello stato di fatto con l'esatta individuazione degli edifici e dell'area a parcheggio esistenti. L'insieme delle variazioni comporta l'aumento di mq 12,00 a standard.

Var. n. V3 2.10 - Sono varianti relative alla ZTO C1/16 e C2/2 Via Preosa e aree limitrofe.
Complessivamente l'operazione di ridisegno dell'area "Preosa" comporta l'eliminazione di una strada e la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc 2.173.00 e della dotazione di aree per servizi pari a mq 159.00.

Var. n. V3 2.11 - Sono varianti relative alla zona del Cimitero - Via Bissoli. Complessivamente l'operazione di aggiornamento della base grafica comporta la diminuzione delle aree per servizi pari a mq 413, dei quali mq 278,00 fanno parte del Cimitero.

Var. n. V3 2.12 - Sono varianti relative alla zona Artigianale D2/1 a confine con Lugo di Vicenza e aree limitrofe. Complessivamente la ridefinizione dell'area produttiva (riduzione della ZTO D2/1, nuova ZTO F2 e nuova D1) comporta l'aumento della dotazione di aree per servizi di mq 722.

Var. n. V3 2.13 - da E2 a E4.1/3 in Via Pralunghi: ridefinizione di un'area da E2 a E4.1/3 con individuazione di tre lotti edificabili per mc 800 ciascuno. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del P.R.G. pari a mc 2.400,00.

Var. n. V3 2.14 - F2.1 e viceversa - Località Cima Fonti: il PRG vigente (Intero Territorio Comunale sc. 1:5000) individua in modo errato la Malga di Cima Fonti, alcuni annessi e la ZTO F2.1, cioè l'ambito circostante la medesima malga. Si opera la traslazione della ZTO F 2.1. al fine di farla coincidere con la posizione reale della citata malga.

Var. n. V3 2.15 - Individuazione grafica fascia di rispetto degli elettrodotti: il Comune di Calvene è interessato dalla presenza di n. 2 elettrodotti da 132 KW. Sono state inserite le relative fasce di rispetto ai sensi della L.R. 27/93 e s.m.i.

3. Individuazione dei manufatti risalenti alla prima guerra mondiale.

4. Modifiche alle N.T.A.

	Var.		Cat
1	V3 1.1	A1/4 - modifica del grado di protezione di due edifici simili da m.int. 2 "Ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma esistente" a m.int. 4 "Ristrutturazione edilizia con ampliamento per soprelevazione" per consentire la soprelevazione del secondo piano al fine di rendere abitabile il sottotetto; (Capacità edificatoria = + mc. 400)	A F
2	V3 1.2	B/1 - modifica del grado di protezione di un edificio (piccolo capannone a ridosso del centro) da m.i. 4 (ampliamento per soprelevazione) a m. int. 9 "Demolizione e ricostruzione con aumento percentuale di volume", e dell' unità edilizia adiacente da m.int. 6 "Ampliamento longitudinale" a m.int. 12 "Demolizione totale" la delibera di approvazione della Variante 2 prescrive per questi edifici "la ricomposizione volumetrica mantenendo lo stesso sedime dell'esistente, senza ampliamenti, h. max. 2 piani fuori terra in analogia con il contesto edilizio limitrofo esistente": ammettendo il cambio di sedime si permette la sostituzione di un edificio senza qualità architettonica e pesantemente vincolato dall'essere costruito a m. 1,5 dal confine sud con un altro più adatto alla destinazione residenziale che riesca a dotarsi di affacci e a porsi alla giusta distanza dai confini: si tratta quindi di tornare alle previsioni originarie del PRG con una previsione omogenea a quanto previsto per gli altri edifici della stessa z.t.o.. (Capacità edificatoria = + mc. 200)	A F
3	V3 1.3	C1/12 - eliminazione, per cessata attività, della classificazione di un edificio come "attività produttiva da mantenere".	A F
4	V3 1.4	C1/14 - modifica del grado di protezione di un edificio produttivo (ex latteria) degradato fisicamente e strutturalmente, da m.int. 2 "Ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma esistente" a m. int. 9 "Demolizione e ricostruzione con aumento percentuale di volume" al fine di permettere spostamenti in pianta ed un limitato aumento di altezza e volume, nel rispetto degli elementi architettonici originari, della tipologia e dei materiali tradizionali; si abolisce il simbolo di "attività produttiva da mantenere". (Capacità edificatoria = + mc. 200)	A F

5	V3 1.5	A1/8 - Bordoni - modifica del grado di protezione alla porzione alta un piano di un edificio di tipo residenziale da m.int. 2 "Ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma esistente" a m.int. 4 "Ristrutturazione edilizia con ampliamento per soprelevazione" per consentire la copertura di un terrazzo; (Capacità edificatoria = + mc. 50)	A F
6	V3 1.6	E2/3 - Rossi - modifica del grado di protezione di un edificio residenziale in cortina da m.int. 2 "Ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma esistente" a m.int. 4 "Ristrutturazione edilizia con ampliamento per soprelevazione" per consentire la ricostruzione di un tetto crollato con la nevicata del 1985; (Capacità edificatoria = + mc. 50)	C F
7	V3 1.7	A2/2 - Prà del Giglio - corretta individuazione grafica di una schiera di edifici esistenti e modifica del grado di protezione dell' edificio di testa da m.int. 2 "Ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma esistente" al combinato delle m.int. 4 "Ristrutturazione edilizia con ampliamento per soprelevazione", 5 "Ristrutturazione edilizia con ampliamento trasversale" e 6 "Ristrutturazione edilizia con ampliamento trasversale" per consentire l'ampliamento in pianta e per soprelevazione, nel rispetto della morfologia della contrada per un massimo di mc. 500; (Capacità edificatoria = + mc. 500)	A F
8	V3 1.8	A1/10 - C.s. - riduzione dell'ambito di ampliamento di un edificio con m. int. 7 "Ristrutturazione edilizia con ampliamento a pettine" perché l'ambito si estendeva sopra il lotto di pertinenza di un'attività produttiva.	A
9	V3 1.9	A1/14 - C.s. - modifica del grado di protezione di una porzione di edificio da m.int. 2 "Ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma esistente" a m. int. 12 "Demolizione totale" per ampliare l'incrocio della strada principale del paese con la S. P. di Valdella in recepimento di un progetto di opera pubblica vigente. (Capacità edificatoria = - mc. 132)	A F
10	V3 1.10	A1/3 - C.s. - individuazione corretta dell'ingombro di alcuni edifici con m. int. 3; agli edifici ridisegnati più antichi si riassegna la m. int. 3, mentre a un edificio, frutto di una ristrutturazione radicale alla fine degli anni '80 e di successivi ampliamenti, ritenendo di non dover concedere ulteriori possibilità di ampliamento, si assegna la m. int. 8 - "Demolizione con ricostruzione senza aumento di volume."	A F
11	V3 1.11	B/3 - eliminazione di un simbolo di "attività produttiva da mantenere" per cessata attività.	A F
12	V3 1.12	B/3 - eliminazione di un simbolo di "attività produttiva da mantenere" per cessata attività. Aggiunta della m. int. 4 "Ristrutturazione edilizia con ampliamento per soprelevazione" a una porzione di edificio alta un piano. (Capacità edificatoria = + mc. 150)	A F
13	V3 1.13	A1/8 - Bordogni - si individua il punto dove dovrà essere spostato il capitello posto al centro della contrada, previa approvazione di S.U.A. (vedi art. 28 NTA) che sistemi lo spazio centrale della contrada unitamente alla costruzione di alcune autorimesse (operazione prevista dal PRG vigente);	A F
14	V3 1.14	E1.2 - Folgaria - modifica del grado di protezione di due edifici rurali da m.int. 2 "Ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma esistente" a m.int. 3 "Ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento" indicando la sagoma di massimo ampliamento ed il volume massimo ammissibile per consentire il recupero degli edifici a fini abitativi e ricreativi della parrocchia; (Capacità edificatoria = + mc. 100)	C F
15	V3 2.1a	Da A1/1 - C.s. a E2 - riclassificazione di parte della z.t.o. A1/1 come z.t.o. E2. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc 1.500.	C
	V3 2.1b	Da A1/1 - C.s. a C1/1 - riclassificazione di parte della z.t.o. A1/1 come z.t.o. C1/1 con individuazione di un lotto inedificato con una u.m.i. con m. int. 15 "Nuova costruzione con prescrizioni volumetriche" (per mc. 800) e di una fascia di "verde privato" verso strada.	A
	V3 2.1c	C1/1 - riclassificazione di parte della z.t.o. eliminando il lotto inedificato esistente e ridisegnando una fascia di verde privato profonda dieci metri lungo tutto il fronte strada.	A
16	V3 2.2a	C2/7 - si modifica e si riduce il perimetro di z.t.o. facendolo coincidere con quello del P.P.i.Pu. Giola approvato con del. C.C. n. 17 del 24/07/03 e in via di attuazione. Si modifica l'i.t. da 0,8 mc/mq a 1,05 mc/mq e si elimina l'obbligo della cessione degli standard secondari previsto all'art. 9/NTA. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 3.284 e della dotazione di aree per servizi primari pari a mq. 210.	A
	V3 2.2a	Da C2/7 a C1/2 - riclassificazione da C2 a C1 riproponendo la possibilità edificatoria precedente al PRG vigente, attraverso l'individuazione di un "lotto inedificato" con due u.m.i. con m. int. 15 "Nuova costruzione con prescrizioni volumetriche" (per mc. 800 ciascuna); una di queste è prevista in ampliamento di un piccolo fienile cui viene assegnata la m. int. 2 "Ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma esistente". Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 194 e la diminuzione delle aree per servizi per mq. 270.	A
	V3 2.2c 1 e 2	Da C2/7 a F3 - riclassificazione da C2 a F3 di una porzione di area che per volere dei proprietari non sarà edificata. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc 1.612 e l'aumento della dotazione di aree per servizi pari a mq 1.745.	D
	V3 2.2c 3	Da C2/7 a A1 - verde privato - riclassificazione da C2 a A1 "verde privato" di una porzione di area che per volere dei proprietari non sarà edificata. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 820 e della dotazione di aree per servizi pari a mq. 270.	A
	V3 2.2c 4	Da F3 a A1 - verde privato - riclassificazione da F3 a A1 "verde privato" di una porzione di area che per volere dei proprietari non sarà edificata adeguandola ai confini di proprietà. Tale variazione non comporta aumento della capacità edificatoria del PRG; allo stesso tempo vi é diminuzione della dotazione di aree per servizi pari a mq. 69.	A
	V3 2.2c 5	Da E2 a A1 - verde privato - riclassificazione da E2 a A1 "verde privato" di una porzione di area agricola adeguandola ai confini di proprietà. Tale variazione non comporta aumento della capacità edificatoria del PRG.	A
	V3 2.2c 6	Da E2 a F3 - riclassificazione da E2 a F3 di una porzione di area agricola unificando l'area a servizi. Tale variazione non comporta aumento della capacità edificatoria del PRG; comporta invece l'aumento della dotazione di aree per servizi pari a mq. 1.005.	D
	V3 2.2c 7	Da C2/7 a C1/4 - riclassificazione da C2 a C1 verde privato di una porzione di area che per volere dei proprietari non sarà edificata. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc 649 e della dotazione di aree per servizi pari a mq 97.	A
	V3 2.2d 1 e 2	Da C2 a C1 + verde privato - riclassificazione da C2 a C1 con fascia a "verde privato" di una porzione di area corrispondente al lotto recintato di una casa esistente. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 91 e la diminuzione della dotazione di aree per servizi pari a mq. 138.	A
	V3 2.2d 3	Da E2 a C1 - riclassificazione da E2 a C1 con fascia a "verde privato" di una porzione di area corrispondente al lotto recintato di una casa esistente. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 242.	A
	V3 2.2d 4 e 5	Da F3 a C1 - riclassificazione di un lotto da F a C1- lotto inedificato con n.1 u.m.i per mc. 800. Viene inoltre indicato l'allineamento obbligatorio con l'edificio esistente. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 800 e la diminuzione della dotazione di aree per servizi pari a mq. 1.250.	A
	V3 2.2e	Da C1 a A1 - verde privato - riclassificazione di porzioni di aree adiacenti alla z.t.o. C2/7 rendendoli coerenti con la situazione esistente. Tale variazione non comporta aumento della capacità edificatoria del PRG. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc 466.	A
	V3 2.2f 1 e 2	Da C2 a F3 - la ZTO F che delimita l'area del PPE Giola viene modificata ed ampliata seguendo i confini di zona. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc 466 e l'aumento della dotazione di aree per servizi pari a mq 513.	D
17	V3 2.3a 1 e 2	Da F2 a C1 - riclassificazione dell'area che all'adozione del PRG era occupata dalla biblioteca comunale (ora la biblioteca è situata all'interno del Municipio) come z.t.o. C1/3; l'edificio è classificato con m. int. 10 "Demolizione e ricostruzione secondo i parametri della z.t.o. di appartenenza" (i.f. = 1,5 mc/mq). Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 1.137 e la diminuzione della dotazione di aree per servizi pari a mq. 758.	A
	V3 2.3b 1	Da E2 a C1 + verde privato - riclassificazione di un'area da E2 a C1/3 con individuazione di n. 1 u.m.i. da mc 800 e di una fascia di v. privato. Nell'area C1 viene inglobato un sentiero in disuso. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 800	A

	V3 2.3b 2	Da E2 a P - riclassificazione di un'area da E2 a P a servizio della contrada Bordogni Tale variazione comporta l'aumento della dotazione di aree per servizi pari a mq. 353	D
	V3 2.3b 3	Da E2 a C1 - riclassificazione di un'area da E2 a C1/3. Nell'area C1 viene inglobato un sentiero in disuso. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 975.	A
	V3 2.3c	C1/3: eliminazione verde privato: ampliamento del sedime di un lotto edificabile fino a m. 12,00 dall'edificio realizzato al fine di permettere la realizzazione di un garage interrato senza incremento volumetrico e conseguente riduzione dell'area vincolata a "orti e giardini privati" in z.t.o. C1/3.	A
18	V3 2.4a	Da P a C1/3 - verde privato: riclassificazione di un'area da P a C1/3 "verde privato". Tale variazione comporta la diminuzione della dotazione di aree per servizi pari a mq. 325.	A
	V3 2.4b	Da C1 - verde privato a C1 - lotto edificabile: eliminazione del vincolo a verde privato e individuazione di un lotto edificabile con u.m.i. da mc. 800. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 800.	A
	V3 2.4c	Da C1 - verde privato a P: Tale variazione comporta l'aumento della dotazione di aree per servizi pari a mq. 268.	D
19	V3 2.5a	C2/6 - modifica i.t.: viene individuato il nuovo perimetro limitato alla porzione di terreno più a valle e a ovest del sentiero pedonale. Su di essa è possibile edificare 4 unità, con tipologia unifamiliare o assimilabile, da mc. 800, accessibili dal prolungamento della strada esistente. L' indice di edificabilità territoriale passa da 0,8 a 0,65 mc/mq. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 783 e di mq. 45 di aree per servizi (standard C2).	A
	V3 2.5b 1 e 2	Da C2 a C1: riclassificazione di un'area da C2/6 a C1/8 - lotto edificabile, con individuazione di n.1 u.m.i. da mc.1.000: questo lotto con la V1 era stato individuato come z.t.o. C1/8 e con la V2 era stato inserito nella C2/6: se allora il suo coinvolgimento nella lottizzazione era necessario perché il lotto era interessato alla formazione della strada che adesso si elimina, ora la sua posizione sul terrazzamento superiore, che è accessibile dalla strada dei Bordogni senza grandi spostamenti di terreno nonché la presenza su detta via di tutti i sottoservizi, rendono possibile la sua riclassificazione come zona di tipo C1. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 286 e di mq. 40 di aree per servizi (standard C2).	A
	V3 2.5b 3	Da E2 a C1: riclassificazione di un'area da E2 a C1/8 - lotto edificabile, con individuazione di n.1 u.m.i. da mc.800 Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 800	A
	V3 2.5b 4	+ volume edificabile: modifica del volume assegnato in z.t.o. C1/8 a una u.m.i. di progetto, da mc. 800 a mc. 1.000. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 200	A
	V3 2.5c 1	Da C2 a F3: riclassificazione di un'area da C2/6 a F3/1.6; l'avvallamento del Bisozzo e l'area immediatamente a est, che erano comprese nel perimetro della z.t.o. C2/6, non essendo utilizzabili a fini edificatori riprendono la destinazione precedente alla Variante 2 e sono classificati come zona F3. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 2.094 e l'aumento di mq. 2.232 di aree per servizi (F3 meno standard C2)	D
	V3 2.5c 2	Da F a E2: riclassificazione di un'area da F1.3 a E2 conseguente alla riperimetrazione della z.t.o. F e alla eliminazione della strada. Tale variazione comporta la diminuzione della dotazione di aree per servizi pari a mq. 180.	C
	V3 2.5c 3	Da strada a E2: riclassificazione di un'area conseguente alla riperimetrazione della z.t.o. F e alla eliminazione della strada.	C
	V3 2.5d	Eliminazione u.m.i. edificabile in C1/9: l'area viene individuata come verde privato inedificabile. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc.800	A
	V3 2.5e	Da strada a F1: riclassificazione di un'area da strada a F1/3 conseguente alla riperimetrazione della z.t.o. F e alla eliminazione della strada. Tale variazione comporta l'aumento della dotazione di aree per servizi pari a mq. 571.	D
	V3 2.5f	Da strada a P: riclassificazione di un'area da strada a P conseguente alla eliminazione della strada. Tale variazione comporta l'aumento della dotazione di aree per servizi pari a mq. 102.	D
20	V3 2.6a	Da B a F: riclassificazione di un'area da B1 a F1/1. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 90 e l'aumento di mq. 60 di aree per servizi	D
	V3 2.6b	Da F a B: riclassificazione di un'area daF1/1 a B1 con individuazione di una nuova u.m.i di mc. 800. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 800 e la diminuzione di mq. 571 di aree per servizi	A
	V3 2.6b	Da B a lotto libero: l'individuazione di un lotto edificabile per mc. 800 a cavallo della zona F1/1 e della zona B ha prodotto in questa zona la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 224.	A
21	V3 2.7a	Da C2 a E2: riclassificazione di un'area da C2/5 a E2. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 109 e la diminuzione di mq 16 di aree per servizi.	C
	V3 2.7b	C2/5: modifica dell'indice di densità territoriale che passa da 0,8mc/mq a 1,00mc/mq. L'insieme delle variazioni (2.7) nella z.t.o. C2/5 comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 718 e l'aumento di mq. 108 di aree per servizi (standard s.u.a.)	A
22	V3 2.8a	Da C2 a C1 - verde privato: riclassificazione di un'area da C2/4 a C1/12 - verde privato perché era stata esclusa dal P. di L. approvato. Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 215 e la diminuzione di mq. 12 di aree per servizi.	A
	V3 2.8b	Da A a C1 - lotto pertinenziale di attività produttive fuori zona: riclassificazione di un'area da A1/10 a C1/12 - lotto produttivo, per farla corrispondere ai confini di proprietà dell'attività produttiva artigianale esistente e da confermare.	?
	V3 2.8c	Eliminazione verde privato: viene concessa l'edificabilità di un lotto precedentemente vincolato a verde privato, con aumento della capacità edificatoria del P.R.G. pari a mc. 758.	A
23	V3 2.9a	Da P/10 a strada	E
	V3 2.9b	Da P/10 a A2/2	A
	V3 2.9c	Da strada a P/10	D
	V3 2.9d	Da A2/2 a P/10	D
	V3 2.9e	Da A2/2 a strada	E
24	V3 2.10a	C2/2: modifica dell'indice territoriale da 1,2 a 1 mc/mq. e individuazione degli edifici da realizzare (u.m.i. con M.int. n. 14): Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del P.R.G. pari a mc. 930 e della dotazione di aree per servizi pari a mq. 52	A
	V3 2.10b 1	Da C2/2 a C1/16: riclassificazione di una porzione di area C2/2 come C1/16 (riperimetrazione della z.t.o. C2/2). La variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG di mc 166 e la diminuzione della dotazione di aree per servizi di mq 38.	A
	V3 2.10b 2	Modifica edificabilità in C1/16:viene individuato un "lotto edificabile" con tre u.m.i. di m. int. N. 15 per mc. 1.000 ciascuna: tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del P.R.G. pari a mc. 195.	A
	V3 2.10c 1	Da C2/2 a E2: riclassificazione di una porzione di area C2/2 come E2 (riperimetrazione della zona C2/2). Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del P.R.G. pari a mc. 1.214 e la diminuzione della dotazione di aree per servizi pari a mq. 69.	C
	V3 2.10c 2	Da strada a E2: eliminazione della previsione di una strada.	C
25	V3 2.11a	Da F3.1/8 a Cimitero: si riporta il sedime del Cimitero esistente.	D
	V3 2.11b	Da E2 a Cimitero: si riporta il sedime reale del Cimitero con conseguente traslazione del percorso ciclopedonale esistente.	D
	V3 2.11c 1	Da F3.1/8 a strada: si riporta la destinazione reale dell'area antistante il Cimitero	E
	V3 2.11c 2	Da cimitero a strada: si riporta la destinazione reale dell'area antistante il Cimitero	E

	V3 2.11d	Da F3.1/8 a P/8: modifica della destinazione pubblica di un'area (parcheggio al Cimitero)	D
	V3 2.11e	Vincolo cimiteriale: adeguamento cartografico con inserimento del limite di rispetto cimiteriale vigente.	F
26	V3 2.12a	Da D2/1 a E2: eliminazione di una parte della z.t.o. D2/1 perché interessata dalla fascia di rispetto dell'elettrodotto di cui alla L.R. 27/93.	C
	V3 2.12b	Da E2 a F2.1S/2: individuazione della z.t.o. F2.1S/2 sull'area di sedime dell'ecocentro esistente.	D
	V3 2.12c	Da E2 a D1/2: riclassificazione di un'area da E2 a D1/2 per completare la zona produttiva (che interessa anche il comune di Lugo) tra i lotti edificati in comune di Lugo e l'area F2.1S/2 dell'ecocentro. Non essendo stata attivata la procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35 la Provincia, con comunicazione n. 50056 del 27/08/2004 ha ritenuto di non potersi esprimere in merito alla verifica di compatibilità col P.T.P. Tale osservazione è stata recepida dal Comune di Calvene con deliberazione di C.C. n° 48 del 21/10/2004.	B
27	V3 2.13	Da E2 a E4.1/3 in via Pralunghi: ridefinizione di un'area da E2 a E4.1/3 con individuazione di tre lotti edificabili per mc. 800 ciascuno. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del P.R.G. pari a mc. 2.400.	C
28	V3 2.14	Da E1 a F2.1 e viceversa - Località Cima Fonti: il PRG vigente (Intero Territorio Comunale sc. 1:5000) individua in modo errato la Malga di Cima Fonti, alcuni annessi e la z.t.o. F2.1, cioè l'ambito circostante la medesima malga. Si opera la traslazione della z.t.o. F 2.1. al fine di farla coincidere con la posizione reale della citata malga.	D
29	V3 2.15	Individuazione grafica fascia di rispetto elettrodotti: il Comune di Calvene è interessato dalla presenza di n° 2 elettrodotti da 132 KW. Sono state inserite le relative fasce di rispetto ai sensi della L.R. 27/93 e s.m.i.	F
30	V3 3	Individuazione dei manufatti risalenti alla 1^ Guerra Mondiale: I manufatti risalenti alla I^ Guerra Mondiale sono stati censiti dalla Comunità Montana Astico-Brenta in attuazione della L.R. 16-12-1997 n.43; sono stati individuati nella tavola di P.R.G. in scala 1:5000 ed entrano a far parte degli ambiti da tutelare attraverso l'art. 28/N.T.A. (Vedasi per dettaglio relazione tecnico-illustrativa della presente variante)	F

Si segnala che il Comune con una successiva modifica ai sensi dell'art. 50, 9° comma, ha provveduto ad apportare modifiche allo strumento vigente. Alcune delle modifiche interessano aree ora oggetto di variante. Comunque il presente parere viene predisposto a prescindere dalla succitata modifica ai sensi del 9° comma.

Valutazioni e proposte:

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

2. Il servizio Geologia della Regione Veneto ha rilevato quanto segue:

In considerazione del fatto che lo studio geologico del territorio comunale di Calvene, redatto per il vigente Piano Regolatore, risale al 1985, è stata presa in esame, per la comparazione di compatibilità delle scelte urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio, la documentazione geologica disponibile recentemente realizzata in compartecipazione con la Regione Vento per il PATI "Terre di Pedemontana Vicentina".

La Carta delle Fragilità del citato PATI, riporta la distinzione dei terreni presenti in base a 3 classi di idoneità geologica.

Sulla base di questa classificazione è stato verificato che gran parte delle variazioni, previste con la variante in oggetto, ricadono su aree "idonee".

Le zone sotto specificate insistono, invece, su aree "idonee a condizione" e pertanto soggette a preventive valutazioni geologiche e geotecniche ed a interventi di sistemazione necessari per il raggiungimento della piena idoneità agli interventi previsti.

- tutti gli interventi che ricadono nell'area di località Bordoni e le zone ad est e sud-est della stessa, fino alla strada comunale di Mortisa.
  In particolare, nella zona V3 2.3b il lotto inedificato della C1 posto ad est ricade parzialmente su terreno "non idoneo"; le costruzioni previste pertanto non dovranno impegnare il settore limitrofo all'adiacente Val di Bisozzo.
  La medesima considerazione va posta per il sottostante lotto inedificato della zona C1 V3 2.5b;
- il lotto libero della zona C1 V3 2.2d4/2d5 previsto a nord-est dell'abitato verso la Valle Fonte, in quanto posto in vicinanza di un'area con problematiche idrauliche.

3. Si ritiene opportuno richiamare tutte le valutazioni contenute nel parere dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino", espresso con nota n. 20869/70.01.41 del 24.11.2004.

Andranno inserite le prescrizioni o indicazioni della ulss che sembra siano finalizzate alla variante V3 2.13

A1 - Zone di centro storico

La variante è quasi totalmente caratterizzata da interventi puntuali, per la maggior parte riconducibili alle ZTO A, dove vengono previste modifiche ai gradi di protezione degli edifici per consentire ampliamenti sia in altezza che della sagoma. Molti degli interventi proposti non sembrano rientrare nella tutela e salvaguardia del C.S., come previsto dalla L.R. n. 80/1980, e comunque a supporto delle stesse non è stata presentata alcuna scheda puntuale atta a dimostrare e giustificare il cambio del grado di protezione dell'edificio e/o e della possibilità del suo ampliamento e/o sopraelevazione.

Non si concorda, al riguardo degli edifici le cui caratteristiche storiche e architettoniche, ancorchè si tratti di architettura povera ma comunque degna di attenzione, che comunque, impongono gradi di maggiore tutela, nonché per limitare un diffuso uso di ristrutturazioni, sopraelevazioni e ampliamenti che, potrebbero portare a stravolgimenti radicali dell'impianto. Infine perché variazioni del grado di protezione, potrebbero portare a completi stravolgimenti dell'impianto, in quando si tratterebbe di inserimenti di superfetazioni dissonanti con il contesto.

4. Pertanto, per tutte le varianti interessanti la fattispecie, si prescrive lo stralcio ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 Proposte di Modifica.

Nel caso in cui il Comune non controdeduca, tutte le specifiche schede si intendono non accolte.

Inoltre, andrà precisato e prescritto che per gli eventuali edifici vincolati ex L. n.1089/39 con decreto di vincolo, rispetto al grado di intervento assegnato prevale quanto previsto dal decreto di vincolo stesso. Sia per i suddetti edifici che relativamente a quelli vincolati ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4, 11 dell'ex legge 1089/39 e degli articoli 26 e 27 del R.D. n. 363/13 (trasfusi prima nel D.Lgs. 490/99 e poi nel D.Lgs. 42/2004), dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza.

Si ritiene necessario precisare che, per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei C.S. o comunque individuati nelle restanti zone, contrade, edifici di cui all'art. 10 della L.R. 24/85, siano fatti salvi senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni.

Var.	Valutazioni e proposte
V3 1.1	NON SI CONDIVIDE, secondo quanto esposto al precedente punto nella categoria dei C.S. Proposte di modifica AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni, valutato puntualmente il valore architettonico dell'edificio, predisponga apposita scheda relativa all'intervento proposto, salvaguardando la valenza architettonica ed il valore culturale dell'edificio e degli edificati circostanti.
V3 1.5	NON SI CONDIVIDE, secondo quanto esposto al precedente punto nella categoria dei C.S. Proposte di modifica AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni, valutato puntualmente il valore architettonico dell'edificio, predisponga apposita scheda relativa all'intervento proposto, salvaguardando la valenza architettonica ed il valore culturale dell'edificio e degli edificati circostanti.
V3 1.7.a V3 1.7.b	NON SI CONDIVIDE secondo quanto esposto al precedente punto nella categoria dei C.S. Proposte di modifica AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni, valutato puntualmente il valore architettonico dell'edificio, predisponga apposita scheda relativa all'intervento proposto, salvaguardando la valenza architettonica ed il valore culturale dell'edificio e degli edificati circostanti.
V3 1.8	SI CONDIVIDE
V3 1.9	SI CONDIVIDE
V3 1.10	SI CONDIVIDE
V3 1.13	SI CONDIVIDE

A2 - Zone residenziali

Si rileva che per molte aree viene utilizzato il Verde privato come area o zona inedificabile che, non presenta le caratteristiche di tale classificazione, infatti non sono presenti ne giardini e alberature di pregio da conservare e/o valorizzare.

Var.	Valutazioni e proposte
V3 1.2	NON SI CONDIVIDE la proposta in quanto risulta mancante una scheda progettuale puntuale sia planimetrica che planivolumetrica. Proposte di modifica AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni provveda a predisporre apposita scheda puntuale, prevedendo l'ampliamento proposta che dovrà risultare in sintonia con la tipologia dell'intorno, ancorchè ci si trovi in ZTO B. Inoltre si prescrive che la tipologia ed i materiali da utilizzarsi siano quelli tipici caratteristici della zona.
V3 1.3	SI CONDIVIDE
V3 1.4	NON SI CONDIVIDE, la proposta comporterebbe la completa trasformazione dell'edificio e i sui connotati storici che andranno tutelati e salvaguardati. Proposte di modifica AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni provveda a predisporre apposita scheda puntuale, prevedendo un eventuale ampliamento dell'esistente, studiato in modo tale da non stravolgere l'attuale tipologia dell'edificio.
V3 1.11	SI CONDIVIDE
V3 1.12	SI CONDIVIDE parzialmente, prescrivendo che il recupero potrà avvenire solo se gli edifici sono legittimi o legittimati. Per quanto riguarda la sopraelevazione, NON SI CONDIVIDE, essendo in contrasto con quanto prevede la normativa della zona ed il Codice Civile. Proposte di modifica AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 61/85.

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 45, modifiche d'ufficio si prescrive che:

5. Al fine della salvaguardia dell'ambiente, tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, i piazzali, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno dovrà essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.

6. Inoltre dovrà essere particolarmente curata e posta attenzione alle definizione delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo.

7. Dovranno essere consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione dell'area, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica.

A. Zone produttive

Var.	Valutazioni e proposte
V3 2.12c	la variante è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia per la previsione di nuove zone produttive. Tale accordo di pianificazione non è stato preventivamente redatto e sottoscritto, così come risulta dalla nota a firma del Presidente della Provincia di Vicenza n. 50056 del 27.08.2004. In sede di esame delle osservazioni pervenute, il Comune ne ha preso atto, con delibera di C.C. n. 48 in data 21/10/2004, demandando alla Regione Veneto lo stralcio della nuova Z.T.O. D1/2 in sede di approvazione definitiva della Variante in argomento. Viste le considerazioni e valutazioni sopraripportate, non si condivide la proposta. L'area manterrà la vigente classificazione urbanistica.
V3 2.12a.	SI CONDIVIDE.
V3 1.11.	SI CONDIVIDE.
V3 2.12.	SI CONDIVIDE parzialmente, l'ampliamento dell'edificato esistente potrà avvenire fino alla completa saturazione dell'indice di zona ammesso. Pertanto dovranno essere rispettati gli indici stereometrici esistenti.

B. Zone agricole

Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G., va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dell'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), dalla L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.20004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativi agli interventi.

Variante	Valutazioni e proposte
V3 1.6	NON SI CONDIVIDE, in quanto gli interventi in ZTO Agricola, sottostanno alla vigente normativa, L.R. 11/2004, atti di indirizzo e la recente L.R. 18/2006.
V3 1.14	NON SI CONDIVIDE in quanto in contrasto con la normativa della L.R. n. 18/2006.
V3 2.1a	SI CONDIVIDE
V3 2.5c 2 19f	SI CONDIVIDE
V3 2.5c 3 19g	SI CONDIVIDE
V3 2.7a 21a	SI CONDIVIDE
V3 2.10c 1	SI CONDIVIDE
V3 2.10c 2	SI CONDIVIDE
V3 2.12a	Considerato che il Comune non ha provveduto a concertare con la Provincia le nuove zone Produttive, come previsto dalla L.R. 35/2002, vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Calvene prot. 460146 in data 01.08.2006, si propone il mantenimento della vigente classificazione urbanistica. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
V3 2.13	NON SI CONDIVIDE. La proposta non risulta in linea con quanto prevede la normativa della L.R. 24/85 che, aveva lo scopo di individuare aree nelle quali l'edificato esistente, poteva definire l'ambito come nucleo rurale. Inoltre, tale nuova edificazione sembra più un'area classificata come C1 che non una area agricola dove vengono chiusi alcuni varchi per permettere la permanenza di nuclei dediti all'agricoltura, e pertanto per la permanenza sul territorio. Per ultimo per tale area non è stata prevista la realizzazione di standard, quanto meno a parcheggio.

C. Zone a servizi

Variante	Valutazioni e proposte
V3 2.2c 1 e 2	Modifica superata come da comunicazione del Sindaco del 6.03.2007 prot. 130861/57.00, dalla variante stilata ai sensi del 9° comma della L.R. 61/85.
V3 2.2c 6	Modifica superata come da comunicazione del Sindaco del 6.03.2007 prot. 130861/57.00, dalla variante stilata ai sensi del 9° comma della L.R. 61/85.
V3 2.2f 1 e 2	SI CONDIVIDE
V3 2.3b 2	NON SI CONDIVIDE, in quanto parte delle aree interessano una strada così classificata nella cartografia di P.R.G. Proposte di modifica AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni verifichi la categoria della strada ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della strada. Valuti inoltre se la stessa sia di proprietà comunale o altro.
V3 2.4c	SI CONDIVIDE
V3 2.5c 1 19e	SI CONDIVIDE
V3 2.5e 19i	SI CONDIVIDE
V3 2.5f 19l	SI CONDIVIDE
V3 2.6a	SI CONDIVIDE
V3 2.9c	SI CONDIVIDE
V3 2.9d	SI CONDIVIDE
V3 2.11a	SI CONDIVIDE
V3 2.11b	SI CONDIVIDE
V3 2.11d	SI CONDIVIDE
V3 2.12b	SI CONDIVIDE
V3 2.14	La modifica è individuata in cartografia nella tavola in scala 1:5000. Si tratta di una correzione grafica. SI CONDIVIDE

E - Viabilità e percorsi

Variante	Valutazioni e proposte
V3 2.2g	SI CONDIVIDE

D. Vincoli e fasce di rispetto

V3 2.9a	SI CONDIVIDE
V3 2.15	SI CONDIVIDE. La modifica è individuata in cartografia nella tavola in scala 1:5000
V3 3	SI CONDIVIDE. La modifica è individuata in cartografia nella tavola in scala 1:5000.
V3 2.11e	SI CONDIVIDE

Si ricorda che la procedura per la modifica delle fasce di rispetto cimiteriale, è quella fissata dal RD 1265 del 27.07.1934, art. 338 Testo Unico delle Leggi Sanitarie e successive modifiche ed integrazioni, e la L.R. 47/93, primo comma lettera c), cita "i pareri resi alle Ulss ed ai Comuni in ordine alla riduzione dei vincoli cimiteriali".

Si invita inoltre il Comune ad eseguire, in sede di redazione del PAT/PATI un puntuale controllo e verifica, sia per la presente variante che per tutte le aree edificabili del Comune, in merito ai diversi vincoli presenti sul territorio, paesaggistici, ambientali, edifici ed aree vincolate ai sensi della ex L. 1089/39, vincoli e fasce di rispetto, anche delle strade che, dovranno puntualmente essere inserite, ecc… nonché la individuazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico, in funzione della Dgr n. 3637 del 13.12.2002 conseguente alla L. 03.08.1998 n. 267.

E. Norme tecniche di attuazione

Con la presente variante, vengono proposte modifiche al testo normativo delle NTA, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentari e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Variante		Valutazioni e proposte
Var. n. 1	Art. 6 NTA, al punto 5), dopo la parola edificabili, si aggiungono le parole "non concorrono alla definizione del volume edificabile".	SI CONDIVIDE parzialmente, in quanto se tale zone hanno sovrapposta la grafia di ZTO C1 o altro, le stesse potranno concorrere alla quantificazione della volumetria consentita. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
Var. n. 2	Art. 7 NTA al Rif.V2 - 1.7 cartografia - dopo la parola "mc. 160", si aggiungono le parole: -dimensioni max m. 10 x m. 6. - dopo la parola "spostamento" si eliminano le parole "senza demolizione".	SI CONDIVIDE
Var. n. 3	Art. 8 NTA al punto 3 lettera c) la parola "10" è sostituita con le parole: "7,50; per ogni unità edilizia, per una porzione di edificio di superficie massima pari a mq. 30,00 è ammessa l'altezza massima di m. 9,00;"	SI CONDIVIDE sempre nel rispetto delle tipologie classiche tipiche della zona e con l'utilizzo di materiali tradizionali. Si prescrive che, la dove viene citata la misura di ml. 7,50 sia precisato anche max n. 2 piani, e la dove viene citata l'altezza di ml. 9,00, sia precisato anche max n. 3 piani.
Var. n. 4	Art. 8 NTA: si elimina tutto il Rif. V1 2.6 cartografia	SI CONDIVIDE
Var. n. 5	Art. 8 NTA: si elimina tutto il Rif. V1 1.4 cartografia	SI CONDIVIDE
Var. n. 6	Art. 9 NTA: il punto 3) viene così riscritto: 3) I parametri urbanistici sono così stabiliti: a - Indice di edificabilità territoriale: - Z.T.O. C2/1mc./mq.1,20 - Z.T.O. C2/2mc./mq.1,00 - Z.T.O. C2/3mc./mq.1,06 - Z.T.O. C2/4mc/mq.1,00 - Z.T.O. C2/5mc./mq.1,00 - Z.T.O. C2/6mc./mq.0,65 - Z.T.O. C2/7mc./mq.1,05 b - Indice di copertura massima % 30 c - Altezza massima degli edifici: - Z.T.O. C2/1 m. 10,00 - Z.T.O. C2/3 m. 9,00 - Z.T.O. C2/2,C2/4,C2/5,C2/6, C2/7m. 7,50 Nelle ZTO C2/2, C2/4, C2/5 e C2/7 per ogni unità edilizia, per una porzione di edificio di superficie massima pari a mq. 30, è ammessa l'altezza massima di m. 9,00; d - Numero massimo dei piani compreso il piano terra n° 3 e - Tipologie consentite: - Z.T.O. C2/1, C2/2, C2/4, C2/5, C2/6, C2/7: edifici isolati, binati, a schiera, a patio. - Z.T.O. C2/3edifici a schiera. f - Distanze minime: - dai confini ml. 5,00 - dalle strade di lottizzazione ml. 5,00 - dalle strade provinciali ml. 10,00 - fra fabbricati ml. 10,00 fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 L.R. 61/1985 g - Standard primari minimi:	SI CONDIVIDE

	Lo S.U.A. dovrà prevedere le seguenti quantità minime di superficie a standard: - a verde attrezzato 5,00 mq/ab - a parcheggi 3,5 mq/ab h - Standard secondari Nelle Z.T.O. C2/5 e C2/7 dovranno essere cedute le quantità di standard secondari nelle seguenti quantità: - Z.T.O. C2/5: standard di legge di cui almeno mq. 187 (standard primari) da cedere sotto forma di parcheggio pubblico alberato; - Z.T.O. C2/7: standard individuati dal P.P.E. "Giola" vigente.	
Var. n. 7	Art. 9 NTA: il Rif. V2 2.3 cartografia viene così riscritto: Rif. V2 - 2.3 cartografia)- Con l'intervento puntuale, mediante riduzione della Z.T.O. C1/11, viene istituita la nuova Z.T.O. C2/5 (Via Postilliera-Vignola) con obbligo di S.U.A.; per gli standard vedasi precedente paragrafo 3) lettere g e h (superficie territoriale mq. 4.135 - indice territoriale 1 mc/mq.).	SI CONDIVIDE
Var. n. 8	Art. 9 NTA: si eliminano il Rif. V2 2.4 cartografia e il Rif. V2 2.5 cartografia	SI CONDIVIDE
Var. n. 9	Art. 10 NTA: al punto 2) lettera a) - Indice di copertura, il numero "%40" viene sostituito con "60%".	NON SI CONDIVIDE, risulta in contrasto con la L.R. 35/2002, in quanto non è stata concertata con la Provincia di Vicenza.
Var. n. 10	Art. 28 NTA: Al punto 1 vengono aggiunte le seguenti parole: "c - manufatti risalenti alla Prima Guerra mondiale in attuazione della L.R. 16-12-1997 n. 43."	SI CONDIVIDE
Var. n. 11	Art. 28 NTA: al punto 4) vengono aggiunte le seguenti parole: "In particolare nella z.t.o. A1/8, località Bordogni, è ammesso lo spostamento del capitello individuato al centro della contrada, anche tramite demolizione e fedele ricostruzione, sulla parete indicata da una freccia nella tav. 13.2."	SI CONDIVIDE
Var. n. 12	Art. 39 bis NTA: si aggiunge il seguente articolo: Articolo 39 bisIMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE L'installazione degli impianti è soggetta al rilascio di Permesso di costruire, con la procedura prevista dal R.E., su istruttoria curata dall'Ufficio Tecnico Comunale e previo parere igienico-sanitario dell'Organo competente per materia e territorio (A.S.L. - A.R.P.A.V. - ISPSEL) e deve essere conforme alle seguenti norme e disposizioni: 1 È vietata l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione all'interno del perimetro delle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C ed E4 2 Gli impianti dovranno altresì rispettare le seguenti distanze minime: m. 100 da abitazioni sparse m. 200 dalle ZTO di cui al comma 1 m. 300 dal limite delle seguenti aree frequentate da soggetti sensibili: - asili, scuole materne - scuole di ogni ordine e grado - parchi gioco ed aree destinate ad attività sportive. La distanza si intende misurata dalla proiezione orizzontale del centro del traliccio o palo di supporto delle antenne. 3 Gli impianti dovranno essere installati su tralicci o supporti similari oppure sulle coperture di edifici esistenti, e dovranno essere dimensionati al fine di condividere l'impianto con le altre utenze.	SI CONDIVIDE
Var. n. 13	Appendice: Vengono eliminate le schede di progetto delle aree Giola e Bordogni denominate allegato 4, 5, 6 e 7.	SI CONDIVIDE
Var. n. 14	Art. 8 NTA: si elimina tutto il Rif. V1 2.6 cartografia	SI CONDIVIDE
Var. n. 15	Art. 8 NTA: si elimina tutto il Rif. V1 2.6 cartografia	SI CONDIVIDE

Inoltre, in adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea:

8. Per tutti gli ambiti di variante è fatto salvo, il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 7949/ 1989 (allevamenti zootecnici intensivi), nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr 236/1988 (artt. 5 e 6 Dpr 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999) qualora esistenti.

9. Per quanto concerne infine la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio si ritiene opportuno ricordare al Comune gli effetti e le conseguenze in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 20.05.1999 (obbligo di indennizzo.)

10. In riferimento alla L.R. 37/1999, si invita il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale, ed in particolare a quanto prevede l'art. 24, comma 2°, della citata legge.

11. In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/99. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal DPCM 01.03.1991 e dalla Dgr n. 4313 del 21.09.1993 (BUR n. 88 del 19.10.93). Inoltre per la progettazione di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché nella progettazione di impianti sportivi e ricreativi e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, commi 2° e 3° della L. n. 447/96 si richiama il rispetto degli obblighi previsti dal suddetto art. 8 della legge n. 447 del 24.07.1996.

12. La variante al P.R.G. è stata adottata in data successiva all'entrata in vigore della L.R. n. 48/1999. Ciò posto, con riferimento alle direttive emanate dalla Giunta regionale con Deliberazione N. 1526 del 11.04.2000 come integrata dalla Dgr n. 3407 del 27.10.2000, si precisa che:

- In merito alla prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, come precisato dalla Dgr n. 1526 in data 11.04.2000, soggiacciono alle disposizioni di cui alla L.R. 27/1993 e n. 48/1999, tutti gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore delle citate Leggi Regionali, ossia dopo il 10.11.1999;
- La Dgr n. 1526 in data 11.04.2000 prevede che debbano essere inserite in cartografia di variante e disciplinate, a prescindere dal tipo di variante, le fasce di rispetto degli elettrodotti per tutto il territorio comunale;
- La Dgr n. 1432 in data 31.05.2002, prevede che fermo restando l'indicazione delle fasce di rispetto del campo elettrico che non deve superare il valore di 0,5 Kv/m e il campo magnetico da questi prodotto non sia superiore ai 0,2 microtesla;
- Poiché la variante in oggetto riporta l'adeguamento alla L.R. 27/1993, si ricorda che, le fasce di rispetto di cui alle Dgr sopra citate, sono da intendersi operanti in tutto il territorio comunale e che pertanto in tali fasce è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino un'abituale e prolungata permanenza umana, salvo il caso che venga rispettato il valore previsto dalla Dgr n. 1432 in data 31.05.2002.

F. Regolamento edilizio

Occorre precisare che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

Non risulta che vi siano varianti riguardanti il Regolamento Edilizio, tuttavia in seguito all'entrata in vigore del Dpr n. 380/2001 i riferimenti ai titoli abilitativi (concessione, autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II° del Dpr n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della L.R. 01.08.2003, n. 16.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alla n. 3 osservazione presentata nei termini, che il Comune ha controdedotto con Deliberazione n. 48 del 21.10.2004, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N	Nome	Contenuto	Comune	Regione
3	Provincia di Vicenza. Prot. 3392 in data 10.03.2004	Comunica la non possibilità ad esprimersi in quanto non sono state attivate le procedure di cui alla L.R. 35/2002 in merito alla nuova z.t.o. D2/1	Si prende atto demandando alla Regione lo stralcio della nuova ZTO D1/2 in sede di approvazione definitiva della presente variante - vedasi delibera C.C. n. 48/2004	SI CONDIVIDE - Poiché non è stata seguita la procedura prevista dalla L.R. 35/2002, in particolare non essendo stato preventivamente sottoscritto l'accordo di pianificazione con la Provincia, si prescrive ai sensi dell'art. 46, proposte di modifica, lo stralcio della nuova Z.T.O. D1/2.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito alle n. 2 osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità delle stesse, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 61/85 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto le osservazioni vengono respinte, anche se alcune delle questioni sollevate dalle stesse possono trovare parziale risposta nelle prescrizioni contenute nella presente relazione.

N.	Nome	Contenuto	
1 RV	Sindaco del Comune di Calvene. prot. 460146 del 1.08.2006.	Chiede di reintrodurre la porzione di Z.T.O. D2/1 stralciata dalla variante a compensazione della prevista Z.T.O. D1/2.	Irrituale. Considerato che perviene da parte del Comune, comunque, considerato che l'area ricade sotto fascia di rispetto dell'elettrodotto, si può condividere, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di elettrodotti.
2 RV	Sartori Dino e Daniela, Testolin Giovanna. prot. 524537 del 12.09.2006	Chiedono di rivedere la posizione del parcheggio relativo alla ZTO C2/5, che, se posizionato interamente sul mappale 383 come previsto dalla variante, risulterebbe decentrato e privo di funzionalità per la futura lottizzazione.	Irrituale, non controdeducibile in quanto sulla osservazione non si è espresso il Consiglio Comunale. Proposte di modifica AIS ENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 61/85.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Calvene (VI), adottata con Deliberazione del C.C. n. 9 del 27.04.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- NTA - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. n. 13.1: P.R.G. - Intero territorio comunale - Variante 3 - scala 1: 5000;
- Tav. n. 13.2: P.R.G. - Zone significative - Variante 3 - scala 1: 2.000;
- Tav. n. 13.3: P.R.G. - Zone significative - Elenco modifiche - scala 1: 2.000.

Vanno vistati n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1043 del 17 aprile 2007

Comune di Cencenighe Agordino (BL). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Cencenighe Agordino (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6493 del 4.12.1990, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 24.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3826 del 4.07.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 123 del 7.03.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art.

45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cencenighe Agordino (BL), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 123 del 7.03.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo Relazione-Normativa-catografia.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 123 del 7.03.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 07.03.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante sopra citata ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 119474/57.09 in data 01.03.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 7.03.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 123 del 7.03.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante 1/2004 al Piano Regolatore Generale del Comune di Cencenighe Agordino (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 123 in data 07.03.2007

Premesse:

• Il Comune di Cencenighe Agordino (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 6493 in data 4.12.1990;

• Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 24.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3826 in data 4.7.2005, acquisita agli atti della Regione in data 12.7.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni;

• L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Belluno, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 0021892 del 11.4.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 803 del 11.2.2005 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Genio Civile di Belluno;

• il Genio Civile di Belluno con nota n. 119737 del 21.2.2005 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri (Genio Civile e Consorzio di Bonifica).

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Cencenighe Agordino una parte del settore occidentale del territorio Comunale di Cencenighe ricade, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) nel sito d'importanza Comunitaria (SIC/ZPS) "Pale di San Martino: Focobon,Pape - San Lucano, Agner - Croda Grande IT 3230043.

L' estremo limite est del comune, al confine con il Comune di Taibon Agordino, coincide anche con il limite del sito d'importanza Comunitari a denominato " Civetta - Cime di San Sebastiano" IT3230084.

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

• la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

• tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'Amministrazione Comunale il 21.02.2005, n. 15/01/05;

• pertanto con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al PRG di tipo cartografico, puntuale e normativo-regolamentare:

Zonizzazione

Proposta cartografica n. 1: la proposta prevede la ridefinizione di un'area compresa fra il torrente Cordevole ed il Biois attualmente sottoposta ad una disciplina di rispetto per ragioni idrauliche e paesaggistiche e per la previsione del nuovo tracciato della s.s. 203.

A seguito della progettazione preliminare di un primo tracciato della suddetta viabilità si rende possibile definire con maggior precisione l'ambito degli interventi sottraendo dalla disciplina di tutela generalizzata una porzione dell'ambito.

In tale porzione viene perimetrata una zona a standard pubblici a parco-gioco-sport in corrispondenza delle attrezzature

già esistenti, e viene enucleata una porzione di zona agricola già interessata da un insediamento agricolo specializzato. Per quest'ultima si applica un adeguamento delle disposizioni relative alle zone E3 al fine di non consentire volumetrie a carattere residenziale (vedi proposta normativa n.1).

La proposta risulta nel complesso condivisibile, anche perché conferma una situazione di fatto, consolidatasi nel tempo; inoltre, anche in relazione alla zona che viene classificata come E3, è da evidenziare che la normativa specifica che viene proposta con questa variante, limita l'edificabilità ad alcuni annessi, conservando, per quanto possibile, la naturalità dell'area.

Proposta cartografica n. 3: in ragione dell'impossibilità di realizzazione della struttura pubblica prevista per il nuovo Istituto d'Arte (a seguito delle nuove ipotesi di ricollocazione nell'ambito della gestione comprensoriale dell'istruzione) si prevede la riclassificazione dell'edificio e dell'area di interesse pubblico occupata dalla struttura quale ampliamento all'adiacente zona C1SI/1.

La struttura che doveva ospitare l'Istituto d'Arte, in realtà iniziata oltre 15 anni fa e poi abbandonata, come evidenziato anche dalla documentazione fotografica, non ha più ragione d'esistere. Il volume occupato risulta notevole e notevolmente impattante nei confronti del tessuto edilizio circostante. Pertanto l'eliminazione della classificazione a servizi scolastici e la conseguente riclassificazione dell'area in zona residenziale C1, risulta condivisibile, tenuto conto che in tal modo, potrà essere prevista anche la demolizione della struttura incompleta e la realizzazione di edifici residenziali più consoni.

Proposta cartografica n. 7: la proposta prevede l'individuazione di un'area di interesse pubblico per la realizzazione di "orti comunali" con uso da convenzionare. All'interno del progetto unitario che definirà usi e spazi è prevista la possibilità di individuazione di piccoli volumi accessori ad uso ricovero attrezzi secondo quanto più puntualmente disciplinato alla proposta di variante normativa n. 2.

La variante risulta condivisibile in quanto consente di continuare la tradizione della coltivazione diell'orto, per la popolazione residente in centro storico privo dello spazio necessario ad esercitare tale attività.

Proposta cartografica n. 10: la proposta prevede la modifica del tipo di azzonamento produttivo di una porzione di area D2-PS in area D2PM/7, condividendo quindi le caratteristiche dell'area prospettante; vista la maggior vicinanza al Cordevole si prevede comunque la riduzione dell'altezza massima degli edifici da ml.9,00 a ml. 7,00. Contestualmente, a fregio di tale area, si prevede:

- la possibilità di ricostruzione di un rudere del quale rimangono resti del sedime e della pilastratura principale secondo le caratteristiche originarie inserendo la pccola pertinenza come area di verde privato;
- la realizzazione di una nuova zona a parcheggio a servizio dell'area produttiva.

La riclassificazione della zona D2-PS, la cui normativa prevede tra le destinazioni ammissibili, quella di realizzare grandi stalle, in zona D2PM/7 di tipo artigianale, in analogia con le zone fronteggianti (tra cui anche l'insediamento della Luxottica), risulta condivisibile, tenuto conto anche dei limiti imposti dalla specifica normativa che limita l'altezza e impone interventi di mitigazione nei confronti del vicino torrente Cordevole.

Risulta altresì condivisibile, la possibilità di ricostruire, secondo le prescrizioni di una scheda puntuale, un rustico ridotto a rudere che risulta nelle dimensioni planimetriche ben definito e la ricostruzione in altezza, in analogia con altri esempi esistenti nel territorio comunale.

Il nuovo parcheggio indicato nelle tavole, a servizio della zona produttiva, dovrà essere ricompreso nell'attuativo della zona D2PM/7, in modo da essere realizzato come urbanizzazione dell'area stessa.

Proposta cartografica n. 11: la proposta di variante prevede l'ampliamento della zona produt-tiva de "i lares" con la realizzazione di un nuovo azzonamento sempre del tipo D2PM, denominato D2PM/8, per una superficie di circa 1.110 mq.

Anche in questo caso, in riferimento alla proposta precedente, si prevede la riduzione delle altezze massime per la medesima motivazione di riduzione dell'impatto paesaggistico dei nuovi volumi.

Anche per questa variante, di modeste dimensioni, la valutazione risulta positiva, in quanto si completa il fronte produttivo, con normativa specifica che propone parametri più contenuti rispetto agli esistenti. Pertanto la proposta è condivisibile.

Proposta cartografica n. 12: viene proposto, in località Faè, l'inserimento di una fascia di area a verde privato in corrispondenza di un'ampia previsione di zona a verde pubblico, con vincolo decaduto, sulla banda prospiciente la viabilità comunale e l'adiacente azzonamento di centro storico. Le aree a verde pubblico residuali sono largamente adeguate al fabbisogno del centro minore e dei suoi dintorni.

La zona oggetto di variante, posta leggermente a nord rispetto alle precedenti varianti 10 e 11, riguarda una zona cosiddetta "bianca" in quanto relativa ad una ex zona a verde pubblico con vincolo decaduto. Verificato che la dotazione di aree a servizi di PRG è ampiamente soddisfatta, la proposta risulta condivisibile, in quanto ininfluente. Va rilevato che non risulta risolta la situazione urbanistica della rimanente parte indicata ancora come verde pubblico con vincolo decaduto.

Cartografia puntuale

Proposta cartografica n. 2: si propone la creazione di un' area di manovra e parcheggio a servizio di una zona residenziale di completamento.

L'inserimento di un'area a parcheggio a servizio della zona BIC/10 risulta condivisibile. L'indicazione grafica è da leggere assieme alla specifica normativa che integra l'articolo 2 delle NTA ed è stata inserita con la proposta normativa n. 4. Infatti l'inserimento di tale parcheggio ha anche la funzione di consentire l'accesso al lotto attualmente intercluso.

Proposta cartografica n. 4: la proposta prevede l'eliminazione di un'area a parcheggio lungo via Roma di Cencenighe anche in ragione di una contraddizione esistente fra gli elaborati del P.R.G. vigente a diversa scala. L'area in oggetto è attualmente utilizzata come pertinenza e parcheggio privato delle abitazioni contermini; in ragione della realizzazione del nuovo parcheggio a servizio del centro e del nuovo assetto viario conseguente alla realizzazione della futura variante sud della s.s. 203, si ritiene di poter eliminare la previsione a parcheggio.

Si tratta di eliminazione di una previsione di PRG mai attuata. In ragione anche della recente realizzazione del nuovo grande parcheggio a servizio del centro, la proposta risulta condivisibile e l'area rientra nella classificazione di zona "A" centro storico.

Proposta cartografica n. 5: la proposta prevede l'azzonamento in area di verde privato di un lotto attualmente edificabile, intercluso

in zone edificate, per i quali interessa l'utilizzo come aree a verde, giardino, orto piuttosto che per nuove possibilità insediative.

La proposta è ininfluente e pertanto è condivisibile.

Proposta cartografica n. 6: si prevede la realizzazione di un modesto intervento di sopraelevazione di porzione di fabbricato per adeguamenti igienico-tecnologici e funzionali secondo lo schema puntuale previsto all'allegata scheda progetto.

La proposta prevede la sopraelevazione di una quantità superiore ad un piano, di una porzione di fabbricato residenziale. L'edificio oggetto di sopraelevazione deve necessariamente essere stato regolarmente assentito come residenza, dato che la variante, in ogni caso, non andrebbe a sanare nessun abuso edilizio. Tale porzione di fabbricato pare essere stata realizzata successivamente al fabbricato principale e in modo sommario, per cui, qualsiasi intervento, sicuramente migliorerebbe l'aspetto esterno del fabbricato.

Proposta cartografica n. 8: attraverso un intervento puntuale si prevede la possibilità di realizzazione di uno spazio ad uso piazzola di sosta (con volume accessorio seminterrato) a servizio di un'abitazione localizzata in zona "A" a Cencenighe, in fregio alla viabilità provinciale esistente.

L'intervento puntuale per realizzare una piazzola di sosta con sottostante volume accessorio a beneficio di una abitazione lungo la strada che sale a S.Tomaso, risulta condivisibile, ancorché sia particolarmente visibile. Vista la scheda progettuale allegata, e vista altresì la specifica normativa, la proposta risulta correttamente redatta anche in ragione dei materiali e delle aperture. Il Comune, eventualmente potrà precisare, in accordo con l'ente gestore della viabilità, se il rivestimento della soletta superiore per la sosta dei veicoli, sia da realizzare preferibilmente in asfalto o in betonella.

Proposta cartografica n. 9: nella frazione di Chenet si prevede la modifica di una previsione viaria a servizio locale.

Visto lo stato dei luoghi, che presenta un notevole dislivello di quota tra la viabilità esistente e quella indicata nelle tavole di PRG, l'indicazione del parcheggio che dovrebbe essere realizzato completamente a sbalzo sul vuoto e l'effettiva necessità di tali infrastrutture, la variante può risultare condivisibile.

Proposta cartografica n. 13: Si propone l'apposizione del G.d.P. ad un edificio attualmente sprovvisto in zona "A" a Balestier.

La variante proposta, si configura come semplice semplice riconoscimento di fatto di un edificio esistente (annesso rustico), al quale viene assegnato un grado di protezione 5T. La proposta è condivisibile.

Modifiche ai testi normativi delle NTA e RE

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle NTA e del RE, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

N.T.A.

Proposta normativa n. 1: contiene le prescrizioni normative relative all'intervento cartografico n.1.

Viene specificato che la zona E3 definita "dei segativi e dei seminativi", sarà utilizzata solo per l'edificabilità ad alcuni annessi, nei limiti del 2% del fondo, con una superficie coperta massima di 50 mq ed un'altezza di ml 4,5, conservando, pertanto al massimo la naturalità dell'area.

Proposta normativa n. 2: contiene le prescrizioni normative relative all'intervento cartografico n.7.

La proposta normativa che va a disciplinare la zona F-SP 20 da adibire ad orti per i residenti del centro storico, e che subordina la sistemazione dell'area ad un progetto unitario dell'Amministrazione Comunale, è condivisibile. Nell'area saranno ammessi ricoveri in legno per gli attrezzi con superficie coperta di mq 6,0 di altezza ml 2,50 e l'assegnazione dei singoli ortisarà effettuata con bando previa approvazione di apposito regolamento.

Proposta normativa n. 3: contiene le prescrizioni normative relative all'intervento cartografico n.10 e 11.

Le prescrizioni normative per le due zone produttive D2-PM 7 e D2-PM 8 (proposte 10 e 11), di cui si è già accennato nella descrizione delle proposte cartografiche, risultano condivisibili, in quanto vanno a tutelare maggiormente gli ambiti interessati, indicando anche le mitigazioni da realizzare.

Proposta normativa n. 4: prevede una facilitazione per l'accesso attraverso aree previste a parcheggio pubblico senza riduzione dello standard.

La proposta normativa di cui si è già detto nella valutazione sulla proposta puntuale n. 2 risulta condivisibile. Qualora parte dell'area a parcheggio venga utilizzata per dare accesso ai lotti interclusi, deve essere ceduta una quantità pari, in adiacenza allo stesso o se ciò non fosse possibile, il Comune può prevedere la monetizzazione di pari superficie sottratta allo standard, per poter acquisire ulteriori superfici a parcheggio.

Proposta normativa n. 5: viene previsto un limitato ampliamento delle superficie massime delle costruzioni accessorie, rivelatosi necessario per un loro compiuto utilizzo secondo le destinazioni ammesse, in particolare per consentire l'accesso congiunto di due autovetture.

Contestualmente si prevede la possibilità di realizzazione di tali volumi di servizio anche nelle zone agricole o nelle zone a verde privato qualora rientrino entro un raggio massimo di 80 ml rispetto all'abitazione della quale sono pertinenze. La proposta si rende necessaria, in particolare per le zone "A" e "B", in quanto l'assetto dei centri (frazionamento fondiario, distanze fra edifici, ecc.), in particolar modo per quelli minori, non consente di reperire spazi praticabili alternativi.

L'ampliamento indicato per le costruzioni accessorie, si configura nell'incremento di 50 cm dei lati perimetrali per consentire lo stallo di due autovetture.

La possibilità di realizzare tali volumi di servizio anche in zone agricole o a verde privato entro un raggio di 80 ml risulta condivisibile, in quanto tale distanza limite, consente comunque di rimanere all'interno del concetto di pertinenza.

R.E.

Proposta normativa n. 6: viene integrata la norma relativa alle alberature con la previsione di abbattimento e non impianto nel perimetro urbano, dove diventano causa di insalubrità e pericolosità (in particolare pini ed abeti). Viene concessa una deroga per latifoglie od alberi da frutto che, con la perdita stagionale del fogliame e date le caratteristiche dei fusti, non presentano le problematiche indotte invece dalle conifere.

È una normativa regolamentare sulle alberature da realizzare nelle zone urbane; la deroga per consentire alberature di latifoglie e alberi da frutto è riportata per limitare l'avanzamento del bosco in ambiti urbani. La proposta è condivisibile.

Proposta normativa n. 7: viene riformulato l'art. 3.6 del Regolamento Edilizio relativamente ad opere non soggette a concessione, autorizzazione o denuncia.

L'articolo è stato modificato sulla base dei disposti della L. 241.

Tuttavia va corretto il titolo dell'art. 3.6 sostituendo i termini "concessione, autorizzazione o denuncia" con "Permesso a costruire o denuncia di inizio attività";

il richiamo alla L.S. 457/78, va modifica to con Dpr 380/2001.

Proposta normativa n. 8: si propone una limitata modifica dell'art. 3.3 del Regolamento Edilizio relativamente ad opere soggette a concessione escludendone le edicole funerarie.

Anche per questa proposta, come per la precedente, va modificato il titolo sostituendo il termine "concessione" con "Permesso a costruire con "Permesso a costruire con "Permesso a costruire".

Proposta normativa n. 9: viene disciplinata la possibilità di realizzazione di piccoli volumi a bussola per la protezione degli ingressi abitativi con l'esclusione degli edifici soggetti a restauro e/o risanamento edilizio.

La proposta regolamentare per consentire la realizzazione di bussole di riparo dell'ingresso principale nelle misure massime di ml 1,5 x 1,5, con le prescrizioni su materiali, coloriture ecc, risulta condivisibile.

Proposte normative puntuali: si prevede la disciplina di dettaglio riferita agli interventi puntuali di cui alle proposte cartografica nr.6 e 8.

Le prescrizioni normative dei due interventi puntuali n. 6 e 8, risultano condivisibili in analogia alle valutazioni sugli interventi.

Relazione di incidenza ambientale

Si ricorda inoltre, che nel territorio del Comune di Cencenighe (BL), sono stati individuati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che figurano nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE "; più precisamente i siti in argomento sono:

IT 3230043 "Pale di San Martino: Focobon, Pape - San Lucano, Agner - Croda Grande

IT3230084 " Civetta - Cime di San Sebastiano".

che corrisponde alle omonime aree di tutela paesaggistica di interesse regionale del vigente P.T.R.C.

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del PRG ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

La relazione di incidenza è stata trasmessa alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi per il parere di competenza, che viene allegato.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e ZPS, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/CEE, nominati con Dgr n. 4388 del 30.12.2005, e confermati con Dgr 1952 DEL 20.06.2006, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

La progettazione del verde sia eseguita con l'obbiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;

Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio il quale afferma che "oggettivamente non è probabile possano verificarsi effetti significativi sui siti SIC/ZPS IT3230043 e IT3230084".

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 1/04 al Piano Regolatore Generale del Comune di Cencenighe Agordino (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo Relazione-Normativa-cartografia.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1044 del 17 aprile 2007

Comune di Cervarese Santa Croce (PD). Piano Regolatore Generale - Variante parziale edifici zone "A". Presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Cervarese Santa Croce (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 338 del 8/2/2000, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 29 del 19/5/2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 11165 del 3/11/2003.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, sulla quale il Comune si è espresso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/9/2003.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 60 del 23/2/2005, con 14 voti unanimi favorevoli, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune.

Tale parere è stato fatto proprio nelle motivazioni e conclusioni della Giunta regionale con deliberazione n. 1142 del 18/3/2005, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

È stata constatata l'inerzia del Comune di Cervarese Santa Croce, protrattasi oltre i 90 giorni concessi allo stesso per controdedurre alle proposte di modifica formulate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 1142 del 18/3/2005."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di dare atto che il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, ha comportato l'automatica introduzione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale con Dgr n. 1142 del 18/3/2005, alla variante parziale del Comune di Cervarese Santa Croce (PD);

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1045 del 17 aprile 2007

Comune di Gambellara (VI) . Piano Regolatore Generale - Variante 3/2004. Adozione D.C.C. n. 35 del 12.07.2004. Approvazione con proposte di modifica Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Gambellara (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3288 del 6.06.1989, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 35 del 12.07.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 11725 in data 21.10.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 9 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con deliberazione n. 45 del 30.09.2004, esecutiva a tutti gli effetti.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 54 del 7.02.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Gambellara (VI), con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 54 del 7.02.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- NTA - Norme Tecniche di Attuazione.
- REC - Regolamento Edilizio Comunale.
- Allegato "A" alle norme tecniche di attuazione (BB. AA.).
- Tav. 13.1 - Intero territorio comunale con individuazione dei punti di variante sc. 1:5.000.

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 54 del 7.02.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 07.02.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione Comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 59681/57.09, in data 01.02.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 7.02.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 54 del 7.02.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 3 al Piano Regolatore Generale del Comune di Gambellara (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12.07.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 54 in data 07.02.2007

Premesse:

- Il Comune di Gambellara (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3288 in data 06.06.1989, successivamente modificata.
- Con deliberazione di Consiglio n. 35 in data 12.07.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. n. 11.725 in data 21.10.2004, acquisita agli atti della Regione in data 25.10.2004, prot. 695357/47.010.
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 9 osservazioni, a cui il comune ha controdedotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 30.09.2004, esecutiva a tutti gli effetti.
- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.
- Con nota prot. n. 10169 del 15.09.2004 l'Amministrazione Provinciale di Vicenza ha comunicato di non aver ricevuto osservazioni.
- Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, competente per la gestione idraulica, con nota prot. n. 3070 del 28.06.2004 ha dichiarato che la variante è meritevole di approvazione con alcune prescrizioni.
- Il Genio Civile di Vicenza, con nota n. 446134/46.12 del 29.06.2004, in relazione alla Dgr 3637 del 13.12.2002, preso atto dei contenuti della dichiarazione asseverata e della relazione tecnica sottoscritta dal professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale, nonché del parere favorevole del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, ha espresso parere favorevole alla variante.
- Il Settore Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss n. 5 con nota n. 31836 del 29.09.2004 ha esaminato la documentazione di variante non rilevando controindicazioni igienico-sanitarie negli interventi proposti.
- Il territorio del Comune di Gambellara non figura nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e nel D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE", successivamente modificati ed integrati.

Visti gli elaborati trasmessi

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12.07.2004, di adozione della variante, sono i seguenti:

- Relazione illustrativa;
- NTA - Norme Tecniche di Attuazione.
- REC - Regolamento Edilizio Comunale.
- Allegato "A" alle Norme Tecniche di Attuazione (BB. AA.).
- Tav. 13.1 - Intero territorio comunale con individuazione dei punti di variante sc. 1:5.000.
- Asseverazione della non necessità della valutazione idraulica di cui alla DgrV. n. 3637 del 13.12.2002 redatta dall'estensore della variante;

Descrizione della variante

La variante in oggetto si configura come una revisione del P.R.G. vigente, a seguito dell'attuazione dello stesso, dopo l'approvazione della variante al PRG di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2892 del 3.10.2003.

Le variazioni adottate riguardano sia aspetti normativi che cartografici, compreso il completamento del censimento dei Beni Ambientali.

In particolare, le modifiche normative riguardano modeste correzioni dei seguenti elaborati: Norme Tecniche di Attuazione, allegato "A" alle NTA e Regolamento Edilizio.

Le modifiche cartografiche interessano n. 12 ambiti e riguardano la categoria della residenza, le zone a servizi e le zone Agricole "E", relativamente agli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo.

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

N.	Variante parziale al PRG n. 3/2004	Cat.
1	Le due zone a servizi F "Interesse comune" ad uso pubblico collocate in centro a Gambellara in Via Campo di Sopra, identificate con i numeri di riferimento 31 e 13, oltre al parcheggio fra le due, vengono accorpate alla Z.T.O. B3, posta a nord, ampliandola. Tale modifica si giustifica in quanto lo sportello bancario non si configura come servizio pubblico e la "Palazzina della Sanità" può contenere funzioni compatibili con la residenza.	A
2	Si tratta, sostanzialmente, dell'aggiornamento allo stato di fatto. La zona C2/6 all'interno del piano di particolareggiato di Via Divisione Julia diventa Z.T.O. B in quanto il piano stesso è concluso. Quindi, le aree interessate all'interno vengono in parte ricomprese nelle altre zone B adiacenti (Z.T.O. B/13 posta a nord e Z.T.O. B/17 a sud) mentre le altre zone prendono la numerazione B/45 e B/46. Viene inoltre riportata la corretta collocazione dei servizi primari del piano stesso e la viabilità al suo interno.	A
3	Il parcheggio posto tra la Z.T.O. B/26 e la Z.T.O. D1/2 viene accorpato alla zona B/26 ampliandola. Inoltre la Z.T.O. D1/2 viene in piccola parte ridotta verso ovest diventando Z.T.O. B/26 per poter comprendere l'edificio residenziale che prima era in Z.T.O. D1 "Produttiva mista di completamento" ma con la quale non ha alcuna attinenza.	A
4	La zona F "Parco gioco e sport" n. 83 in Via Mazzini, posta tra la Z.T.O. B/21 a est e il Torrente Rio ad ovest, diventa VP/4 "Verde Privato". In quel contesto infatti l'attrezzatura non pare necessaria.	D
5	La zona F "Parco gioco e sport" n. 83 posta a Torri di Confine in via Bolivia adiacente la Z.T.O. B/44 diventa Z.T.O. E2/b. Questa previsione, infatti, era compresa in una più ampia proposta di trasformazione della zona che, però, non ha trovato consenso in sede di approvazione regionale.	C
6	La Z.T.O. B/35 viene in parte riperimetrata con un ampliamento a sud per ricomprendere un edificio al suo interno che precedentemente era collocato parte in Z.T.O. B e parte in Z.T.O. E1/b. Tale modifica viene giudicata come adeguamento allo stato di fatto e dei luoghi.	A
7	La Z.T.O. B/1 viene in parte riperimetrata con un ampliamento a sud-ovest per ricomprendere un edificio al suo interno che precedentemente era collocato parte in Z.T.O. B e parte in Z.T.O. E1/a. Tale modifica viene giudicata come adeguamento allo stato di fatto e dei luoghi.	A
8/A	Viene inserito come "Edificio non più funzionale alla conduzione del fondo" un edificio ubicato in Via "Borgolecco". Trattasi di edificio ricadente in zona agricola la cui tipologia ben si presta alla riconversione a residenza: il piano interrato conserva la destinazione agricola (cantina per l'invecchiamento) mentre il piano terra (attualmente inutilizzato) potrà essere recuperato, appunto, in residenza.	C
8/B	Viene inserito come "Edificio non più funzionale alla conduzione del fondo" un edificio in Via Cava. Trattasi di edificio ricadente in zona agricola non soggetta a particolare tutela, per il quale è stata prodotta apposita scheda. Il complesso edilizio, infatti, già classificato come attività produttiva da bloccare ed attualmente in parte adibito a residenza ed in parte inutilizzato e in stato di abbandono, dovrà essere completamente ristrutturato al fine di meglio integrarlo con l'ambiente rurale.	C

9	Il perimetro del P.d.L. di Via Castello viene in parte modificato nella sua parte a nord confinante con la Z.T.O. A con ambito di piano n.13 e n.16. In particolare viene creato un nuovo accesso carraio nella Z.T.O. A/13 e modificato il perimetro mantenendo un accesso pedonale verso la Z.T.O. A/16. In questo modo sarà possibile favorire l'attuazione dell'intervento senza modificare l'impianto già previsto dal P.R.G.	A
10	La Z.T.O. VP/3 di Via Roma viene ampliata a sud fino a raggiungere la Z.T.O. A/9. Tale modifica viene giustificata per dare una omogeneità alla zonizzazione lungo Via Roma tale da mantenere una continuità visiva della collina. Viene inoltre rilevato e schedato un nuovo edificio secondo l'art. 10 BB.AA. assegnandogli il numero 57 e creando l'apposita scheda di riferimento.	A
11	La Z.T.O. VP/1 compresa fra la Z.T.O. C1/1 a est e la Z.T.O. B/4 a sud viene riperimetrata ampliandola a sud modificando la sottostante zona B/4 che viene ridotta verso ovest. La riduzione della Z.T.O. B/4 è motivata perchè si vuole preservare tale area da una edificazione futura.	A
12	Viene riconosciuta una nuova Z.T.O. C1 identificata con il numero 13 a Torri di Confine. Il cambio di zona da Z.T.O. E2/b a C1 è giustificato dal fatto che lo stato reale dei luoghi non presenta le caratteristiche di zona agricola a causa dell'esistenza di un'edificazione lungo la strada principale che non conosce soluzione di continuità. Si è mantenuta la fascia di rispetto stradale, sebbene all'interno della zona residenziale, come prescrizione di allineamento da piano regolatore.	A
13	Modifiche alle NTA	G
14	È stato completato il censimento dei beni ambientali, compilando circa 150 nuove schede	G
15	Il REC - Regolamento edilizio è stato riscritto, conseguentemente all'aggiornamento delle NTA.	H

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche riguardanti la categoria della residenza, delle zone a servizi e delle zone agricole che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

A - Zone residenziali

La variante in oggetto, risulta condivisibile relativamente alle modifiche di Z.T.O. residenziali, in quanto, per la maggior parte, trattasi di piccoli aggiustamenti nella zonizzazione di PRG vigente.

In particolare, si condividono le modeste variazioni dei perimetri delle zone B esistenti, al fine di ricomprendere all'interno della medesima ZTO alcuni fabbricati che nel PRG vigente risultano suddivisi dalla linea di confine di ZTO diverse. Si tratta, dunque, in tali casi, di una ricognizione dell'esistente, onde evitare problematiche nell'applicazione della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Sono condivisibili le modifiche da zona F in zona a destinazione residenziale, poiché trattasi di modeste diminuzioni delle superfici destinate a parcheggio e ad "Aree attrezzate a parco, gioco e sport". La riduzione delle zone F è compatibile con il Dimensionamento del PRG, essendo le superfici degli standard previsti in diminuzione eccedenti rispetto alle quantità minime previste dalla L.R. n. 61/85.

Risultano condivisibili gli ampliamenti delle superfici destinate a verde privato, ai fini di salvaguardare da future edificazioni quelle aree che denotano una vocazione a parco e che costituiscono punti di vista paesaggistico-ambientali di particolare privilegio.

Il servizio Geologia della Regione Veneto ha rilevato che le aree di variante ricadono per la maggior parte su terreni classificati come "buoni" o "mediocri" dalla Carta delle penalità edificatorie (tav. 10.9 di analisi del PRG) e, pertanto, non sembrano sussistere sostanziali incompatibilità geologiche all'attuazione di quanto previsto dallo strumento urbanistico. Solo la variante contrassegnata con il n. 7, relativa alla riperimetrazione di una zona B/1, ricade su terreni classificati pessimi. Trattandosi, comunque dell'accorpamento nella zona B di un edificio esistente si ritiene che solo eventuali interventi di ampliamento debbano essere supportati da specifiche verifiche geologiche.

Relativamente al parere del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà sulla compatibilità idraulica, andranno recepite le seguenti prescrizioni:

- Qualunque pavimentazione esterna (viabilità esclusa) dovrà presentare una tipologia strutturale ad "Alta Permeabilità", al fine di favorire l'infiltrazione nel terreno delle acqua meteoriche;
- Qualunque variazione del grado di copertura nell'ambito della modifica n. 12, dovrà essere preventivamente approvata dallo scrivente Consorzio.

Inoltre, per le aree che si condividono, si prescrive quanto segue:

2. Al fine della salvaguardia dell'ambiente, tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, i piazzali, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno dovrà essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.

3. Per tutte le aree di nuova edificazione che si condividono, viene prescritto che non dovrà essere realizzato e aperto, nessun nuovo accesso carraio sulla viabilità principale, dovranno essere sfruttati gli accessi esistenti opportunamente allargati e sistemati, oppure accesso unico per più edifici. Si consiglia nel caso di lavori di sistemazione delle aree esterne e recinzioni, la riunificazione degli accessi, ove evitare e ridurre la loro pericolosità. Si consiglia comunque il Comune, in linea generale, in attuazione della Legge n. 122/1989 che, esternamente all'area, in prossimità degli accessi carrai, venga lasciato da parte dei singoli costruttori, uno spazio libero destinato a parcheggio, ove permettere la sosta dei veicoli senza creare problemi e pericoli alla viabilità.

4. Per tutte le nuove zone, compresi gli eventuali ampliamenti, dovrà essere fatta particolare attenzione alle definizione delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo.

5. Nel caso di sistemazione delle aree esterne sul fronte stradale, dovranno essere consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per un'altezza massima non superiore a quanto prevede la vigente normativa. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica.

6. Si ritiene corretto al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante di notevole interesse paesaggistico e ambientale,

prescrivere, la messa a dimora, lungo la viabilità, e lungo i confini, di filari di alberature autoctone, caratteristiche della zona, d'alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.

7. Inoltre, tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.

Rispetto al Dimensionamento del P.R.G, le previsioni dello stesso di recente approvazione, comportavano un inserimento di n. 4.318 abitanti teorici.

Le previsioni erano le seguenti:

Standard	Aree per servizi previste dal P.R.G. quantità di aree realizzate	Aree per servizi previste dal P.R.G. quantità di aree da realizzare	Aree per servizi previste dal P.R.G. quantità di aree totale
Fa	n. 4 mq. 29.200	Mq. 3.280	mq. 32.480
Fb	n. 14 mq. 28.493	////	mq. 28.493
Fc	n. 13 mq. 23.560	Mq. 45.850	mq. 69.410
Fd	n. 26 mq. 28.883	/////	mq. 28.883

Sulla scorta di tale quantità, lo standard a parcheggio dovrà essere di mq. 4318 x 3,5 = 15.113 mq. cifra inferiore a quella prevista nel P.R.G.

N.	Considerazioni e valutazioni
1	SI CONDIVIDE PARZIALMENTE. Le funzioni degli edifici che ricadono in zona F sono da ritenersi compatibili con la Z.T.O. B/3 adiacente. Si prescrive, tuttavia, di mantenere il parcheggio ad uso pubblico come previsto dal PRG vigente, in quanto funzionale alle attività svolte all'interno della "Palazzina della Sanità".
2	SI CONDIVIDE PARZIALMENTE. Non si ritiene necessaria l'individuazione delle nuove ZTO B/45 e B/46, in quanto la zona C2/6 potrà essere individuata quale ampliamento della Z.T.O. B/16, essendo l'indice fondiario della C2/6 compatibile con i parametri previsti dal PRG vigente per le "Z.T.O. B". Relativamente al lotto libero di superficie pari a circa 200 mq, che viene classificato come B/46, trattandosi di un'area minimale, che ha concorso alla volumetria dell'intero SUA, se ne prescrive lo stralcio con la sua riclassificazione in ZTO F "Area attrezzata a parco, gioco e sport", accorpandolo alla zona F adiacente. Proposte di modifica AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 61/85, Qualora il Comune non controdeduca, l'area prenderà la classificazione sopraccitata.
3	Visto il dimensionamento del P.R.G. sulla scorta del quale, anche se lo standard viene ridotto di mq. 609, la totalità dello stesso risulta conforme alla normativa vigente, SI CONDIVIDE l'ampliamento della zona B, in luogo della zona F "Area a Parcheggio" che comporta un modesto incremento dell'edificabilità. Relativamente all'edificio a destinazione d'uso residenziale, SI CONDIVIDE l'inclusione dello stesso nella ZTO B, al fine di assoggettarlo alla normativa specifica delle ZTO Residenziali.
6	Si condivide in quanto si prende atto di una situazione esistente.
7	Si condivide in quanto si prende atto di una situazione esistente. L'area comunque risulta classificata "pessima" dalla Carta delle penalità edificatorie (Tav. 10.9 di analisi del PRG). Pertanto, trattandosi, dell'accorpamento nella zona B di un edificio esistente si ritiene che solo eventuali interventi di ampliamento debbano essere supportati da specifiche verifiche geologiche.
9	Si condivide. Si rileva comunque che la modifica poteva essere effettuata, fino all'approvazione del primo PAT, anche con l'art. 11 della L.R. n. 61/85, come confermato dalla L.R. n. 18/2006.
10	Si condivide. La variazione non comporta aumento di edificabilità ed, inoltre, l'area risulta già utilizzata come parco della villa esistente.
11	Si condivide. L'area è già interessata dal parco della villa esistente pertanto risulta in linea con la normativa.
12	SI CONDIVIDE La nuova zona C1 è in continuità con la zona residenziale esistente.

C. Zone agricole (var. n. 5, 8/A, 8/B)

Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G., va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dell'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), dalla L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.20004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativi agli interventi.

N.	Considerazioni e valutazioni
5	SI CONDIVIDE. La diminuzione della superficie, pari a mq 2560, con destinazione Z.T.O. F "Area attrezzata a parco, gioco e sport", non incide significativamente sul dimensionamento del PRG come in premessa esposto.
8/A	NON SI CONDIVIDE in quanto risulta carente della documentazione necessaria alla definizione di "non più funzionale", (procedura e criteri inseriti nel parere della CTR 327 del 17.12.02 punti 12, 13, 14, 15 e16, allegato alla Dgr 376 del 14.02.2003) inoltre manca l'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato che giustifichi la non funzionalità tra annesso e fondo rustico. Inoltre non è dato sapere se si tratti di edificio legittimo o legittimato. Per ultimo si rinvia a quanto esposto precedentemente nella presente categoria dopo l'entrata in vigore della L.R. 11/2004. Proposte di modifica AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 61/85, il Comune in sede di controdeduzioni potrà valutare ipotesi diverse per il recupero del volume esistente in funzione della Z.T.O. F limitrofa, eventualmente anche ampliando il perimetro dell'attuativo. Qualora il Comune non controdeduca, l'area si intenderà stralciata.
8/B	NON SI CONDIVIDE in quanto si tratta di attività produttiva e non di annesso non più funzionale alla conduzione del fondo, inoltre perché risulta carente della documentazione necessaria alla definizione di "non più funzionale". Manca l'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato che giustifichi la non funzionalità tra annesso e fondo rustico. Per ultimo si rinvia a quanto esposto precedentemente nella presente categoria dopo l'entrata in vigore della L.R. 11/2004.

C1 - Edifici beni ambientali - Art. 10 L.R. 24/85.

Con la presente variante è stato completato il censimento dei beni ambientali, compilando circa 150 nuove schede, relative a 50 edifici.

Andrà precisato e prescritto che per gli eventuali edifici vincolati ex L. n. 1089/39, con decreto di vincolo notificato, rispetto al grado di intervento assegnato prevale quanto previsto dal decreto di vincolo stesso. Sia per i suddetti edifici che relativamente a quelli vincolati ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4, 11 dell'ex legge 1089/39 e degli articoli 26 e 27 del R.D. 363/13 (trasfusi prima nel D.Lgs. 490/99 e poi nel D.Lgs. 42/04), dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza.

Si ritiene necessario precisare che, per gli edifici e tutti i manufatti storici di cui all'art. 10 della L.R. 24/85, siano fatti salvi senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni.

Nel complesso si ritengono condivisibili i gradi di protezione assegnati agli edifici, eccezione fatta per quelli riportati nella tabella che segue per i quali le caratteristiche storiche e architettoniche impongono gradi di maggiore tutela, nonché per limitare un diffuso uso delle ristrutturazioni che, potrebbero portare a stravolgimenti radicali dell'impianto. SI CONDIVIDE parzialmente quanto proposto, prescrivendo, in sintonia con la normativa e gli edifici già schedati, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985, di modificare i gradi di protezione degli edifici sotto citati come segue:

Scheda n°	Classificazione proposta	Modifica
13 Sub a	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
17 sub n	Ristutt. Ed. tot.	Ristutt. Ed. parz.
19 sub b	Ristutt. Ed. tot.	Ristutt. Ed. parz.
19 Sub a	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
20 sub b	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
21 sub a	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
21 sub b	Ristutt. Ed. tot.	Restauro/ris. Cons.
23 sub c	Ristutt. Ed. tot.	Ristutt. Ed. parz.
24 sub c	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
27 sub c	Ristutt. Ed. tot.	Ristutt. Ed. parz.
29 sub a	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
39 sub a	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
45 sub a	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
51 sub c	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
54 sub a	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
54 sub d	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
54 sub b	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
54 sub c	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
56 sub a	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
57 sub a	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.
58 sub a	Ristutt. Ed. parz.	Restauro/ris. Cons.

D. Zone a servizi - verde privato e standard

N.	Considerazioni e valutazioni
4	NON SI CONDIVIDE. L'area non presenta le caratteristiche di verde privato, infatti risulta presente un vigneto e nessun altro elemento, previsto dalla legge che, possa portare alla classificazione proposta. L'area mantiene la vigente classificazione urbanistica.

G. Norme tecniche di attuazione e repertorio normativo

La variante propone alcune modifiche normative al fine di coordinare il contenuto delle NTA a quanto già inserito nel Regolamento Edilizio Comunale, adeguato a quanto disposto dal Testo unico dell'Edilizia, Dpr n. 380/2001, ed a quanto previsto dalla L.R. n. 11/2004.

Andranno eliminati, in ogni caso, i riferimenti alla L.R. n. 37/1999 abrogata dalla L.R. 13 Agosto 2004, n. 15.

Tutti ti riferimenti normativi alla L. 1497/1939, andranno sostituiti con D.Lgs 42/2004.

Si segnala al Comune che, non risulta applicabile la norma di cui al Dpr 380/2001, per gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 della ex L.R. 24/85.

Art. 6 - Comma 1.2, l'elenco degli elaborati da presentare, andrà adeguato con quello ora previsti dalla L.R. 11/2004.

Gli ultimo due commi che si propone vengono stralciati, si prescrive che permangano, inserendo all'inizio di ogni comma "Comunque" e sostituendo la L.R. 61/85 con la L.R. 11/2004.

Art. 9 - Al fine di uniformare in un unico documento la normativa riguardante l'intero territorio, si invita il Comune a inserire l'allegato "A", nel presente articolo per farne parte integrante e sostanziale, sia per gli edifici compresi nel Centro Storico o Corti Rurali, sia per gli edifici individuati ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/1985. Inoltre, la normativa del Centro Storico inserito nel REC andrà integralmente trasfusa nelle NTA, (Art. 16, 17, 18, 19).

Art. 11 - Si condivide lo spostamento dell'art. nel REC sola per la parte definibile come "Definizioni di distanze", mentre gli specifici indici stereometrici per ogni singola ZTO, distanza da strade, fabbricati, confini, ecc…, andranno riportati in ogni singola ZTO.

Art. ex 12 - Con tale articolo vengono modificate le ZTO D, destinate ad attività produttive. La modifica in argomento, con il combinato disposto dell'art. ex 22 delle NTA, risulta sostanziale in quanto da come esposta, pare possa concedere l'inserimento di attività commerciali nell'intera area.

Non si condivide la possibilità che nella totalità dell'area possano essere inserite attività commerciali, pertanto, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 Proposte di Modifica si fissa per le ZTO D1/1 - D1/2 E D1/3, il tetto massimo di una unità fino al raggiungimento di mq. 1.000. Per le ZTO D1/4 - D1/5 - D1/6 - D1/7 - D1/8 - D1/9 e D1/10 si fissa un tetto massimo di utilizzo della destinazione Commerciale pari al 30% della superficie della zona per attività commerciali all'ingrosso senza vendita diretta. Sono ammesse medie strutture di vendita nel settore non alimentare fino a 1.000 mq per unità di superifice di vendita.

Art. ex 14 - SI CONDIVIDE la trasposizione nel REC.

Art. ex 15 - SI CONDIVIDE la trasposizione nel REC.

Art. ex 16 - SI CONDIVIDE la trasposizione nel REC.

Art. ex 17 - SI CONDIVIDE parzialmente, nel senso che i riferimenti andranno modificati secondo la vigente normativa, L.R. 15/2004. Inoltre, qualora le aree interessate non siano soggette a PUA, dovrà essere sempre reperita la quantità di standard previsti dalla normativa vigente. Inoltre al comma 7.1 secondo allinea, dovrà essere eliminato la seguente frase: "e nel rispetto di quanto indicato nel 2° comma dell'art. 16 della L.R. n. 61/85" in quanto l'art. 16 della L.R n. 61/85 è stato abrogato dalla L.R. n. 11/2004.

Art. ex 19 - comma 2 - prima parte, andrà aggiunto alla fine che: " dovranno sempre comunque essere rispettate le distanze minime previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione". Si rammenta inoltre al Comune che dovrà provvedere alla classificazione delle strade sempre come prevede il sopraccitato Codice.

Art. ex 20 - punto 5.7 - la parte andrà così di seguito riscritta: "Nella ZTO C1/13 qualunque variazione del grado di copertura, dovrà preventivamente ottenere il parere favorevole da parte del Consorzio di Bonifica Zerpano - Adige - Guà, nonché del competente Genio Civile come prevede la Dgr 3637/2002."

Art. ex 21 - SI CONDIVIDE.

Art. ex 21.2 - Comma 1°, dopo le parole "non alimentari" si dovrà aggiungere la seguente frase: "ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 15/2004 e".

Art. ex 22 - Ribadendo quanto esposto all'art. 12, si concorda con quanto esposto per la ZTO D1/3, prescrivendo comunque che dato che il posizionamento dei parcheggi lungo la strada possono essere pericolosi per la pubblica e privata incolumità, nonché in contrasto con il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, gli stessi andranno si ricavati ma dovrà essere prevista una sola uscita sulla viabilità pubblica al fine di scongiurare problemi.

ZTO D1/11 - per tale zona, visto quanto prevede l'art. 18, comma 6, lett. a - b - c - d della L.R. 15 del 13.08.2004, considerato che, quanto proposto, non risulta conforme alla vigente normativa per il Commercio (L.R. n. 15/2004), in quanto il Comune non ha provveduto alla verifica della compatibilità dei diversi punti appena elencati.

Pertanto la proposta viene stralciata, l'area mantiene la vigente normativa urbanistica.

Proposte di modifica Art. 46 della L.R. 61/1985. In sede di controdeduzioni il Comune, dovrà predisporre quanto sopraesposto, meglio descritto all'art. 18 della L.R. 15/2004.

Art. ex 23 - Comma 1° - Si ripropone quanto stralciato al fine di tutelare le aree agricole da interventi non conformi alle caratteristiche delle zone medesime.

Art. ex 24 - Nella tabella specifica, risultano in colore rosso il n. dei piani fuori terra e l'altezza massima dei fabbricati. Il Comune in sede di controdeduzioni chiarisca se tali indici siano oggetto di modifica oppure venga confermata la vigente norma.

Proposte di modifica Art. 46 della L.R. 61/1985. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, andranno ripristinati i precedenti indici.

Art. ex 26, 27 e seguenti - Per tutti gli articoli riferiti alle ZTO E in generale, tutti i riferimenti normativi (L.R. n. 24/85, Dgr n. 7949/1989 ecc…) andranno rivisti in funzione della L.R. 11/2004, i relativi atti di indirizzo, L.R. 18/2006 ecc…

Inoltre si ripropone quanto esposto precedentemente nella categoria delle "ZTO E": "Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G., va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dell'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), dalla L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.20004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativi agli interventi."

Le proposte di modifica Art. 46 della L.R. 61/1985.

Art. ex 27 - punto 10.1 - andrà ripristinato quanto stralciato.

Art. ex 27 - punto 10.3 - andrà ripristinato quanto stralciato e la parte inserita.

Art. ex 28 - punto 1 - andrà ripristinato quanto stralciato.

Art. ex 29 - punto 3 - andrà ripristinato quanto stralciato nelle NTA e non nel REC.

Art. ex 30 - punto 3 - andrà ripristinato quanto stralciato nelle NTA e non nel REC.

Art. ex 33 - punto 4 - lett. a) - andrà stralciato quanto introdotto.

Art. ex 34 - Si condivide, fermo restando che le alberature presenti, andranno tutelate e possibilmente mantenute.

Art. 36 - Comma 5 - si prescrive di eliminare la frase da " Quando è indicata" fino a "sede esecutiva", per le motivazioni indicate in premessa.

Inoltre al Comma 5.5 - Si prescrive di eliminare il riferimento all'art. 7 della L.R. n. 24/85, in quanto la disciplina delle zone agricole, fino all'approvazione del primo PAT e PI, è regolata dalla L.R. 11/04 come modificata dalla L.R. 10 Agosto 2006, n. 18.

Art. ex 39 - andrà ripristinato quanto stralciato nelle NTA e non nel REC.

Art. ex 40 - punto 5.1 - Pur condividendo le modifiche, si segnala al Comune, l'obbligo di redigere la classificazione delle strade secondo quanto prevede il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Art. ex 40 - punto 5.4 - Pur condividendo le modifiche, si segnala al Comune, l'entrata in vigore della L.R. 11/2004 e per le ZTO E, in particolare la L.R. 18/2006.

Art. ex 40 - punto 5.5 - Non si condivide.

Art. ex 45 - punto 3 - Non si condivide, il punto andrà ripristinato e comunque adeguato al Codice della Strada.

Art. ex 46 - punto 2 - Non si condivide, il punto andrà ripristinato. Comunque si dovrà nello specifico fare riferimento alla normativa in materia.

Art. ex 52 - Non si condivide.

Art. ex 54 - Non si condivide.

Nel caso in cui il Comune non controdeduca, le precedenti proposte di modifica si intenderanno automaticamente inserite.

Inoltre si prescrive che dovranno essere recepite nelle presenti NTA, le seguenti osservazioni del servizio Geologia della Regione Veneto:

- Al punto 6 dell'art. 30 la dicitura D.M. del 21.02.1981 va sostituita con "D.M. 11.03.1988" e la dicitura "G.U. n. 37 del 7.02.1981 va sostituita con "G.U. n. 127 del 1.06.1988".
- Al punto 3 dell'art. 36 in calce al comma 1 va aggiunto " - va, in ogni caso, mantenuta la fascia inedificabile di rispetto idraulico di cui alla vigente normativa".

Infine in adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea:

8. Per tutti gli ambiti di variante è fatto salvo, il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 7949/1989 (allevamenti zootecnici intensivi), nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr 236/1988 (artt. 5 e 6 Dpr 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999) qualora esistenti.

9. Dall'esame della variante non emerge, né è verificabile, se la variante contenga previsioni di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. Pertanto, sulla base di quanto disposto con la sentenza della C. Cost. n. 179/99 e con la sentenza del Cons. St., Ad. Pl. n. 24/99 si rammenta che, nel caso in cui la variante preveda la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio dovrà essere indicata:

- la previsione di un indennizzo, anche mediante il semplice rinvio ad altro e successivo provvedimento;
- la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli urbanistici dovrà evidenziare puntualmente l'attualità e la persistenza delle esigenze urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero, come meglio descrive la Corte Costituzionale, la reiterazione deve essere sostenuta con "una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del "vincolo" (C. Cost. n. 179/99; Cons. St., Ad.Pl. n. 24/99)".

In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/99. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal DPCM 01.03.1991 e dalla Dgr n. 4313 del 21.09.1993 (BUR n. 88 del 19.10.93). Inoltre per la progettazione di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché nella progettazione di impianti sportivi e ricreativi e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, commi 2° e 3° della L. n. 447/96 si richiama il rispetto degli obblighi previsti dal suddetto art. 8 della legge n. 447 del 24.07.1996.

D. Vincoli e fasce di rispetto

Si invita inoltre il Comune ad eseguire un puntuale controllo e verifica, sia per la presente variante che per tutte le aree

edificabili del Comune, in merito ai diversi vincoli presenti sul territorio: paesaggistici, ambientali, edifici ed aree vincolate ai sensi della ex L. 1089/39, vincoli e fasce di rispetto, anche delle strade che, dovranno puntualmente essere inserite, ecc…, nonché la individuazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico, in funzione della Dgr n. 3637 del 13.12.2002 conseguente alla L. 03.08.1998 n. 267.

Regolamento edilizio

Il regolamento edilizio è stato totalmente riscritto, conseguentemente all'aggiornamento delle NTA, senza modificare l'apparato normativo.

Occorre precisare che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

Si specifica che, a seguito all'entrata in vigore del Dpr n. 380/2001 i riferimenti ai titoli abilitativi (Concessione Edilizia, Autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del Dpr n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della L.R. 01.08.2003, n. 16.

Inoltre, si segnala al Comune quanto esposto al riguardo del REC e delle NTA al momento della approvazione della variante generale con Deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 14.02.2003 con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, e con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85.

In merito a quanto sopraesposto, si segnala al Comune di adeguare particolarmente tutti gli articoli riferiti alla Commissione Edilizia (3, 4, 6, 7) rammentando che quella Integrata è obbligatoria trattando materia delegata. Inoltre andranno adeguati anche tutti i riferimenti relativi alla L.R. 61/85, L.R. 24/85, ecc…. che a norma della L.R. 11/2004 art. 49 sono state abrogate. Inoltre andrà adeguata anche la L.R. 37/99, sostituita con la L.R. 15/2004.

Inoltre, sempre in merito al Dpr n. 380/2001, andranno adeguati tutti i riferimenti alle definizioni e alle tipologie degli interventi. Pertanto quanto esposto nelle NTA, andrà ripreso nel REC qualora sia previsto nel Dpr citato.

Si dovrà fare specifico riferimento, per quanto concerne i sottotetti alla specifica normativa regionale, L.R. 12/1999.

Andrà aggiornata anche la normativa di riferimento per Opere Pubbliche (art. 34 ecc…)

Art. 20 - per quanto riguarda gli interventi previsti, si rammenta la non applicazione per gli edifici vincolati interni al C.S. qualora agli stessi sia conferito un grado elevato di protezione, con apposito P. di R. Inoltre, non potrà essere applicato per gli edifici vincolati ex art. 10 L.R. 24/85. Sempre per gli edifici di cui sopra, non potrà essere applicabile quanto prevede il Dpr 380/01.

Osservazioni pervenute in Comune

10. Relativamente alle osservazioni presentate nei termini, che il Comune ha controdedotto con Deliberazione n. 45 in data 30.09.2004, esecutiva a tutti gli effetti, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N	Nome	Contenuto	Comune	Regione
6	Zelger Johannes prot. n. 10.061 del 13.09.2004	Si precisa che il fabbricato individuato catastalmente al Fgl. 7 mapp. n. 7 è in buono stato di conservazione.	La definizione della scheda di Piano "scadente", vuole segnalare il fatto che il volume da trasformare non è immediatamente utilizzabile a residenza ma richiede gli indispensabili adattamenti. Tuttavia, per evitare ogni equivoco interpretativo, si ritiene ammissibile definire "discrete" le condizioni di conservazione.	NON SI CONDIVIDE per le motivazioni indicate in premessa (Lettera A Zone Agricole)
8	P.S.C. Perlini Società Commerciale prot. n. 10.106 del 14.09.2004	Si propone una serie di modifiche all'art. 18 (ex 22) alle N.T.A. per favorire la realizzazione di un complesso commerciale, integrato da funzioni complementari (alberghiere, cinematografi, direzionali).	I criteri di programmazione urbanistica devono essere posti alla base della programmazione commerciale, come recente-mente ribadito dall'autorità garante alla concorrenza: è proprio in considerazione della specificità delle diverse zone di tipo "D", il P.R.G. ha differenziato le tipologie commerciali insediabili né si comprende perché avrebbe dovuto limitarsi alla generica attestazione di compatibilità commerciale, rinunciando a definire le condizioni nel rispetto delle quali l'insediamento potrà avvenire. Ciò premesso: 1. si condivide riformulando il punto come segue: 1. Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi, artigianali e con presenza di attività commerciali. 14. bis: non si condivide perché la specifica destinazione della zona D1/11 è indicata nel successivo punto 21.2 21.2 si condivide parzialmente integrando il punto come segue: 21. 2 Zona D1/11 Nella porzione di zona D1/11 individuata nelle tavole di piano come zona di degrado, previo strumento urbanistico attuativo esteso all'intero ambito è ammesso, inoltre, l'insediamento di una grande struttura di vendita e/o di medie strutture di vendita non alimentari fino ad una superficie di vendita massima complessiva di 8.000mq nonché, nel limite massimo del 30% della massima capacità edificatoria, di strutture integrative quali strutture alberghiere, cinematografi, direzionali nel rispetto delle seguenti prescrizioni. Altezza massima degli edifici: si condivide il limite di 13 m modificando la tabella relativa.	Si condivide parziaLmente con le seguenti prescrizioni: - All'art. 18 (ex art. 22) comma 20 lettera b dopo "per unità di superficie di vendita" si aggiunga "ad eccezione della ZTO D1/11, come precisato al comma seguente"; All'art. 21.2 - dopo la frase "l'insediamento di una grande struttura di vendita e/o di medie strutture di vendita" sia inserita la seguente: "entro i limiti di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2004," - sia stralciata la frase aggiunta con l'osservazione poiché ripetizione di quanto precisato al terzo allinea del medesimo comma. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, Qualora il Comune non controdeduca, l'area prenderà la classificazione sopraccitata.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

11. Non risulta che, direttamente in Regione, siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II,

art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 3 al Piano Regolatore Generale del Comune di Gambellara (VI), adottata con deliberazione del C.C. n. 35 del 12.07.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, come composta da:

- NTA - Norme Tecniche di Attuazione.
- REC - Regolamento Edilizio Comunale.
- Allegato "A" alle Norme Tecniche di Attuazione (BB. AA.).
- Tav. 13.1 - Intero territorio comunale con individuazione dei punti di variante sc. 1:5.000.

Vanno vistati n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1047 del 17 aprile 2007

Comune di Pedemonte (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio . Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Pedemonte (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4303 in data 25.07.1989, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 29 del 18.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 107 del 17.01.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 12.01.2005, esecutiva a tutti gli effetti, ha preso atto che non sono pervenute osservazioni.

Direttamente in Regione non risultano pervenute osservazioni.

Con nota prot. n. 61272 del 27.12.2004 l'Amministrazione Provinciale di Vicenza ha comunicato di non aver ricevuto osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 86 del 21.02.2007 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pedemonte (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 86 del 21.02.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione illustrativa e individuazione aree oggetto di modifica, limitatamente alle schede delle aree oggetto di modifica.
- Apparato normativo modificato (Estratto N.T.A.);
- Regolamento edilizio modificato (Estratto);
- Schede normativo progettuali modificate.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 86 del 21.02.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 21.02.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la Variante al PRG, adottata con delibera di C.C. n. 29 del 18.10.2004, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 95510/57.09, in data 16.02.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 21.02.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 86 del 21.02.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pedemonte (VI), adottata con deliberazione di C.C. n. 29 del 18.10.2004, descritta in premessa, sia approvata con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 86 in data 21.02.2007

Premesse:

- Il Comune di Pedemonte (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4303 in data 25.07.1989, successivamente modificato.
- Con deliberazione di Consiglio n. 29 in data 18.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore appro-

vazione con nota prot. n. 107 in data 17.01.2005, acquisita agli atti della Regione in data 24.01.2005, prot. 40684/47.010.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa, con deliberazione n. 5 in data 12.01.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Consiglio Comunale ha preso atto che non sono pervenute osservazioni.

- Direttamente in Regione non risultano pervenute osservazioni.

- Con nota prot. n. 61272 del 27.12.2004 l'Amministrazione Provinciale di Vicenza ha comunicato di non aver ricevuto osservazioni.

- Il Genio Civile di Vicenza, con nota n. 753899/46.12 del 17.11.2004, in relazione alla Dgr 3637 del 13.12.2002, preso atto dei contenuti della dichiarazione asseverata e della relazione tecnica sottoscritta dal professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale, ha espresso parere favorevole alla variante.

- Il territorio del Comune di Pedemonte non figura nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e nel D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE", successivamente modificati ed integrati.

Visti gli elaborati trasmessi

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.10.2004, di adozione della variante, sono i seguenti:

- Relazione illustrativa e individuazione aree oggetto di modifica.
- Apparato normativo modificato (Estratto N.T.A.);
- Regolamento edilizio modificato (Estratto);
- Schede normativo progettuali modificate.

Descrizione della variante

La variante in oggetto interessa i seguenti aspetti:

- aggiornamento dell'apparato normativo nel suo complesso con modifiche ed integrazioni. In particolare, sono interessati dalle variazioni il REC - Regolamento Edilizio Comunale, le NTA - Norme Tecniche di Attuazione con relativo Allegato A1 e le Schede Normativo Progettuali;

- modifica di taluni interventi puntuali relativi alle zone "A", alla zona industriale di Brancafora, inoltre ampliamento di due aree residenziali. L'incremento volumetrico risulta essere di complessivi 1.155,00 mc.

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

N.	Variante	Cat.
1	La variazione si riferisce ad un piccolo appezzamento di terreno di superficie pari a 75 mq collocato tra la strada provinciale ed il centro della frazione Carotte, individuato come "verde privato" dal PRG vigente. Se ne propone la riclassificazione a "verde pubblico".	D
2	Individuazione di un'area con destinazione a "verde privato" di superficie pari a 267,00 mq, in luogo delle destinazioni vigenti: "Verde pubblico", "parcheggio" e "area di relazione", al fine di non compromettere il contesto architettonico e paesaggistico adiacente	A
3	A completamento di un intervento edilizio, già attuato, si prevede un volume di modesta entità (75 mc) finalizzato all'inserimento del vano scala.	A
4	Modifica zonizzazione di un piccolo appezzamento di terreno, di superficie pari a 36 mq, da "verde privato" ad "area di relazione". L'area è di proprietà pubblica.	D
5	Previsione di un perimetro di strumento urbanistico attuativo nella zona D1.1, contrassegnata con la lettera "R", pari ad una superficie di circa 30.000,00 mq, caratterizzata dalla compresenza di abitazioni e piccole attività artigianali, inserendo, inoltre, il punto 4.1 all'art. 23 delle N.T.A. Nell'ambito del SUA saranno individuati i lotti dove insediare la funzione produttiva e quella residenziale. Si pone la condizione che la volumetria residenziale non superi quella produttiva.	B/G
6	Modifica in "Verde pubblico" di un'area di superficie pari a 310,00 mq individuata con destinazione d'uso a "verde privato" dal PRG vigente.	D
7	Modifica della categoria d'intervento prevedendo l'edificazione di un'autorimessa interrata della superficie massima di 40 mq in area individuata dal PRG vigente Z.T.O. "A" con destinazione "Verde privato".	A
8	Si richiede di realizzare una cantina interrata, di superficie pari a 36,00 mq, in un'area destinata a verde privato dal PRG vigente.	A
9	Individuazione di una viabilità di accesso alla zona residenziale di completamento C1 esistente.	A
10	All'interno della Z.T.O. "A", in località Scalzeri, si propone la modifica in "verde privato" di un'area, di superficie pari a 3.000,00 mq, destinata a verde pubblico dal PRG vigente.	A
11	Ampliamento della zona C1 esistente per una superficie di 250,00 mq.	A
12	Individuazione di un lotto di completamento di superficie pari a 470,00 mq in area individuata come zona F "Aree e attrezzature a parco, gioco e sport" dal PRG vigente. Il lotto proposto è in adiacenza ad un edificio esistente compreso in zona A.	A
13	Si propone di attribuire una scheda a due fabbricati, collocati in Z.T.O. "E/3" in prossimità del torrente Astico, già soggetti ad interventi di recupero, consentendo l'intervento di ristrutturazione edilizia parziale nonché un modesto ampliamento di 30,00 mq, in adiacenza ad uno dei fabbricati esistenti, da riservare ad autorimessa in conformità alla tipologia ed agli indirizzi progettuali.	C
14	Modifiche alle NTA, nonché all'Allegato A1.	G
15	Modifiche ad alcune "Schede Normativo Progettuali".	G
16	Il REC - Regolamento edilizio è stato modificato a seguito dell'aggiornamento al Dpr 380/2001, nonché adeguato alle variazioni contenute nelle NTA.	H

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

A. Zone residenziali (var. n. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

La variante in oggetto, risulta condivisibile relativamente alle modifiche di Z.T.O. residenziali, in quanto, per la maggior parte, trattasi di piccoli aggiustamenti nella zonizzazione del PRG vigente.

L'aumento della volumetria residenziale è di 1155 mc, pari a n. 8 abitanti teorici.

In merito alle variazioni delle ZTO residenziali si esprimono le seguenti considerazioni:

N.	Considerazioni E Valutazioni
2	SI CONDIVIDE l'individuazione dell'area a verde privato.
3	Si condivide. La variazione comporta un modesto incremento della volumetria edificabile.
7	Si condivide, ancorché si tratti di un intervento edilizio singolo. Si prescrive ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85, che le soluzioni architettoniche e formali, nonché la scelta dei materiali e le colorazioni dovranno inserirsi in armonia nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo. Rilevato, inoltre, la presenza di una cabina destinata alla distribuzione del gas metano, si prescrive che l'autorimessa interrata sia realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza e senza intralciare il servizio di manutenzione dell'impianto.
8	Si condivide. Con le prescrizioni del precedente punto 7 inerenti ai materiali da utilizzare.
9	Risulta che la variazione è stata inserita tra le modifiche approvate con Variante al PRG ai sensi dell'art. 50, comma 4° della L.R. n. 61/85, approvata con D.C.C. n. 10 del 12.03.2005.
10	SI CONDIVIDE l'individuazione dell'area a verde privato.
11	Si condivide. La variazione comporta un modesto incremento della volumetria edificabile.
12	Si condivide. L'intervento edilizio dovrà essere realizzato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dell'architettura locale.

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 modifiche d'ufficio, si prescrive quanto segue:

1. Al fine della salvaguardia dell'ambiente, tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, piazzali, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno dovrà essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.

2. Per tutte le aree di nuova edificazione che si condividono, viene prescritto che non dovrà essere realizzato e aperto, nessun nuovo accesso carraio sulla viabilità principale; dovranno essere sfruttati gli accessi esistenti opportunamente allargati e sistemati, oppure accesso unico per più edifici. Si consiglia nel caso di lavori di sistemazione delle aree esterne e recinzioni, la riunificazione degli accessi, ove evitare e ridurre la loro pericolosità. Si consiglia comunque il Comune, in linea generale, in attuazione della Legge n. 122/1989 che, esternamente all'area, in prossimità degli accessi carrai, sia lasciato da parte dei singoli costruttori, uno spazio libero destinato a parcheggio, ove permettere la sosta dei veicoli senza creare problemi e pericoli alla viabilità.

3. Per tutte le nuove zone, compresi gli eventuali ampliamenti, dovrà essere fatta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo.

4. Nel caso di sistemazione delle aree esterne sul fronte stradale, dovranno essere consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per un'altezza massima non superiore a quanto prevede la vigente normativa. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica.

5. Si ritiene corretto al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante di notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere, la messa a dimora, lungo la viabilità, e lungo i confini, di filari di alberature autoctone, caratteristiche della zona, d'alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.

6. Inoltre, tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.

B. Zone produttive (var. n. 5)

In merito alle variazioni delle ZTO produttive si esprimono le seguenti considerazioni:

N.	Considerazioni E Valutazioni
5	Si condivide parzialmente. L'individuazione di un perimetro che assoggetta l'intera area a strumento urbanistico attuativo, consentirà di disciplinare la presenza delle attività artigianali in relazione alle abitazioni esistenti. Ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85, al fine di salvaguardare le abitazioni esistenti, si prescrive che all'art. 23 punto 4.1. delle NTA, dopo le parole "funzione residenziale, purchè", sia stralciata la frase "la volumetria residenziale non superi quella produttiva" e vengano inseriti i seguenti allinea: - "la massima volumetria residenziale per ogni unità abitativa non dovrà superare i 500 mc., e comunque la destinazione d'uso produttiva dovrà prevalere sull'intera area. - dovranno essere sempre reperiti gli standard previsti dalla normativa vigente; - le nuove attività produttive insediabili dovranno avere caratteristiche tipologiche e costruttive in armonia con l'edilizia al contorno; - le attività non devono rientrare nell'elenco di cui al D.M. del 19.11.1981, con successive modifiche ed integrazioni e non devono essere fonte di emissioni inquinanti nocive ai residenti. A tal fine sarà obbligo segnalare al comune ed ai relativi uffici competenti i cambi del processo produttivo."

C. Zone agricole (var. n. 13)

Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G., va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dell'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), dalla L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.20004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi.

Si esprimono le seguenti considerazioni:

N.	Considerazioni E Valutazioni
13	Si condivide. Preliminarmente alla realizzazione dell'intervento dovrà essere richiesto il parere alle autorità competenti. Inoltre gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dell'architettura locale.

D. zone a servizi (var. n. 1, 4, 6)

La riduzione delle zone F, pari ad una superficie di 3.466,00 mq, non incide significativamente sul dimensionamento del PRG.

Si esprimono le seguenti considerazioni:

N.	Considerazioni e valutazioni
1	Si condivide, prescrivendo, comunque, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85 che la superficie residua destinata dal PRG vigente a verde privato, interclusa tra l'area oggetto di variazione e la superficie che il PRG vigente classifica come "spazio di relazione" sia riclassificata a verde pubblico, in quanto non presenta le caratteristiche di verde privato.
4	Si condivide. La variazione implica un aumento dello standard pari a 36 mq.
6	SI CONDIVIDE l'individuazione dell'area a verde pubblico.

G. Norme tecniche di attuazione e repertorio normativo (var. n. 5, 14, 15)

La variante propone alcune modifiche normative al fine di coordinare il contenuto delle NTA a quanto disposto dal Testo unico dell'Edilizia, Dpr n. 380/2001.

Andranno eliminati, in ogni caso, i riferimenti alla L.R. n. 37/1999 abrogata dalla L.R. 13 Agosto 2004, n. 15.

Tutti ti riferimenti normativi alla L. 1497/1939, andranno sostituiti con D.Lgs 42/2004.

Si segnala al Comune che, non risulta applicabile la norma di cui al Dpr 380/2001, per gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 della ex L.R. 24/85, nonché per gli edifici di cui risulta notificato un decreto di vincolo.

Si esprimono, inoltre, le seguenti considerazioni:

N.	Considerazioni e valutazioni
5	Si condivide parzialmente. Ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85, al fine di salvaguardare le abitazioni esistenti, si prescrive che all'art. 23 punto 4.1. delle NTA, dopo le parole "funzione residenziale, purchè", sia stralciata la frase "la volumetria residenziale non superi quella produttiva" e vengano inseriti i seguenti allinea: - "la massima volumetria residenziale per ogni unità abitativa non dovrà superare i 500 mc., e comunque la destinazione d'uso produttiva dovrà prevalere sull'intera area. - dovranno essere sempre reperiti gli standard previsti dalla normativa vigente; - le nuove attività produttive insediabili dovranno avere caratteristiche tipologiche e costruttive in armonia con l'edilizia al contorno; - le attività non devono rientrare nell'elenco di cui al D.M. del 19.11.1981, con successive modifiche ed integrazioni e non devono essere fonte di emissioni inquinanti nocive ai residenti. A tal fine sarà obbligo segnalare al comune ed ai relativi uffici competenti i cambi del processo produttivo."

Relativamente alle NTA si prescrive quanto segue ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85:

Art. 12 - "Indici urbanistici" - 1° comma, punto 3. Si stralcia la frase "salva la necessità di rispettare eventuali allineamenti con preesistenti edifici circostanti" in quanto non previsto dall'art. 23 della L.R. 61/85.

Art. 14 - commi 5, 6 e 7. Andrà precisato che è fatto sempre comunque salvo quanto prevede il Codice Civile.

Art. 26 - comma 6.3. L'ampliamento dovrà essere in linea con l'edificio esistente, e non sfalsato.

Art. 34 - "Poteri di deroga" - L'intera parte aggiunta andrà modificata, introducendo quanto di seguito esposto: "Andranno applicate i procedimenti e le disposizioni di cui al Dpr n. 380/2001."

Allegato A1 ALLE N.T.A.

Sono state unificate le categorie d'intervento utilizzate per le zone "A", in quanto la disciplina puntuale dei centri di Scalzeri e Casotto (soggetti a piani di recupero, ora indicazioni di PRG) e le norme delle zone A dei centri di Carotte, Ciechi, Longhi, Molino e Quadri non sono tra loro uniformi.

Si prescrivono le seguenti modifiche ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85 agli articoli contenuti nell'Allegato A1:

Art. 2 - Interventi. La normativa di riferimento al fine dell'applicazione del presente articolo, dovrà rifarsi a quanto prevede il Dpr n. 380/2001, in particolare l'art. 3. Pertanto tutto l'articolato, nonché le "Definizioni degli interventi" e le successive parti riguardanti le "Categorie di intervento", modificate con la presente variante, andranno adeguate.

Art. 2 paragrafo 1.2 "Altezza dei locali" - La norma introdotta andrà stralciata, in quanto il riferimento all'art. 14, è finalizzato al solo recupero dei sottotetti. Pertanto la norma per le nuove edificazioni dovrà sottostare alla normativa vigente, in particolare al DM 5 Luglio 1975.

Art. 2 paragrafo 3.4 "Risanamento strutturale". Dopo "planimetria di progetto" si aggiungerà " e nel rispetto della destinazione d'uso originaria. Gli interventi dovranno comunque rispettare le disposizioni del D.M. 9 Giugno 1999".

Art. 2 paragrafo 3.10.2 "Conservazione dell'altezza interna". Andrà interamente adeguato al Decreto 9 Giugno 1999. Inoltre, dovrà essere così modificato:

- secondo capoverso, dopo "altezza interna netta fino a 2,55 m" si aggiunga ", nel rispetto della destinazione d'uso originaria.";

Schede normativo progettuali modificate.

Alcune schede normativo-progettuali sono state modificate a seguito delle esigenze espresse nel corso dell'applicazione delle stesse. Si prescrive quanto segue ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85:

Scheda A/a1/6bis - Abbaini e lucernari - n. 2 - non si condivide in quanto il tipo proposto risulta in contrasto con la tipologia tipica in essere.

Scheda A/a2/6 - Elementi di prospetto - Andrà ripristinata l'altezza minima prevista di ml. 1,00, per i parapetti, in quanto in quanto tale altezza risulta conforme alle norme sanitarie e di sicurezza.

Scheda A/a2/6 - Poggioli - Tipo 1 e 2 - Al fine di mantenere la caratteristica storica degli edifici, si prescrive il mantenimento delle attuali dimensioni e normativa. Pertanto andrà stralciata la percentuale del 20% e reintrodotta quella del 10%.

Inoltre, non si condivide l'utilizzo del calcestruzzo tra i materiali da utilizzare.

Scheda A/a3/1 - Per il recupero dei sottotetti andrà applicata la normativa di cui alla L.R. 12/99; mentre per i nuovi edifici dovrà essere rispettata la norma igienico sanitaria prevista dal DM 5 Luglio 1975.

H - Regolamento edilizio

Occorre precisare che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

In seguito all'entrata in vigore del Dpr n. 380/2001, i riferimenti ai titoli abilitativi (Concessione Edilizia, Autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del Dpr n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della L.R. 01.08.2003, n. 16.

Le modifiche apportate al REC sono diverse, e tutte rivolte a metterlo in linea con il Dpr appena citato, comunque si prescrive che riferimenti diversi a quanto prevede il Dpr e la L.R. 11/2004, andranno stralciati.

Art. 29 - Come per diversi degli articoli precedenti, il presente fa riferimento all'art. 16 del Dpr 380/01. Comunque riferimenti a definizioni di tabelle che la Regione deve emanare (4 comma), andranno tolti, quanto in tale materia la Regione ha da tempo provveduto.

Art. 35 - L'articolo andrà stralciato. Le tolleranze sono fissate da Leggi Nazionali (L. 765 ecc..) e Regionali e non da Regolamenti.

Art. 50 - Tutto l'articolo andrà aggiornato e messo in linea con quanto prevede il Dpr n. 380/2001.

Osservazioni pervenute in Comune

8. Il Comune con provvedimento di Consiglio n. 5 in data 12.01.2005, esecutivo a tutti gli effetti, ha preso atto che non sono pervenute osservazioni.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

9. Direttamente in Regione, non risultano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pedemonte (VI), adottata con Deliberazione del C.C. n. 29 del 18.10.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, come composta da:

- Relazione illustrativa e individuazione aree oggetto di modifica, limitatamente alle schede delle aree oggetto di modifica.
- Apparato normativo modificato (Estratto N.T.A.);
- Regolamento edilizio modificato (Estratto);
- Schede normativo progettuali modificate.

Vanno vistati n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1048 del 17 aprile 2007

Comune di Quinto di Treviso (TV). Piano Regolatore Generale - Variante per individuazione . e disciplina attività produttive in zona impropria. Approvazione definitiva Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Quinto di Treviso (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3047 del 29.10.2002, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 2 del 4.02.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 12.889 del 7.06.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 10 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 20 del 27.04.2004.

Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 133 del 29.03.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

La Valutazione Tecnica Regionale è stata fatta propria nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1799 del 6.06.2006, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

È stata constatata l'inerzia del Comune di Quinto di Treviso, protrattasi oltre i 90 giorni concessi allo stesso per controdedurre alle proposte di modifica formulate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 1799 del 6.06.2006; l'Amministrazione Comunale infatti, con nota n. 729 in data 15.01.2007, ha comunicato di non aver ritenuto controdedurre alle proposte di modifica introdotte nella variante in oggetto accettando le modifiche prescritte ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di dare atto che il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, ha comportato l'automatica introduzione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale con Dgr n. 1799 del 6.06.2006, alla variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Quinto di Treviso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1049 del 17 aprile 2007

Comune di Spinea (VE). Piano Regolatore Generale - Variante S.F.M.R.. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Spinea (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2140 in data 07.07.2000, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 94 in data 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9611 in data 20.10.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta una osservazione nei termini sulla quale il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 87 in data 03.10.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 48 del 24.01.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 04.04.2007, conformemente al citato parere del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in

questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Spinea (VE), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1) e nel parere, in data 04.04.2007, della Seconda Commissione Consiliare (Allegato B). La Valutazione Tecnica Regionale n. 48 del 24.01.2007, unitamente ai pareri del sopraccitato Comitato e della Seconda Commissione Consiliare, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione con incluso:

nuova "tabella 1" di modifica dell'Art. 12 delle N.T.A.,
Schemi illustrativi dei progetti norma in variante;

- Tav. 1 Individuazione ambiti di Variante, in scala 1:5.000;
- Tav. 13.3 Zonizzazione, Varianti n. 1, 2, 3, 4, in scala 1:2.000.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 48 del 24.01.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 24.01.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 33162/57.04, in data 19.01.2007, non ha partecipato alla seduta del Comitato del 24.01.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 48 del 24.01.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Spinea (VE), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 48 in data 24.01.2007

Premesse:

- Il Comune di Spinea (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2140 in data 07.07.2000.
- Con deliberazione di Consiglio n. 94 in data 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9611 in data 20.10.2005, acquisita agli atti della Regione in data 26.10.2005.
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta una osservazione cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 87 in data 03.10.2005.
- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.
- Il Genio Civile di Venezia con nota n. 541031/46.16 in data 27.07.2005, ha espresso in merito alla variante parere favorevole con prescrizioni.

Visti gli elaborati trasmessi:

- La variante si è resa necessaria per adeguare le indicazioni dello strumento urbanistico vigente alle conclusioni dell'accordo di programma relativo alla localizzazione della nuova fermata della stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale nel Comune di Spinea, relativa alla tratta 6 Mestre - Castelfranco Veneto.
- Tuttavia alcune scelte della variante ricadono su aree esterne all'ambito di stretta pertinenza dell'opera approvata con Decreto n. 224 del 15.06.2004, anche al fine di riorganizzare quelle parti di territorio limitrofe già interessate da previsioni insediative o per servizi, coinvolte in qualche modo dalle nuove opere infrastrutturali.
- le varianti proposte, possono essere in sintesi riassunte come segue:

Variante n. 1

La prima modifica riguarda la riorganizzazione del sistema di accesso all'area posta a monte di via Roma, con la realizzazione di un'ampia rotatoria prima del sovrappasso ferroviario, ad ovest della linea ferroviaria, e la localizzazione di un ampio parcheggio in adiacenza alla stazione stessa. È previsto altresì lo spostamento di un'attività produttiva localizzata in zona impropria e la riconversione a destinazione residenziale della volumetria corrispondente, individuando l'area di proprietà come zona omogenea C1.

Variante n. 2

Riguarda la riorganizzazione del comparto posto a nord est di via Roma, con il ridisegno della viabilità di accesso attraverso la formazione di una piccola rotatoria ai piedi del sovrappasso e la modifica dello schema distributivo del progetto norma n. 13 ed il incremento delle previsioni insediativo-alberghiere relative al progetto norma n. 29.

Variante n. 3

Con la terza variante si propone il ripristino delle destinazioni d'uso delle aree poste a sud ovest della linea ferroviaria, già interessate dalla localizzazione della viabilità parallela alla ferrovia ed al grande parcheggio pubblico. Gran parte dell'area viene destinata a verde pubblico attrezzato (circa 1,7 ettari),

in continuità con le attuali destinazioni d'uso limitrofe, mentre per le aree che prospettano su via Unità, è stato previsto un ampliamento della zona C1 e del verde privato, sempre in continuità con le destinazioni limitrofe.

Variante n. 4

Si prende atto del trasferimento della stazione S.F.M.R. riducendo significativamente l'area a parcheggio pubblico posta a carico del soggetto attuatore del progetto norma n. 12 (da 4.250 a 950 mq), mantenendo tuttavia la destinazione pubblica dell'area medesima a verde attrezzato.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che, non configurano in alcun modo l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

Infatti a fronte dei 71,21 mq/abitante di standard definiti dal P.R.G. vigente, con la variante presente da dotazione di aree a standard si attesta appena al di sotto di tale valore 70,49 mq/abitante, come dimostrate nelle tabelle del dimensionamento allegate.

L'unica modifica al testo normativo riguarda l'adeguamento della tabella 1 di cui all'Art. 12 delle N.T.A.

In ogni caso va precisato che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Osservazioni pervenute in Comune

- In merito all'osservazione pervenute in Comune si ritiene di condividere il parere del comune di accoglimento al fine di permettere l'allineamento della viabilità di futura previsione alle modifiche già approvate con una precedente variante al piano norma n. 21.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Spinea (VE), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Relazione con incluso:

nuova "tabella 1" di modifica dell'Art. 12 delle N.T.A.

Schemi illustrativi dei progetti norma in variante;

- Tav. 1 Individuazione ambiti di Variante, in scala 1:5.000;
- Tav. 13.3 Zonizzazione, Varianti n. 1, 2, 3, 4, in scala 1:2.000.

Vanno vistati n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1050 del 17 aprile 2007

Comune di Tombolo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante n. 9. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Tombolo (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 90 in data 19.1.2001.

Con deliberazione di Consiglio n. 50 del 21.10.2004, successivamente integrata con D.C.C. n. 56 del 27.11.2004, esecutive a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 10003 in data 26.7.2005, acquisita agli atti della Regione in data 27.7.2005;

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 5 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19.7.2005;

Il Dirigente Regionale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 68 del 7.02.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tombolo, con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 68 del 7.02.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav 13.1 - P.R.G. - Intero territorio comunale (C.T.R.N.) - scala 1: 5.000;
- Tav 13.3.1 - Zone significative /Tombolo, (Catastale) - Zona Nord scala 1: 5.000;
- Tav 13.3.1a - Zone significative /Tombolo, (Catastale) - Ambiti d'Intervento - Zona Nord - scala 1.2000;
- Tav 13.3.2 - Zone significative /Tombolo, - Onara (Catastale) - Zona centro - scala 1: 2.000;
- Tav 13.3.2a - Zone significative /Tombolo, - Onara (Catastale) - Ambiti di intervento - Zona centro - scala 1: 2.000;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Regolamento Edilizio;

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si

verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 68 del 7.02.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 7.02.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando con proposte di modifica la variante in oggetto ai sensi dell'articolo e 46 della L.R. 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 59681/57.09, in data 1.02.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 7.02.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 68 del 7.02.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tombolo (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 68 in data 07.02.2007

Premesse:

• Il Comune di Tombolo (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 90 in data 19.1.2001;

• Con deliberazione di Consiglio n. 50 del 21.10.2004, successivamente integrata con D.C.C. n. 56 del 27.11.2004, esecutive a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 10003 in data 26.7.2005, acquisita agli atti della Regione in data 27.7.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 5 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19.7.2005;

• Gli avvisi di deposito della variante al PRG sono stati inviati alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con noti di protocollo n. 20766 del 24.2.2005 e n. 20772 del 24.2.2005 che tali avvisi sono stati regolarmente affissi all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Verifiche tecnico-amministrative

Conformità al Piano Territoriale Provinciale

La Provincia di Padova, in data 19.01.2007 ha accertato la compatibilità delle proposte contenute nella variante parziale al PRG del Comune di Tombolo, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21 ottobre 2004, rispetto alle previsioni del P.T.C.P., in regime di salvaguardia, con le seguenti precisazioni.

1. Aspetti fisici del territorio

Fascia di ricarica delle risorgive/aree ad alta infiltrabilità

La porzione centro meridionale del territorio comunale ricade entro la fascia di delimitazione delle risorgive principali.

Dovrà essere posta particolare attenzione nell'adottare tutte le cautele che garantiscano la salvaguardia, in fase attuativa degli interventi, del grande bacino acquifero sotterraneo, di elevate potenzialità ai fini idropotabili; Tale bacino, presente nel sottosuolo dell'alta pianura padovana, risulta essere particolarmente vulnerabile dal punto di vista degli inquinamenti avendo il terreno caratteristiche di spiccata permeabilità.

Al fine di proteggere adeguatamente tale risorsa si rende opportuno effettuare adeguate indagini relative alla parametrizzazione dell'acquifero e all'individuazione delle eventuali aree di rispetto.

2. Tutela e valorizzazione del sistema ambientale e delle risorse naturalistiche

Corridoi ecologici principali

Sono costituti da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati che svolgono il ruolo di base di connessione tra le aree sorgente e di ammortizzazione e per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato.

Nella fase attuativa degli interventi previsti ai punti 6 (nuovo lotto in Via Roncà), e n.1 (fabbricati non più funzionali al fondo n. 1, 5, 10, 17) della variante al Piano, il Comune non dovrà ostacolare la formazione della prevista connessione ecologica principale, costituita dagli esistenti corsi d'acqua del Fiumicello Tergola e Rio Acqua Vecchia Piovega.

Vanno quindi salvaguardate le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, attraverso il mantenimento delle eventuali siepi campestri esistenti al fine di mantenere e valorizzare la leggibilità di qualsiasi segno del territorio legato all'elemento fiume/canale e alla sua storia; ciò al fine di una maggior tutela della biodiversità dell'ambiente e paesaggio agrario circostante, nonché delle specifiche caratteristiche geopedologiche del luogo e delle problematiche in atto, in relazione a punti e margini di conflitto indotti da insediamenti e infrastrutture per i quali predisporre opportuni interventi di mitigazione.

Per le suddette motivazioni, le aree di pertinenza degli immobili di cui ai suddetti punti di variante dovranno essere, in fase attuativa, oggetto di adeguata progettazione del verde al fine di riqualificare l'area stessa dal punto di vista ecologico /ambientale, attraverso puntuali interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante (paesaggio rurale tipico dei prati stabili, area naturalistica della palude di Onara). Ciò a maggior tutela dei coni visuali, della conservazione del suolo e regimazione delle acque, nonché assorbimento dell'eventuale inquinamento acustico.

Matrici naturali primarie

Sono costituite da ampie aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica (palude di Onara).

Valgono le direttive di cui al punto precedente.

3. Tutela e valorizzazione dei beni architettonici e ambientali

Sistema delle Ville Venete

Sono i complessi, tutelati o meno ai sensi del D. L.vo 42 / 2004, catalogati dall'Istituto Regionale delle Ville Venete secondo l'individuazione riportata in "Ville Venete: la Provincia di Padova" pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della L.R. 11/2004.

Nelle more dell'individuazione degli ambiti e contesti da tutelare, di concerto con il Ministero per i Beni e le attività culturali ai sensi del D.lgs 42/04 e dell'art. 46 delle N.T. del Piano, al fine di salvaguardare il contesto ambientale più prossimo ai beni in oggetto presenti nel territorio oggetto di variante (Villa Cittadella Giusti del Giardino - decreto vincolo ex L.1089/39 n. 1960/07/18) si prescrive che, in sede di attuazione degli interventi, sia acquisito quanto previsto dal citato art. 46 delle N.T. del Piano: "per tutti gli interventi attuati in un raggio di 500 mt. dal limite esterno del perimetro di vincolo monumentale dovrà essere acquisito il parere della competente Soprintendenza".

4. Tutela e valorizzazione del paesaggio e dello spazio rurale

Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare valorizzare e paesaggi storici

L'obiettivo è la tutela e la valorizzazione con particolare attenzione alle interazioni con i valori ambientali e con gli impatti antropici. Si richiama la corrispondente norma di tutela del P.T.R.C..

Paesaggi da rigenerare -prati stabili

L'intero territorio comunale ha caratteristiche tipiche dell'area storico-ambientale naturalistica delle praterie del Brenta, per la cui salvaguardia diventa opportuna l'attivazione di azioni tendenti alla creazione di fasce arboree con funzione di filtro e mitigazione dei coni visuali, attraverso, nel caso specifico, la piantumazione di siepi e macchie boscate nelle aree di pertinenza degli immobili oggetto di intervento.

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 14274 del 20.10.2004, integrata in data 27.10.2004 prot. 14663, ha trasmesso la Relazione Asseverata - Assenza di Valutazione Idraulica al Genio Civile di Padova, il quale con nota n. n. 725428 del 18.12.2006 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica.

Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune e che dovranno essere recepite integralmente le prescrizioni formulate.

Ovvero:

<< si prende atto della asseverazione rilasciata dal tecnico estensore della variante in oggetto, dalla quale emerge che la variante succitata non comporta, rispetto al PRG vigente, alterazioni al regime idraulico delle aree interessate, né di quelle a loro strettamente connesse, tali da rendere necessario uno studio di compatibilita idraulica.

Peraltro, poiché la variante in argomento comporta la realizzazione di nuove superfici coperte o pavimentate, codesto Comune avrà cura di introdurre, nelle Norme Tecniche di Attuazione, l'obbligo di dotare la zona oggetto di variante di volumi d'invaso delle acque meteoriche (i cui valori minimi di riferimento sono fissati: per la nuova viabilità, pari a 800 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata, per le nuove aree produttive, pari a 700 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata e per le nuove aree residenziali, pari a 600 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata) nel rispetto di quanto previsto dalla DgrV 1322 del 10/05/2006, che in merito precisa "le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata".

Si dovranno ridurre al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti, in particolare per le eventuali aree destinate a parcheggio, garantendo comunque fa presenza di dispositivi atti a ridurre al minimo il rischio di allagamento.

L'Ente di riferimento per concordare i valori numerici da considerare per il dimensionamento degli interventi di cui sopra o di altri provvedimenti che si rendano necessari, è il Consorzio di Bonifica competente per territorio, al cui esame dovranno essere sottoposti i progetti.

Si fa inoltre presente che restano in ogni caso fatte salve le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, nonché tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti le distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi. A tal proposito si ricorda che opere in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificatamente autorizzate, con apposito iter istruttorie, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Tombolo sono stati individuati, un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ed una Zona di protezione speciale (Z.P.S.) che figurano nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE "; più precisamente il SITO Natura 2000 in argomento è il seguente: - SIC/ZPS IT3260001 - "Palude di Onara".

A tal proposito è stata prodotta specifica "Dichiarazione di non Incidenza" ex art. 5 del Dpr 357 del 8/09/1997.

Il gruppo di esperti per l'espletamento delle procedure concernenti la valutazione di incidenza ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica e Beni ambientali si è espresso con verbale n. 101 del 29.05.2006 che si allega in calce alla presente istruttoria quale parte integrante della stessa, formulando le seguenti prescrizioni:

Ritenuto comunque di prescrivere che:

La progettazione definitiva degli interventi puntuali previsti dalla variante n.9 in merito a: via Roncà - pista ciclabile; via Roncà - nuovo lotto con volumetria predeterminata; via Trodi - nuova zona "Fb", come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;

Sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue,

nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al PRG:

Zonizzazione

Variazione n. 1 - Individuazione e disciplina dei fabbricati non più funzionali al fondo. (ex art. 4/2 L.R. 24/85) con l'inserimento di n° 19 nuove schedature. Tali nuove schedature comportano l'aumento della capacità edificatoria residenziale pari a mc 12.058 corrispondenti a n° 80 abitanti teorici equivalenti.

Variazione n. 3 - Classificazione da zona a servizi scolastici (scuole elementari del Capoluogo) a zona residenziale C2/52.
Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria residenziale di mc. 6.598 corrispondente a n° 44 abitanti teorici equivalenti.
Superficie ZTO C2/52 = mq. 5.075
I.f. = 1.30 mc/mq.
Volume edificabile = 5.075*1.30= mc.6.598
Abitanti insediabili= 6.598/150=44 ab.

Variazione n. 4 - Viene modificata l'altezza massima consentita all'interno dei piani di lottizzazioni relativi alla ZTI C2/28 e C2/29. che passa da due a tre piani a parità di indice territoriale.

Variazione n. 5 - È introdotto un nuovo percorso pedonale parallelo alla viabilità esistente in località Onara.

Variazione n. 6 - Classificazione da zona agricola E1 di tutela a lotto residenziale con volumetria predeterminata di un ambito di mq. 1.650 in località Onara.
Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria pari mc. 800 corrispondenti a n° 5 abitanti teorici equivalenti. L'ambito ricade all'interno del Piano ambientale della Palude di Onara.

Variazione n. 7 - Classificazione da zona pubblica attrezzata a parco-gioco e sport Fc/15 a zona per attrezzature di interesse comune (centro culturale - centro sociale - case per anziani) Fb/15. Tale variazione non comporta l'aumento della capacità edificatoria.

Variazione n. 8 - All'interno di della Z.T.O. "B/12" del Capoluogo è individuata una nuova U.M.I. cui è riconosciuta una cubatura aggiuntiva pari a mc. 1.000 oltre alla potenzialità edificatoria propria della zona B.

Modifiche normative

Variazione n. 1 - Modifica e integrazione dell'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione con l'introduzione della disciplina relativa agli annessi rustici dimessi.

Variazione n. 2 - Integrazione delle Norme di Attuazione con riferimento alle recinzioni.

Ad eccezione delle ZTO E sono consentite recinzioni di altezza max pari a m. 2.30, (di cui la parte piena potrà avere altezza max di un metro) nei casi di impianti pubblici civili o militari, costruzioni con destinazioni potenzialmente soggette a intrusione e residenze se necessario.

PRG vigente: ZTO Fa/5 = mq. 5.075

Valutazioni e proposte:

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

I temi affrontati dalla variante sono essenzialmente tre:

- Individuazione e regolamentazione degli edifici rustici non più funzionali al fondo ex art. 4 L.R. 24/85;
- Regolamentazione delle recinzioni;
- Varianti alla zonizzazione che interessano per lo più aree gia suscettibili di essere urbanizzate secondo la previsione del PRG vigente.

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che, ancorchè numerose, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

Dalle verifiche effettuate dal Servizio Geologia è emerso che "La maggior parte del territorio comunale ricade in terreni classificati ottimi, buoni e mediocri dalla "Carta delle penalità ai fini edificatori" (Tav. 10.9 allegata al P.R.G.), in tali situazioni non ci sono particolari problemi all'edificazione"(Cfr. parere in calce alla presente istruttoria)

Si ribadiscono invece le prescrizioni formulate in sede di parere di conformità al P.T.C.P., di parere del Genio Civile e di parere sulla valutazione di incidenza ambientale, sopraccitati e integralmente recepiti all'interno del presente parere ai sensi dell'art. 45, punto 6 della L.R. 61/85.

Per quanto attiene alle scelte e alle finalità perseguite dal comune con la presente variante si ritiene che le modifiche proposte dal comune nella maggior parte dei casi siano coerenti rispetto al modello insediativo esistente siano condivisibili quale risposta a esigenze manifestate dalla cittadinanza che non avrebbero potuto trovare riscontro all'interno dello strumento urbanistico vigente.

Tuttavia, alla luce delle verifiche istruttorie effettuate, si ritiene di formulare quanto segue al fine di coordinare le proposte di modifica alla normativa vigente.

Sentita la Direzione Politiche Agricole, che si è espressa con parere agronomico in data 15.01.2007, si segnala che la parte della variante relativa al MODIFICA N. 1 trova fondamento nell'analisi delle aziende agricole sintetizzata in forma di scheda, appartenente alla professionalità di tecnici con formazione agraria; di conseguenza, per quanto attiene l'analisi agronomica, l'elaborato progettuale presentato avrebbe dovuto essere a firma congiunta del progettista e del tecnico con professionalità agronomica.

Pertanto le schede relative agli annessi rustici dimessi sono stralciate con proposta di modifica ai sensi art. 46 L.R. 61/85.

Qualora il comune intenda far pervenire le proprie controdeduzioni dovrà altresì esprimersi anche sulle proposte di modifica seguenti:

1. Per quanto riguarda le modifiche normative variazione n. 1 - "Individuazione e normativa dei fabbricati non più funzionali", si conviene con quanto esposto, ad esclusione dell'ultimo comma del punto 2, art. 34, delle Norme Tecniche di Attuazione che così recita: "Nel calcolo della nuova

potenzialità edificatoria dovranno - comunque - essere conteggiate le superfici degli annessi precedentemente classificati come non più funzionali al fondo agricolo". Tale comma è stralciato in quanto contraddittorio, presumendo che sussista una funzionalità di edifici dichiarati non più funzionali.

2. Al penultimo comma del medesimo articolo "la nuova situazione del fondo dovrà essere giustificata da una dettagliata relazione agronomica" si aggiungono le parole redatta da un tecnico abilitato.
3. Relativamente alla schedatura dei fabbricati non più funzionali, fatto salvo il rispetto della L.R. 18/2006, confrontato di quanto rilevato dal tecnico nelle medesime schede e la relativa scelta progettuale, si espone quanto segue.
4. In relazione ai contenuti e nei limiti di quanto sopra esposto si concorda con le previsioni di PRG espresse rispettivamente al punto 8 di ogni rustico preso in considerazione, ad eccezione delle seguenti schede:
   Scheda 1 - si concorda con le previsioni di PRG (punto 8 della scheda). Tuttavia si segnala che "la scheda n. 1 individua un rustico, per il quale è prevista una demolizione di alcune sue parti e ristrutturazione delle rimanenti e una destinazione d'uso a residenza. Tale rustico ricade in terreni pessimi in quanto ubicato in aree di risorgiva del fiume Tergola, soggette a drenaggio difficoltoso e a residui ristagni. In base alla normativa vigente nei terreni pessimi è vietata l'edificazione. Nella situazione del rustico individuato dalla scheda 1 l'eventuale ristrutturazione e quindi l'utilizzo della struttura a scopo residenziale richiede una riclassificazione della penalità del sito. Per tale motivo è necessaria la realizzazione di un'approfondita e puntuale indagine geologica geotecnica (D.M. 11/03/88) che verifichi effettivamente lo caratteristiche dei terreni, le condizioni idrauliche dell'area e la fattibilità delle opere in progetto." (Cfr. Osservazioni Geologiche in calce all'istruttoria).
   Con riferimento all'emendamento approvato in sede di deliberazione di controdeduzione per l'arretramento del corpo di fabbrica fronteggiante l'attuale pista ciclabile si ribadisce che non è consentita la demolizione e ricostruzione. Questo contrasterebbe infatti con le finalità della legge, ossia il riutilizzo di un patrimonio edilizio esistente.
   Scheda 3 - il fabbricato, come rilevato nella scheda medesima, non è situato in zona agricola, ma in ZTO a verde privato, ex art. 36.1 delle NTA.
   La scelta progettuale non è condivisibile. Si propone lo stralcio di tale scheda.
   Scheda 4 - si evidenzia che nell'impianto strutturale e negli aspetti tecnici l'edificio è da considerarsi non funzionale e non congruo alle finalità per il quale è stata autorizzata la sua realizzazione.
   Si propone lo stralcio di tale scheda.
   Scheda 5 - stante la dimensione del fondo, a servizio del medesimo deve essere mantenuta pari superficie dell'esistente deposito attrezzi (30,80 mq) di cui è prevista la demolizione.
   Scheda 7 - si evidenzia che nell'impianto strutturale e negli aspetti tecnici l'edificio è da considerarsi non funzionale e non congruo alle finalità per il quale è stata autorizzata la sua realizzazione.
   Si propone lo stralcio di tale scheda.
   Scheda 11 - dall'esame della documentazione redatta nella presente scheda, si ritiene di limitare a 800 mc la volumetria a destinazione residenziale prevista, nei limiti di quanto dettato dall'art. 4 della legge regionale n. 24/85.
   Scheda 13 - si evidenzia che nell'impianto strutturale e negli aspetti tecnici l'edificio è da considerarsi non funzionale e non congruo alle finalità per il quale è stata autorizzata la sua realizzazione.
   Si propone lo stralcio di tale scheda.
   Scheda 15 - dall'esame della documentazione redatta nella scheda emerge una contraddizione: da una parte (vedi punto 1 della medesima) non viene individuato nessun fondo, dall'altro (vedi punto 8, Previsioni di PRG, Note) viene previsto lo spostamento dell'intero volume su un fondo di superficie stimabile in 7.000 mq circa, posto a ridosso del fabbricato in esame. Inoltre l'aumento di volume previsto contrasta con l'art. 4 della L.R. 24/85 che consente di intervenire solo e soltanto sulle destinazioni d'uso.
   Si propone lo stralcio di tale scheda.
   Scheda 17 - nel rilevare il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso del fabbricato concessionato (artigianato), si conferma la non funzionalità con il fondo.
   Si propone lo stralcio di tale scheda.
   Scheda 19 - nel rilevare il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso del fabbricato concessionato (artigianato), si conferma la non funzionalità con il fondo.
   Si propone lo stralcio di tale scheda.
   Si precisa altresì che non è consentita la demolizione e ricostruzione. Contrasterebbe infatti con le finalità della legge, ossia il riutilizzo di un patrimonio edilizio che è comunque una risorsa. Nel momento in cui venisse demolita la struttura non più funzionale, la nuova edificazione risulterebbe nelle normali fattispecie previste dalla L.R. 24/85
   Inoltre nel caso di edifici non più funzionali da recuperare è utile accedere ad una interpretazione di ristrutturazione edilizia che permetta la eliminazione di elementi interpretativi e deturpanti, consentendo il mantenimento del volume demolito. Va da se che il corpo di fabbrica dovrà essere conservato ed eventualmente integrato dai volumi (legittimi) recuperati dalla demolizione delle strutture deturpanti.

Relativamente alla modifica n. 2 si ribadisce quanto espresso all' art 18, comma 4, Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati del Codice della strada ovvero che "Le recinzioni non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione".

L'intervento proposto con la modifica n. 3 appare condivisibile e coerente rispetto al tessuto urbanistico circostante.

Si rileva tuttavia come la variante comporti la perdita di una zona territoriale omogenea "Fa/5" che non trova compensazione.

Anche dalla lettura del riepilogo delle aree a standard allegata alla relazione della Variante emerge una carenza di standard destinato all'istruzione di tipo scolastico (- 2.79 mq/ab anziche 4.5 mq/ab.).(cfr. pg. 15 della relazione).

Il comune ha comunque precisato che "il mantenimento di plessi scolastici sparsi sul territorio costituisce un notevole aggravio economico a livello di trasporti e un'altrettanta difficoltà di fruizione delle aree a servizio (campi sportivi, ricreativi, zone a parco ecc..). del Comune. (Cfr. pg. 25 della relazione).

Dalla documentazione allegata alla variante risulta altresì che le aree a servizi per l'intero territorio comunale risultano comunque superiori agli standars minimi richiesti (mq. 49.11 mq/ab).

La modifica n. 6 che interessa la nuova urbanizzazione a fini residenziali di un'area ricadente all'interno dell'ambito del Piano Ambientale della Palude di Onara in vigente e destinata a sottozona di "protezione agricola orientata - 3 - Palude di Onara"

Trattandosi di interventi non compatibili con la disciplina del Piano Ambientale la previsione potrà essere approvata compatibilmente con quanto verrà disposto dal redigendo Piano ambientale.

Si ricorda, infine, che il comune di Tombolo è dotato di un attuale P.R.G. che presenta un'analisi geologica datata 1988, pertanto si raccomanda l'Amministrazione Comunale di provvedere, in occasione della realizzazione del P.A.T. (art. 15 L.R. 11/2004), ad un'integrazione della relazione geologica e ad un aggiornamento delle carte allegate come definito dalla Dgr 615/96 che tratta le "Nuove Grafie Geologiche per la Pianificazione Territoriale".

Osservazioni pervenute in Comune

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute all'Amministrazione comunale, relative ad ulteriori schedature di fabbricati non più funzionali, si espone di seguito quanto emerso in sede istruttoria dagli elementi esposti nelle medesime schede:

N. Oss.	Nominativo	Descrizione	Parere Comune	Regione
1	Tombolato Adriana	Fabbricato rurale da inserire tra i non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo.	Favorevole Premettendo che con la Variante n° 11 al P.R.G. adottata con del. c.c. n° 4 del 26/02/2005 il fabbricato in oggetto è stato inserito in Z.T.O. "C1s" (residenziale) si può, comunque, accogliere favorevolmente l'osservazione con le seguenti motivazioni: Il fabbricato non è collegato con alcuna attività agricola in quanto la richiedente non possiede altri terreni agricoli al di fuori delle superfici di pertinenza dell'edificio. Non essendoci azienda agricola, non ci sono attrezzi e scorte di alcun genere, pertanto, si ritiene ammissibile il cambio di destinazione d'uso, da rurale a residenziale	NON SI CONDIVIDE il fabbricato, come rilevato nel parere dell'Ammini-strazione comunale, non è situato in zona agricola, quindi non è pertinente alla variante in oggetto. Non si concorda quindi con il parere dell'Amministrazione Comunale di accogliere favorevolmente l'osservazione e si propone lo stralcio della scheda.
2	Tosetto Emilio	Prevedere il recupero di un altro fabbricato non più funzionale oltre a quello già considerato con la Variante n°. 9	Favorevole La Variante aveva già schedato come "non più funzionale" il complesso in oggetto. Si ridefinisce la scheda progettuale allegata, con le motivazioni già presenti nella variante n. 9 adottata. Il nuovo sedime residenziale dovrà essere realizzato a ridosso del fabbricato principale come da planimetria allegata. Complessivamente le unità residenziali non potranno essere inferiori a 500 mc. cadauna. La tipologia dovrà configurarsi come "schiera" (e quindi accessi indipendenti e perciò esclusa ogni forma condominiale). Dovranno essere ceduti al comune gli standards primari a parcheggio sul fronte stradale (via S. Andrea) per complessivi mq. 250 urbanizzati da concordare con l'A.C. in sede di progetto edilizio	NON SI CONDIVIDE L'intervento prevede la demolizione e ricostruzione. Si ravvisa contrasto con l'art. 4 della L.R. 24/85.
3	Toniato Antonio	Fabbricato rurale da inserire tra i non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo.	Non favorevole Mancano riferimenti cartografici e i riferimenti alle concessioni edilizie. La demolizione e ricostruzione è stata realizzata nell'anno 2000 come risulta dall'indagine presso l'Ufficio Tecnico comunale. Resta quindi funzionale non essendo mutate le condizioni di ruralità.	SI CONDIVIDE

Osservazioni pervenute fuori termine cui il Comune ha controdedotto.

4	Bertollo Giordano	Fabbricato da inserire tra i non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo.	Non favorevole L'osservazione non può essere accolta in quanto il richiedente ha recentemente costruito un fabbricato rurale in parte residenziale di cui alla concessione ed. n° 86/96	SI CONDIVIDE
5	Andretta Giorgio	Fabbricato rurale da inserire tra i non più funzionali alle esigenze del fondo	Non favorevole L'osservazione non può essere accolta per le seguenti motivazioni: in primo luogo l'art. 4/2 della L.R. 24/85 non ammette ampliamenti di fabbricati non più funzionali come richiesto nell'osservazione; il fabbricato è stato concessionato ai sensi della L.R. 24/85 (vedi conc. Ed. n° 50/89) ai fini agricoli e non essendo nel frattempo cambiati i parametri aziendali non persistono le condizioni per ammettere il cambio di destinazione d'uso.	SI CONDIVIDE
6	Zorzo Giancarlo	Cambio di destinazione d'uso di una parte di fabbricato rurale.	Favorevole La struttura edilizia era un tempo inserita in un vero e proprio centro aziendale di discrete dimensioni. In seguito il fondo agricolo è stato frazionato in più proprietà. Il richiedente non è più titolare di un'azienda agricola e fa lavorare da terzi il fondo agricolo. Vista l'attuale situazione aziendale si ritiene che parte della struttura rurale possa variante di destinazione d'uso. Rimarrà in connessione con il fondo agricolo una porzione (min. mq 40) al Piano terra per l'eventuale ricovero di attrezzi e scorte aziendali.	NON SI CONDIVIDE. Si ribadisce quanto sopra espresso in merito alla modifica n. 1
7	Zorzo Geremia	Cambio di destinazione d'uso di una parta di fabbricato rurale	Favorevole La struttura edilizia era un tempo inserita in un vero e proprio centro aziendale di discrete dimensioni. In seguito il fondo agricolo è stato frazionato in più proprietà. Il richiedente non è più titolare di un'azienda agricola e fa lavorare da terzi il fondo agricolo. Vista l'attuale situazione aziendale si ritiene che parte della struttura rurale possa variante di destinazione d'uso. Rimarrà in connessione con il fondo agricolo una porzione (min. mq 40) al Piano terra per l'eventuale ricovero di attrezzi e scorte aziendali. Demolizione delle superfetazioni con parziale recupero volumetrico in aderenza al corpo principale e conseguente adeguamento tipologico. Demolizione del terrazzo aggettato sul fronte principale	NON SI CONDIVIDE. Si ribadisce quanto sopra espresso in merito alla modifica n. 1

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tombolo (PD) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi art. 46 L.R. 61/85, sovraesposte, e come composto da:

- Tav 13.1 - P.R.G. - Intero territorio comunale (C.T.R.N.) -

scala 1: 5.000 valevole esclusivamente per gli aspetti di variante descritti in premessa ed evidenziati in relazione. L'adeguamento di tali elaborati è effettuato a cura del Comune in conformità alle precedenti Proposte di Modifica e secondo le seguenti simbologie:
- Con il colore "giallo" sono evidenziati gli annessi rustici dimessi oggetto di proposta di modifica
- Tav 13.3.1 - Zone significative /Tombolo, (Catastale) - Zona Nord scala 1: 5.000;
- Tav 13.3.1a - Zone significative /Tombolo, (Catastale) - Ambiti d'Intervento - Zona Nord - scala 1.2000;
- Tav 13.3.2 - Zone significative /Tombolo, - Onara (Catastale) - Zona centro - scala 1: 2.000;
- Tav 13.3.2a - Zone significative /Tombolo, - Onara (Catastale) - Ambiti di intervento - Zona centro - scala 1: 2.000;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Regolamento Edilizio;

valevoli esclusivamente per gli aspetti di modifica evidenziati all'interno del presente parere.

Vanno vistati n. 7 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1051 del 17 aprile 2007

Comune di Velo d'Astico (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 21- Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione - Bacini idrici di Villa Velo. Restituzione. Art. 47 - L.R. 27.06.1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Velo d'Astico (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3483 in data 21.06.1991 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1536/05, in data 12.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 17.08.2005, prot. 581998/47.01.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta n. 1 osservazione fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 30 in data 08.07.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole alla restituzione in conformità al parere n. 141 del 14.03.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di restituire, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Velo d'Astico (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 141 del 14.03.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 141 del 14.03.2007

Premesso che:
- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 14.03.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, restituendo la variante n. 21, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 137140/57.09, in data 08.03.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.03.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 141 del 14.03.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 21 al Piano Regolatore Generale del Comune di Velo d'Astico (VI), adottata con deliberazione di Consiglio n. 15 del 28.02.2005, descritta in premessa, sia da restituire al Comune ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 141 in data 14.03.2007

Premesse:
- Il Comune di Velo D'Astico (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3483 in data 21.06.1991 e successivamente modificato.
- Con deliberazione di Consiglio n. 15 in data 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore appro-

vazione con nota n. 1536/05 in data 12.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 17.08.2005 prot. 581998/47.01.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta una osservazione fuori termine a cui il Comune ha controdedotto come da deliberazione di Consiglio n. 30 in data 08.07.2005.

- Direttamente in Regione risulta pervenuta in data 24.05.2005 un'osservazione della Provincia di Vicenza, con allegata Deliberazione della G.P. n. 177 del 18.05.2005.

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S).", risulta individuato il S.I.C. "IT 3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine".

- Con nota del 2.10.2006, la struttura Regionale ha richiesto della documentazione integrativa alla pratica come, il parere di compatibilità Idraulica, la valutazione di Incidenza Ambientale e altri documenti.

- Il Comune, con nota del 6.11.2006 prot. 7005, ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta di cui alla precedente nota.

- Il Genio Civile di Vicenza, con nota del 31.10.2006 prot. 623233/57.00, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, prendendo atto della dichiarazione asseverata, ha espresso parere favorevole.

- L'Ulss 4, Alto Vicentino, con nota del 28.07.2005 prot. 26302/7-1, ha espresso nel merito, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PTCP come previsto dalla L.R. 11 del 23 aprile 2004. In base a quanto dispone l'art. 3 comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al P.R.G. adottate ai sensi della L.R. 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati inviati, allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante, sono i seguenti:

- Relazione illustrativa
- N.T.A. Norme Tecniche di Attuazione (estratti).

La variante consiste in alcune modifiche alle vigenti N.T.A. allo scopo di disciplinare le destinazioni d'uso di due bacini idrici esistenti nel parco di villa Velo e nell'area dell'ex proprietà dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto.

I due bacini sono stati realizzati su iniziativa dei proprietari del compendio immobiliare di Villa Velo ed erano destinati alla coltura di specie ittiche autoctone. L'ultimo gestore del centro ittico è stato l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo. Con il trasferimento di parte della proprietà al Comune di Velo d'Astico, avvenuta nel 1998, la coltivazione delle specie ittiche non è stata però completamente abbandonata.

Gli specchi d'acqua sono inoltre stati utilizzati per le emergenze incendi boschivi.

L'Amministrazione, ritenendo opportuno sia riprendere la coltivazione delle specie ittiche sia confermare e potenziare l'utilizzo dei bacini per le emergenze incendi, propone di inserire nelle NTA specifiche previsioni circa le destinazioni d'uso dei due bacini.

Valutazioni e proposte

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Non vi sono rilevi da segnalare sotto l'aspetto geologico delle aree interessate.

Valutazione di incidenza ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria

Nel territorio del Comune di Velo D'Astico è presente il SIC/ZPS "IT3210040 - Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine".

In merito alla valutazione di incidenza ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, "IT3210040 - Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" il Gruppo di Esperti, costituiti con Dgr n. 4388 del 30.12.2005 e Dgr 1952 del 20.06.2006, ha preso atto in data 26.02.2007 n. 28/07 della dichiarazione del tecnico redattore della dichiarazione il quale afferma che "per quanto riguarda la destinazione d'uso non vi sono particolari condizioni che portino alla redazione di una V.Inc.A in quanto lo stato dei luoghi rimane totalmente invariato".

Nel medesimo verbale il Gruppo di Esperti, ritiene comunque di prescrivere che:

- Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti del sito protetto.

G. Norme tecniche di attuazione

In merito alla variazione proposta, all'art. 11/B "Zona per attrezzature di interesse collettivo" fra le destinazioni d'uso consentite per la zona viene aggiunta quella relativa a scopi emergenziali.

All'ultimo comma del medesimo articolo, ove per Villa Montanina e villa Velo è prescritto il mantenimento e la conservazione dei manufatti storici vincolati e dello stato di fatto dei relativi contesti scoperti viene aggiunto il seguente periodo: "in particolar modo per i bacini idrici di pertinenza del parco della Villa Velo e dell'ex ESAV anche se ricadenti all'esterno della zona omogenea F e ricompresi in zone a vincolo ambientale e paesaggistico come da prescrizioni riportate all'art. 15 delle presenti norme".

Infine, all'art. 15 "Aree con vincolo ambientale e paesaggistico (zone di rispetto e tutela)" viene inserito dopo il 3° comma, il seguente nuovo comma "I bacini idrici di Villa Velo e dell'ex proprietà dell'Ente Sviluppo Agricoltura del Veneto, sono vincolati ad uso ittiogenico per la coltura di specie ittiche autoctone, nonché, per finalità di protezione civile, quali emergenze incendi".

Si evidenzia che l'area ove sono ubicati i due bacini sono classificati dal vigente P.R.G. zona Agricola E2 soggetta a Vincolo ambientale-paesaggistico.

Si rileva prioritariamente l'incoerenza delle modifiche

introdotte sia nel complesso delle disposizioni normative sia rispetto al vigente apparato grafico.

Non si ritiene infatti condivisibile l'estensione, operata dal combinato disposto dai modificati articoli 11/B e 15, delle vincolanti destinazioni definite per le ZTO "Attrezzature di interesse collettivo" ad aree non specificatamente individuate come tali negli elaborati grafici di piano.

Ugualmente incoerente risulta l'imposizione del vincolo ad uso ittiogenico, che comunque sembrerebbe riguardare una particolare attività agricola (coltura di specie ittiche autoctone), all'interno dell'art. 15 che invece disciplina le "Aree con vincolo ambientale paesaggistico".

Pertanto, per quanto sopra ed in assenza di una specifica modifica alla destinazione urbanistica dell'area interessata o alla sua individuazione ai sensi dell'art. 28 della L.R. 61/85, non si condivide la proposta variante e si restituisce al Comune, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/85.

Si rammenta al Comune quanto prevede il comma 4° dell'art. 50 della L.R. 61/85.

Osservazioni pervenute in Comune

Si evidenzia che il Comune nelle premesse della deliberazione C.C. n. 30 del 8.07.2005 ha dato atto che il proprietario del compendio di villa Velo ha presentato ricorso contro il Comune per l'annullamento della variante in argomento.

Relativamente all'osservazioni presentata fuori termine dalla Provincia di Vicenza, a cui il Comune ha controdedotto con Deliberazione n. 30 del 8.07.2005, non si concorda con il parere del Comune

N	Nome	Contenuto	Comune	Regione
1	Provincia di Vicenza Del. GP n. 177 del 18.05.2005	La G.P. ritiene che la variante n. 21 interferisce con la gestione di specifici interessi di competenza provinciale quali la valorizzazione dei beni culturali rispetto ai quali la Provincia ha esercitato la prelazione artistica. In particolare, considerato che il complesso di Villa Velo è tutelato ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 1089/39, non si ritiene le destinazioni d'uso proposte nella variante (coltivazione delle specie ittiche autoctone ed utilizzo per emergenza incendi boschivi) compatibili con le esigenze di tutela del bene, considerato anche che i bacini idrici, presenti nel parco della villa Velo, costituiscono ormai un unicum indivisibile, sia dal punto di vista figurativo che funzionale, con la parte strettamente residenziale della villa che non deve essere messo rischio.	NON ACCOLTA. Si conferma l'uso ittiogenico sui bacini idrici presenti nel parco di villa Velo in quanto tale attività è stata introdotto nella villa alla fine del 1800 e fa parte della storia e della cultura del complesso monumentale ed ambientale di villa Velo.	Non si condivide, per le considerazioni svolte al precedente punto. Inoltre, per quanto la coltura di specie ittiche sia stata svolta tradizionalmente nella villa, la stessa non può essere considerata come specifica destinazione con rilevanza autonoma rispetto al complesso villa- parco di cui la peschiera fà parte. Infine si evidenzia che anche l'uso per scopi emergenziali dei bacini idrici, proprio per il carattere episodico ed eccezionale, non costituisce una specifica destinazione.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Direttamente in Regione è pervenuta una nota della Provincia di Vicenza con allegata la deliberazione della G.P. 177 del 18.05.2005, inviata contestualmente anche al Comune.

Si rimanda pertanto alle considerazioni sopraesposte.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 21 al Piano Regolatore Generale del Comune di Velo D'Astico (VI), adottata con deliberazione di Consiglio n. 15 in data 28.02.2005, descritta in premessa, sia da restituire, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/1985

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1052 del 17 aprile 2007

Comune di Velo d'Astico (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 22. Adozione D.C.C. n. 16 del 28.02.2005. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Velo d'Astico (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3483 in data 21.06.1991 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 16 in data 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1537/05 in data 12.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 17.08.2005, prot. 582007.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 8.07.2005 di presa d'atto.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 142 del 14.03.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante n. 22 al Piano Regolatore Generale del Comune di Velo d'Astico (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 142 del 14.03.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

La variante risulta così composta:
Fascicolo unico limitatamente alle modifiche di cui:
- Scheda ZTO A n. 8 - Comparto n. 57 (Contrà Peon).
- Scheda ZTO A n. 2 - Comparto n. 42 (Centro Storico Capoluogo).
- Estratto tav. 13.3.3 - Zone Significative - Seghe.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 142 del 14.03.2007

Premesso che:
- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 14.03.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 137140/57.09, in data 08.03.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.03.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 142 del 14.03.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 22 al Piano Regolatore Generale del Comune di Velo d'Astico (VI), adottata deliberazione di Consiglio n. 16 in data 28.02.2005 descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 142 in data 14.03.2007

Premesse:
- Il Comune di Velo D'Astico (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3483 in data 21.06.1991 e successivamente modificato.
- Con deliberazione di Consiglio n. 16 in data 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1537/05 in data 12.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 17.08.2005 prot. 582007.
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come risulta dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 08.07.2005.
- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.
- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 2102.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S).", risulta individuato il S.I.C. "IT 3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine".
- Con nota del 28.09.2006, prot. 555303/57.09 la struttura Regionale ha richiesto della documentazione integrativa alla pratica come, la valutazione di Incidenza Ambientale e altri documenti.
- Il Comune, con nota del 4.10.2006 prot. 6340 e del 8.11.2006 prot. 7006, ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta di cui alla precedente nota.
- Il Genio Civile di Vicenza, con nota del 22.05.2006 prot. 3103300/57.00, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, prendendo atto della dichiarazione asseverata, ha espresso parere favorevole.
- L'Ulss 4, Alto Vicentino, con nota del 28.07.2005 prot. 26301/7-1, ha espresso nel merito, per quanto di competenza, parere favorevole con alcune precisazioni rispetto ai comparti 42 e 57 oggetto di modifica.
- Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PTCP come previsto dalla L.R. 11 del 23 aprile 2004. In base a quanto dispone l'art. 3 comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al P.R.G. adottate ai sensi della L.R. 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi:
Gli elaborati inviati, allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante sono i seguenti:
Fascicolo unico contenete:
- Relazione illustrativa
- Scheda ZTO A n. 8 - Comparto n. 57 (Contrà Peon).
- Scheda ZTO A n. 2 - Comparto n. 42 (Centro Storico Capoluogo).
- Estratto tav. 13.3.3 - Zone Significative - Seghe.

La variante consiste in alcune modeste modifiche alle vigenti previsioni puntuali relative ad alcuni fabbricati posti nei centri storici della Contrada Peon e del Capoluogo e nella previsione di un'area a parcheggio privato nella frazione Seghe.

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

N.	Variante	Cat.
A	Modifica alla scheda del comparto n. 57 della ZTO A n. 8 (Contrà Peon): - modifica del perimetro del comparto A n. 57; - spostamento dell'edifico 1008 da realizzare in continuità con l'edificio n. 1006; - cambio della categoria dell'edificio da C/2 (edifici di edilizia minore non in contrasto con l'ambiente ed in taluni casi con elementi puntuali o schema insediativi di valore architettonico, storico o ambientale per i quali sono ammessi interventi C/2 - ristrutturazione, demolizione e ricostruzione sul sedime, aumento di volume in altezza) a G/1 (edifici non residenziali in cui è possibile il cambiamento di destinazione d'uso).	A

B	Modifica alla scheda del comparto n. 42 della ZTO A n. 2 nel Capoluogo per consentire la realizzazione di un portico a servizio dell'unità 627; a tale scopo viene modificata la categoria dell'edificio principale da A/1 (edifici non in armonia o in contrasto con l'ambiente per i quali è ammessa la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione mantenendo il perimetro e le altezze di gronda e di colmo) ad A/2 (edifici non in armonia o in contrasto con l'ambiente per i quali è ammesso l'aumento di volume e di superficie coperta secondo le indicazioni puntuali delle schede)	A
C	Previsione di un parcheggio ad uso privato a servizio dell'attività di ristorazione praticata nella attigua unità edilizia contraddistinta con n. 1 nella scheda del comparto 1 in ZTO A.1 (Seghe di Velo).	D

Valutazioni e proposte

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

A1 - ZTO a centro storico

Modifiche alle previsioni puntuali di P.R.G. per gli interventi sugli edifici esistenti posti nel centro storico.

Si rileva che le modifiche apportate non sono supportate da adeguata revisione delle schedature allegate al P.R.G. vigente atte a dimostrare e giustificare il cambio del grado di protezione degli edifici e dei conseguenti interventi ammessi sugli stessi.

Tuttavia, anche senza uno specifico supporto analitico, si ritengono ammissibili le variazioni che non comportano significative modifiche agli interventi di recupero e riuso dei fabbricati come di seguito esposto per ogni singola modifica:

N.	Considerazioni e valutazioni
A	Le proposte nel merito urbanistico si ritengono ammissibili. Tuttavia il parere igienico sanitario espresso in data 28.05.2005 dell'Ulss competente ha evidenziato che nelle immediate vicinanze della contrada risultano presenti due allevamenti zootecnici di cui uno intensivo (classe 2 punteggio 30-60). Pertanto l'Ulss nel citato parere "ritiene approvabile l'intervento sull'edificio 1008 ricordando che utilizzi a fini abitativi sono possibili qualora ricorrano almeno una delle seguenti condizioni: - non comportino incremento delle unità abitative esistenti - sia rispettata la distanza prevista dalla Dgr 7949 (case sparse) per la cui verifica urbanistica si rimanda alla valutazione del competente UTC. Si condivide ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 con la prescrizione che in sede di rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi edilizi relativi al nuovo fabbricato sia verificato dai competenti uffici il rispetto delle condizioni poste nel parere dell'Ulss e delle disposizioni della DgrV n. 7949/1989 e della DgrV n. 3178/2004.
B	Recependo il parere in merito espresso dall'Ulss competente in data 28.05.2005, si condivide la proposta di variante, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 condizionando l'intervento sul fabbricato alla sistemazione dell'adiacente tettoia costituita da copertura in fibrocemento.

D. Zone a servizi

La modifica C) consiste nella introduzione nella cartografia di piano di un'area da destinare a parcheggio privato a servizio dell'attività di ristorazione praticata nell'unità edilizia contraddistinta con il n. 1 nella scheda del comparto n. 1 della Zona A n.1 situata nella frazione di Velo.

L'area oggetto della modifica è esterna alla ZTO A ed è posta in adiacenza ad altra area destinata a Parcheggio.

Si condivide la proposta atteso che trattasi di parcheggio privato a servizio di attività esistente e che non modifica il dimensionamento di piano.

Non vi sono rilevi da segnalare sotto l'aspetto geologico delle aree interessate.

Valutazione di incidenza ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria

Nel territorio del Comune di Velo D'Astico è presente il SIC/ZPS "IT3210040 - Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine "

In merito alla valutazione di incidenza ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, "IT3210040 - Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" il Gruppo di Esperti, costituiti con Dgr n. 4388 del 30.12.2005 e D.G.R 1952 del 20.06.2006, ha preso atto in data 12.03.2007 n. 39/07 della dichiarazione del tecnico redattore dello studio che nelle valutazioni conclusive afferma che "nessun effetto previsto o prevedibile sul sito rete Natura 2000".

Nel medesimo verbale il Gruppo di Esperti, ritiene comunque di prescrivere che:

- Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti del sito protetto;
- I tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti;
- Prima dell'inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri e durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- Nelle previsioni per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.

G. Norme tecniche di attuazione

Risulta che le modifiche siano esclusivamente quelle dell'area in argomento, nello specifico la scheda proposta.

2. Per tutti gli ambiti di variante è fatto salvo, il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 7949/1989 (allevamenti zootecnici intensivi), nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr 236/1988 (artt. 5 e 6 Dpr 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999) qualora esistenti.

3. Dall'esame della variante non emerge, né è verificabile, se la variante contenga previsioni di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. Pertanto, sulla base di quanto disposto con la sentenza della C. Cost. n. 179/99 e con la sentenza del Cons. St., Ad. Pl. n. 24/99 si rammenta che, nel caso in cui la variante preveda la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio dovrà essere indicata:

- la previsione di un indennizzo, anche mediante il semplice rinvio ad altro e successivo provvedimento;
- la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli urbanistici dovrà evidenziare puntualmente l'attualità e la persistenza delle esigenze urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero, come meglio descrive la Corte Costituzionale, la reiterazione deve essere sostenuta

con "una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del "vincolo" (C. Cost. n. 179/99; Cons. St., Ad.Pl. n. 24/99)".

4. In riferimento alla L.R. 15/2004, si invita il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale.

5. In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/99. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal DPCM 01.03.1991 e dalla Dgr n. 4313 del 21.09.1993 (BUR n. 88 del 19.10.93). Inoltre per la progettazione di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché nella progettazione di impianti sportivi e ricreativi e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, commi 2° e 3° della L. n. 447/96 si richiama il rispetto degli obblighi previsti dal suddetto art. 8 della legge n. 447 del 24.07.1996.

H - Regolamento edilizio

Occorre precisare che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

Il Regolamento Edilizio, in seguito all'entrata in vigore del Dpr n. 380/2001 i riferimenti ai titoli abilitativi (Concessione Edilizia, Autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del Dpr n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della L.R. 01.08.2003, n. 16.

Osservazioni pervenute in Comune

Come risulta dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 08.07.2005, direttamente in Comune non sono pervenute osservazioni.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Non risulta che direttamente in Regione siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Velo D'Astico (VI) adottata con deliberazione di Consiglio n. 16 in data 28.02.2005 descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, come composta da:

Fascicolo unico limitatamente alle modifiche di cui:

- Scheda ZTO A n. 8 - Comparto n. 57 (Contrà Peon).
- Scheda ZTO A n. 2 - Comparto n. 42 (Centro Storico Capoluogo).
- Estratto tav. 13.3.3 - Zone Significative - Seghe.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1053 del 17 aprile 2007

Comune di Vescovana (PD). Piano Regolatore Generale - Variante zone produttive. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Vescovana, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4832 del 28.08.1987, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 29 del 22.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2493 in data 04.07.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta n. 1 osservazione fuori termine, trasmessa alla Regione senza l'espletamento della procedura relativa al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 72 del 7/02/2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vescovana (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 72 del 7/02/2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione Tecnica - Variante NTA (limitatamente alle NTA);
- Tav. 13.1.1 - Intero territorio Comunale - sc. 1:5.000;
- Tav. 13.1.2 - Intero territorio Comunale - sc. 1:5.000;

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 72 del 7/02/2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 07/02/2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti 4 unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 59681/57.09, in data 01.02.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 7.02.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 72 del 7/02/2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vescovana (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 72 in data 07/02/2007

Premesse:

• Il Comune di Vescovana (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4832 in data 28.08.1987;

• Con deliberazione di Consiglio n. 29 del 22.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2493 in data 04.07.2005, acquisita agli atti della Regione in data 12.07.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni; in data 15 luglio 2005 e, quindi, successivamente alla data di trasmissione degli atti della variante di che trattasi alla Regione, è stata presentata al Comune di Vescovana n. 1 osservazione a firma dell'Arch. Tonelli Graziano in nome e per conto dei sigg.ri Crisafulli Laura, Crisafulli Claudio e Gagliardo Maria; il Comune ha trasmesso quest'osservazione alla Regione.

• L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 10.536 del 1.02.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Verifiche tecnico-amministrative

A. Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 4.472 del 10.12.2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Euganeo di Este, il quale, con nota n. 483 del 9.02.2005, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

• il Genio Civile di Padova con nota n. 170911 del 9.03.2005 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica e, a sua volta, ha fornito ulteriori elementi e prescrizioni, anche di carattere generale, preliminari alla progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, attinenti la valutazione di compatibilità idraulica, già sostanzialmente contenuti nella VCI del Comune e del Consorzio di Bonifica Euganeo.

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune. I citati pareri e le relative prescrizioni si intendono qui integralmente riportati anche se materialmente non allegati.

B. Valutazione di incidenza Ambientale

• Si sottolinea che a confine con il territorio del Comune di Vescovana è stata individuata la Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Bacino Valgrande - Lavacci" (codice Rete Natura 2000 IT3260021), delimitata dalla Regione Veneto con DprG n. 241 del 18 maggio 2005 e proposta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, e quindi all'Unione Europea, come Zona di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. È stato anche verificato l'ultimo aggiornamento alla Banca Dati Rete Natura 2000 (Dgr n. 1180 del 18 aprile 2006) dal quale non sono emerse variazioni del sito in esame.

A tal proposito è stata prodotta specifica relazione di valutazione di incidenza ambientale.

Al riguardo:

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Considerato che, dagli elaborati, si evince che:

Le previsioni della variante sono esterne al perimetro della ZPS IT3260021 "Bacino Valgrande-Lavacci" ;

Tale previsione di variante è da considerarsi di assestamento del PRG e non introduce elementi di rilievo o quantità significative;

Si ritiene comunque di prescrivere che:

La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;

Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

Prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;

La progettazione del verde sia eseguita con l'obbiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;

C. Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

• la variante, avendo ad oggetto l'ampliamento delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia; tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto il 20.10.2004.

• pertanto con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

L'accordo di pianificazione coordinata prevede:

a) Riclassificazione di aree
   1. La realizzazione dell'ampliamento della zona produttiva del Comune di Vescovana (in esame con la presente variante) per una superficie territoriale pari a mq. 700.000 e di un'adeguata fascia di mitigazione tra l'ampliamento stesso e il vicino centro abitato del Comune di Stanghella;
   2. La realizzazione, nel Comune di Boara Pisani, di n. 4 distinti ambiti produttivi per una superficie territoriale complessiva pari a mq. 300.000;
   3. L'ampliamento della zona produttiva del Comune di Stanghella per complessivi mq. 300.000 di superficie territoriale oltre alla realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale tra l'ampliamento stesso e la loc. Mondonovo a Nord.

b) Opere infrastrutturali viarie puntuali e di rete
   1. Realizzazione del sottopasso ferroviario - linea PD-BO in Comune di Vescovana;
   2. Realizzazione del sottopasso Strada Statale n. 16 in Comune di Stanghella;
   3. Realizzazione del raccordo Stradale tra la Sp n. 8 "dei bersaglieri" e la n. 45 "Stroppare" nei Comuni di Vescovana e Stanghella;
   4. Realizzazione rotatoria all'innesto tra il casello autostradale di Boara Pisani e la SS. n. 16 nel Comune di Boara Pisani;

   Modalità per l'attuazione
   Specifici Accordi di programma tra gli Enti Interessati.

c) Prescrizioni

L'urbanizzazione delle aree di cui all'accordo di pianificazione coordinata in questione è subordinata alla realizzazione e al collaudo delle sopra citate opere infrastrutturali complete dei relativi servizi. Tale prescrizione dovrà trovare riscontro nelle Norme Tecniche di Attuazione delle relative Varianti predisposte dai Comuni interessati dall'accordo.

I Comuni di Vescovana, Stanghella e Boara Pisani dovranno ottemperare alle prescrizioni evidenziate in forma di mitigazioni e misure compensative nell'elaborato Valutazione Ambientale Strategica allegato al più volte citato accordo di pianificazione coordinata del 20 dicembre 2004. Tali prescrizioni dovranno trovare riscontro nelle norme di attuazione delle varianti conseguenti nonchè nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici attuativi e saranno oggetto di specifica e concomitante progettazione e realizzazione.

Per quanto non specificato andranno comunque seguite le linee guida elaborate dalla Provincia per la progettazione "Ambientale-Emas" delle aree destinate a insediamenti produttivi.

Risulta opportuno precisare che, in questa sede, vengono prese in esame e valutate solo le varianti al PRG del Comune di Vescovana.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante del Comune di Vescovana consiste nella proposta delle seguenti modifiche al PRG:

Zonizzazione

Var. n. 1 zona D2.3; Si tratta di riclassificazione di zona: da zona agricola a zona di espansione con destinazione produttiva, commerciale, per servizi, attività annonarie e di stoccaggio, attività di spedizione merci e corrieri, di manutenzione e lavorazione dei prodotti connesse con le attività commerciali e di stoccaggio, attività doganali ed altre attività assimilabili;
L'area in oggetto ha un'estensione di 700.000 mq.

Var. n. 2 Zona di mitigazione ambientale. Si tratta di una porzione di territorio funzionale alla mitigazione delle esternalità eventualmente prodotte dall'insediamento produttivo ai danni delle residenze. La fascia di mitigazione si estende per mq. 50.000.
Modifiche ai testi normativi delle NTA e RE
Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle NTA e del RE.

Var. n. 3 modifica art. 4 come segue
4c) nelle zone produttive D2:
D.P.
- attività artigianali ed industriali;
- attività ed impianti specifici connessi alla destinazione principale;
- attrezzature di servizio ai complessi produttivi;
- uffici, magazzini, depositi;
- impianti tecnici;
- casa del custode o del gestore nei limiti quantitativi di mc 600 per ogni azienda;
- tutte le attrezzature pubbliche compatibili;
- attività commerciali o direzionali. La differenza tra gli standard previsti e quelli dovuti in funzione dell'attività commerciale o direzionale andrà reperita nell'area di pertinenza dell'edificio o nelle immediate vicinanze dello stesso.

Var. n. 4 9 bis: Z.T.O. "D2.1" - Industria e artigianato di produzione, commercio e attività direzionali
Zone produttive a destinazione mista per insediamenti industriali, artigianali, magazzini, commerciale e direzionale.
Destinazioni d'uso: art. 4c)
Caratteri dell'edificazione: con intervento preventivo, da determinarsi, anche per parti, secondo normativa di attuazione.
Superfici coperte: con intervento preventivo 50% del lotto
Altezze: secondo necessità produttive e comunque da determinarsi secondo norme di attuazione dello strumento urbanistico attuativo
Distanze: con intervento diretto:
- dai confini: 5m o a confine
- dalle strade: 7,5 m o allineamento alle preesistenze
- Con intervento preventivo, secondo norme di attuazione dello strumento urbanistico attuativo.

Parcheggi e verde: conformemente all'art. 25 della LR 61/1985.

Var. n. 5 9 ter: Z.T.O. "D2.2" - industria e artigianato di produzione, commercio e attività direzionali
Zone produttive a destinazione mista per l'insediamento del Centro Servizi alle imprese con carattere polifunzionale (industriali, artigianali, commerciale e direzionale).
Destinazioni d'uso: art. 4c)
Caratteri dell'edificazione: con intervento preventivo, da determinarsi, anche per parti, secondo normativa di attuazione.
Indice territoriale: 3,0 mc/mq.
Superfici coperte: massimo 33% della superficie fondiaria.
Altezze: Altezza massima 12 metri fuori terra, con una

verifica da effettuarsi contestualmente allo strumento urbanistico attutivo per l'inserimento del o degli edifici o delle modificazioni nel contesto delle zona o sottozona di appartenenza.
Distanze: con intervento diretto:
- dai confini: 5m o a confine
- dalle strade: 7,5 m o allineamento alle preesistenze
- Con intervento preventivo, secondo norme di attuazione dello strumento urbanistico attutivo.

Parcheggi e verde: conformemente all'art. 25 della LR 61/1985 e alla normativa nazionale e regionale.

Var. n. 6 9 quater: Z.T.O. "D2.3" - industria e artigianato di produzione, commercio e attività direzionali
Zone produttive a destinazione mista per insediamenti industriali, artigianali, magazzini, commerciale e direzionale.
Destinazioni d'uso: art. 4c) ed inoltre attività annonarie e di stoccaggio, attività di spedizione merci e corrieri, di manutenzione e lavorazione dei prodotti connesse con le attività commerciali e di stoccaggio, attività doganali.
Caratteri dell'edificazione: con intervento preventivo, da determinarsi, anche per parti, secondo normativa di attuazione.
Superfici coperte: con intervento preventivo 50% del lotto
Altezze: secondo necessità produttive e comunque da determinarsi secondo norme di attuazione dello strumento urbanistico attuativo
Distanze: con intervento diretto:
- dai confini: 5m o a confine
- dalle strade: 7,5 m o allineamento alle preesistenze
- Con intervento preventivo, secondo norme di attuazione dello strumento urbanistico attuativo.

Parcheggi e verde: conformemente all'art. 25 della LR 61/1985. Le superfici a verde possono essere localizzate all'interno della fascia di mitigazione.

Valutazioni e proposte:

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Si condivide quanto stabilito dall'accordo di pianificazione sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 3, della L. R. n. 35/2002, dai Comuni interessati e dalla Provincia di Padova i cui contenuti, in premessa riassunti, si intendono qui integralmente riportati quale parte integrante del presente parere.

Non risultano oggetto della presente variante, in quanto già approvate con precedente deliberazione di Giunta regionale, le variazioni di cui ai punti 3, 4 e 5. Rimane la variazione di cui al punto 6 per la quale si propone la seguente modifica:

9 quater: Z.T.O. "D2.3" - industria e artigianato di produzione, commercio e attività direzionali
Zone produttive a destinazione mista per insediamenti industriali, artigianali, magazzini, commerciale e direzionale.
Destinazioni d'uso: art. 4c) ed inoltre attività annonarie e di stoccaggio, attività di spedizione merci e corrieri, di manutenzione e lavorazione dei prodotti connesse con le attività commerciali e di stoccaggio, attività doganali.
Caratteri dell'edificazione: obbligo di S.U.A.; attuazione anche per parti, secondo normativa di attuazione e previa redazione di un progetto generale dell'intera area.
Superfici coperte: con intervento preventivo 50% del lotto
Altezze: secondo necessità produttive da determinarsi secondo norme di attuazione dello strumento urbanistico attuativo e, comunque, con un massimo di ml. 16,00 per attività commerciali e/o direzionali e ml. 11,00 per attività di produzione industriale e/o artigianale;
Distanze: Con intervento preventivo, secondo norme di attuazione dello strumento urbanistico attuativo. È fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 9, del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Parcheggi e verde: conformemente all'art. 25 della LR 61/1985.

L'urbanizzazione delle aree dovrà prevedere, lungo il lato Sud della nuova zonizzazione, la realizzazione di una fascia di mitigazione verde per una profondità di almeno 10 ml. mediante la messa a dimora di essenze arboree a medio altofusto. Lungo il lato est, la recinzione dell'area, dovrà essere realizzata all'interno dell'ambito e debitamente mascherata con barriera vegetale.

In considerazione dell'estensione territoriale della nuova zona di espansione produttiva, l'urbanizzazione delle aree dovrà essere preceduta da un'attenta analisi sugli impatti ambientali derivanti dal nuovo assetto territoriale così come previsto. Allo scopo, risulterà necessario predisporre specifica progettazione attuativa che tenga conto delle analisi di cui sopra e determini le conseguenti azioni di mitigazione e/o compensazione.

Si richiamano, ad ogni modo, le disposizioni di cui alla L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni sulla "disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale".

Osservazioni pervenute in Comune

Nessuna osservazione nei termini. Oltre i termini è stata presentata n. 1 osservazione firma dell'Arch. Tonelli Graziano in nome e per conto dei sigg.ri Crisafulli Laura, Crisafulli Claudio e Gagliardo Maria; il Comune ha trasmesso quest'osservazione alla Regione. Si sottolinea l'irritualità della stessa, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 61/85 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto l'osservazione in argomento viene respinta.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Oltre a quella testé citata, direttamente in Regione non sono pervenute altre osservazioni.

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP di Padova, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 31.07.2006, ora in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 10 delle NT e valutato il contenuto della variante urbanistica, è stata accertata la compatibilità delle proposte, in essa contenute, rispetto alle previsioni del medesimo PTCP, con la prescrizione di escludere dalla nuova zona produttiva D2.3 l'area individuata dal PTCP come macchia boscata.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con voti unanimi favorevoli dei 4/4 presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vescovana (PD), descritta in premessa,

sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:
- Relazione Tecnica - Variante NTA (limitatamente alle NTA);
- Tav. 13.1.1 - Intero territorio Comunale - sc. 1:5.000;
- Tav. 13.1.2 - Intero territorio Comunale - sc. 1:5.000;

Vanno vistati n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1054 del 17 aprile 2007

Partecipazione alla conferenza dal titolo 'Paesaggi terrazzati: Esperienze e culture a confrontò con l'Università Iuav di Venezia e l'Università degli Studi di Padova, come da Dgr n.399 del 20.02.07.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare la partecipazione finanziaria all'organizzazione del convegno "Paesaggi terrazzati: Culture ed esperienze a confornto", erogando al Dipartimento di Urbanistica dell'Università IUAV di Venezia a titolo di rimborso delle spese sostenute, come dettagliato nell'Allegato A del presente provvedimento;

2. di approvare la Convenzione fra Regione Veneto e Dipartimento di Urbanistica dell'Università IUAV di Venezia, Allegato B del presente atto, dando mandato per la sua sottoscrizione e l'emanazione dei successivi atti al Dirigente Regionale delle Direzione Urbanistica;

3. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento pari a € 15.000,00 faranno carico al capitolo di spesa n. 100196 "Interventi a sostegno della co-pianificazione territoriale, urbanistico e paesaggistica (Art.37 L.R. 14/01/2003,n.3)" del vigente bilancio di previsione annuale, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla sensi della Legge n. 311, Art.1, comma 11, del 3.12.2004.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1060 del 17 aprile 2007

Concorso Fotografico "Vivere i parchi e i territori ad alta naturalità del veneto" - 1^ Edizione anno 2006 - Organizzazione evento premiazione.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'organizzazione della manifestazione per la premiazione relativa al 1^ concorso fotografico - edizione 2006 "Vivere i parchi e i territori ad alta naturalità del Veneto", che avrà luogo il 12 maggio 2007 presso l'ex convento S. Francesco di Conegliano, per una spesa massima di € 30.000,00.=, che comprende:
- l'erogazione dei premi ai vincitori come previsto dall'art. 6 del Regolamento approvato con Dgr n. 1177 del 18.4.2006, come modificato dalla Dgr n. 4417 del 28.12.2006 (che comporta, oltre all'erogazione di una somma, anche l'ospitalità degli stessi per due giorni presso i parchi regionali e la consegna a tutti i selezionati dell'attestato di partecipazione ecc.);
- le spese per l'organizzazione della mostra (stampa foto, acquisto pannelli espositivi ecc.);
- le spese per l'organizzazione della manifestazione (affitto sala e spazi espositivi per la mostra fotografica, coffee break ecc.);

2. di demandare al Dirigente della Direzione. Pianificazione e Parchi, l'incarico di provvedere - con apposito decreto - all'impegno della somma necessaria, che troverà imputazione nel cap. 100165 del bilancio dell'esercizio in corso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1061 del 17 aprile 2007

L.R. 16.08.1984, n.40, art.28. Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi Regionali. Esercizio 2007 capitolo 51050. Erogazione 1° acconto.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) Di concedere ai soggetti sottoelencati, per le motivazioni di cui in premessa, un 1° acconto del contributo per le spese di gestione relativo all'anno 2007, il cui ammontare complessivo verrà successivamente determinato, sentita la competente Commissione Consiliare:

-	Ente Parco Colli Euganei	€	147.439,83
-	Comunanza delle Regole d'Ampezzo	€	130.789,63
-	Comunità Montana della Lessinia	€	158.467,64
-	Ente Parco Fiume Sile	€	148.309,94
-	Ente Parco Delta del Po	€	164.992,96
	Totale	€	750.000,00

2) di impegnare la somma complessiva pari a € 750.000,00 sul capitolo n. 51050 "Contributi annuali agli Enti di Gestione di Parchi Naturali per spese di impianto e di funzionamento" esercizio 2007, da corrispondere agli Enti di cui al punto 1) del dispositivo, secondo la ripartizione sopra indicata;

3) di autorizzare la struttura competente alla liquidazione degli importi spettanti ai sopra indicati soggetti beneficiari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1062 del 17 aprile 2007

Partecipazione agli eventi fieristici di Padova per "Civitas 2007" dal 4 al 6 maggio 2007 e di Udine per "Naturalmente Show - Salone dinamico del Vivere con la natura" dal 18 al 20 maggio 2007.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di partecipare - per i motivi di cui in premessa - ai seguenti eventi fieristici:
- "Civitas 2007" che si terrà a Padova dal 4 al 6 maggio 2007;
- "Naturalmente Show - Salone dinamico del Vivere con la natura" che si terrà a Udine dal 18 al 20 maggio 2007;

2) di prevedere, per la partecipazione alle manifestazioni di cui sopra, un importo massimo di spesa pari a € 15.000,00 per far fronte a:
- costi di iscrizione, affitto e allestimento area espositiva, erogazione energia elettrica e diritti SIAE, se dovuti;
- gestione dello stand a cura del coordinamento dei Parchi del Veneto, che provvederà, con propri operatori allo svolgimento delle diverse attività che si terranno durante le giornate di esposizione;
- acquisto materiali di divulgazione, gadgets e prodotti tipici dei Parchi da offrire nel corso delle attività di promozione;

3) di prendere atto che tale somma, troverà imputazione nel capitolo di spesa 100165 "Iniziative per la valorizzazione dei Parchi Regionali" del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e sarà impegnata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi che provvederà all'esatta quantificazione degli importi;

4) di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione agli interventi previsti dal presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1066 del 17 aprile 2007

Approvazione nuove Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione Dgr 4441 del 30.12.2005.

[Cartografia regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le nuove Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto, formulate dal Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio, che sostituisce l'Allegato B1 della Dgr 4441 del 30.12.2005 e l'Allegato A1 della Dgr 2151 del 4.07.2006;

2) di dichiarare che l'approvazione del documento di cui al punto precedente comporta l'inserimento dello stesso come allegato alle convenzioni già in atto per la realizzazione della cartografia degli habitat della rete Natura 2000.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1067 del 17 aprile 2007

Iniziative per la diffusione di studi e ricerche per la valorizzazione della biodiversità del Veneto. Acquisto copie del volume "Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto".

[Informazione ed editoria regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di procedere all'acquisto di n. 2.000 copie del volume "Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto", debitamente integrato con l'inserimento del logo regionale e della presentazione istituzionale, presso la Edicicloo Editore s.r.l.;

2) di dare atto che la somma di Euro 20.000,00 sarà impegnata con successivo decreto del Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi e trova imputazione sul capitolo 100556 "Interventi strutturali per la rete Natura 2000" del bilancio regionale, esercizio 2007, che presenta la necessaria disponibilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1068 del 17 aprile 2007

ACN. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo mediante intesa della Conferenza Stato - Regioni 23 marzo 2005 e Accordo Regionale per la medicina convenzionata di cui alla Dgr n. 4395/2005. Modifiche alla disciplina dell'attribuzione degli incarichi provvisori di continuità assistenziale ai sensi del comma 15, art. 70 dell'ACN.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di approvare il documento di cui all'allegato A) - "Modifica della disciplina dell'attribuzione degli incarichi provvisori di continuità assistenziale ai sensi del comma 15 dell'art. 70 ACN", parte integrante del presente atto, modificando quanto in materia già previsto dall'Accordo regionale per la medicina convenzionata di cui alla Dgr 4395/2005;

Allegato A

Modifiche alla disciplina dell'attribuzione degli incarichi provvisori a Medici di Continuità Assistenziale ai sensi del comma 15 dell'art. 70 ACN.

Con riferimento all'art. 15 comma 12 dell'A.C.N. del 23/03/2005, le Aziende Ulss hanno facoltà di formare graduatorie aziendali di disponibilità da cui attingere per l'attribuzione di incarichi provvisori; a tal fine si dispone quanto segue:

Fanno parte della graduatoria:

a) Medici inseriti nella graduatoria unica regionale della Medicina Generale;
b) Medici, pur non inseriti nella graduatoria regionale, in possesso dei requisiti previsti (diploma di formazione specifica in M.G. o equipollenti, ex D.Lgs. n. 368/99, cioè abilitati entro il 31/12/1994);
c) Medici di cui alla norma finale n. 5 (medici abilitati dopo il 31/12/1994);
d) Medici frequentanti il corso di formazione specifica in Medicina Generale (di cui all'art. 19 comma 11 della Legge n. 448/2001);
e) Medici specializzandi (di cui all'art. 19 c.11 della Legge n. 448/2001), anche se in possesso del titolo di formazione specifica in Medicina Generale.

La graduatoria aziendale deve consentire nuovi inserimenti durante la sua vigenza, con effetti immediati per l'assegnazione degli incarichi, ed è pubblicata semestralmente mediante affissione all'albo aziendale.

Le Aziende Ulss utilizzano la graduatoria con le seguenti modalità:

Per l'attribuzione di un incarico provvisorio, ai sensi dell'art. 70, l'Azienda conferirà l'incarico secondo il seguente ordine:

- Medici di cui alla lettera a);
- Medici di cui alla lettera b).

In caso di rinuncia dei medici interpellati di cui sopra: lett. a) e b), l'Azienda dovrà sentire la disponibilità dei medici già incaricati, con priorità per i medici a tempo indeterminato (e priorità definite ex art. 65 comma 8), all'estensione provvisoria e a termine dell'incarico fino a 38 ore settimanali.

Il conferimento di cui sopra, per le caratteristiche di provvisorietà, non determina situazioni di incompatibilità con altri incarichi (compatibili), previsti e disciplinati dall'ACN della Medicina Generale del 23.03.2005.

In caso di ulteriore carenza oraria, si proseguirà con l'attribuzione degli incarichi scorrendo la graduatoria dalla lettera c) in poi.

Gli incarichi di cui alle lettere c) e d) possono avere durata annuale e possono essere oggetto di ulteriori conferimenti.

Ai medici di cui alla lettera e) si applicano le disposizioni di cui all'art. 70, comma 6.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1069 del 17 aprile 2007

ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo mediante intesa della Conferenza Stato - Regioni 23 marzo 2005 e Accordo Regionale per la medicina convenzionata di cui alla Dgr n. 4395/2005. Disciplina relativa alle modalità di computo dei massimali individuali ai sensi dei commi 11 e 12, art. 39 dell'ACN.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di estendere, per i motivi in premessa esposti, qui richiamati, la disciplina contenuta nel documento di indirizzi applicativi relativo ai commi 11 e 12, art. 39 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, approvato dal Comitato regionale per la Medicina Generale nella seduta del 19 dicembre 2006, anche alle fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 65 ACN, con l'applicazione del medesimo limite percentuale, pari a complessive 780 scelte mai superabili (ossia 650 scelte incrementate del 20%).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1070 del 17 aprile 2007

DgrV n. 269 del 6 febbraio 2007. Commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore. Integrazione composizione.

[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di integrare la composizione della Commissione regionale per le cure palliative e per la lotta al dolore, istituita con DgrV. n. 71 del 17 gennaio 2006 ed i cui componenti sono stati nominati con DgrV. n. 269 del 6 febbraio 2007, con il prof. Gianfranco Maffezzoli;

2) di inserire il prof. Gianfranco Maffezzoli all'interno del gruppo di lavoro denominato "le cure palliative in ambiente domiciliare, in strutture protette extraospedaliere ed in ospedale".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1071 del 17 aprile 2007

DgrV n. 2871 del 4 ottobre 2005: "Progetto Europeo: "EUNetHTA - European Network for Health Technology Asessment" - Approvazione partecipazione al progetto". Modifica ed integrazione.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di modificare le entrate previste per il progetto, pari ad € 19.025,00, così come riportato in DgrV n. 2871 del 4 ottobre 2005, elevandole, in seguito alla revisione delle stesse da parte della Commissione Europea e alla successiva firma del Grant Agreement ad € 19.328,64, per le motivazioni espresse in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo;

2. di continuare nell'impegno sinora sostenuto all'interno del progetto EUnetHTA, pur sostituendo la presenza della Regione Veneto al Workpackage 8 (WP8) con quella al Workpackage 2 (WP2) per le ragioni esposte in premessa;

3. di dare atto che gli oneri finanziari connessi alla partecipazione della Regione Veneto al progetto EUNetHTA rimarranno gli stessi già espressi in DgrV n. 2871 del 4 ottobre 2005, per una quota di risorse umane pari ad € 25.682,00 per i tre anni di durata del progetto, che saranno però contabilizzati sull'orario di lavoro del Dr. Giampietro Rupolo e del Dr.ssa Teresa Gasparetto, cui si aggiungerà laddove necessario, l'impegno da parte del personale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari;

4. di continuare ad affidare la gestione centrale e di segreteria operativa del progetto, alla Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari di intesa con il Servizio per i Rapporti Internazionali Socio Sanitari, ma di accrescere l'impegno sul progetto in parola, assegnando la gestione operativa dello stesso all'Azienda Ulss n.9 di Treviso, per le competenze già in passato sviluppate in materia, che attraverso il Consorzio di Telemedicina compierà attività di supporto e coordinamento alla segreteria centrale, ai fini della condivisione delle tematiche trattate;

5. di approvare lo stanziamento di euro 40.000,00 [quarantamila/00] da destinare alla Ulss n. 9 di Treviso per le ragioni specificate al punto precedente;

6. di impegnare la cifra di euro 40.000,00 [quarantamila/00] sul capitolo 60009 (Quota del fondo sanitario regionale - parte corrente in gestione accentrata presso la Regione (Legge 27/12/1983, n. 730 e L.R. 20/07/1989, n. 21 art. 17), - Realizzazione progetti obiettivo, programmi ed azioni programmatiche - del Bilancio di previsione 2007, che presenta adeguata disponibilità, per i progetti riportati in premessa;

7. di rimandare a successivo decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari l'espletamento degli adempimenti contabili tutte relativi alla liquidazione e alle modalità di erogazione delle somme di cui al punto precedente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1072 del 17 aprile 2007

Dispensazione di medicinali in esecuzione dell'art. 8 della legge 405/2001. Avvio di un progetto sperimentale per la razionalizzazione del processo distributivo del farmaci PHT e recepimento dell'intesa per il rinnovo della convenzione per la distribuzione per conto delle Ulss della provincia di Venezia e dell'Ulss n. 18 di Rovigo.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto della necessità di uniformare a livello regionale l'attività di distribuzione "in duplice via" allo scopo di:
- permettere l'accesso ai farmaci del PHT a tutti gli assistiti aventi diritto con le stesse modalità in tutto il territorio regionale attraverso la rete delle farmacie aperte al pubblico
- ottimizzare i sistemi gestionali, logistici e amministrativo-contabili mediante l'utilizzo di uno stesso sistema informatico e l'applicazione di un unico disciplinare tecnico al fine di permettere la comunicazione dei dati tra le Ulss e L'Amministrazione Regionale
- definire le modalità di compensazione delle prestazioni rese ad assistiti residenti nelle diverse Ulss
- ottenere un monitoraggio continuo del flusso dei dati verso la Regione ad implementazione del data data warehouse regionale al fine di permettere un confronto in relazione ai dati della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, rafforzando la sorveglianza sull'appropriatezza di impiego dei farmaci nella continuità assistenziale ospedale-territorio e il controllo del rispetto dei tetti di spesa previsti dalla legge 326/2003.

2. Di recepire l'intesa citata in premessa per l'espletamento della Distribuzione per Conto nelle Ulss n. 10, 12,13 e 14 della provincia di Venezia e Ulss n. 18 di Rovigo come da Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. Di prevedere che tale accordo costituisca l'avvio di una sperimentazione che dovrà portare nell'arco di un anno ad un sistema unico regionale delle attività di distribuzione per conto, sia sul piano organizzativo gestionale e logistico che su quello dei relativi costi;

4. Di prevedere la revisione del disciplinare tecnico attualmente in uso presso le Ulss interessate dal presente accordo al fine di renderlo più aderente alle nuove modalità;

5. Di demandare ad un successivo provvedimento l'approvazione del nuovo disciplinare tecnico.

Allegato A

Intesa per il rinnovo della convenzione per la distribuzione per conto provincia di Venezia e provincia di Rovigo

Il giorno 13 febbraio 2007 i rappresentanti delle aziende ULSS delle province di Venezia e Rovigo. I rappresentanti delle farmacie delle Province di Venezia e Rovigo e i rappresentanti dei distributori intermedi si sono incontrati per il rinnovo della convenzione per la distribuzione per conto.

Le parti concordano di prorogare fino al 31 dicembre 2007 la convenzione in essere modificandone la modalità di remunerazione del servizio che passa da remunerazione a percentuale a remunerazione fissa a confezione.

Tale remunerazione a confezione determinata in complessivi euro 14,75 iva compresa cosi ripartiti:
- quale corrispettivo del servizio prestato dalle farmacie euro 9,95 iva compresa;
- quale corrispettivo del servizio prestato dai distributori euro 4,80 iva compresa.

La nuova modalità di remunerazione fissa a confezione si applicherà a decorrere dal primo marzo 2007.

Le parti concordano di effettuare la verifica dei contenuti dell'accordo stesso entro il 15 luglio 2007. In tale contesto verrà valutata l'opportunità di attivare il Consorzio CODIN

Veneto costituito da tutti i distributori intermedi autorizzati dalla Regione del Veneto, per un'ottimizzazione della gestione complessiva dell'intero sistema di distribuzione.

Le parti concordano che la sottoscrizione di eventuali accordi regionali comporterà il riallineamento della presente intesa

Venezia 13 febbraio 2007

Dr. Arturo Orsini
Direttore Generale ULSS 14 Chioggia
Dr. Adriano Marcolongo
Direttore Generale ULSS 18 Rovigo
Dr. Pietro Lavezzo
Direttore Generale ULSS l3 Mirano
Dr. Antonio Padoan
Direttore Generale ULSS 12 Venezia
Dr. Giorgio Spadaro
Direttore Generale Ulss 10 San Donà di Piave

Per l'Associazione titolari delle Farmacie di Venezia
il Presidente Dr. Celso Giacomo Pancino
Per l'Associazione titolari delle Farmacie di Rovigo
il Presidente Dr. Guido Bonetto
Per l'Azienda Multiservizi Economici Sociali del Comune di Venezia Spa. Il legale rappresentante
il Presidente Dr. Efstathios Tsuroplis o suo delegato
Per l'Azienda speciale municipalizzata Rovigo Spa. Il legale rappresentante
Il Direttore Amministrativo Dr. Giovanni Pasqui
Per l'ADF Regionale
Dr. Piero Navarra
Per l'ADF Nazionale
Dr. Walter Furris
Per il distributore capofila della Provincia di Venezia (Comifar Distribuzione) Dr. Giorgio Leone
Per il distributore capofila della Provincia di Rovigo (Alleanza Salute Distribuzione) Dr.ssa Francesca Massa

Distributori aderenti:
Alleanza Salute Distribuzione - per la provincia di Venezia
Dr.ssa Francesca Massa
Feletti Spadazzi
Dr. Francesco Feletti Spadazzi
Nord Est Pharma e Cotifa
Dr. Michele Pianca rappresentato dal Sig. Dalla Bona Renzo
Unione Farmacisti del Friuli Venezia Giulia
Dr. Piero Navarra
Comifar Distribuzione - per la Provincia di Rovigo
Dr. Giorgio Leone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1074 del 17 aprile 2007

Approvazione Accordo di Collaborazione per la realizzazione del Progetto "GenitoriPiù" - Campagna Nazionale di Comunicazione per la Promozione della Salute nei primi anni di vita.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di aderire al Progetto "GenitoriPiù" - Campagna Nazionale di Comunicazione per la Promozione della Salute nei primi anni di vita - approvando lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (allegato A) di cui costituisce parte integrante;
2. di designare il Dr. Antonio Ferro, Dirigente del Servizio Sanità Pubblica e Screening della Direzione per la Prevenzione, referente regionale delle attività oggetto dell'iniziativa di cui al precedente punto 1);
3. di demandare eventuali adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Prevenzione.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1075 del 17 aprile 2007

Partecipazione della Regione del Veneto alla "E-health conference Berlino 2007 - From strategies to applications". Berlino 17 -18 aprile 2007. Modifica Dgr. n. 883 del 3 aprile 2007.

[Autorizzazioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di considerare quanto espresso in premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la partecipazione del dott. Fabio Perina - Dirigente del Servizio Sistema Informativo Socio Sanitario e tecnologie informatiche afferente alla Direzione Risorse Socio Sanitarie - in sostituzione del dr. Giancarlo Ruscitti, in qualità di relatore alla "E-health conference Berlino 2007 - From strategies to applications", nell'ambito della Tavola Rotonda "Conseguenze sull'impatto delle strategie europee della E-health", che si terrà a Berlino dal 17 al 19 aprile 2007, con partenza il giorno 17 aprile 2007 e rientro il giorno 18 aprile 2007, al fine di garantire la presenza della Regione del Veneto all'evento.
3. di dare atto che le spese di viaggio e missione del Dirigente del Servizio Sistema Informativo Socio Sanitario e tecnologie informatiche, afferente alla Direzione Risorse Socio Sanitarie, saranno imputate al capitolo 5016 bilancio corrente che presenta la voluta disponibilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1076 del 17 aprile 2007

Corso strategico per esperti regionali dell'emergenza sanitaria sul management di trauma, emergenze, maxiemergenze convenzionali e non, information technology,

televideosorveglianza di pazienti cronici ed emergenza programmata. Israele, 24 maggio-14 giugno 2007.
[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la partecipazione al Primo corso strategico per esperti regionali dell'emergenza sanitaria sul management di trauma, emergenze, maxiemergenze convenzionali e non, information technology, televideosorveglianza di pazienti cronici ed emergenza programmata, organizzato dal "Teaching Center for Trauma" del "Rambam Health Care Campus", che si terrà in Israele nel periodo 24 maggio-14 giugno 2007, come da programma e preventivo di spesa depositati agli atti dei competenti Uffici regionali;
2. di incaricare il Centro di Coordinamento del Sistema Regionale Emergenza Urgenza (CREU) di garantire il supporto organizzativo per il corso di cui al precedente punto 1;
3. di dare atto che al corso di cui al precedente punto 1 parteciperanno, per l'intera durata dello stesso, medici dell'area dell'emergenza dipendenti delle Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto fino ad un massimo di 50;
4. di rinviare a successivo Decreto del Segretario Regionale Sanità e Sociale la puntuale individuazione dei partecipanti al corso di cui al precedente punto 3;
5. di autorizzare la missione della dott.ssa Sabrina Medici, in servizio presso la Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari per la partecipazione al corso di cui al precedente punto 1, per tutta la durata del medesimo;
6. di dare atto che alle spese derivanti dalla missione di cui al punto precedente si farà fronte con i fondi del cap. 5016 " Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente" del bilancio di previsione per l'esercizio 2007;
7. di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione, nell'ambito delle Direzioni afferenti la Segreteria Regionale Sanità e Sociale, di due dirigenti che si recheranno in missione in Israele nella fase conclusiva e di verifica dei risultati del corso;
8. di incaricare l'Azienda Ulss n. 12 Veneziana del supporto amministrativo e della gestione del finanziamento per il corso di cui al punto 1;
9. di quantificare in euro 468.750,00 (quattrocentosessantottomilasettecentocinquanta/00), oneri inclusi, l'ammontare della spesa massima ammissibile per la partecipazione al corso di cui al precedente punto 1, di medici dell'area dell'emergenza, dipendenti delle Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto, fino a un numero massimo di 50;
10. di assegnare all'Azienda Ulss n.12 Veneziana la somma di euro 468.750,00, di cui al punto 9, per le spese per la partecipazione al corso;
11. di impegnare la somma di euro 468.750,00 sul capitolo n. 60047 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria disponibilità,
12. di liquidare all'Azienda Ulss n.12 Veneziana euro 234.375,00 pari al 50% del finanziamento di cui al punto precedente, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento;
13. Di liquidare all'Azienda Ulss n.12 Veneziana il saldo delle spese effettivamente sostenute fino a un massimo del restante 50% del finanziamento di cui al punto 10, a conclusione del corso e previa presentazione di rendicontazione a consuntivo;
14. Di incaricare l'Azienda Ulss n.12 Veneziana di provvedere al pagamento delle spese per la partecipazione al corso di cui al punto 1, su presentazione di regolare documentazione di spesa e di trasmettere ai competenti Uffici regionali, a conclusione del corso, la rendicontazione a consuntivo delle spese sostenute, nonché la relazione sui risultati ottenuti predisposta dal Coordinatore del CREU.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1077 del 17 aprile 2007

Incarico di collaborazione alla dr.ssa Flavia Dal Bosco con riferimento al Centro Acquisti Regionale.
[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento alla dr.ssa Flavia Dal Bosco, dipendente del Comune di Verona, di cui si allega il curriculum (Allegato A), la prestazione occasionale, descritta in premessa, presso il Centro Acquisti Regionale;
2. di dare atto che l'incarico si svolge nei mesi di aprile e maggio 2007;
3. di dare atto che il Segretario Regionale alla Sanità e Sociale si fa carico di acquisire la prescritta autorizzazione dal Comune di Verona;
4. di rinviare a successivo provvedimento del Segretario Regionale alla Sanità e Sociale gli adempimenti tecnico - contabili, quali l' impegno della spesa complessiva per la suddetta prestazione pari a euro 4.000,00, a carico del capitolo di spesa 60009 del bilancio di previsione 2007.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1078 del 17 aprile 2007

Rinnovo iscrizione per l'anno 2007 alla Rete dell'OMS delle Regioni che promuovono la Salute (RHN). Dgr n. 2038/1998.
[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di considerare quanto espresso in premessa parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. Di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il rinnovo dell'iscrizione, per l'anno 2007, alla Rete Europea delle Regioni che promuovono la Salute (Regions for Haelth Network - RHN) con Sede a Copenhagen;

3. Di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento, connessi all'iscrizione anno 2007 della Regione del Veneto alla Rete Europea delle Regioni che promuovono la Salute (Regions for Haelth Network - RHN), ammontano a USD 6.000= pari a Euro 4.545,28=;

4. Di impegnare la somma di Euro 4.545,28= sul capitolo di spesa n. 60107 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, che presenta disponibilità;

5. Di liquidare a favore della Rete Europea delle Regioni che promuovono la Salute (Regions for Haelth Network - RHN) con Sede a Copenhagen la somma di Euro 4.545,28=.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1079 del 17 aprile 2007

Day Service Ambulatoriale: modello organizzativo di assistenza ambulatoriale complessa ed integrata.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare il modello organizzativo del Day Service Ambulatoriale, come specificato nelle premesse, nel quale vengono svolte attività cliniche multidisciplinari di tipo diagnostico e terapeutico che necessitano di prestazioni integrate;

2. di stabilire che per l'attivazione del Day Service Ambulatoriale è necessaria una specifica definizione delle attività svolte con l'esplicitazione dei protocolli clinici diagnostico-terapeutici, individuati dai professionisti interessati, con l'obbiettivo di una reale presa in carico del paziente durante l'intero percorso, ai sensi della DgrV n. 600 del 13.3.2007;

3. di stabilire che le Aziende sanitarie debbano formalizzare le prestazioni oggetto del Day Service Ambulatoriale sotto forma di un "pacchetto" di prestazioni specialistiche ambulatoriali coordinate dal medico specialista che prende in carico il paziente;

4. di stabilire che le Aziende sanitarie comunichino l'attivazione dei pacchetti di prestazioni di cui al punto 3. alla Direzione Regionale per i Servizi Sanitari entro il 30 giugno 2007;

5. di stabilire che esclusivamente per i pacchetti di prestazioni del Day Service di cui al punto 3. sarà possibile prescrivere le prestazioni afferenti a branche specialistiche diverse in un'unica ricetta SSN, in numero non superiore a otto prestazioni per ricetta, ferma restando la compartecipazione alla spesa da parte del paziente;

6. di incaricare le Direzioni Generali delle Aziende Ulss ed Ospedaliere, dell'Istituto Oncologico Veneto e gli erogatori privati preaccreditati della creazione di percorsi preferenziali per lo snellimento dell'iter burocratico legato alla attivazione del Day Service Ambulatoriale;

7. di stabilire che, in fase di prima applicazione, il Day Service Ambulatoriale sia attivabile esclusivamente dallo specialista cui il medico prescrittore ha indirizzato il paziente per la prima valutazione, e che l'erogazione delle prestazioni in Day Service Ambulatoriale sia limitato ai pazienti residenti in Veneto. Inoltre la modalità di Day Service Ambulatoriale riguarda esclusivamente una casistica programmata ed esclude quindi il trattamento delle urgenze.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1081 del 17 aprile 2007

Erogatori privati preaccreditati per la funzione ospedaliera che non sono preaccreditati per la corrispondente branca specialistica ambulatoriale ai sensi della Dgr n. 5007 dell' 8.11.1996. Riconoscimento temporaneo all'erogazione delle prestazioni di ricovero ricondotte anche al regime ambulatoriale.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, secondo le modalità indicate in premessa, la procedura per consentire alle strutture di ricovero private preaccreditate di erogare, secondo criteri di uniformità, anche nel regime ambulatoriale, pur in mancanza del preaccreditameto per la relativa branca specialistica, le prestazioni di ricovero che, con successivi provvedimenti, la Giunta regionale procederà progressivamente a trasferire anche nel regime ambulatoriale;

2. di stabilire che l'erogazione nel regime ambulatoriale delle prestazioni di cui al punto 1., da parte delle strutture di ricovero private preaccreditate, avverrà, nell'anno dell'accoglimento della domanda, nell'ambito del tetto di spesa già assegnato alla struttura per l'assistenza ospedaliera, nell'anno/anni successivi nell'ambito di apposito fondo, secondo quanto dalla Dgr n. 4449 del 28.12.06 e dalla Dgr n. 452 del 27.2.2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1082 del 17 aprile 2007

Civitas 2007 - Mostra convegno della solidarietà, dell'economia sociale e civile Padova.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2. di approvare, per quanto espresso nella parte motiva, la partecipazione della Regione Veneto Assessorato alle Politiche Sociali, programmazione socio-sanitaria, volontariato e non profit alla manifestazione Civitas 2007 - Mostra convegno

della solidarietà, dell'economia sociale e civile - che si terrà a Padova nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2007;

3. di assegnare all'Azienda Ulss 16 di Padova la somma di € 160.000,00, quale concorso finanziario della Regione alla iniziativa, con erogazione mediante acconto del 60% dell'importo alla comunicazione dell'avvio dell'attività e saldo a conclusione della manifestazione, previa presentazione di idonea documentazione contabile e fiscale da presentarsi alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, entro il 31 ottobre 2007.

4. di impegnare la somma complessiva di € 160.000,00 per la 12^ edizione di Civitas sul capitolo n. 100016 del Bilancio di previsione 2007 che presenta la necessaria disponibilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1083 del 17 aprile 2007

Progettazione preliminare della nuova linea AC/AV Venezia-Trieste. Convenzione Regione Veneto - R.F.I. S.p.A. del 18/11/2005. Indicazioni sul tracciato.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) Di formulare, secondo quanto descritto in premessa, le indicazioni da fornire ad R.F.I. S.p.A. per la redazione della progettazione preliminare della nuova linea AC/AV Venezia-Trieste, per quanto riguarda la tratta in territorio veneto compresa fra Quarto d'Altino ed il fiume Tagliamento;

2) Di incaricare il Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità di verificare con le strutture tecniche di R.F.I. S.p.A. ed i progettisti incaricati le soluzioni progettuali più idonee e rispondenti con gli indirizzi forniti con il presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1084 del 17 aprile 2007

Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112. Manifestazione "SEP - Hydrica" che si terrà presso la Fiera di Padova dal 18 al 21 aprile 2007.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di aderire al programma dell'iniziativa di informazione correlata all'attuazione della manifestazione denominata "SEP - Hydra", organizzata dalla società PadovaFiere S.p.a., la quale si svolgerà nei giorni dal 18 al 21 aprile 2007, assegnando a tal fine alla medesima società una somma pari a complessivi € 156.000,00 (euro centocinquantaseimila/00), IVA inclusa, il tutto secondo le modalità espresse in premessa e meglio descritte nella documentazione agli atti della Direzione regionale competente utilizzando parte dei fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, secondo quanto riportato in narrativa;

2. Di impegnare, per le finalità di cui al punto precedente, la somma complessiva di € 156.000,00 (euro centocinquantasemila/00), IVA inclusa, a valere sul Capitolo n. 100051 relativo a "Finanziamento attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112)" del Bilancio regionale per l'anno 2007 che presenta sufficiente disponibilità;

3. Di dare atto che il pagamento per l'intervento in parola avverrà condizionatamente alla verifica dell' effettiva realizzazione, negli spazi fieristici, dello stand istituzionale regionale (servizi accessori inclusi), previa presentazione da parte del soggetto beneficiario, entro il 31.10.2007, della fattura a verifica della spesa totale dallo stesso sostenuta,iva inclusa;

4. Di dare atto che la richiesta di liquidazione sarà inoltrata nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento, da parte dei competenti Uffici regionali, dei documenti giustificativi della spesa di cui al punto precedente;

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società PadovaFiere S.p.a. con sede in Via Nicolò Tommaseo n. 59, C.A.P. 35131 - Padova ed alla Direzione Ragioneria e Tributi in allegato alla liquidazione di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1085 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Cacciatori Ivan contro la Regione del Veneto, per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001905522006/TA riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1086 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Palafavera srl contro Regione del Veneto e altri per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1606 del 23.5.2006.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1087 del 17 aprile 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Paginoro srl contro Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro, del provvedimento del dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive n. 47001/57.02 del 25.1.2007.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1088 del 17 aprile 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in ordine all'articolo 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.26 "Istituzione dell'Istituto oncologico veneto", promosso dal Governo con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione ad accettare la rinuncia parziale del Presidente del Consiglio dei Ministri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1089 del 17 aprile 2007

Ricorsi gerarchici impropri presentati, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dai Sigg. Cagnoni Dante e Stoppa Brunetto avverso provvedimento assunto dall'Amministrazione provinciale di Rovigo n. 31 dell'1 marzo 2007 (prot. n. 8748). Istanze di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Decisione.

[Affari legali e contenzioso]

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento deve essere versato sul **c/c postale n. 10259307** intestato a:
REGIONE VENETO - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.
L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento.
Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947 - 041 279 2836, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

TREVISO
Libreria Canova, via Calmaggiore, 31 - tel.-fax 0422 546 253

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B - tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreriacanova.co@libero.it

MONTEBELLUNA (TV)
Libreria Zanetti, via dei Martini, 2 - tel.-fax 0423 609 608
e-mail: info@libreriazanetti.it

VENEZIA
Libreria Goldoni, S. Marco 4742 - tel.-fax 041 522 2384
e-mail: info@libreriagoldoni.com

Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VERONA
Libreria Giuridica, via della Costa, 5
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464
e-mail: lgiuridica@virgilio.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato in internet all'indirizzo http://bur.regione.veneto.it/BurvServices o dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30, presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Regionali per l'Informazione con sedi a:

BELLUNO	piazza Mazzini, 21 - tel. 0437 946 262	**VENEZIA**	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163	**VERONA**	via Locatelli, 1 - tel. 045 8676614-5
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811	**VICENZA**	Contra' Porti, 17 - tel. 0444 320 438
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278		

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

MODALITA'

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla **Giunta Regionale - Bollettino ufficiale - Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia** (tel. 041 279 2900 - fax 041 279 2905 - e-mail: inserzioni.bur@regione.veneto.it), almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del numero per il quale si chiede l'inserzione. Per la trasmissione dei testi in forma elettronica si rinvia alla sezione sottostante "Tariffe".

La richiesta di pubblicazione deve riportare il codice fiscale e/o la partita IVA del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul **c/c postale n. 10259307** intestato a: **REGIONE VENETO - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 - 30123 VENEZIA**, con l'indicazione della relativa causale.

Tenuto conto dei termini di invio di cui sopra, gli avvisi, gli avvisi d'asta e di gara d'appalto, i bandi di concorso e di selezione a impieghi in enti pubblici dovranno prevedere una scadenza posteriore di almeno 15 giorni alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termine inferiore previsto da specifiche norme di legge.

Con l'occasione si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es.: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR). Non si darà corso alla pubblicazione delle inserzioni per le quali non saranno stati rispettati i termini minimi sopra indicati.

Le domande con cui si chiede l'inserzione nel Bollettino e i relativi testi e/o documenti da pubblicare devono essere prodotti con l'osservanza della tariffa allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642 e successivi in materia di "disciplina dell'imposta di bollo", salve le esenzioni di legge.

TARIFFE

Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga):

› Euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00 se il testo dell'inserzione è trasmesso solo su supporto cartaceo;
› Euro 25,00 più Iva 20% = euro 30,00 se il testo dell'inserzione è trasmesso anche via e-mail;
› Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe, gli importi sopra indicati sono raddoppiati.

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate per la pubblicazione integrale dello Statuto.

Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati, a condizione che il testo da pubblicare sia trasmesso anche in formato elettronico, è soggetta al pagamento del costo forfettario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 20 righe, sia trasmesso, almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino, oltre che su supporto cartaceo anche via e-mail e si limiti ad indicare i seguenti elementi: denominazione dell'ente, posti messi a concorso, requisiti di ammissione, termine di presentazione delle domande, calendario delle prove (se già fissato), indicazioni per richiesta di informazioni.

Lo schema redazionale da utilizzare obbligatoriamente è il seguente:

COMUNE DI ..... (PROVINCIA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per (numero) posti di (profilo) Categoria (A, B, C o D), Posizione (1, 2, 3, 4, 5 o 6)
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio)
Termine di presentazione delle domande: (Il termine deve essere di almeno 15 giorni successivo alla data di pubblicazione nel Bur).
Calendario delle prove:
- Prima prova scritta:
- Seconda prova scritta:
- Prova orale:
Per informazioni rivolgersi a:

L'e-mail contenente il testo della richiesta di pubblicazione e, quale allegato del messaggio, il testo dell'inserzione, deve essere trasmessa al seguente indirizzo: **inserzioni.bur@regione.veneto.it**

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: **Giunta Regionale - Bollettino ufficiale - Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia** (tel. 041 279 2900 - fax 041 279 2905 - e-mail: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Franco Denti	**Abbonamenti**	Antonio Turrin
Responsabile di redazione	Toscana Pagan	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Collaboratori di redazione	Antonella Migliarese, Barbara Molin, Paolo Orsucci	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
		Referente Internet	Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Dott. Antonio Menetto

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD) su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

Prezzo: euro **3,00**